

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

I Comunicazioni

Parlamento europeo

Sessione 1990/1991

90/C 260/01

Processo verbale della seduta di lunedì 10 settembre 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Ripresa della sessione	1
2. Commemorazione	1
3. Approvazione del processo verbale	1
4. Composizione delle commissioni	2
5. Composizione del Parlamento	2
6. Petizioni	2
7. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	5
8. Storno di stanziamenti	5
9. Autorizzazione a elaborare relazioni	5
10. Competenza delle commissioni e relative modifiche	5
11. Presentazione di documenti	5
12. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio	12
13. Ordine dei lavori	12
14. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione	14
15. Tempo di parola	14
16. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)	15
17. Importazione di determinate specie di pellicce (votazione) *	15
18. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento (discussione)	16
19. Modifica degli articoli 29, 72 e 73 del regolamento (discussione)	17

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

(segue)

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
20. Libera pratica della merci (discussione) ** II	17
21. Settore delle assicurazioni (discussione) *	17
22. Ordine del giorni della prossima seduta	17

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Importazione di determinate specie di pellicce *	
Proposta di regolamento (COM(89) 198 def.)	18
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento sull'importazione di determinate specie di pellicce (doc. A 3-138/89)	24

90/C 260/02

Processo verbale della seduta di martedì 11 settembre 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	38
2. Presentazione di documenti	38
3. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato	42
4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza	42
5. Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991	44
6. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori (discussione)	44
7. Pesca (seguito della votazione)	45
8. Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (votazione finale) *	45

Significato dei simboli utilizzati

- * : consultazione semplice (una lettura)
- ** I : procedura di cooperazione (prima lettura)
- ** II : procedura di cooperazione (seconda lettura)
- *** : parere conforme

(la procedura di applicazione è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione)

Indicazioni concernenti il turno di votazioni

- Salvo laddove indicato, i relatori/le relatrici hanno trasmesso per iscritto alla presidenza la loro posizione sui vari emendamenti.
- I risultati delle votazioni per appello nominale figurano in allegato.

Significato delle sigle utilizzate

- POLI: Commissione politica
- AGRI: Commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale
- BILA: Commissione per i bilanci
- ECON: Commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale
- ENER: Commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia
- RELA: Commissione per le relazioni economiche esterne
- GIUR: Commissione giuridica e per i diritti dei cittadini

- ASOC: Commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro
- REGI: Commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale
- TRAS: Commissione per i trasporti e il turismo
- AMBI: Commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori
- GIOV: Commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport
- SVIL: Commissione per lo sviluppo e la cooperazione
- CONT: Commissione per il controllo di bilancio
- ISTI: Commissione per gli affari istituzionali
- REGO: Commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità
- DONN: Commissione per i diritti della donna
- PETI: Commissione per le petizioni

Significato delle abbreviazioni dei gruppi politici

- S: gruppo socialista
- PPE: gruppo del partito popolare europeo
- LIB: gruppo liberale e democratico riformatore
- DE: gruppo democratico europeo
- V: gruppo Verde al Parlamento europeo
- SUE: gruppo per la sinistra unitaria europea
- ADE: gruppo dell'Alleanza democratica europea
- DR: gruppo tecnico delle destre europee
- CS: gruppo di coalizione delle sinistre
- ARC: gruppo Arcobaleno
- NI: gruppo non iscritti

Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
9. Quantità massime di residui antiparassitari (votazione) *	45
10. Settore delle assicurazioni (votazione) *	46
11. Composizione del Parlamento	46
12. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)	46
13. Unificazione della Germania (discussione e votazione) ** I/*	47
14. Sostanze e preparati pericolosi (discussione) ** I	48
TURNO DI VOTAZIONE	
15. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore (discussione) ** I	49
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
16. Carni di coniglio e di selvaggina (discussione) *	49
17. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali (discussione) *	49
18. Trattamento delle acque reflue municipali (discussione) *	49
19. Ordine del giorno della prossima seduta	49
 <i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Pesca	
Risoluzione sulla partecipazione del Parlamento alla negoziazione degli accordi in materia di pesca e alla ripartizione delle quote; sull'assegnazione di aiuti strutturali, tramite gli accordi di pesca, a regioni extracomunitarie; sull'utilizzazione/ripartizione delle possibilità di cattura previste nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 4054/89 (Risoluzione comune sui doc. B 3-1269, 1278, 1280, 1282 e 1283/90)	51
2. Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova *	
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (doc. A 3-77/90)	52
3. Quantità massime di residui antiparassitari *	
Proposta di regolamento COM(88) 798 def.	53
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativo a un regolamento che stabilisce le quantità massime di residui antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali (doc. A 3-12/90)	56
4. Settore delle assicurazioni *	
Proposta di regolamento COM(89) 641 def.	57
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (doc. A 3-178/90)	58
5. Misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania ** I/*	
Proposte della Commissione COM(90) 400 — vol II — def.	59
a) Proposta di direttiva	
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (doc. A 3-203/90)	61

b) Proposta di regolamento

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (doc. A 3-203/90)	64
--	----

90/C 260/03

Processo verbale della seduta di mercoledì 12 settembre 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	72
2. Presentazione di documenti	72
3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)	72
4. Benvenuto	72
5. Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulla situazione nel Golfo (discussione)	72
6. Composizione dell'assemblea paritetica ACP-CEE	73
7. Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulla situazione nel Golfo (seguito della discussione)	73
8. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	74
TURNO DI VOTAZIONE	
9. Situazione nel Golfo (votazione)	74
10. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento (votazione)	76
11. Modifica degli articoli 29, 72 e 73 del regolamento (votazione)	76
12. Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità (votazione) ** II ..	76
13. Ascensori (votazione) ** II	76
14. Materiale elettrico utilizzato in atmosfera esplosiva (votazione) ** II	76
15. Recipienti semplici a pressione (votazione) ** II	77
16. Transito comunitario (votazione) ** II	77
17. Libera pratica delle merci (votazione) ** II	77
18. Sostanze e preparati pericolosi (votazione) ** I	77
19. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore (votazione) ** I	77
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
20. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio	78
21. Ordine del giorno della prossima seduta	79

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Situazione nel Golfo Persico	
Risoluzione sull'annessione del Kuwait da parte dell'Irak (Risoluzione comune sui doc. B 3-1600, 1602, 1603, 1604, 1623)	80
2. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento del Parlamento	
Emendamenti approvati	83
Decisione recante modifica degli articoli 115, paragrafo 1, e 123, paragrafo 4, del regolamento concernenti l'elezione dei vicepresidenti delle commissioni (doc. A 3-127/90)	83
3. Modifica degli articoli 72 e 73 del regolamento del Parlamento	
Emendamenti approvati	84
Decisione che introduce nel regolamento di una procedura relativa all'esame della relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario unitamente a una nuova strutturazione e alla modifica degli articoli 29, 72 e 73 (doc. A 3-110/90)	86

4. Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (doc. A 3-197/90)	86
5. Ascensori elettrici ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (doc. A 3-200/90)	87
6. Materiale elettrico utilizzato in atmosfera esplosiva ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (doc. A 3-191/90)	87
7. Recipienti semplici a pressione ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione	88
8. Transito comunitario ** II	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo al transito comunitario (doc. A 3-196/90)	88
9. Libera pratica delle merci	
Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (doc. A 3-176/90)(doc. A 3-176/90)	89
10. Sostanze e preparati pericolosi ** I	
Proposta di direttiva (COM((89) 548 def. — SYN 224)	89
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (doc. A 3-180/90)	92
11. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore ** I	
Proposta di direttiva COM(89) 662 def. — SYN 240	93
Risoluzione legislativa (Procedura di cooperazione: prima lettura) recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (doc. A 3-198/90)	102

Processo verbale della seduta di giovedì 13 settembre 1990

Parte prima: Svollgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	124
2. Presentazione di documenti	124
DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
3. Ovini e bovini (discussione e votazione)	125
4. Birmania (discussione e votazione)	125
5. Incendi (discussione e votazione)	126

Sommarlo (<i>segue</i>)	Pagina
6. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)	127
7. Calamità (votazione)	128
FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ	
8. Unificazione della Germania (discussione) ** II	128
9. Accordi commerciali di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situa- zione in Ungheria (discussione) *	129
10. Trasporti stradali di merci (discussione) *	129
11. Limiti di velocità (discussione) *	129
TURNO DI VOTAZIONE	
12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato	130
13. Composizione dell'assemblea paritetica ACP-CEE (votazione)	130
14. Carni di coniglio e di selvaggina (votazione) *	130
15. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali (votazione)	130
16. Accordi commerciali e di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situazione in Ungheria (votazione) *	131
17. Unificazione della Germania (votazione) ** II	131
18. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori (votazione)	131
19. Trattamento delle acque reflue municipali (votazione) *	132
20. Trasporti stradali di merci (votazione) *	133
FINE DEL TURNO DI VOTAZIONE	
21. Limiti di velocità (seguito della discussione) *	133
22. Calendario di bilancio	133
23. Calendario per l'esame dei testi legislativi sull'unificazione della Germania	134
24. Ordine del giorno della prossima seduta	134
 <i>Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento</i>	
1. Ovini e bovini	
Risoluzione sulla crisi nel settore dell'agricoltura (Risoluzione comune sui doc. B 3- 1586, 1593, 1996, 1597, 1599 e 1646/90)	135
2. Birmania	
Risoluzione sulla crisi democratica in Birmania (Risoluzione comune sui doc. B 3- 1607, 1617, 1619, 1637, 1652 e 1654/90)	136
3. Incendi	
a) Risoluzione sugli incendi sul monte Athos (Risoluzione comune sui doc. B 3- 1581, 1643 e 1658/90)	137
b) Risoluzione sulle conseguenze degli incendi divampati nell'estate 1990 in Grecia (doc. B 3-1582/90)	138
c) Risoluzione sugli incendi (Risoluzione comune sui doc. B 3-1592, 1605, 1614, 1620, 1621 e 1630/90)	140
4. Diritti dell'uomo	
a) Risoluzione sul massacro di popolazioni Tuareg (Risoluzione comune sui doc. B 3-1611, 1634, 1642 e 1644/90)	141
b) Risoluzione sulle costanti violazioni dei diritti dell'uomo in Liberia (doc. B 3- 1629/90)	142
c) Risoluzione su Cuba (doc. B 3-1610/90)	143
d) Risoluzione sulle torture e uccisioni di bambini in Brasile (doc. B 3-1645/90) ...	143
e) Risoluzione sulle popolazioni indigene del Canada (doc. B 3-1659/90)	144
5. Calamità	
a) Risoluzione sui danni causati da una grandinata nel dipartimento della Lot-et- Garonne (doc. B 3-1583/90)	145
b) Risoluzione sui danni causati dalla siccità (doc. B 3-1585/90)	145

Sommar io (<i>segue</i>)	Pagina
c) Risoluzione sulle tempeste che hanno devastato i paesi dell'Europa meridionale (doc. B 3-1594/90)	146
d) Risoluzione sulla catastrofe mineraria avvenuta in Jugoslavia (doc. B 3-1608/90)	147
e) Risoluzione sulle inondazioni nella comunit� di Valencia (doc. B 3-1650/90) . . .	147
6. Carni di coniglio e di selvaggina *	
Proposta di regolamento (COM(89) 496 def.)	148
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle carni di coniglio e di selvaggina (doc. A 3-168/90)	154
7. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali *	
Proposta di regolamento COM(89) 509 def.	155
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali (doc. A 3-167/90)	161
8. Accordi commerciali e di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situazione in Ungheria *	
a) Proposta della Commissione (SEC(90) 733 def.): approvata	162
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunit� economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria (doc. A 3-159/90)	162
b) Proposta della Commissione (SEC(90) 734 — def.): approvata	163
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di commercio e di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunit� economica europea e la Comunit� europea dell'energia atomica, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (doc. A 3-154/90)	163
c) Risoluzione sugli aspetti politici della situazione in Ungheria e sulle sue relazioni con la Comunit� (doc. A 3-193/90)	163
9. Unificazione della Germania ** II	
I. Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (doc. A 3-204/90)	165
II. Decisione (Procedura di cooperazione: seconda lettura) concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (doc. A 3-204/90)	166
10. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori	
Risoluzione sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorit� per gli anni 1991-1992 — (doc. A 3-175/90)	167
11. Trattamento delle acque reflue municipali *	
Proposta di direttiva COM(89) 518 def.	185
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al trattamento delle acque reflue municipali (doc. A 3-177/90)	196
12. Trasporti di merci su strada *	
Proposta di regolamento COM(90) 64 def.	197

Processo verbale della seduta di venerdì 14 settembre 1990

Parte prima: Svolgimento della seduta

1. Approvazione del processo verbale	216
2. Presentazione di documenti	216
3. Procedura senza relazione *	218
4. Latte e prodotti lattiero-caseari *	218
5. Limiti di velocità (votazione) *	218
6. Navigazione aerea (discussione e votazione)	219
7. Dichiarazione della Commissione sulla vicenda «ROVER»	219
8. Composizione della commissioni	219
9. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento	219
10. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta	220
11. Calendario delle prossime sedute	220
12. Interruzione della sessione	220

Parte seconda: Testi approvati dal Parlamento

1. Procedura senza relazione *	
Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(90) 210 — doc. C 3-182/90): approvata	221
2. Latte e prodotti lattiero-caseari *	
Proposta di regolamento (COM(90) 206 — doc. C 3-154/90): approvata	221
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (doc. A 3-201/90)	221
3. Limiti di velocità *	
Proposta di direttiva (COM(88) 706 def.)	222
Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai limiti di velocità per determinate categorie di veicoli a motore nella Comunità (doc. A 3-155/90)	224
4. Navigazione aerea	
Risoluzione sulla base giuridica per la proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione su una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi (doc. A 3-192/90)	224

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

SESSIONE 1990/1991

Sedute dal 10 al 14 settembre 1990

Palazzo d'Europa — Strasburgo

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI LUNEDÌ 10 SETTEMBRE 1990

(90/C 260/01)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

(La seduta inizia alle 17.00)

1. Ripresa della sessione

Il presidente dichiara ripresa la sessione del Parlamento europeo, interrotta il 13 luglio 1990.

2. Commemorazione

A nome del Parlamento, il presidente rende omaggio alla memoria dell'on. Krieps, deceduto il 1° agosto 1990.

Il Parlamento osserva un minuto di silenzio.

3. Approvazione del processo verbale

Il presidente comunica che l'on. Briant gli ha comunicato per iscritto di aver voluto votare contro la proposta di risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la

xenofobia (vedi processo verbale del 14 giugno 1990, parte prima, punto 23) e che, d'altra parte, l'on. de Montesquiou ha segnalato, sempre per iscritto, di aver voluto votare a favore della proposta di risoluzione contenuta nella relazione dell'on. Giscard d'Estaing sul principio di sussidiarietà (A 3-163/90) (vedi processo verbale del 12 luglio 1990, parte prima, punto 13).

Intervengono gli on.

— Falconer, sulla mancata risposta a una lettera da lui trasmessa alla Commissione su una questione connessa all'articolo 251 del bilancio; chiede che la presidenza intervenga presso la Commissione affinché le lettere dei deputati siano esaminate con maggior prontezza (il presidente assicura che ciò sarà fatto);

— Pannella, per deplorare, con riferimento all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, del regolamento, che il Parlamento non sia stato convocato durante il mese di agosto per reagire all'invasione del Kuwait (il presidente risponde di aver convocato la commissione politica e

Lunedì 10 settembre 1990

l'ufficio di presidenza ampliato per esaminare la questione; quest'ultimo ha del resto deciso di esaminare la possibilità di accelerare la procedura di consultazione del Parlamento in caso d'urgenza).

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

4. Composizione delle commissioni

Su richiesta del gruppo democratico europeo, il Parlamento ratifica le nomine degli on.

— Simmonds a membro della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, in sostituzione dell'on. Spencer,

— Spencer a membro della commissione per le relazioni economiche esterne, in sostituzione dell'on. Simmonds.

5. Composizione del Parlamento

Il presidente comunica che gli on. Pacheco Herrera e Oliva García gli hanno comunicato per iscritto le loro dimissioni da deputati al Parlamento, con decorrenza 18 e 28 luglio 1990, rispettivamente.

Conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, dell'Atto relativo all'elezione dei rappresentanti al Parlamento, il Parlamento constata le vacanze e ne informa lo Stato membro interessato.

Il presidente aggiunge che le competenti autorità spagnole gli hanno comunicato di aver designato come membri del Parlamento gli on. Landa Mendibe e De Los Santos Lopez in sostituzione, rispettivamente, degli on. Montero Zabala e Pacheco Herrera.

Porge il benvenuto ai nuovi colleghi e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

6. Petizioni

Il presidente comunica di aver ricevuto le seguenti petizioni:

- dalla sig.ra Mata Kaloudaki (n. 430/90);
- dal sig. Artemios N. Sideridis (n. 431/90);
- dall'Organisation de Libération de la Palestine (n. 432/90);
- dalla Confederazione generale delle associazioni agricole greche (n. 433/90);
- dal sig. Kiriakos Valavanis (n. 434/90);
- dal sig. Stavros Tsipas (n. 435/90);
- dal sig. Manolis Theonas e 250 altri firmatari (n. 436/90);
- dal sig. Nicolas Fauconnier (n. 437/90);

- dalla Simetisa (n. 438/90);
- dalla Aktionsgemeinschaft Artenschutz E.V. (n. 439/90);
- dalla Federation de l'Oise du Parti Communiste francais e 270 altri firmatari (n. 440/90);
- dal Council of British Pakistanis (n. 441/90);
- dal sig. Pierre Schmitz (n. 442/90);
- dal sig. Quintino Francisco Couto Oliveira (n. 443/90);
- dal sig. Robert Ballantine (n. 444/90);
- dal sig. Santiago Sanchez Rodriguez (n. 445/90);
- dal sig. Humbert Kessel (n. 446/90);
- dal sig. Thomas Quinn (n. 447/90);
- dal sig. Roy F. Kendling (n. 448/90);
- dal sig. F.J. Davies (n. 449/90);
- dal sig. Marion Dellow (n. 450/90);
- dal Conseil National de l'Ordre des justiciables (n. 451/90);
- dal sig. Raymond Schuliar (n. 452/90);
- dal sig. Wolfgang Poehl (n. 453/90);
- dal sig. Pierre Souplet (n. 454/90);
- dalla sig.ra Maria E. Correia Gonçalves Morais (n. 455/90);
- dall'Administração do prédio (n. 456/90);
- da Finet France S.A. (n. 457/90);
- dal sig. David Hornsby (n. 458/90);
- dalla sig.ra Patricia Delecour (n. 459/90);
- dal sig. Walter Pannbacker (n. 460/90);
- dal sig. Martin Simon (n. 461/90);
- dal Wolverhampton and district anti-apartheid movement e 1 200 altri firmatari (n. 462/90);
- dalla sig.ra K. Dewdney e 4 000 altri firmatari (n. 463/90);
- dal sig. Robert H. Bell (n. 464/90);
- dal sig. Jovani Vafias (n. 465/90);
- dal sig. Frederic Parrot-Deteix (n. 466/90);
- dal sig. Reinhard Schmidt (n. 467/90);
- dal sig. Ronald Cornelis Raffel (n. 468/90);
- dalla sig.ra Ranny Rosenzweig (n. 469/90);
- dal sig. Ludwig Bergmann (n. 470/90);
- dal Comitato difesa salute e ambiente e 1 800 altri firmatari (n. 471/90);
- dalla sig.ra Giuseppina Licciardello (n. 472/90);
- dal Comitato Aeroporto (n. 473/90);
- dal sig. Augusto Petini (n. 474/90);
- dalla sig.ra J. Watson e 106 altri firmatari (n. 475/90);
- dal sig. Louis-Dupire (n. 476/90);

Lunedì 10 settembre 1990

- dal sig. Guy Pierre (n. 477/90);
- dal sig. José Luis Fernández Medina (n. 478/90);
- dal sig. Nemesio Irurzun Amondarain (n. 479/90);
- dal sig. Gillian Delaney e 700 altri firmatari (n. 480/90);
- da Liberté et Santé Orne (n. 481/90);
- da Liberté et Santé Orne (n. 482/90);
- da Liberté et Santé Orne (n. 483/90);
- dalla sig.ra Jacqueline le Bihan (n. 484/90);
- dal sig. Nuño Aguirre (n. 485/90);
- dalla Città di Mazara del Vallo (n. 486/90);
- da C.O.B.R.A. (n. 487/90);
- dal sig. Sylvain De Weerd (n. 488/90);
- da Rea Barn area residents association e 35 altri firmatari (n. 489/90);
- dal sig. Dante Pettazione (n. 490/90);
- dalla sig.ra Marie M. Phail (n. 491/90);
- dal Grupo Parlamentario Popular en el congreso (n. 492/90);
- dal sig. Gaspard Bouvet (n. 493/90);
- dal sig. Diego de Ramon Hernandez (n. 494/90);
- dalla sig.ra Myriam Reiff-Feiereisen (n. 495/90);
- dal Segretariato nazionale (n. 496/90);
- dal sig. Nuño Aguirre (n. 497/90);
- dal sig. Edmund Roger Winter (n. 498/90);
- dalla sig.ra Monique Bischof (n. 499/90);
- dal sig. Nuño Aguirre (n. 500/90);
- dall'Association de défense des victimes des Procédures civiles, pénales et administratives (n. 501/90);
- dalla sig.ra Lila Habibi (n. 502/90);
- dal sig. Constantinos Gravanis (n. 503/90);
- dal sig. Christian Differdange (n. 504/90);
- dal sig. Michel Houze (n. 505/90);
- dal sig. Llewellyn Lloyd (n. 506/90);
- dall'association des donneurs de sang de l'agglomération Messine (n. 507/90);
- dalla sig.ra Chrisanthi Zitsea (n. 508/90);
- dalla sig.ra J.C. Nicholls (n. 509/90);
- dal sig. Clifford Turner (n. 510/90);
- dal sig. Jean-P. Faure (n. 511/90);
- da Terre Vivante (n. 512/90);
- dal sig. Joachim Böhme (n. 513/90);
- da Action group (n. 514/90);
- dalla sig.ra J. McBean (n. 515/90);
- dal sig. Heinrich Schirmbeck (n. 516/90);
- dalla sig.ra Ursula Schirmbeck (n. 517/90);
- da Greenpeace Danmark e 13 altri firmatari (n. 518/90);
- da Assetides Lopes de Lima (n. 519/90);
- dal sig. Martin Landa Marco (n. 520/90);
- dal sig. P.J. Heyboer (n. 521/90);
- dal sig. Peter Michael (n. 522/90);
- da Aopa-Netherlands (n. 523/90);
- da Auto Mecanica Moderna da Linda-À-Velha LDA. (n. 524/90);
- dal sig. Bernt Sorensen (n. 525/90);
- da alternativa para la liberacion animal (n. 526/90);
- dalla Lega italiana dei diritti dell'animale (n. 527/90);
- dal sig. Peter Audehm (n. 528/90);
- dalla sig.ra Else Faber (n. 529/90);
- dal sig. Paul N. Feidert (n. 530/90);
- dal Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (n. 531/90);
- dal sig. Theodoros L. Tastsidis (n. 532/90);
- dal sig. Didier Moulinier (n. 533/90);
- dal Segretariato Nazionale convento cappuccini (n. 534/90);
- dal sig. R.C. Briggs (n. 535/90);
- dal sig. S.H. Günther (n. 536/90);
- dalla sig.ra Katerina Kokkalis (n. 537/90);
- dal sig. Bernd C. Müller-Brinkum (n. 538/90);
- da Pep Freeport e 300 altri firmatari (n. 539/90);
- dal centro comune di ricerche e 120 altri firmatari (n. 540/90);
- dal sig. Dagobert Richter (n. 541/90);
- dal sig. Georgalis Stephanos (n. 542/90);
- dal sig. Walter Riester e 7 altri firmatari (n. 543/90);
- dalla sig.ra Betty Markley e 790 altri firmatari (n. 544/90);
- dal sig. Peter Audehm (n. 545/90);
- dal sig. Silvestre Miravet GIL (n. 546/90);
- dal Tribunale diritti del malato (n. 547/90);
- dal sig. Heinz Tempel (n. 548/90);
- da Esperanto Bigorre (n. 549/90);
- dal sig. Juan Isals Rafi (n. 550/90);
- dalla Parfumerie Emilia (n. 551/90);
- dal sig. Bruno Marien (n. 552/90);
- da Liberté et Santé Orne (n. 553/90);
- da Internationale Transporten (n. 554/90);
- dalla sig.ra Kerry Jarrett (n. 55/90);
- da Crilan de Basse-Normandie (n. 556/90);
- dal sig. Emile Bauraind (n. 557/90);
- dal sig. Karl König (n. 558/90);

Lunedì 10 settembre 1990

- da A.S.P.A.S. (n. 559/90);
- dalla sig.ra Rosemary Allen (n. 560/90);
- dalla sig.ra Rosemary Allen e 45 altri firmatari (n. 561/90);
- dal sig. Yves Chalmeton (n. 562/90);
- dal Conseil Régional de Lorraine (n. 563/90);
- dall'Unterstützerguppe Kirchenasyl (n. 564/90);
- dalla sig.ra Antonietta Giardina (n. 565/90);
- da Oweg Transport S.A. (n. 566/90).

Queste petizioni sono state iscritte nel ruolo generale previsto all'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento e, conformemente al paragrafo 4 dello stesso articolo, deferita alla commissione per le petizioni.

Decisioni concernenti varie petizioni:

a) petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento (esame chiuso):

- n. 99, 101, 109, 128, 129 e 132/90: trasmesse per conoscenza e per il seguito da dare alle commissioni competenti;
- n. 104/90: l'autore riceverà una documentazione;
- n. 107, 113, 125 e 145/90: gli autori riceveranno una documentazione;
- n. 110/90: l'autore è invitato a rivolgersi alla Corte europea per i diritti dell'uomo; la petizione è trasmessa per il seguito da dare alla commissione competente;
- n. 117 e 144/90: gli autori riceveranno la relazione della commissione sulle transazioni immobiliari transfrontaliere e sono invitati a rivolgersi all'ufficio spagnolo per la protezione dei consumatori;

b) petizioni dichiarate ricevibili conformemente all'articolo 128, paragrafo 4 del regolamento (seguito da dare):

- n. 525/89, 61 (la commissione ha riconsiderato la sua decisione del 24-26 aprile 1990), 106, 121, 122, 128 (trasmessa per il seguito da dare anche alla commissione per la protezione dell'ambiente), 130, 133, 139, 141, 143, 149, 150, 154 e 155/90: trasmesse per informazioni complementari alla Commissione;
- n. 109/90: trasmessa per parere alla commissione per gli affari sociali;
- n. 131/90: sarà inclusa nella relazione della commissione sulla necessità di prendere misure comunitarie contro l'inquinamento acustico;

c) petizioni di cui è chiuso l'esame:

sulla base di informazioni fornite dalla Commissione, conformemente all'articolo 129, paragrafo 3:

- n. 202 (1), 299 (1), 338, 394, 435, 466 (1), 580, 616, 666/88, 36, 63, 65, 67, 78, 114, 147, 149, 178, 188, 201, 226, 245, 288, 304, 316 (2), 319, 334, 361, 369 (3), 379, 380, 381, 382, 395, 397, 399, 400 (4), 401 (4), 412 (3), 434, 436, 441, 519, 591/89;

sulla base di informazioni fornite dalle autorità nazionali:

- n. 688/88 e 3/89;

d) altre decisioni:

— n. 88/88: il presidente del Parlamento verrà pregato, con lettera a parte, di prendere contatto con il ministro belga competente; è stato chiesto alla Commissione se sia in corso di elaborazione una proposta in materia; la petizione è altresì trasmessa per conoscenza alla commissione per la gioventù;

— n. 118/88: esame chiuso, in quanto l'autore della petizione non ha risposto alla richiesta di maggiori informazioni rivoltagli dalla Commissione;

— n. 332/88: esame riaperto; la Commissione è pregata di fornire informazioni complementari; la petizione è trasmessa alla commissione per i diritti della donna e alla commissione per gli affari sociali per il seguito da dare;

— n. 422/88: l'on. Pierros presenterà, a nome della commissione, un'interrogazione parlamentare in proposito;

— n. 176/89: ai sensi dell'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento, la commissione ha deciso all'unanimità di elaborare una relazione sulla necessità di adottare misure comunitarie contro l'inquinamento acustico (relatore: on. Pierros) (la commissione per la protezione dell'ambiente è competente per parere);

— n. 371/89: trasmessa per informazioni complementari alla Commissione;

e) petizione ritirata dall'autore:

- n. 105/90;

f) rinvio della decisione sull'ammissibilità:

— n. 100 e 134/90: la Commissione è invitata a esprimere un parere circa la competenza della Comunità europea in proposito;

(1) La Commissione ha avviato un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.

(2) Anche il servizio giuridico del Parlamento ha espresso un parere.

(3) Gli autori sono stati pregati di rivolgersi al loro ombudsman nazionale.

(4) Il presidente del Parlamento verrà pregato, con lettera a parte, di mettersi in contatto con le autorità italiane.

Lunedì 10 settembre 1990

g) petizioni dichiarate irricevibili conformemente all'articolo 128, paragrafo 5, del regolamento e archiviate conformemente allo stesso paragrafo:

— n. 445 e 568/89, 54 (la commissione ha riconsiderato la sua decisione del 24-26 aprile 1990), 103 ⁽¹⁾, 112 ⁽²⁾, 114, 115 ⁽²⁾, 116 ⁽¹⁾, 119, 120, 124 ⁽¹⁾, 125 (la commissione ha riconsiderato la sua decisione del 21-22 maggio 1990), 126, 127 ⁽¹⁾, 134, 135, 137, 138, 140, 142, 146, 147, 148, 151 e 153/90.

7. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Le dichiarazioni scritte n. 5, 6 e 7/90 non hanno ottenuto il numero di firme necessario e pertanto decadono, conformemente all'articolo 65, paragrafo 5 del regolamento.

8. Storno di stanziamenti

La commissione per i bilanci ha respinto la proposta di storno di stanziamenti n. 12/90 (doc. C 3-188/90 — SEC(90) 1300 def.).

La commissione per il controllo di bilancio ha respinto la proposta di storno di stanziamenti n. 13/90 (doc. C 3-214/90 — SEC(90) 1453 def.).

La commissione per il controllo di bilancio ha approvato la proposta di storno di stanziamenti n. 14/90 (doc. C 3-215/90 — SEC(90) 1454 def.).

9. Autorizzazione a elaborare relazioni

L'ufficio di presidenza ampliato ha autorizzato la commissione per la politica regionale e l'assetto territoriale a elaborare le quattro relazioni d'iniziativa che la stessa aveva chiesto di poter redigere nel quadro della seconda conferenza delle regioni della Comunità; tali relazioni concernono:

— la coesione economica e sociale in vista dell'attuazione del mercato unico e dell'Unione economica e monetaria;

— una politica comunitaria di assetto e gestione del territorio per uno sviluppo armonioso e nel rispetto dell'ambiente;

— la rappresentanza delle regioni e la loro partecipazione all'elaborazione, all'attuazione e alla valutazione delle politiche strutturali e delle politiche comuni;

— la cooperazione transfrontaliera e interregionale, il suo contributo allo sviluppo e al ravvicinamento tra le popolazioni.

⁽¹⁾ Gli autori sono pregati di rivolgersi al loro ombudsman nazionale.

⁽²⁾ Gli autori sono pregati di adire la Corte europea per i diritti dell'uomo o di rivolgersi alle loro autorità nazionali.

10. Competenza delle commissioni e relative modifiche

La proposta della Commissione concernente un regolamento relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito (doc. C 3-176/90) che era stata inizialmente deferita alla commissione per i trasporti, per il merito, e, per parere, alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, viene ora deferita alla commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, per il merito, e, per parere, alla commissione per i trasporti e alla commissione per le relazioni economiche esterne.

La commissione per le relazioni economiche esterne è competente per parere sul tema «poteri della Commissione, comitologia e relazioni internazionali» (autorizzata a elaborare una relazione: commissione per gli affari istituzionali).

11. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione recante modifica della decisione 77/270/EURATOM allo scopo di autorizzare la Commissione a contrarre prestiti EURATOM destinati al finanziamento di progetti nella Repubblica democratica tedesca (doc. C 3-220/90 — SEC (90) 1076)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

BILA (parere)

— Proposte della Commissione al Consiglio relative a:

I. una decisione concernente l'attuazione di un programma d'azione volto a promuovere lo sviluppo dell'industria audiovisiva europea «Media» (1991-1995);

II. una decisione concernente l'attuazione di un'azione comunitaria di formazione professionale nel settore audiovisivo

(doc. C 3-221/90 — COM(90) 132 def. 2 — SYN 40)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

ECON, ENER, RELA, BILA (parere)

— Progetto di revisione del trattato che istituisce la Comunità economica europea (doc. C 3-228/90)

deferita alla commissione: ISTI (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una modifica della direttiva che completa il

Lunedì 10 settembre 1990

sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE sul regime transitorio d'imposizione in vista dell'instaurazione del mercato interno (doc. C 3-229/90 — COM(90) 182 def. — SYN 274)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)
AMBI, TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento sulla cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette (doc. C 3-230/90 — COM(90) 183 def. — SYN 275)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta modificata della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle statistiche sugli scambi di beni tra Stati membri (doc. C 3-231/90 — COM(90) 177 — SYN 181)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione di un accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Islanda relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE) (doc. C 3-232/90 — COM(90) 241 def. — SYN 282)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)
RELA, ECON, BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica del Gambia sulla pesca al largo del Gambia per il periodo compreso tra il 1° luglio 1990 e il 30 giugno 1993 (doc. C 3-233/90 — COM(90) 303 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)
BILA, SVIL (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce una cooperazione in materia di formazione nell'ambito della realizzazione del programma COMETT II (1990-1994) (doc. C 3-234/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)
ECON, ENER, BILA, RELA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva riguardante le prescrizioni minime di salute e di sicurezza per promuovere una migliore

assistenza medica a bordo delle navi (doc. C 3-235/90 — COM(90) 272 def. — SYN 278)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)
BILA, TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica popolare dell'Angola sulla pesca al largo dell'Angola, per il periodo dal 3 maggio 1990 al 2 maggio 1992 (doc. C 3-236/90 — COM(90) 307 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)
BILA, SVIL (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo n. 2 che fissa le possibilità di pesca dell'aragosta e la compensazione finanziaria corrispondente previste nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco per il periodo dal 1° aprile 1990 al 31 marzo 1991 (doc. C 3-237/90 — COM(90) 331 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)
SVIL, BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione recante l'adozione di un programma quadriennale 1990-1993 per lo sviluppo di statistiche ufficiali regolari sull'ambiente (doc. C 3-238/90 — COM(90) 319 def.)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)
BILA, ECON (parere)

— Comunicazione della Commissione al Consiglio concernente il sistema di preferenze generalizzate: orientamenti per gli anni '90 (doc. C 3-239/90 — COM(90) 329 def.)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)
BILA, AGRI, ECON, RELA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione del protocollo che fissa i diritti di pesca e la compensazione finanziaria previsti nell'accordo tra il governo della Repubblica del Senegal e la Comunità economica europea sulla pesca al largo della costa senegalese per il periodo dal 1° maggio 1990 al 30 aprile 1992 (doc. C 3-240/90 — COM(90) 312 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)
SVIL, BILA (parere)

Lunedì 10 settembre 1990

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa agli aiuti alla costruzione navale (doc. C 3-241/90 — COM(90) 248 def.)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

ASOC, REGI, BILA, TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che abroga la direttiva 75/404/CEE del Consiglio relativa alla limitazione dell'uso del gas naturale nelle centrali elettriche (doc. C 3-242/90 — COM(90) 306 def.)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)

ECON, AMBI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante misure volte a sviluppare il consumo delle olive da tavola (doc. C 3-243/90 — COM(90) 345 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per animali (doc. C 3-244/90 — COM(90) 321 def.)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce il Comitato consultivo europeo dell'informazione statistica in campo economico e sociale (CEIES) (doc. C 3-245/90 — COM(90) 324 def.)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

BILA, ASOC (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva recante modifica della direttiva 80/836/EURATOM che fissa le norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti per quanto riguarda l'autorizzazione preliminare per la spedizione di residui radioattivi (doc. C 3-246/90 — COM(90) 328 def.)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

ASOC (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio (doc. C 3-247/90 — COM(90) 374 def.)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA, SVIL (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 83/643/CEE, del 1° dicembre 1983, relativa all'agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri (doc. C 3-249/90 — COM(90) 356 def. — SYN 284)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 3/84 che istituisce un regime di circolazione intracomunitaria di merci spedite da uno Stato membro per essere temporaneamente utilizzate in uno o più altri Stati membri (doc. C 3-250/90 — COM(90) 354 def. — SYN 283)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che istituisce un comitato di statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (doc. C 3-251/90 — COM(90) 355 def.)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente (doc. C 3-252/90 — COM(90) 287 def.)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (doc. C 3-253/90 — COM(90) 400/1 — SYN 297)

deferita alla commissione:

UNIF (merito)

tutte le commissioni interessate (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (doc. C 3-254/90 — COM(90) 400/2)

deferita alla commissione:

UNIF (merito)

tutte le commissioni interessate (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'introduzione di

Lunedì 10 settembre 1990

misure tariffarie transitorie a favore della Bulgaria, della Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1991 per tener conto dell'unificazione tedesca (doc. C 3-261/90 — COM(90) 400/3)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

RELA (parere)

— Progetto di raccomandazione relativo a una decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad aprire negoziati con i paesi terzi che hanno concluso accordi tessili con la Comunità al fine di adeguare detti accordi per tenere conto dell'unificazione tedesca (doc. C 3-262/90 — COM(90) 400/4)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

RELA (parere)

— Proposta di decisione della Commissione relativa all'instaurazione di misure tariffarie transitorie per i prodotti contemplati dal trattato CECA a favore della Bulgaria, Cecoslovacchia, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'URSS e della Jugoslavia, applicabili fino al 31 dicembre 1991, per tener conto dell'unificazione tedesca (doc. C 3-263/90 — COM(90) 400/5)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

RELA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche (doc. C 3-264/90 — COM(90) 400/6 def. — SYN 298)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

AMBI, ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel quadro dell'armonizzazione delle norme tecniche per taluni prodotti (doc. C 3-265/90 — COM(90) 400/7)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

AGRI, AMBI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva recante adeguamenti, in vista dell'unificazione tedesca, di talune direttive concernenti il reciproco riconoscimento dei diplomi (doc. C 3-266/90 — COM(90) 400/8 — SYN 299)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

GIUR (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa agli adeguamenti necessari, nel quadro dell'unificazione tedesca, del sistema

comunitario di scambio rapido di informazioni sui pericoli connessi con l'uso di prodotti di consumo (doc. C 3-267/90 — COM(90) 400/9)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

AMBI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente la settima direttiva relativa agli aiuti alla costruzione navale attualmente in discussione in sede di Consiglio (doc. C 3-268/90 — COM(90) 400/10)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione n. 322/89/CECA recante norme comunitarie per gli aiuti a favore della siderurgia (doc. C 3-269/90 — COM(90) 400/11)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva recante adeguamenti per l'applicazione in Germania di talune direttive comunitarie relative alle statistiche dei trasporti di merci e alle statistiche dei prezzi de gas e di energia elettrica (doc. C 3-270/90 — COM(90) 400/12)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

TRAS, ENER (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento recante adeguamento per l'applicazione in Germania del regolamento (CEE) n. 3044/89 relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1990 e 1991 (doc. C 3-271/90 — COM(90) 400/13)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

ECON (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle deroghe in merito alle indagini statistiche in Germania, in considerazione dell'unificazione tedesca (doc. C 3-272/90 — COM(90) 400/14)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)

AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell'agricoltura, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (doc. C 3-273/90 — COM(90) 400/15)

Lunedì 10 settembre 1990

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti da introdurre nelle direttive attinenti ai settori fitosanitario, delle sementi, dei materiali di moltiplicazione e degli alimenti per animali nonché nella normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'integrazione nella Comunità del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (doc. C 3-274/90 — COM(90) 400/16)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AMBI, AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce talune misure relative all'attuazione della politica comune della pesca nel settore della pesca nell'ex Repubblica democratica tedesca (doc. C 3-275/90 — COM(90) 400/17)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione che modifica la decisione 87/217/CEE concernente la ripartizione delle possibilità di cattura di merluzzo bianco nella regione dello Spitzberg e dell'Isola degli Orsi e nella Divisione 3M quale definita dalla convenzione NAFO (doc. C 3-276/90 — COM(90) 400/18)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AGRI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, alcuni regolamenti, direttive e decisioni, nel settore dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile (doc. C 3-277/90 — COM(90) 400/19)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica, a seguito dell'unificazione tedesca, il regolamento (CEE) n. 4055/86 che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri e tra Stati membri e paesi terzi (doc. C 3-278/90 — COM(90) 400/20)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che introduce un periodo transitorio nell'attuazione di taluni atti comunitari nel settore energetico (doc. C 3-279/90 — COM(90) 400/21)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
ENER (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'intervento dei Fondi strutturali nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (doc. C 3-280/90 — COM(90) 400/22 — SYN 300)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
REGI, AGRI, ASOC (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania nel campo della sicurezza e della salute dei lavoratori (doc. C 3-281/90 — COM(90) 400/23 — SYN 301)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
ASOC (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente, in relazione al mercato interno (doc. C 3-282/90 — COM(90) 400/24 — SYN 302)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AMBI (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure transitorie applicabili in Germania concernenti talune disposizioni comunitarie nel settore della tutela dell'ambiente (doc. C 3-283/90 — COM(90) 400/25)

deferita alle commissioni:

UNIF (merito)
AMBI (parere)

b) dalle commissioni parlamentari, le seguenti relazioni:

— * Relazione presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva recante modifica della direttiva 76/464/CEE sull'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell'ambiente idrico della Comunità (COM(90) 9 — doc. C 3-67/90)). Relatore: on. Collins (doc. A 3-189/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento concernente l'introduzione del regime definitivo per l'organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada (COM(90) 64 — C 3-102/90). Relatrice: on. Denys (doc. A 3-190/90);

Lunedì 10 settembre 1990

— * Relazione presentata a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla base giuridica per la proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione su una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi (COM(90) 17 def. — doc. C 3-97/90). Relatrice: on. McIntosh (doc. A 3-192/90);

— Relazione presentata a nome della commissione politica, sugli aspetti politici della situazione in Ungheria e sulle sue relazioni con la Comunità. Relatore: on. Habsburg (doc. A 3-193/90);

— Relazione presentata a nome della commissione politica, sulla situazione in Medio Oriente. Relatore: on. Pérez Royo (doc. A 3-194/90);

— Relazione presentata a nome della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia, sui risultati della commissioni d'inchiesta. Relatore: on. Ford (doc. A 3-195/90);

— ** I Relazione presentata a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (COM/89/662 — C 3-53/90). Relatore: on. Vittinghoff (doc. A 3-198/90 — SYN 240);

— * Relazione presentata a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulle proposte della Commissione al Consiglio concernenti

I. un regolamento che istituisce un registro navale comunitario e stabilisce il diritto di battere bandiera comunitaria per le unità adibite alla navigazione marittima

II. un regolamento concernente una definizione comune di armatore comunitario

III. un regolamento che applica il principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi tra Stati membri

(COM/89 266 — C 3-126/89). Relatore: on. Sarlis (doc. A 3-199/90);

— * Relazione presentata a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad un regolamento che modifica in regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM/90/206 def. — C 3-154/90). Relatore: on. Colino Salamanca (doc. A 3-201/90);

c) dalle commissioni parlamentari, le seguenti raccomandazioni per la seconda lettura:

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la

direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (C 3-198/90). Relatore: on. Beumer (doc. A 3-191/90 — SYN 243);

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo al transito comunitario (C 3-200/90). Relatore: on. Cassidy (doc. a 3-196/90 — SYN 225);

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (doc. C 3-195/90). Relatore: on. von Wogau (doc. A 3-197/90 — SYN 241);

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale concernente la posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (C 3-197/90). Relatore: on. Merz (doc. A 3-200/90 — SYN 234);

— ** II Raccomandazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale relativa alla posizione comune approvata del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (doc. C 3-199 — SYN 232). Relatore: on. Cassidy (doc. A 3-202/90 — SYN 232);

d) le seguenti interrogazioni orali con discussione:

— Interrogazione orale (0-142/90) dell'on. Van Ouir, a nome del gruppo socialista, al Consiglio: Relazioni Parlamento europeo-Consiglio in materia di decisioni da adottare per la procedura di cooperazione (doc. B 3-1322/90);

— Interrogazione orale (0-163/90) della on. Fernex, a nome del gruppo Verde, al Consiglio: Sospensione delle importazioni di legname proveniente dal Sarawak il cui sfruttamento pregiudica le condizioni di vita dei Penan (doc. B 3-1323/90);

— Interrogazione orale (0-164/90) della on. Fernex, a nome del gruppo Verde, alla Commissione: Sospensione delle importazioni di legname proveniente dal Sarawak il cui sfruttamento pregiudica le condizioni di vita dei Penan (doc. B 3-1324/90);

— Interrogazione orale (0-180/90) della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, alla Commissione: La protezione del patrimonio artistico della Comunità: applicazione dell'articolo 36 del trattato CEE (doc. B 3-1325/90);

— Interrogazione orale (0-221/90) dell'on. Wurtz, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, alla Com-

Lunedì 10 settembre 1990

missione: Cancellazione del debito ACP nei confronti della Comunità (doc. B 3-1326/90);

— Interrogazione orale (0-226/90 degli on. Nordmann, Tazdait, Fontaine, Ford, Roth, Oomen-Ruijten, Christiansen, van Putten, Rothley, Belo, Valent, Nianias, Cooney, Elliott, Ramirez Heredia e Van Hemeldonck, al Consiglio: Relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia (doc. B 3-1327/90);

— Interrogazione orale (0-227/90) degli on. Nordmann, Tazdait, Fontaine, Ford, Roth, Oomen-Ruijten, Christiansen, van Putten, Rothley, Belo, Valent, Nianias, Cooney, Elliott, Ramirez Heredia e Van Hemeldonck, ai ministri degli affari esteri degli Stati membri riuniti nell'ambito della CPE: Relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia (doc. B 3-1328/90);

— Interrogazione orale (0-228/90) degli on. Nordmann, Tazdait, Fontaine, Ford, Roth, Oomen-Ruijten, Christiansen, van Putten, Rothley, Belo, Valent, Nianias, Cooney, Elliott, Ramirez Heredia e Van Hemeldonck, alla Commissione: Relazione della commissione d'inchiesta sul razzismo e la xenofobia (doc. B 3-1329/90);

— Interrogazione orale (0-253/90/corr.) degli on. Iversen, Napoletano, Puerta Gutiérrez e Valent, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, alla Commissione: Azzeramento del debito dei paesi ACP nei confronti della CEE (doc. B 3-1330/90/corr.).

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 9/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-173/90) (doc. C 3-222/90)

deferito alla commissione: BILA (merito)

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 10/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-178/90) (doc. C 3-223/90)

deferito alla commissione: CONT (merito)

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 12/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-188/90) (doc. C 3-224/90)

deferito alla commissione: BILA (merito)

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 13/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-214/90) (doc. C 3-225/90)

deferito alla commissione: CONT (merito)

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 14/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-215/90) (doc. C 3-226/90)

deferito alla commissione: CONT (merito)

— Parere del Consiglio della Comunità europee sulla proposta di storno di stanziamenti n. 11/90 da capitolo a capitolo all'interno della sezione III — Commissione — Parte B — del bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1990 (doc. C 3-218/90) (doc. C 3-227/90)

deferito alla commissione: BILA (merito)

f) dalla Commissione:

— Comunicazione della Commissione agli Stati membri recante orientamenti per la concessione di sovvenzioni globali integrate sulla base di proposte che gli Stati membri sono invitati a presentare nel quadro di un'iniziativa comunitaria in materia di sviluppo rurale «LEADER» (Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale) (Collegamento fra azioni di sviluppo dell'economia rurale) (doc. C 3-284/90 — SEC/90/1602)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA (parere)

— Comunicazione della Commissione agli Stati membri recanti orientamenti per programmi operativi che gli Stati membri sono invitati ad elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria concernente

a) la preparazione delle imprese in vista del mercato unico (PRISMA);

b) lo sviluppo regionale nel settore dei servizi e delle reti di comunicazione dati (TELEMATIQUE) (doc. C 3-285/90 — SEC/90/1610)

deferita alle commissioni:

REGI (merito)

ECON, BILA (parere)

g) la seguente proposta di risoluzione presentata conformemente all'articolo 132 del regolamento:

Proposta di modifica presentata dall'on. D. Martin sull'articolo 72 del regolamento del Parlamento europeo (doc. B 3-899/90)

deferito alla commissione: REGO (merito)

h) dalla Corte dei conti:

— Relazione della Corte dei conti delle Comunità europee sugli stati finanziari al 31 dicembre 1989 della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (doc. C 3-248/90)

deferita alla commissione: CONT (merito)

Lunedì 10 settembre 1990

12. Trasmissione di testi di accordo da parte del Consiglio

Il presidente comunica di aver ricevuto dal Consiglio copia conforme dei seguenti documenti:

- Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della quarta convenzione ACP-CEE;
- Accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE;
- Verbale di firma dell'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità nel quadro della quarta convenzione ACP-CEE;
- Accordo sotto forma di scambio di lettere recante sospensione dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la repubblica popolare di Polonia concernente il commercio e la cooperazione commerciale ed economica;
- Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE);
- Accordo in forma di scambio di lettere relativo all'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica ungherese sugli scambi nel settore ovino e caprino;
- Scambio di lettere relativo al punto 2 dell'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica ungherese sugli scambi nel settore ovino e caprino;
- Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia nel settore della ricerca medica e sanitaria;
- Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Finlandia relativo ad un piano programmatico di stimolazione della cooperazione internazionale e degli scambi necessari ai ricercatori europei (SCIENCE);
- Atto di notifica dell'approvazione da parte della Comunità del protocollo relativo alla cooperazione finanziaria e tecnica tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

13. Ordine dei lavori

L'ordine del giorno reca la fissazione dell'ordine dei lavori.

Intervengono gli on.

— Speroni, il quale chiede, a nome della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, che la relazione dell'on. Ferri sulla responsabilità civile per i danni causati dai rifiuti (A 3-126/90), rinviata in commissione sulla base dell'articolo 40 del regolamento, sia ora rinviata per una questione di termini, sulla base dell'articolo 103 del regolamento

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

— Paisley, il quale comunica di aver scritto al presidente del Parlamento per deplorare le violente manifestazioni di agricoltori francesi di cui sono stati vittime i trasportatori britannici di ovini e bovini; esprime la sua soddisfazione per il fatto che dell'argomento ci si occuperà nel corso della presente tornata;

— Muntingh, sul nuovo sistema di illuminazione, a suo avviso troppo violento (il presidente risponde che il nuovo tipo di illuminazione è stato installato per rispondere alle esigenze delle riprese televisive);

— Pérez Royo, il quale chiede che la sua relazione sulla situazione in Medio Oriente (A 3-194/90), ritirata dal progetto di ordine del giorno, sia rinviata in commissione a causa della situazione nel Golfo

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

— Crawley, la quale precisa di aver rivolto alla presidenza un'interrogazione urgente, su sollecitazione di elettori della sua circoscrizione, sulle misure che la Commissione intende prendere a favore dei profunghi dal Kuwait (il presidente risponde che venerdì scorso a Roma, il Consiglio ha fatto su tale argomento una dichiarazione il cui testo è disponibile e che, d'altra parte, l'argomento potrà essere sollevato nel corso del dibattito di mercoledì prossimo);

— Tomlinson, il quale ritorna sull'intervento dell'on. Muntingh (il presidente risponde che sottoporrà la questione al Collegio dei Questori);

— Lane, il quale chiede chiarimenti sullo svolgimento o meno della missione della delegazione per le relazioni con gli Stati del Golfo e il Consiglio di cooperazione del Golfo, prevista per giovedì della prossima settimana (il presidente risponde che l'ufficio di presidenza ampliato ha deciso, d'accordo con il presidente di tale delegazione, di sospendere la missione; aggiunge che l'on. Formigoni, presidente di una delegazione speciale del Parlamento che si è recata in loco, riferirà mercoledì in merito alla missione di tale delegazione);

— Stewart, in quale, ai sensi dell'articolo 103 del regolamento, chiede il rinvio in commissione della relazione Sarlis sui trasporti marittimi (A 3-199/90) (il presidente risponde che la questione sarà esaminata nell'ambito della fissazione dell'ordine dei lavori);

— Díez De Rivera, la quale ritorna sulla questione dell'eccessiva illuminazione in Aula;

— Kellett-Bowman, il quale ritorna sull'intervento dell'on. Lane;

— Stewart, il quale ritorna sulla sua richiesta di rinvio in commissione della relazione Sarlis.

Lunedì 10 settembre 1990

Il presidente comunica che sono state proposte o apportate (articoli 73 e 74 del regolamento) le seguenti modifiche al progetto di ordine del giorno della presente tornata (PE 142.944), così come modificato dall'ufficio di presidenza ampliato nella sua riunione del 29 agosto scorso (vedi «comunicazione ai membri» — PE 143.894):

Lunedì 10 settembre 1990

Nessuna richiesta di modifica.

Martedì 11 settembre

— il presidente del Consiglio in carica presenterà brevemente il progetto di bilancio per il 1991 all'inizio della seduta; seguirà unicamente un breve intervento dell'on. Lamassoure, relatore generale;

— su richiesta della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, è iscritta nel turno di votazioni delle 12.00 la relazione dell'on. Imbeni sui residui di pesticidi (A 3-12/90), rinviata in commissione nel corso della tornata di giugno, alla quale la commissione non ha apportato alcuna modifica.

Mercoledì 12 settembre

— la dichiarazione del presidente in carica del Consiglio europeo sulla situazione nel Golfo sarà seguita da una dichiarazione del presidente della Commissione e da un intervento dell'on. Formigoni, che ha guidato la delegazione speciale del Parlamento europeo che si è recata sul posto.

Giovedì 13 settembre

— su richiesta del gruppo PPE, la relazione Habsburg sulla situazione in Ungheria (A 3-193/90) è iscritta all'ordine del giorno, in discussione congiunta con le relazioni Tsimas e De Clercq sulla Bulgaria e la Cecoslovacchia (A 3-159 e 154/90);

— il presidente sottopone all'approvazione dell'Assemblea la richiesta di rinvio in commissione della relazione Sarlis sui trasporti marittimi (A 3-199/90), richiesta presentata dall'on. Stewart.

Intervengono gli on. Stewart e Sarlis, relatore.

Con votazione elettronica il Parlamento accoglie la richiesta di rinvio in commissione.

Interviene l'on. Klepsch sulle conseguenze di detta votazione.

Intervengono gli on.

— Pannella, per deplorare che l'on. Formigoni, che ha guidato la missione speciale inviata in occasione

degli avvenimenti del Golfo, intervenga dopo il Consiglio e la Commissione nella discussione sulla situazione nel Golfo; ciò costituisce, a suo parere, un precedente pericoloso; ritiene che i risultati di tale missione dovrebbero essere illustrati, prima di essere presentata in Aula, alla commissione politica e alla delegazione del Parlamento per le relazioni con gli Stati del Golfo e il Consiglio di cooperazione del Golfo (il presidente risponde che l'on. Formigoni, prima di intervenire in Aula, riferirà innanzitutto all'ufficio di presidenza ampliato);

— Ewing, il quale deplora che sia stato ritirato dall'ordine del giorno il dibattito previsto sul debito dei paesi ACP.

Venerdì 14 settembre

Nessuna richiesta di modifica.

Ai sensi dell'articolo 74 del regolamento, l'on. McMahon e altri 16 deputati hanno presentato una richiesta volta a includere nell'ordine del giorno il tempo delle interrogazioni che è stato soppresso (il presidente risponde che tale iscrizione potrà avvenire solo a scapito delle discussioni sull'unificazione della Germania e sulla situazione nel Golfo, che pertanto risulterebbero abbreviate).

Intervengono gli on. Elliott, Cot, *presidente del gruppo socialista*, e Elliott.

Il presidente decide di esaminare la richiesta con due votazioni.

Prima votazione: interrogazioni rivolte al Consiglio (in caso di accoglimento della richiesta, la prima parte del tempo delle interrogazioni si svolgerebbe dalle 15.00 alle 16.30 di martedì): il Parlamento respinge la richiesta di svolgere questa parte del tempo delle interrogazioni.

Seconda votazione: interrogazioni rivolte alla Commissione (in caso di accoglimento della richiesta, questa parte del tempo delle interrogazioni si svolgerebbe dalle 18.15 alle 19.45 di mercoledì): dopo un intervento dell'on. Elliott, il Parlamento respinge la richiesta di svolgere questa parte del tempo delle interrogazioni.

Intervengono

— l'on. Ford il quale propone che il Consiglio e la Commissione rispondano per iscritto, secondo una procedura rapida, alle interrogazioni rivolte nell'ambito del tempo delle interrogazioni e chiede poi quale seguito verrà data dalla Commissione alla sua promessa, fatta nel corso della tornata precedente, di fare una dichiarazione sulla vicenda «Rover»;

— il commissario vicepresidente Bangemann, il quale si dichiara d'accordo sulla prima parte dell'intervento dell'on. Ford e ribadisce il suo assenso sulla seconda

Lunedì 10 settembre 1990

parte (il presidente propone di iscrivere tale dichiarazione all'ordine del giorno della seduta di venerdì).

Interviene l'on. Ford.

Il Parlamento accoglie la proposta del presidente.

L'ordine dei lavori è così fissato.

14. Termine per la presentazione di emendamenti e di proposte di risoluzione

Il presidente comunica che il termine per la presentazione di emendamenti alle relazioni iscritte all'ordine del giorno è scaduto.

Per quanto concerne la relazione Donnelly, sulle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania, i termini per la presentazione di emendamenti sono stati così fissati:

- ai testi legislativi: il termine è scaduto;
- al progetto di risoluzione legislativa: martedì 11 settembre, alle 12.00.

Per quanto riguarda il dibattito sulla situazione nel Golfo, i termini sono così fissati:

- presentazione di proposte di risoluzione: lunedì 10 settembre, alle 19.00;
- presentazione di emendamenti e di testi di compromesso: martedì 11 settembre alle 20.00.

15. Tempo di parola

Si prevede di organizzare le discussioni come segue, a norma dell'articolo 83 del regolamento:

Tempo di parola complessivo delle discussioni di lunedì 10

Relatori: 20 minuti (4 x 5)
Relatori per parere: 2 minuti

Commissione: 10 minuti complessivamente
Deputati: 90 minuti

Tempo di parola complessivo delle discussioni di martedì 11

a) Per tutti i punti, eccezion fatta per la relazione dell'on. Donnelly

Consiglio: 30 minuti (comprese le repliche)
commissione bilanci: 10 minuti

Relatori: 30 minuti (6 x 5)

Relatori per parere: 38 minuti complessivamente

Commissione: 30 minuti complessivamente

Deputati: 180 minuti

b) Per la relazione dell'on. Donnelly

Relatore: 15 minuti

Presidente della commissione temporanea: 5 minuti

Commissione: 20 minuti complessivamente

Deputati: 120 minuti

Tempo di parola complessivo delle discussioni di mercoledì 12 (situazione nel Golfo)

Consiglio: 75 minuti (comprese le repliche)

Commissione: 45 minuti (comprese le repliche)

Presidente della delegazione ad hoc: 10 minuti

Deputati: 270 minuti

Tempo di parola complessivo delle discussioni di giovedì 13 (eccezion fatta per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza)

Relatori: 35 minuti (7 x 5)

Relatori per parere: 24 minuti complessivamente

Commissione: 30 minuti complessivamente

Deputati: 90 minuti

Ripartizione del tempo di parola dei deputati (in minuti)

Tempo globale	60	90	120	150	180	210	240	270	300
<i>Gruppo</i>									
socialista	14	25	35	45	55	65	76	86	96
del partito popolare europeo	10	17	24	31	38	45	51	58	65
liberale e democratico riformatore	6	8	11	14	16	19	22	25	28
democratico europeo	4	6	8	10	12	14	16	18	20
dei Verdi al PE	4	6	7	9	11	12	14	15	17
per la sinistra unitaria europea	4	5	7	9	10	12	13	15	17
dell'Alleanza democratica europea	4	5	6	7	9	10	11	12	14
tecnico delle destre europee	3	4	5	6	7	8	9	10	11
di coalizione delle sinistre	3	4	5	5	6	7	8	9	9
Arcobaleno	3	4	5	5	6	7	8	9	9
Non iscritti	5	6	7	9	10	11	12	13	14

Lunedì 10 settembre 1990

16. Discussioni su problemi d'attualità (argomenti proposti)

Il presidente propone di iscrivere i cinque argomenti seguenti all'ordine del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per la seduta di giovedì dalle 10.00 alle 13.00:

- situazione nel settore della carne ovina e bovina (la discussione durerà un'ora circa e sarà introdotta da una dichiarazione della Commissione);
- Birmania;
- incendi di boschi;
- diritti dell'uomo;
- calamità (ivi compresa la siccità).

PRESIDENZA DELL'ON. ANTONIO CAPUCHO

*Vicepresidente***17. Importazione di determinate specie di pellicce** (votazione)*

(relazione Banotti — A 3-138/90: la votazione era stata rinviata sulla base dell'articolo 89, paragrafo 3 del regolamento (vedi processo verbale del 13 luglio, parte prima, punto 20)

— *proposta di regolamento COM(89) 198 — C 3-82/89:*

Emendamenti approvati: 1, 35, 52, 53, 36, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per votazione per appello nominale (SOC), 8, 9, 10 con votazione elettronica, 11, 12 (prima parte), 12 (seconda parte), 13, 14 (prima parte per votazione per appello nominale (SOC)), 14 (seconda parte), 14 (terza parte), 15 per votazione per appello nominale (SOC), 16 con votazione elettronica, 17, 18, 19, 20 e 21 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 54 con votazione elettronica, 55, 56, 74 per votazione per appello nominale (V), 43 con per votazione per appello nominale (ADE), 73 per votazione per appello nominale (V), 68, 24 per votazione per appello nominale (Pollack e 23 altri + ADE), 34, 25 per votazione per appello nominale (Pollack a altri), 58, 72 per votazione per appello nominale (V), 30, 44 per votazione per appello nominale (ADE), 59, 26, 60 per votazione per appello nominale (Pollack e altri), 38, 47, 62 (seconda parte), 71 per votazione per appello nominale (V e ADE), 27, 31, 45, 48, 63, 70 per votazione per appello nominale (V e ADE), 32, 23, 42 per votazione per appello nominale (SOC), 64, 22 per votazione per appello nominale (Pollack e altri), 65 per votazione per appello nominale (idem), 46, 33, 69 per votazione per appello nominale (V), 28, 66 con votazione elettronica

Emendamenti decaduti: 51, 57, 37, 61, 62 (prima parte), 39, 29, 67, 40

Emendamento ritirato: 41.

Gli on. Prout, la relatrice, Prout, la relatrice, Prout e Muntingh sono intervenuti sullo svolgimento della votazione dopo il voto sull'emendamento n. 6.

La relatrice e l'on. Pimenta sono intervenuti sull'emendamento n. 38.

Gli on. Pimenta, Muntingh, la relatrice, e l'on. Muntingh sono intervenuti sull'opportunità di porre in votazione l'emendamento n. 40 (il presidente ha comunicato che l'emendamento n. 40 era decaduto).

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 74:

Votanti: 162
Favorevoli: 54
Contrari: 107
Astenuiti: 1

Emendamento n. 43:

Votanti: 158
Favorevoli: 14
Contrari: 140
Astenuiti: 4

Emendamento n. 73:

Votanti: 167
Favorevoli: 50
Contrari: 116
Astenuiti: 1

Emendamento n. 24:

Votanti: 166
Favorevoli: 35
Contrari: 128
Astenuiti: 3

Emendamento n. 25:

Votanti: 161
Favorevoli: 41
Contrari: 119
Astenuiti: 1

Emendamento n. 72:

Votanti: 161
Favorevoli: 50
Contrari: 109
Astenuiti: 2

Emendamento n. 44:

Votanti: 160
Favorevoli: 25
Contrari: 131
Astenuiti: 4

Lunedì 10 settembre 1990

Emendamento n. 60:

Votanti: 145
Favorevoli: 41
Contrari: 88
Astenuiti: 16

Contrari: 96
Astenuiti: 2

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda*).

Emendamento n. 7:

Votanti: 144
Favorevoli: 124
Contrari: 19
Astenuiti: 1

— *progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Amendola, a nome del gruppo V, Jepsen, Banotti, relatrice, Telkämper, De Vries, Seligman, e Ford, quest'ultimo a nome dei membri britannici del gruppo socialista.

Emendamento n. 71:

Votanti: 152
Favorevoli: 47
Contrari: 101
Astenuiti: 4

Con votazione per appello nominale (V), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 104
Favorevoli: 61
Contrari: 2
Astenuiti: 41

Emendamento n. 14 (prima parte):

Votanti: 146
Favorevoli: 121
Contrari: 24
Astenuiti: 1

(*vedi parte seconda*).

Interviene l'on. Lane per segnalare di aver chiesto di effettuare una dichiarazione di voto.

Emendamento n. 70:

Votanti: 141
Favorevoli: 48
Contrari: 91
Astenuiti: 2

18. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento (discussione)

Emendamento n. 15:

Votanti: 121
Favorevoli: 103
Contrari: 17
Astenuiti: 1

L'on. Vecchi illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sull'elezione dei vicepresidenti delle commissioni (A 3-127/90).

Emendamento n. 42:

Votanti: 144
Favorevoli: 17
Contrari: 125
Astenuiti: 2

Intervengono gli on. Harrison, a nome del gruppo socialista, Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, e Pannella, non iscritto.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 settembre, parte prima, punto 10*).

Emendamento n. 22:

Votanti: 148
Favorevoli: 43
Contrari: 89
Astenuiti: 16

19. Modifica degli articoli 29, 72 e 73 del regolamento (discussione)

Emendamento n. 65:

Votanti: 145
Favorevoli: 41
Contrari: 88
Astenuiti: 16

La on. Salema illustra la relazione che ell ha presentato, a nome della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità, sull'introduzione nel regolamento di una procedura relativa all'esame della relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario unitamente a una nuova strutturazione e alla modifica degli articoli 29, 72 e 73 (A 3-110/90).

Emendamento n. 69:

Votanti: 152
Favorevoli: 54

Intervengono gli on. Rogalla, a nome del gruppo socialista, Janssen van Raay, a nome del gruppo PPE,

Lunedì 10 settembre 1990

McIntosh, a nome del gruppo democratico europeo, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Dillen, a nome del gruppo delle destre europee, e Medina Ortega.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 settembre, parte prima, punto 11*).

20. Libera pratica delle merci (discussione ** II

L'on. Patterson illustra, in sostituzione dell'on. Cassidy, la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, presentata a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/695/CEE concernente l'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci (C 3-141/90) (A 3-176/90 — SYN 216)

Intervengono l'on. von Wogau, a nome del gruppo PPE, e il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà mercoledì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 settembre, parte prima, punto 17*).

21. Settore delle assicurazioni (discussione) *

L'on. Speciale illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio (COM(89) 641 — doc. C 3-17/90) concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, terzo comma, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (A 3-178/90).

Intervengono gli on. Janssen van Raay, relatore per parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, Lane, De Rossa, e il commissario vicepresidente Brittan.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà martedì alle 12.00 (*vedi pro-*

cesso verbale della seduta dell'11 settembre, parte prima, punto 10).

22. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza ricorda che l'ordine del giorno della seduta di domani, martedì 11 settembre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00, dalle 15.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 24.00

— Discussioni su problemi di attualità (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

— bilancio generale 1991

— relazione Van Velzen sui diritti sociali fondamentali dei lavoratori

— relazione Schleicher sulle sostanze e i preparati pericolosi ** I

— relazione Vittinghoff sulle emissioni dei veicoli a motore ** I

— relazione Caronline Jackson sulle carni di coniglio e di selvaggina *

— relazione Scott-Hopkins sugli alimenti per animali *

— relazione Monnier-Besombes sulle acque reflue municipali *

(alle 12.00):

Votazioni:

— sulle proposte di risoluzione sulla pesca

— sulla relazione della on. Ceci (A 3-77/90) *

— sulla relazione dell'on. Imbeni (A 3-12/90) *

— sulla relazione dell'on. Speciale (A 3-178/90) *

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione (a eccezione di quelle in applicazione dell'Atto unico)

(dalle 15.00 alle 18.00):

— discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

— relazione dell'on. Donnelly sull'unificazione della Germania ** I/*

(alle 18.00):

— votazione sulla relazione dell'on. Donnelly (A 3-203/90)

(La seduta è tolta alle 20.05)

Enrico VINCI
Segretario generale

João CRAVINHO
Vicepresidente

Lunedì 10 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Importazione di determinate specie di pellicce *

— Proposta di regolamento COM(89) 198 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente l'importazione di determinate specie di pellicce

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Primo considerando

considerando che la direttiva CEE del Consiglio, sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, *impone agli Stati membri di vietare la produzione, la vendita e l'uso di tagliole;*

considerando che la direttiva CEE del Consiglio, sulla protezione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, **vieta per determinate specie l'uso di mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, ivi incluse le trappole;**

(Emendamento n. 35)

Considerando secondo bis (nuovo)

considerando che la tagliola a ganasce d'acciaio è vietata in Groenlandia sin dal 1938 e che questo divieto viene attualmente applicato in tutto il paese;

(Emendamento n. 52)

Considerando secondo ter (nuovo)

considerando che nel 1988 i ministri provinciali per la fauna selvatica del Canada hanno stabilito di introdurre criteri minimi per la cattura mediante trappole, inclusa l'eliminazione graduale delle tagliole per la maggior parte degli animali terrestri da pelliccia, e che nel 1988-1989 sono stati avviati o annunciati programmi volti a sostituire le tagliole tradizionali nello Yukon, nei territori del nord ovest e nell'Ontario settentrionale;

(Emendamento n. 53)

Considerando secondo quater (nuovo)

considerando che negli Stati Uniti il New Jersey ha vietato la vendita, il possesso e l'impiego di tagliole sia con ganasce d'acciaio che imbottite mentre Connecticut, Delaware, Florida, Massachusetts, Rhode Island e Tennessee impongono severe restrizioni all'uso delle tagliole;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 134 del 31.5.1990, pag. 5.

Lunedì 10 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 36)

Terzo considerando

considerando che l'uso della tagliola è un metodo di cattura non selettivo e crudele, *che la ricerca per lo sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole è già in corso* e che il quarto programma di azione della Comunità in materia ambientale definisce alcuni orientamenti generali per l'azione nel campo del benessere degli animali;

considerando che l'uso della tagliola è un metodo di cattura non selettivo e crudele, **che tuttavia esistono già metodi alternativi di cattura con trappole o lacci, che sono meno crudeli ma la cui utilizzazione non è diffusa**, e che il quarto programma di azione della Comunità in materia ambientale definisce alcuni orientamenti generali per l'azione nel campo del benessere degli animali;

(Emendamento n. 2)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando pertanto che le importazioni, le esportazioni, la produzione, la vendita e l'uso di tagliole dovrebbero essere vietati nella Comunità europea;

(Emendamento n. 3)

Considerando terzo ter (nuovo)

considerando che la Commissione cercherà immediatamente una partecipazione attiva all'elaborazione di norme di cattura internazionali più umane nell'ambito dell'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e solleciterà la partecipazione di quegli Stati membri che non ne fanno ancora parte;

(Emendamento n. 4)

Quarto considerando

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal *1° gennaio 1996* l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce *delle specie elencate nell'allegato 1, qualora esse* provengano da un paese in cui continua a essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;

considerando che è opportuno, viste le misure adottate all'interno della Comunità, che sia vietata a decorrere dal **31 dicembre 1994** l'importazione a scopo commerciale di determinate merci costituite da o contenenti pellicce **degli animali contemplati** nell'allegato 1, qualora *essi* provengano da un paese in cui continua a essere usata la tagliola o in cui i metodi di cattura mediante trappole non siano conformi ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole;

(Emendamento n. 5)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando importante che la Commissione partecipi all'elaborazione di criteri internazionali più umani per la cattura mediante trappole;

Lunedì 10 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Quinto considerando

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di *due anni* avente termine il 31 dicembre 1997, qualora la Commissione accerti anteriormente al *luglio 1994*, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole;

considerando che questo divieto può essere sospeso per un periodo di **un anno** avente termine il 31 dicembre 1995, qualora la Commissione accerti anteriormente al **1° gennaio 1995**, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio degli stessi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole;

(Emendamento n. 7)

Considerando quinto bis (nuovo)

considerando che la particolare situazione delle popolazioni indigene in taluni paesi deve essere rispettata, come si afferma nella risoluzione sulla situazione degli indiani d'America approvata dal Parlamento europeo il 14 aprile 1989 ⁽¹⁾, con particolare riferimento al considerando A, lettere a), b), c), e paragrafo 13, che recitano:

A. considerando:

- a) il Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici
- b) il Patto delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali
- e) le raccomandazioni contenute nel rapporto Brundtland «Il nostro futuro comune».

13. invita gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione ad appoggiare la strategia per la conservazione del mondo dell'UICN, che riconosce il diritto delle popolazioni indigene a sfruttare in modo responsabile le risorse naturali e rinnovabili con metodi tradizionali;

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 328

(Emendamento n. 8)

Considerando quinto ter (nuovo)

considerando che i legislatori comunitari, in linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 26 maggio 1989 sulle relazioni CEE-Canada ⁽¹⁾, segnatamente il paragrafo 5, dovrebbero riconoscere pienamente la durezza e la difficoltà delle condizioni di vita e di lavoro che incontrano molte popolazioni indigene;

⁽¹⁾ G.U. n. C 158 del 26.6.1989, pag. 338.

Lunedì 10 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Considerando quinto quater (nuovo)

considerando che la Comunità deve garantire la libertà di accesso a tutta la documentazione e agli archivi relativi alla ricerca nel settore dello sviluppo di metodi di cattura più umani;

(Emendamento n. 10)

Considerando quinto quinquies (nuovo)

considerando che i consumatori comunitari e le organizzazioni dei consumatori come la BEUC si sono pronunciati a favore di un sistema di etichettatura per individuare le pellicce provenienti da animali allo stato brado catturati con tagliole e altri metodi di cattura non selettivi;

(Emendamento n. 11)

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alle importazioni di *pellicce delle specie elencate* nell'allegato 1 e di merci che contengano pellicce di detta specie.

Il presente regolamento si applica alle importazioni, **alle esportazioni, alla produzione, alla vendita e all'uso di tagliole e alle importazioni di pelli delle specie contemplate** nell'allegato 1 così come di merci che contengano pellicce o **pelli** di detta specie.

(Emendamento n. 12)

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Merci suindicate: tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti *pellicce* di una delle specie di animali *elencate* nell'allegato 1.

Tagliola: una trappola intesa a trattenere o a catturare un animale mediante morse che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale impedendo in questo modo che l'arto o gli arti possano essere ritirati dalla trappola.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

Merci suindicate: tutte le merci elencate nell'allegato 2 costituite da o contenenti **pelli** di una delle specie di animali **contemplate** nell'allegato 1.

Tagliola: una trappola intesa a trattenere o a catturare un animale mediante morse che si chiudono saldamente su uno o più arti dell'animale impedendo in questo modo che l'arto o gli arti possano essere ritirati dalla trappola.

Trappola al laccio: un laccio infilato in un congegno ad arresto, inteso a formare un cappio che provoca lo strangolamento restringendosi progressivamente intorno al collo o al torace dell'animale.

(Emendamento n. 13)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

Le importazioni, le esportazioni, la produzione, la vendita e l'uso di tagliole sono vietati.

Lunedì 10 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 14)

Articolo 3, paragrafo 1, primo comma

1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1996, a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:

- siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola nel suo territorio *oppure*:
- i metodi di cattura mediante trappole usati nel suo territorio per le specie elencate nell'Allegato I siano conformi *ai criteri più umani concordati a livello internazionale per la cattura mediante trappole*.

1. L'immissione in libera pratica a scopo commerciale delle merci specifiche è vietata a decorrere dal 1° gennaio 1995, a meno che la Commissione non abbia attestato che nel paese d'origine delle merci:

- siano in vigore adeguate disposizioni amministrative e legislative che vietano l'uso della tagliola nel suo territorio, **quali la concessione di licenze per le trappole, programmi educativi destinati ai cacciatori, programmi di sostituzione delle trappole e ispezioni quotidiane delle medesime;**
- i metodi di cattura mediante trappole usati nel suo territorio per le specie elencate nell'Allegato I siano conformi **alle norme di cattura internazionali più umane convenute dalle competenti autorità nei paesi interessati con la partecipazione di preminenti organizzazioni per il benessere degli animali ed esperti.**

(Emendamento n. 15)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di due anni avente termine il 31 dicembre 1997 qualora la Commissione accerti anteriormente al 1° luglio 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

2. Il divieto di immettere in libera pratica le merci suindicate sarà sospeso dalla Commissione per un periodo di un anno avente termine il 31 dicembre 1995 qualora la Commissione accerti anteriormente al 31 dicembre 1994, sulla base di un'indagine effettuata in collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati, che nel territorio di questi ultimi si sono realizzati sufficienti progressi nello sviluppo di metodi più umani di cattura mediante trappole.

(Emendamento n. 16)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

In attesa dell'introduzione del divieto di immettere in libera pratica a scopo commerciale le merci suindicate, sarà applicata una misura di etichettatura temporanea da parte della Comunità per indicare ai consumatori quali pellicce provengono da animali catturati allo stato brado.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 3 ter (nuovo)***Articolo 3 ter**

La Comunità garantisce che l'elaborazione di metodi di cattura più umani non ritardi l'abolizione di metodi di cattura crudeli su vasta scala e non selettivi.

Lunedì 10 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

*Articolo 3 quater (nuovo)***Articolo 3 quater**

La Comunità garantisce al pubblico la libertà di accesso a tutta la documentazione e al materiale relativo alla ricerca nel settore dell'elaborazione di trappole e di norme internazionali di cattura più umane.

(Emendamento n. 19)

*Articolo 3 quinquies (nuovo)***Articolo 3 quinquies**

1. La Commissione partecipa attivamente all'elaborazione di norme internazionali più umane per la cattura mediante trappole, sotto l'egida dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.

2. Il contributo finanziario è pari a quanto stabilito nella scheda finanziaria.

(Emendamento n. 20)

Allegato I

Elenco delle specie:

Castoro: *Castor canadensis*Lontra: *Lutra canadensis*Coyote: *Canis latrans*Lupo: *Canis lupus*Lince: *Lynx canadensis*Lince rossa: *Felis rufus*Zibellino: *Martes zibellina*Procione: *Procyon lotor*

Elenco delle specie:

Castoro: *Castor canadensis*Lontra: *Lutra canadensis*Coyote: *Canis latrans*Lupo: *Canis lupus*Lince: *Lynx canadensis*Lince rossa: *Felis rufus*Zibellino: *Martes zibellina*Procione: *Procyon lotor***Topo muschiato: *Ondatra Zibetica*****Fischer: *Martes pennanti*****Tasso: *Meles meles*****Martora: *Martes americana*****Ermellino: *Mustela erminea*****Scoiattolo Rosso (catturato con trappole a laccio): *Tamiasciurus hudsonicus***

(Emendamento n. 21)

*SCHEMA FINANZIARIA (nuova)**Oggetto:*

Progetto di proposta di regolamento (CEE) del Consiglio sull'importazione di determinate specie di pellicce

1.	<i>Linea di bilancio</i>	<i>Voce</i>	<i>Titolo</i>
	III B	6680	Benessere e protezione degli animali

Lunedì 10 settembre 1990

2. *Base giuridica*
Articolo 113 del Trattato CEE
3. *Classificazione:*
Spese non obbligatorie
4. *Obiettivo/descrizione del provvedimento*
Partecipazione all'elaborazione di criteri internazionali più umani per la cattura mediante trappole sotto l'egida dell'Organizzazione Internazionale per la standardizzazione (ISO) e contributi alla ricerca sulla progettazione di trappole umane.
5. *Metodo di calcolo*
- 5.1. *Natura della spesa:*
adesione all'ISO
contributo finanziario a progetti
- 5.2. *Contributo comunitario:* 10%
- 5.3. *Calcolo*
Tassa annuale di adesione pari a 20.000 ecu.
Contributo finanziario a progetti pari a 80.000 ecu.
6. *Incidenze finanziarie quanto agli stanziamenti operativi*
- 6.1. *Programmazione degli stanziamenti (in milioni di ecu)*
- | <i>Esercizio</i> | <i>SI/SP</i> |
|---------------------|--------------|
| 1991 | 0,1 |
| 1992 | 0,1 |
| 1993 | 0,1 |
| 1994 | 0,1 |
| 1995 | 0,1 |
| Esercizi successivi | — |
| Totale | 0,5 |
- 6.2. *Finanziamento nel bilancio in corso di esercizio:* NO
7. *Osservazioni*
La proposta richiede altresì un ulteriore posto A8.
La commissione per i bilanci deciderà in merito alla voce all'interno della quale tale spesa sarà imputata allorché sarà elaborato il progetto di bilancio 1991.

— doc. A3-138/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento sull'importazione di determinate specie di pellicce

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio COM(89) 198 def. (1),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 113 del Trattato CEE (doc. C3-82/89),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per le relazioni economiche esterne (doc. A3-138/90),

(1) G.U. n. C 134 del 31.5.1989, pag. 5.

Lunedì 10 settembre 1990

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.
-

Lunedì 10 settembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 10 settembre 1990

ADAM, AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BALFE, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERTENS, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BREYER, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DENYS, DE PICCOLI, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DURY, DUVERGER, ELLES, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GARAIKOETXEA URRIZA, GASÓLIBA I BÖHM, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAJ, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LAGAKOS, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MAHER, MAIBAUM, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, METTEN, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜNCH, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PAPOUTSIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, REYMANN, RINSCHÉ, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TORRES COUTO, TSIMAS, UKEIWÉ, VALENT, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Lunedì 10 settembre 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

*Proposta di regolamento oggetto delle relazioni di cui al doc. A 3-138/90**(Emendamento n. 74)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BALFE, BARTON, BIRD, COCHET, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DENYS, DESMOND, VAN DIJK, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GREEN, HARRISON, HOON, JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PLANAS PUCHADES, QUISTORP, READ, ROTH, SALISCH, SANTOS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TITLEY, TONGUE, VERBEEK, WHITE, WILSON.

(-)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, COT, CUSHNAHAN, DE VRIES, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DURY, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERVÉ, HINDLEY, IVERSEN, JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MARLEIX, MAYER, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, MUSSO, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PEIJS, PENDERS, PIMENTA, PISONI N., POMPIDOU, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJÓN, SALEMA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, TELKÄMPER, TSIMAS, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON WOGAU.

(O)

ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 43)*

(+)

VON ALEMANN, ANDREWS, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LAUGA, MARCK, MARLEIX, MUSSO, PASTY, PEIJS, POMPIDOU, UKEIWÉ.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BIRD,

Lunedì 10 settembre 1990

BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE VRIES, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DURY, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FONTAINE, FORD, FUNK, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HOON, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K. P., LARIVE, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PENDERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER.

(0)

JACKSON M., NEWTON DUNN, ROVSING, VECCHI.

*Idem**(Emendamento n. 73)*

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BALFE, BARTON, BIRD, CRAVINHO, CRAWLEY, DAVID, VAN DIJK, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, PATTERSON, QUISTORP, READ, ROTH, SANTOS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, WHITE, WILSON.

(-)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE VRIES, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DURY, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KELLETT-BOWMAN, KILLILEA, KÖHLER K. P., KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MIRANDA DA SILVA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PEIJS, PENDERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, STEVENS, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, WIJSENBECK, VON WOGAU.

(0)

ROVSING.

Lunedì 10 settembre 1990

*Idem**(Emendamento n. 24)*

(+)

BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DENYS, DESMOND, ELLIOTT, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PLUMB, PRICE, READ, SEAL, SELIGMAN, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STEVENSON, STEWART, TITLEY, WHITE, WILSON.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, AULAS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COÍMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DURY, FALQUI, FERNEX, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER K. P., KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANNOYE, LARIVE, LAUGA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SALISCH, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, TELKÄMPER, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VITTINGHOFF, WIJSENBECK, VON WOGAU.

(0)

JACKSON M., ROVSING, STAES.

*Idem**(Emendamento n. 25)*

(+)

BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DESMOND, ELLIOTT, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PIMENTA, PLUMB, RAWLINGS, READ, SALEMA, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., STEVENS, STEVENSON, STEWART, TITLEY, WHITE, WILSON.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, AULAS, BANOTTI, BAUR, BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COÍMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, FALQUI, FERNEX, FITZGERALD,

Lunedì 10 settembre 1990

FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KOFOED, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANNOYE, LARIVE, LAUGA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PENDERS, PERY, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, SPERONI, STAES, TELKÄMPER, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(O)

ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 72)*

(+))

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DESMOND, VAN DIJK, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PIMENTA, QUISTORP, READ, ROTH, SALEMA, SANTOS, SEAL, SELIGMAN, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TITLEY, VERBEEK, WHITE, WILSON.

(-)

ALAVANOS, ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, BANOTTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DURY, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERMAN, HERVÉ, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KÖHLER K. P., KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PENDERS, PERY, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PRICE, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VERWAERDE, VISSER, VOHRER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER, ZELLER.

(O)

NEUBAUER, ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 44)*

(+))

BEAZLEY C., DALY, DE VRIES, FITZGERALD, FITZSIMONS, JACKSON F., KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, MAHER, MARLEIX, MCINTOSH, DE

Lunedì 10 settembre 1990

MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWTON DUNN, POMPIDOU, PRICE, RAWLINGS, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, UKEIWÉ, VERWAERDE, WIJSENBEEK.

(-)

AGLIETTA, ALAVANOS, ALBER, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANGER, AULAS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BEIRÔCO, BELO, BERTENS, BIRD, BJØRNVIG, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE PICCOLI, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DURY, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FONTAINE, FORD, FUNK, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOON, IVERSEN, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, LANNOYE, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MUNTINGH, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, VAN PUTTEN, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SALEMA, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPERONI, STAES, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON, WOLTJER.

(O)

DILLEN, GRUND, NEUBAUER, ROVSING.

Idem

(Emendamento n. 60)

(+)

ALAVANOS, BALFE, BARTON, BEAZLEY C., BIRD, CRAWLEY, DAVID, DESMOND, ELLIOTT, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, JACKSON F., JACKSON M., LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, ODDY, PATTERSON, PIMENTA, PLUMB, PRICE, RAMÍREZ HEREDIA, READ, SALEMA, SEAL, SIMPSON B., SMITH A., STEVENSON, STEWART, TITLEY, TONGUE, WHITE, WILSON.

(-)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, BANOTTI, BELO, BERTENS, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DURY, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERVÉ, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PENDERS, PERY, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRONK, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER.

Lunedì 10 settembre 1990

(O)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, VAN DIJK, FALQUI, FERNEX, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, VAN PUTTEN, ROVSING, SANTOS, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VERBEEK.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANASTASSOPOULOS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÓN, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, ELLIOTT, FONTAINE, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, JACKSON F., JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LOMAS, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PEIJS, PERY, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORTO, PRICE, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, RINSCHÉ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STEVENS, STEVENSON, STEWART, TITLEY, TONGUE, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WOLTJER.

(-)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, AULAS, CABEZÓN ALONSO, DESMOND, VAN DIJK, FALQUI, FERNEX, JOANNY, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, QUISTORP, ROTH, SANTOS, SPERONI, STAES, TAZDAÏT, VERBEEK.

(O)

ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 71)*

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, BARTON, BIRD, BJØRNVIG, CRAWLEY, DAVID, DESMOND, VAN DIJK, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GREEN, HINDLEY, HOON, HUGHES, JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PIMENTA, QUISTORP, READ, ROTH, SANTOS, SEAL, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TONGUE, VERBEEK, WHITE, WILSON.

(-)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, BALFE, BANOTTI, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT,

Lunedì 10 settembre 1990

CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, EWING, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HERVÉ, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MÜNCH, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWTON DUNN, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VAN DER WAAL, WIJSENBEEK, VON WOGAU, WOLTJER.

(O)

MAHER, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PORTO, ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 14)*

(+)

ALBER, VON ALEMANN, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERTENS, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, ELLIOTT, FONTAINE, FORD, FUNK, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOPPENSTEDT, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, LARIVE, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MÜNCH, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PEIJS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, READ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPERONI, STEVENS, STEWART, TITLEY, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VAN DER WAAL, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER.

(-)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, BRU PURÓN, VAN DIJK, EWING, FALQUI, FERNEX, JEPSEN, JOANNY, KOFOED, LALOR, LANE, LANNOYE, LAUGA, MONNIER-BESOMBES, QUISTORP, ROTH, ROVSING, SANTOS, STAES, TAZDAÏT, UKEIWÉ, VERBEEK.

(O)

CABEZÓN ALONSO.

*Idem**(Emendamento n. 70)*

(+)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DENYS, DESMOND, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY,

Lunedì 10 settembre 1990

HOON, HUGHES, JACKSON M., JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MONNIER-BESOMBES, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, READ, ROTH, SANTOS, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEWART, TAZDAÏT, TITLEY, TONGUE, VERBEEK, VAN DER WAAL, WHITE, WILSON.

(—)

ALAVANOS, ALBER, BANOTTI, BELO, BERTENS, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, FITZSIMONS, FONTAINE, FUNK, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PLANAS PUCHADES, PLUMB, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER.

(O)

PIMENTA, ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 15)*

(—)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, BALFE, BANOTTI, BARTON, BELO, BERTENS, BIRD, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DAVID, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, ELLIOTT, FONTAINE, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HINDLEY, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, KOFOED, LARIVE, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PATTERSON, PEIJS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, STEWART, TITLEY, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER.

(—)

AGLIETTA, AMENDOLA, DESMOND, FALQUI, FERNEX, FITZSIMONS, HÄNSCH, JOANNY, KILLILEA, LALOR, LANE, LANNOYE, LAUGA, MARCK, SCOTT-HOPKINS, STAES, TAZDAÏT.

(O)

ROVSING.

Lunedì 10 settembre 1990

*Idem**(Emendamento n. 42)*

(+)

COONEY, FITZGERALD, FITZSIMONS, JACKSON M., KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LAUGA, MAHER, MARCK, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCOTT-HOPKINS, UKEIWÉ, WIJSENBECK.

(-)

AGLIETTA, ALBER, AMENDOLA, ANGER, BALFE, BANOTTI, BARTON, BELO, BERTENS, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, ELLIOTT, EWING, FALQUI, FERNEX, FONTAINE, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HINDLEY, HOON, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, JOANNY, LANNOYE, LARIVE, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, MAIBAUM, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MONNIER-BESOMBES, MUNTINGH, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PIMENTA, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SANTOS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SONNEVELD, SPERONI, STEWART, TITLEY, TONGUE, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER.

(0)

VON ALEMANN, ROVSING.

*Idem**(Emendamento n. 22)*

(+)

BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DENYS, DESMOND, ELLIOTT, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, JACKSON M., LALOR, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PIMENTA, PLUMB, PORTO, PRICE, READ, SALEMA, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STEVENS, STEWART, TITLEY, TONGUE, WHITE, WILSON.

(-)

ALBER, BANOTTI, BELO, BERTENS, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LANE, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRONK, VAN PUTTEN,

Lunedì 10 settembre 1990

RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALISCH, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VOHRER, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER.

(O)

AGLIETTA, AMENDOLA, ANGER, VAN DIJK, FALQUI, FERNEX, JOANNY, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, ROTH, ROVSING, SANTOS, SCOTT-HOPKINS, STAES, VERBEEK.

Idem

(Emendamento n. 65)

(+)

BALFE, BARTON, BIRD, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CRAWLEY, DAVID, DENYS, DESMOND, ELLIOTT, FORD, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, JACKSON M., LANE, LAUGA, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PLUMB, READ, SALEMA, SALISCH, SEAL, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STEWART, TITLEY, TONGUE, WHITE, WILSON.

(-)

ALAVANOS, ALBER, ANDREWS, BANOTTI, BERTENS, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, EWING, FONTAINE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, KOFOED, LARIVE, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PEIJS, PENDERS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, ROGALLA, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WIJSENBECK, VON WOGAU, WOLTJER.

(O)

AGLIETTA, AMENODLA, ANGER, VAN DIJK, FALQUI, FERNEX, JOANNY, LANNOYE, MONNIER-BESOMBES, PARTSCH, ROTH, ROVSING, SANTOS, STAES, TAZDAÏT, VERBEEK.

Idem

(Emendamento n. 69)

(+)

AGLIETTA, AMENODLA, ANGER, BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, DENYS, DESMOND, VAN DIJK, ELLIOTT, FALQUI, FERNEX, FORD, GOEDMAKERS, GREEN, HARRISON, HINDLEY, HOON, HUGHES, JACKSON M., JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWENS, NEWMAN, ODDY, PATTERSON, PRICE, READ, ROTH, SANTOS, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIMMONDS, SIMPSON B., SMITH A., SPERONI, STAES, STEVENS, STEWART, TAZDAÏT, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, VERBEEK, WHITE, WILSON.

Lunedì 10 settembre 1990

(—)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ANDREWS, BANOTTI, BEAZLEY C., BERTENS, BJØRNVIG, BLAK, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COONEY, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALY, DE PICCOLI, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, EWING, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HOPPENSTEDT, IVERSEN, JANSSEN VAN RAAY, KILLILEA, KOFOED, LALOR, LANE, LARIVE, LAUGA, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MCINTOSH, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEUBAUER, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PEIJS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORTO, PRONK, VAN PUTTEN, RAMÍREZ HEREDIA, RAWLINGS, ROGALLA, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, SAINJON, SALEMA, SANZ FERNÁNDEZ, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SISÓ CRUELLAS, SONNEVELD, UKEIWÉ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, WIJSENBEEK, WOLTJER.

(O)

PORRAZZINI, ROVSING.

*Idem**(Risoluzione legislativa)*

(—)

ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, BANOTTI, BEAZLEY C., BERTENS, BJØRNVIG, BOCKLET, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, CAUDRON, CHANTERIE, CHRISTENSEN, COIMBRA MARTINS, COT, CRAVINHO, DE VRIES, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, EWING, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FUNK, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HERMANS, HOPPENSTEDT, JACKSON F., JANSSEN VAN RAAY, LALOR, LARIVE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MEDINA ORTEGA, MUNTINGH, OOMEN-RUIJTEN, PAISLEY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PLUMB, PORRAZZINI, PRONK, PROUT, ROGALLA, SALEMA, SCHWARTZENBERG, SELIGMAN, SIMMONDS, SONNEVELD, SPECIALE, SPERONI, VAN HEMELDONCK, VECCHI, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, VON WOGAU.

(—)

LANE, WIJSENBEEK.

(O)

AMENDOLA, BALFE, BARTON, BIRD, CRAWLEY, DAVID, VAN DIJK, DILLEN, ELLIOTT, FORD, GREEN, GRUND, HARRISON, HERMAN, HINDLEY, HOON, HUGHES, JEPSEN, JOANNY, LANNOYE, LOMAS, MCGOWAN, MEGAHY, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, NEWMAN, ODDY, PARTSCH, QUISTORP, SALISCH, SANTOS, SCHODRUCH, SEAL, SIMPSON B., SMITH A., STAES, TELKÄMPER, TITLEY, TONGUE, VERBEEK, WHITE.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MARTEDÌ 11 SETTEMBRE 1990
(90/C 260/02)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

1. Approvazione del processo verbale

Interviene l'on. Bombard.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto

a) dalle commissioni parlamentari la seguente relazione:

— Relazione presentata dalla commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea

sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (COM(90) 400 — volume II — C 3-253/90 — SYN 297) ** I

sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (COM(90) 400 — volume II — C 3-254/90) *

Relatore: on. Donnelly (A 3-203/90);

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento:

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sulla vaccinazione contro l'epatite B (doc. B 3-1126/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Bettini, Ferri, Joanny, Gangoiti Llaguno, Porràzzini e Taradash sulla preparazione professionale all'esercizio dell'agopuntura di medici e paramedici (doc. B 3-1127/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Ferri e Vertemati sulle misure a favore di cittadini comunitari emigrati che chiedono di rientrare nei loro paesi di origine (doc. B 3-1128/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sulla salvaguardia del capperò di Pantelleria (doc. B 3-1129/90)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Mazzone, Rauti e Fini sull'obbligo del rispetto reciproco del provvedimento di espulsione decretato da uno Stato membro (doc. B 3-1130/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Mazzoni, Rauti e Fini sul contagio del virus dell'AIDS per trasfusione sanguigna o da prodotti farmaceutici plasma-derivati (doc. B 3-1131/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Chiabrando, Borgo, N. Pisoni, Mottola, F. Pisoni, Contu e Gaibisso sulle conseguenze per la PAC dell'apertura dei mercati ai paesi dell'Europa centrale e orientale (doc. B 3-1132/90)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Cushnahan, McCartin, Banotti e Cooney sulla protezione dei pescatori dagli attacchi in alto mare (doc. B 3-1133/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

GIUR (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Andrews sull'uso del simbolo E nell'etichettatura dei generi alimentari (doc. B 3-1134/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

Martedì 11 settembre 1990

— Proposta di risoluzione dell'on. Andrews sulle preoccupazioni diffuse tra l'opinione pubblica in merito all'impiego di additivi e coloranti negli alimenti (doc. B 3-1135/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Howell, Spencer e Simmonds sul regime comunitario dello zucchero (doc. B 3-1136/90)

deferita alla commissione: AGRI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bird sulla sicurezza dei cibi (doc. B 3-1137/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Hughes su norme per compensare quanti siano stati sottoposti alle conseguenze di esperimenti nucleari (doc. B 3-1138/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Green sulla situazione degli ebrei in Siria (doc. B 3-1139/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Green sul prossimo Vertice mondiale sull'infanzia (doc. B 3-1140/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Crampton sugli scarichi radioattivi delle industrie «convenzionali» e nucleari (doc. B 3-1141/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

ENER (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Roth su una politica della Comunità in materia di asilo (doc. B 3-1142/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Roth sulla politica comunitaria dell'emigrazione e la lotta al razzismo (doc. B 3-1143/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione della on. Roth sull'arresto del dottor Ismail Besicki (doc. B 3-1144/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Linkohr sulla tutela delle superfici viticole aventi carattere storico (doc. B 3-1145/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Vittinghoff sulla riconversione degli armamenti e dei loro siti (doc. B 3-1146/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bandres Molet sulla necessità di considerare la Galizia zona speciale per quanto riguarda l'applicazione del sistema delle quote relative alla produzione del latte (doc. B 3-1147/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Sisó Cruellas sulle intercettazioni telefoniche (doc. B 3-1148/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Valverde López sul ripristino del periodo di protezione dei brevetti dei prodotti fitosanitari (doc. B 3-1149/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

AMBI, ENER, ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Cabézon Alonso sulla necessità di un dialogo sociale nel settore pubblico (doc. B 3-1150/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Cabézon Alonso e Pons Grau sulla remissione del debito estero dei paesi in via di sviluppo a favore di programmi di scolarizzazione (doc. B 3-1151/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. de la Camara Martinez sulla Giornata dell'Europa (doc. B 3-1152/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Izquierdo Rojo, Bofill Abeilhe, Cabezon Alonso, de la Camara Martinez, Díez de Rivera Icaza, Pons Grau, Sanz Fernandez, Sapena Granell e Sierra Bardajj su un nuovo profilo per la politica mediterranea (doc. B 3-1153/90)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione dall'on. Bandres Molet sulla protezione del fiume Villaviciosa (Asturie-Spagna) (doc. B 3-1154/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'istituzione di un organismo intracomunitario incaricato di portare avanti la ricerca scientifica in materia di previsione dei terremoti, invio di aiuti di emergenza

Martedì 11 settembre 1990

alle regioni colpite, riesame dei criteri di costruzione e loro applicazione nei paesi membri (doc. B 3-1155/90)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)

REGI, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'opportunità di dichiarare la Basilica di Santa Sofia (oggi museo) a Istanbul sommo monumento della storia religiosa e culturale dell'Europa e la necessità che la Commissione assuma iniziative volte a proteggere questo raro simbolo della fede cristiana dalle minacciose intenzioni turche di trasformarlo in moschea (doc. B 3-1156/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'introduzione di un «sistema di navigazione improntato a criteri di sicurezza globale per l'ambiente» per far fronte all'inquinamento marino (doc. B 3-1157/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla conservazione delle precarie risorse idriche dell'Europa, la loro graduale ricostituzione e la previsione di sufficienti riserve di acqua potabile per i prossimi cinquant'anni (doc. B 3-1158/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos intesa a far sì che il decennio in corso venga considerato «periodo di tutela e di arricchimento del patrimonio boschivo europeo», in quanto unico mezzo per scongiurare l'asfissia della terra nei primi due decenni del XXI secolo (doc. B 3-1159/90)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sui suicidi durante il servizio militare di leva in Grecia (doc. B 3-1160/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. de Donnea sull'informazione e la partecipazione dei lavoratori autonomi al grande mercato (doc. B 3-1161/90)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Hoon su sanzioni pecuniarie per il mancato rispetto della legislazione comunitaria (doc. B 3-1162/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Zeller sull'industria europea delle calzature (doc. B 3-1163/90)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno, sull'inquinamento transfrontaliero nella zona di Lough Foyle nell'Ulster nord-occidentale (Irlanda) (doc. B 3-1164/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

REGI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Bru Puron sulla creazione di un Fondo comunitario per la copertura delle spese procedurali relative alle decisioni pregiudiziali della Corte di giustizia (doc. B 3-1165/90)

deferita alle commissioni:

GUIR (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Bernard-Reymond e Chiabrando sull'elaborazione di un programma transfrontaliero per la zona frontiera franco-italiana delle Alpi meridionali e del Piemonte sulla base del programma d'iniziativa comunitaria INTER-REG (doc. B 2-1292/90)

deferita alle commissioni:

REGI (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Newton Dunn e Chr. Jackson sulla concessione di asilo temporaneo alle vittime di persecuzioni (doc. B 3-1293/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Banotti sui Fondi strutturali e la protezione del patrimonio naturale e biologico della Comunità (doc. B 3-1294/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Visser sulle misure comunitarie per la riduzione del consumo di energia del settore dei trasporti (doc. B 3-1295/90)

deferita alle commissioni:

TRAS (merito)

ENER (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Saby sulla politica comunitaria dell'ambiente nei confronti dei paesi in via di sviluppo (doc. B 3-1296/90)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Pons Grau sulle condizioni di lavoro delle donne e dei bambini nei paesi in via di sviluppo (doc. B 3-1297/90)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)

ASOC, DONN (parere)

Martedì 11 settembre 1990

— Proposta di risoluzione dell'on. Newton Dunn sull'inaccettabile segretezza delle sessioni del Consiglio dei ministri (doc. B 3-1298/90)

deferita alla commissione: ISTI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. McCubbin sull'inquinamento del Mare del Nord che favorisce la proliferazione di alghe, alla quale è chiaramente da ricondurre la produzione di sostanze tossiche che soffocano i crostacei (doc. B 3-1299/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Stewart, Brian Simpson, West, Alex Smith, Falconer, Hindley, Oddy, Titley, Hughes, Harrison, Buchan, Newman, Megahy, Tomlinson, McCubbin, Read, Barton, Seal, Lomas, Stevenson e McGowan sul tragico incidente di pullman a Joigny nei pressi di Parigi (doc. B 3-1300/90)

deferita alla commissione: TRAS (merito)

— Proposta di risoluzione dalla on. Pollack su un programma europeo di investimenti per la protezione dell'ambiente (doc. B 3-1301/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Papoutsis sull'elaborazione di una politica comunitaria intesa a far fronte all'inquinamento marino (doc. B 3-1302/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Puerta Gutiérrez, Gutiérrez Díaz, Domingo, Pérez Royo, Iversen, Rossetti, Vecchi, Papayannakis, Regge, Bontempi, Bazzanti, Raggio, Vlent, De Piccoli, Imbeni, Napoletano, Bandres Molet, Lannoye, Anger, Joanny, Bettini, Telkämper, Amendola, Santos, Collins, Díez de Rivera Icaza, da Cunha Oliveira, Glinne, Di Rupo, Navarro, Suárez González, Arias Canete, Valverde López, Habsburg, Cabanillas Gallas, Ortiz Climent, Calvo Ortega, Punset I Casals, Carvalhas, Miranda da Silva, Barros Moura, Piquet, Pacheco Herrera, Garaikoetxea Urriza, Gangoiti Llaguno sull'organizzazione di una Conferenza per la protezione del Mare Cantabrico (doc. B 3-1303/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Moorhouse, McMahon, Caño Pinto, Stavrou, de Vries e Kellett-Bowman sulla rappresentanza della Comunità negli Stati membri e in paesi terzi (doc. B 3-1304/90)

deferita alla commissione: RELA (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Vohrer, Tindemans, Saby e Ukeiwe sulle misure volte a promuovere a sostenere gli investimenti privati nei paesi in via di sviluppo (doc. B 3-1305/90)

deferita alla commissione: SVII (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. De Rossa su un programma comunitario cofinanziato dal FESR a favore dell'interconnessione e dello sviluppo delle reti di distribuzione di gas naturale e di elettricità nelle regioni periferiche di cui all'obiettivo n. 1 (REGEN) (doc. B 3-1306/90)

deferita alle commissioni:

REGI (merito)

ENER, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Gollnisch, Lehelder, Dillen, Grund, Martinez, Neubauer, Schönhuber e Schoddruch, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulle fosse comuni scoperte nell'Europa dell'Est e in Unione Sovietica (doc. B 3-1307/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Ferri e Bettiza sul riciclaggio della lattine di alluminio (doc. B 3-1308/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

ECON (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Fernandez-Albor sull'istituzione di un Fondo culturale europeo (doc. B 3-1309/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Robles Piquer sulla regolamentazione a livello comunitario dell'esercizio dell'iniziativa popolare (doc. B 3-1310/90)

deferita alla commissione: ISTI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Ferrer sui negoziati dell'Uruguay Round relativi al settore tessile (doc. B 3-1311/90)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

ECON, SVIL (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Tsimas sull'inserimento nel trattato CEE del concetto di «frontiere comunitarie esterne» (doc. B 3-1312/90)

deferita alla commissione: ISTI (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Piermont, Verbeek, Fernex, Telkämper, Tazdaït, Sandbæk, Björnvg, Lomas, Balfé, Newens, Quistorp, Elliott, De Rossa, Castellina, Ewing, Bonde, Wurtz, Langer, Melandri, Montero Zabala, Piquet, Mayer, Hughes, Crampton, Dessylas, Ephremidis, L. Smith, White, Seal, McGowan, Alavanos, Newman, Vandemeulebroucke, Melis, Simeoni, West, Crawley, McMahon, Buchan, Roth e Breyer sulla rinuncia alle armi nucleari da parte della Repubblica federale di Germania e della futura Germania unita (doc. B 3-1313/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

Martedì 11 settembre 1990

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sull'introduzione di nuove disposizioni comunitarie per la lotta contro il traffico di antichità, l'assimilazione ai ricettatori degli acquirenti di oggetti trafugati e la costituzione di un organo comunitario per la repressione del traffico di antichità e di oggetti di valore nazionale e comunitario (doc. B 3-1334/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

GIOV (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Kostopoulos sulla creazione di una «barriera comunitaria» contro l'afflusso e gli investimenti di capitali provenienti dal narcotraffico nel territorio europeo (doc. B 3-1335/90)

deferita alle commissioni:

GIUR (merito)

ECON (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Mazzone e Fini sull'esposizione «Cristoforo Colombo: la nave e il mare», a Genova nel 1992 (doc. B 3-1336/90)

deferita alle commissioni:

GIOV (merito)

BILA (parere)

3. Richiesta di revoca dell'immunità di un deputato

Il presidente comunica di aver ricevuto dalle competenti autorità greche una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Stamoulis.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

4. Discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (annuncio delle proposte di risoluzione presentate)

La presidenza comunica che è stata richiesta l'organizzazione di discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento, per le seguenti proposte di risoluzione, presentate dagli on.

— Blaney, a nome del gruppo ARC, sulla situazione del commercio di carni in Irlanda (doc. B 3-1580/90);

— Pierros, a nome del gruppo PPE, sulle conseguenze dei catastrofici incendi divampati nei dintorni del Monte Santo e la concessione di un indennizzo (doc. B 3-1581/90);

— Pierros, a nome del gruppo PPE, sulle conseguenze degli incendi divampati nell'estate 1990 in Grecia (doc. B 3-1582/90);

— Ainardi, a nome del gruppo COA, sui danni causati da una grandinata nella Lot-et-Garonne (doc. B 3-1583/90);

— Miranda da Silva, Piquet, Alavanos e De Rossa, a nome del gruppo COA, sulla necessità di potenziare le misure di prevenzione e di lotta contro gli incendi boschivi (doc. B 3-1584/90);

— Alavanos, Miranda da Silva, Ainardi, De Rossa, a nome del gruppo COA, sui danni causati dalla siccità (doc. B 3-1585/90);

— Howell, Lord Inglewood, Daly, Jepsen, Seligman, Simmonds, Caroline Jackson, Stewart-Clark, Elles, a nome del gruppo democratico europeo, sul libero scambio di bestiame e carni (doc. B 3-1586/90);

— Martinez e Le Pen, a nome del gruppo delle destre europee, sulla situazione drammatica degli allevamenti ovini e bovini quale conseguenza della politica agricola comune (doc. B 3-1587/90);

— Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sull'AIDS (doc. B 3-1588/90);

— Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sulla guerra civile in Liberia (doc. B 3-1589/90);

— Lehideux, Ceyrac, Le Chevallier, a nome del gruppo delle destre europee, sul rispetto dei diritti umani e i massacri di tuareg nel Niger e nel Mali (doc. B 3-1590/90);

— Le Chevallier, Martinez, Megret, a nome del gruppo delle destre europee, sugli incendi boschivi (doc. B 3-1591/90);

— Amaral, Raffarin, Porto, Marques Mendes, Punset, Gasoliba, Pimenta, de Montesquiou, Calvo Ortega, García, Mendes Bota, Veil, S. Martin, Verwaerde, a nome del gruppo LIB, sulla progressiva distruzione da parte del fuoco dei boschi mediterranei e del litorale atlantico (doc. B 3-1592/90);

— S. Martin, Raffarin, Giscard d'Estaing, Malhuret, Verwaerde, de Montesquiou, Cox, Wijsenbeek, García, Maher, Vohrer, a nome del gruppo LIB, sui problemi agricoli (doc. B 3-1593/90);

— Gasoliba, Veil, Verwaerde, a nome del gruppo LIB, sulle tempeste che hanno devastato i paesi dell'Europa meridionale (doc. B 3-1594/90);

— Ewing e Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, sullo stoccaggio e il trattamento dei residui nucleari a Dounreay, nonché sui pericoli connessi al trasporto dei residui nucleari e l'atteggiamento antidemocratico del governo britannico (doc. B 3-1595/90);

— Pasty, Lane, Guillaume, Killilea, Marleix, Alliot-Marie, Lauga, Musso, Lataillade, a nome del gruppo ADE, sulla crisi nel settore dell'agricoltura (doc. B 3-1596/90);

— McCartin, Bocklet, F. Pisoni, Nicholson, Langes, Böge, Dalsass, Banotti, Ortiz Climent, Keppelhoff-Wiechert, Marck, Carvalho Cardoso, Cushnahan, Cooney, Zeller, Münch, Chanterie, a nome del gruppo PPE, sulla crisi dell'agricoltura (doc. B 3-1597/90);

— Marck e Chanterie, a nome del gruppo PPE, sul rispetto della legislazione europea relativa alle catture nel golfo di Biscaglia (doc. B 3-1598/90);

— Thureau, Wilson, Colino Salamanca, Görlach, Woltjer, da Cunha Oliveira, Happart, Coimbra Mar-

Martedì 11 settembre 1990

tins, a nome del gruppo SOC, sugli attuali problemi nel settore dell'agricoltura (doc. B 3-1599/90);

— Moran, Ramirez Heredia, Colino Salamanca, Vazquez Fouz, Díez De Rivera, Sapena Granell, García Arias, Álvarez de Paz, Medina Ortega, Caño Pinto, Izquierdo Rojo, Bofill Abeilhe, Arbeloa Muru, Sierra Bardaji, Cabezón Alonso, Colom, de la Cámara, Livanos, a nome del gruppo SOC, sugli incendi dei boschi nella Comunità (doc. B 3-1605/90);

— de la Cámara e Coimbra Martins, a nome del gruppo SOC, sulla situazione politica in Bulgaria (doc. B 3-1606/90);

— D. Martin, Stevenson, Visser, Woltjer, Sakellariou, a nome del gruppo SOC, sulla crisi democratica in Birmania (doc. B 3-1607/90);

— Avgerinos, Laroni, Simpson, a nome del gruppo SOC, sulla catastrofe mineraria avvenuta in Jugoslavia (doc. B 3-1608/90);

— Simons, a nome del gruppo SOC, sul diritto dei prigionieri di guerra marocchini rimessi in libertà (doc. B 3-1609/90);

— Medina Ortega, Woltjer, Linkohr, Sakellariou, Galle, Marinho, a nome del gruppo SOC, su Cuba (doc. B 3-1610/90);

— Glinne, Saby, Pons Grau, a nome del gruppo SOC, sul massacro di popolazioni tuareg (doc. B 3-1611/90);

— Barton, a nome del gruppo SOC, sui diritti umani nel Salvador (doc. B 3-1612/90);

— Piquet, a nome del gruppo COA sulla crisi degli allevamenti di bovini e ovini (doc. B 3-1613/90);

— Carvalhas, Miranda da Silva, Barros Moura, a nome del gruppo COA, sugli incendi forestali (doc. B 3-1614/90);

— De Rossa, a nome del gruppo COA, sui Sei di Birmingham (doc. B 3-1615/90);

— Dillen et Lehideux, a nome del gruppo delle destre europee, sulla situazione in Sudafrica (doc. B 3-1616/90);

— Pimenta, a nome del gruppo LIB, sul ripristino della democrazia in Birmania (doc. B 3-1617/90);

— Robles Piquer, Oomen-Ruijten, Chanterie, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sulle elezioni in Birmania (doc. B 3-1619/90);

— Carvalho Cardoso, Pierros, F. Pisoni, Bourlanges, Ortiz Climent, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sugli incendi forestali (doc. B 3-1620/90);

— Domingo Segarra, Raggio, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo SUE, sugli incendi di foreste nell'Europa meridionale (doc. B 3-1621/90);

— Crawley, Desmond, Balfe, Seal, Crampton, Barton, Wynn, Simpson, Read, Lomas, Hindley, a nome del gruppo SOC, sui Sei di Birmingham (doc. B 3-1625/90);

— de la Malène, Musso, Pasty, Marleix, Lataillade, Pompidou, Lalor, Andrews, Perreau de Pinninck, Lane, Fitzsimons, Lauga, Ukeiwé, Guillaume, a nome del

gruppo ADE, sulle violenze in Birmania (doc. B 3-1626/90);

— de la Malène, Pompidou, Musso, Ukeiwé, Guillaume, Marleix, Pasty, Lauga, Lane, Fitzsimons, Andrews, Lalor, Lataillade, a nome del gruppo ADE, sul massacro della popolazione tuareg nel Niger e nel Mali (doc. B 3-1627/90);

— Ruiz Mateos, Perreau de Pinninck, de la Malène, Lalor, Marleix, Lauga, Pasty, Pompidou, Guillaume, Lane, Fitzsimons, Andrews, Lataillade, Ukeiwé, a nome del gruppo ADE, sulla vilazione dei locali dell'ambasciata di un paese della Comunità a Cuba (doc. B 3-1628/90);

— Ruiz Mateos, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sulle costanti violazioni dei diritti dell'uomo in Liberia (doc. B 3-1629/90);

— Musso, de la Malène, Pompidou, Pasty, Ukeiwé, Marleix, Guillaume, Lataillade, Lauga, Lalor, Andrews, Fitzsimons, Lane, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sugli incendi dei boschi (doc. B 3-1630/90);

— Andrews, Lalor, Lane, Fitzsimons, Marleix, Lataillade, Pasty, Ukeiwé, Perreau de Pinninck, a nome del gruppo ADE, sui senzatetto (doc. B 3-1631/90);

— Carvalhas, Wurtz, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo COA, sulla situazione dei detenuti politici nella Corea del Sud (doc. B 3-1632/90);

— Miranda da Silva, Wurtz, Ephremidis, De Rossa, a nome del gruppo COA, sulla situazione nel Salvador (doc. B 3-1633/90);

— Aulas, Ernst de la Graete, Langer, Melandri, Santos, Telkämper, a nome del gruppo V, sulla situazione dei tuareg nel Mali e nel Niger (doc. B 3-1634/90);

— Aulas, Melandri, Santos, Telkämper, a nome del gruppo V, sul rispetto dei diritti dell'uomo in Costa d'Avorio (doc. B 3-1635/90);

— Roth, a nome del gruppo V, sulla situazione dei gitani nei paesi dell'Europa orientale e negli Stati membri della Comunità (doc. B 3-1636/90);

— Telkämper, Aulas, Melandri, Santos, a nome del gruppo V, sulla situazione in Birmania (doc. B 3-1637/90);

— Aulas, Ernst de la Graete, Melandri, Santos, Telkämper, a nome del gruppo V, sulla guerra civile in Liberia (doc. B 3-1638/90);

— Aglietta, Amendola, Bettini, Falqui, Langer, Melandri, Taradash, a nome del gruppo V, sulla caduta di un aereo sovietico durante una manifestazione acrobatica a Salgareda (Italia) (doc. B 3-1639/90);

— Staes, a nome del gruppo V, sui disastrosi progetti immobiliari nelle adiacenze del Parlamento europeo (doc. B 3-1640/90);

— Staes, a nome del gruppo V, sullo scarico di prodotti tossici nel Mare del Nord (doc. B 3-1641/90);

— Veil e Mendes Bota, a nome del gruppo LIB, sulla continua brutale persecuzione dei Tuareg nel Mali e nel Niger (doc. B 3-1642/90);

Martedì 11 settembre 1990

- Papayannakis, a nome del gruppo SUE, sui danni provocati dagli incendi sul Monte Athos (doc. B 3-1643/90);
- Napoletano, Iversen, Puerta Gutiérrez, Valent, a nome del gruppo SUE, sulle esecuzioni sommarie di Tuareg (doc. B 3-1644/90);
- Papayannakis, Castellina, Gutiérrez Díaz, a nome del gruppo SUE, sulle torture e uccisioni di bambini in Brasile (doc. B 3-1645/90);
- Fantuzzi, Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, su diversi problemi che investono le carni bovine e ovine della CEE (doc. B 3-1646/90);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, sulle persistenti violazioni dei diritti dell'uomo nel Kosovo, segnatamente l'espulsione di attivisti dei diritti dell'uomo, la limitazione della libertà di stampa e l'incessante repressione ai danni della popolazione albanese (doc. B 3-1647/90);
- Vandemeulebroucke, a nome del gruppo ARC, sui conflitti tra pescherecci francesi e belgi nel golfo di Biscaglia (doc. B 3-1648/90);
- Blaney, Vandemeulebroucke, Ewing, a nome del gruppo ARC, sui Sei di Birmingham (doc. B 3-1649/90);
- Domingo Segarra, Gutiérrez Díaz, Puerta Gutiérrez, Pérez Royo, a nome del gruppo SUE, sulle inondazioni a Valencia (doc. B 3-1650/90);
- Gutiérrez Díaz, Imbeni, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo SUE, sulla mortalità dei delfini nel Mediterraneo (doc. B 3-1651/90);
- Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, sulla democrazia in Birmania (doc. B 3-1652/90);
- Pasty, Lane, Guillaume, Killilea, Marleix, Alliot-Marie, Lauga, Musso, Lataillade, a nome del gruppo ADE, sui danni provocati dalla siccità in numerose regioni della Francia (doc. B 3-1653/90);
- Pérez Royo, Vecchi, Papayannakis, Iversen, a nome del gruppo SUE, sulla Birmania (doc. B 3-1654/90);
- Santos, Falqui, Monnier-Besombes, Amendoa, Taradash, a nome del gruppo V, sugli incendi nella Comunità europea e la necessità di una politica comunitaria di prevenzione globale (doc. B 3-1655/90);
- McCartin, Banotti, Cooney, Cushnahan, Klepsch, a nome del gruppo PPE, sul processo dei Sei di Birmingham (doc. B 3-1657/90);
- Alavanos e altri, a nome del gruppo COA, sui danni provocati dagli incendi sul Monte Athos e sulla tutela del suo patrimonio storico e culturale (doc. B 3-1658/90);
- Telkämper, Santos, Langer, a nome del gruppo V, sulle popolazioni indigene (doc. B 3-1659/90).

La presidenza comunica che, ai sensi dell'articolo 64 del regolamento, comunicherà oggi alle 15.00 al Parlamento l'elenco degli argomenti da iscrivere all'ordine

del giorno delle prossime discussioni su problemi d'attualità, urgenti e di notevole rilevanza, previste per giovedì 13 settembre dalle 10.00 alle 13.00.

(La seduta è sospesa alle 9.05, in attesa dell'arrivo del presidente del Consiglio in carica, e ripresa alle 9.10)

5. Progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991

Il presidente del Consiglio in carica, Emilio Rubbi, illustra il progetto di bilancio generale delle Comunità europee per l'esercizio 1991.

Intervengono gli on. Lamassoure, relatore generale, Theato, relatrice, il commissario Schmidhuber, e l'on. Simeoni, relatore della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport, cui il presidente revoca la facoltà di parlare.

6. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori (discussione)

L'on. van Velzen illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro, sulla comunicazione della Commissione delle Comunità europee concernente il programma d'azione relativo all'attuazione dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità degli anni 1991-1992 (COM(89) 568 — C 3-238/89) (doc. A 3-175/90).

Intervengono gli on. Van Ouirve, Raggio, Marques Mendes, Sandbæk, Barros Moura, van Dijk e O'Hagan, tutti correlatori.

PRESIDENZA DI SIR FRED CAHTERWOOD

Vicepresidente

Intervengono gli on. F. Pisoni e Le Chevallier, correlatori.

Intervengono gli on. Herman, relatrice per parere della commissione per i diritti della donna, Crawley, a nome del gruppo socialista, Chanterie, a nome del gruppo PPE, Nielsen, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Jepsen, a nome del gruppo democratico europeo, Fitzgerald, a nome del gruppo ADE, Ephremidis, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, van der Waal, non iscritto, il presidente del Consiglio in carica, Carlo Donat Cattin, il commissario sig.ra Papandreou, gli on. Cabezón Alonso, Oomen-Ruijten, Pannella, Hughes, Menrad e Fuchs.

PRESIDENZA DELL'ON. YVES GALLAND

Vicepresidente

Nonostante sia giunta l'ora di dare inizio al turno di votazioni, la presidenza propone di concedere la

Martedì 11 settembre 1990

facoltà di parlare agli ultimi oratori iscritti nel dibattito, onde concludere la discussione prima delle votazioni.

L'Assemblea manifesta il suo assenso.

Intervengono gli on. Pronk, Fayot, Pagoropoulos e Torres Couto.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 settembre, parte prima, punto 18*).

TURNO DI VOTAZIONI

7. Pesca (seguito della votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1269, 1278, 1280, 1281, 1282 e 1283/90)

(discussione e inizio della votazione: *processo verbale della seduta del 13 luglio 1990, parte prima, punto 15*)

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1269, 1278, 1280, 1282 e 1283/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Arias Cañete, a nome del gruppo PPE, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, García, a nome del gruppo LIB, Vazquez Fouz, a nome del gruppo socialista, Garaikoetxea, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il gruppo socialista ha chiesto una votazione distinta sul paragrafo 4, mentre il gruppo Arcobaleno ha chiesto votazioni per votazione per appello nominale sui paragrafi 3, 5, 6 e sul testo nel suo complesso.

Considerando e paragrafi 1 e 2: approvati

Paragrafo 3: approvato per votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 166
Favorevoli: 142
Contrari: 20
Astenuiti: 4

Paragrafo 4: approvato con votazione elettronica

Votanti: 161
Favorevoli: 71
Contrari: 87
Astenuiti: 3

Paragrafo 6: approvato per votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 181
Favorevoli: 157

Contrari: 17
Astenuiti: 7

Dichiarazioni di voto

Intervengono gli on. Ewing e Miranda da Silva.

Per votazione per appello nominale (ARC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 168
Favorevoli: 134
Contrari: 31
Astenuiti: 3

(*vedi parte seconda, punto 1*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1281/90 decade).

8. Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (votazione finale) *

(relazione della on Ceci — A 3-77/90)

(votazione sulla proposta di regolamento COM(89) 9 — C 3-62/89: *processo verbale della seduta del 17 maggio 1990, parte prima, punto 25*) (GU. n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 121)

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 2*).

9. Quantità massime di residui antiparassitari (votazione) *

(relazione dell'on Imbeni — A 3-12/90)

(discussione: *processo verbale della seduta del 14 giugno 1990, parte prima, punto 14*; rinviata in commissione ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 1, del regolamento: *processo verbale della seduta del 15 giugno 1990, parte prima, punto 11*).

Intervengono gli on. Amendola, il quale, ricordando che la relazione, dopo due rinvii in commissione, viene ripresentata all'Assemblea senza variazioni, chiede che la stessa sia nuovamente rinviata in commissione ai sensi dell'articolo 103 del regolamento, e Ceci, relatrice supplente, su questo intervento.

Il Parlamento respinge la richiesta dell'on. Amendola.

— *Proposta di regolamento COM(89) 798 — C 3-52/89:*

Emendamenti approvati: 1-7 con successive distinte votazioni, 14, 9, 20 con votazione elettronica, 16, 24, 12 per parti separate, 21, 19, 13

Martedì 11 settembre 1990

Emendamenti respinti: 26, 28, 15, 18, 27, 25

Emendamenti decaduti: 8, 10, 11, 23, 22.

L'emendamento n. 12 è stato votato per parti separate (LIB):

Prima parte: fino a «imballaggio»

Seconda parte: ultimo trattino (approvato con votazione elettronica).

Sono intervenuti gli on.

— Falqui, per ritirare il suo emendamento n. 15, fatto in seguito proprio dalla on. Ceci, relatrice supplente.

— Ceci, relatrice supplente, sulla votazione per parti separate sull'emendamento n. 12:

— Bowe, per contestare la decisione di dichiarare decaduto l'emendamento n. 21, Ceci, che si è dichiarata d'accordo con la tesi dell'on. Bowe, Pimenta, il quale ha fatto rilevare che avrebbero dovuto essere posti in votazione soltanto i termini «risultanti da un trattamento post raccolto»; la presidenza ha deciso di porre in votazione l'emendamento n. 21 in quanto tale, fermo restando che all'emendamento sarebbero state apportate le modifiche del caso.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 3*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on Amendola per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 3*).

(L'emendamento n. 17 decade a seguito dell'approvazione della proposta della Commissione).

10. Settore delle assicurazioni (votazione) *
(relazione dell'on. Speciale — A 3-178/90)

— *Proposta di regolamento COM(89) 641 def. — C 3-17/90:*

Emendamenti approvati: da 1 a 5 in blocco.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 4*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 4*).

Lord O'Hagan chiede quando si procederà alla votazione sulla relazione dell'on. van Vellzen (A 3-175/90).

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

(*La seduta è sospesa alle 12.55 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

11. Composizione del Parlamento

Il presidente informa il Parlamento che le competenti autorità spagnole gli hanno comunicato di aver designato deputato al Parlamento l'on. Duarte Cendan, in sostituzione dell'on. Oliva García, dimissionario.

Porge il benvenuto al nuovo collega e ricorda il disposto dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento.

12. Discussioni su problemi di attualità (elenco degli argomenti iscritti)

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 2, del regolamento, è stato stabilito l'elenco degli argomenti per le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Tale elenco comprende 48 proposte di risoluzione ed è così composto:

I. OVINI E BOVINI

1580/90 del gruppo ARC

1586/90 del gruppo DE

1587/90 del gruppo DR

1593/90 del gruppo LIB

1596/90 del gruppo ADE

1597/90 del gruppo PPE

1597/90 del gruppo SOC

1613/90 del gruppo COA

1646/90 del gruppo SUE

II. BIRMANIA

1607/90 del gruppo SOC

1617/90 del gruppo LIB

1619/90 del gruppo PPE

1626/90 del gruppo ADE

1637/90 del gruppo V

Martedì 11 settembre 1990

1652/90 del gruppo DE
1654/90 del gruppo SUE

III. INCENDI

1581/90 del gruppo PPE
1582/90 del gruppo PPE
1584/90 del gruppo COA
1591/90 del gruppo DR
1592/90 del gruppo LIB
1605/90 del gruppo SOC
1614/90 del gruppo COA
1620/90 del gruppo PPE
1621/90 del gruppo SUE
1630/90 del gruppo ADE
1643/90 del gruppo SUE
1655/90 del gruppo V
1658/90 del gruppo COA

IV. DIRITTI DELL'UOMO

Tuareg

1590/90 del gruppo DR
1611/90 del gruppo SOC
1627/90 del gruppo ADE
1634/90 del gruppo V
1642/90 del gruppo LIB
1644/90 del gruppo SUE

Liberia

1589/90 del gruppo DR
1629/90 del gruppo ADE
1638/90 del gruppo V

Cuba

1610/90 del gruppo SOC
1628/90 del gruppo ADE

Brasile

1645/90 del gruppo SUE

Indiani — Canada

1659/90 del gruppo V

V. CALAMITÀ

Grandine

1583/90 del gruppo COA

Siccità

1585/90 del gruppo COA
1653/90 del gruppo ADE

Tempeste

1594/90 del gruppo LIB

Catastrofe mineraria

1608/90 del gruppo SOC

Inondazioni

1650/90 del gruppo SUE

Ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 3, del regolamento, il tempo di parola complessivo per tale dibattito è così ripartito, salvo eventuali modifiche dell'elenco:

- per uno degli autori (salvo gli autori delle proposte di risoluzione di cui al punto I): 1 minuto
- deputati: 90 minuti complessivamente

Conformemente al paragrafo 2, secondo comma, dell'articolo 64 del regolamento, le eventuali obiezioni contro gli argomenti inclusi nel summenzionato elenco — che devono essere motivate, presentate per iscritto e pervenire da un gruppo politico o da almeno 23 deputati — devono essere trasmesse alla presidenza entro le 20.00 di oggi; la votazione su dette obiezioni si svolgerà, senza discussione, all'inizio della seduta di domani.

13. Unificazione della Germania (discussione e votazione) ** I/*

L'on. Donnelly illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea

— sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (COM(90) 400 — volume II — C 3-253/90 — SYN 297)

— sulla proposte di regolamento del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo (COM(90) 400 — volume II — C 3-254/90)

(A 3-203/90).

Intervengono il presidente della Commissione, Jacques Delors, e l'on. Wettig, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Brok, a nome del gruppo PPE, Veil, a nome del gruppo liberale e democratico riforma-

Martedì 11 settembre 1990

tore, Welsh, a nome del gruppo democratico europeo, Cramon Daiber, a nome del gruppo V, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Chabert, a nome del gruppo ADE, Schonüber, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Elmalan, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre.

PRESIDENZA DELL'ON. FERNANDO PÉREZ ROYO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Mazzone, non iscritto, il presidente del Consiglio in carica, Claudio Vitalone, gli on. Desama, Zeller, Amaral, Stevens, Napoletano, Guillaume, Ephremidis, Speroni, Paisley, Fuchs, Lambrias, Wijzenbeek, Lane, Bofill, Stauffenberg, Pannella, Goedmakers, Carvalho Cardoso, Thareau e Roth-Behrendt e il relatore.

PRESIDENZA DELL'ON. GEORGIOS ANASTASSOPOULOS

Vicepresidente

Interviene il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

— *Proposta di direttiva COM(90) 400 — volume II — C 3-253/90 — SYN 297 ** I:*

Emendamenti approvati: da 1/def. a 8/def. con successive distinte votazioni

Emendamento respinto: 29

Emendamenti decaduti: 11, 21, 10, 12, 13, 20, 26, 22

Emendamento ritirato: 28.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 5*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 5*).

— *Proposta di regolamento COM(90) 400 — volume II — C 3-254/90 *:*

Emendamenti approvati: 9/def., 31-35 con successive distinte votazioni

Emendamenti respinti: 19/riv., 16, 30, 27

Emendamenti decaduti: 14, 18/riv., 15, 17, 23, 25.

Con votazione per appello nominale (DE e PPE), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 301

Favorevoli: 260

Contrari: 35

Astenuti: 6

(*vedi parte seconda, punto 5*).

Interviene la on. Piermont sulla procedura.

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Verbeek, a nome del gruppo V, Schlee, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Neubauer, Grund, Moretti, Piermont, Graefe zu Baringdorf, Pannella, da Cunha Oliveira, Coimbra Martins e Quistorp, quest'ultima sull'intervento dell'on. Verbeek.

Con votazione per appello nominale (ADE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 311

Favorevoli: 272

Contrari: 25

Astenuti: 14

(*vedi parte seconda, punto 5*).

Interviene l'on. Telkämper per fatto personale, sulla base dell'articolo 85 del regolamento.

14. Sostanze e preparati pericolosi (discussione) ** I

La on. Schleicher illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio relativa a una direttiva recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi (COM(89) 548 def. — C 3-242/89 — SYN 224) (A 3-180/90).

(*La seduta è sospesa alle 19.00 e ripresa alle 21.00*).

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

Intervengono l'on. Bowe, a nome del gruppo socialista, il commissario Ripa di Meana e la on. Schleicher, relatrice.

Martedì 11 settembre 1990

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 settembre, parte prima, punto 18*).

15. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore (discussione) ** I

L'on Vittinghoff illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore (cilindrata uguale o superiore a 1 400 cm³) (COM(89) 662 def. — C 3-53/90 — SYN 240) (A 3-198/90).

Intervengono gli on. Ernst de la Graete, relatrice per parere della commissione per i problemi economici e monetari, Bowe, a nome del gruppo socialista, Alber, a nome del gruppo PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Lannoye, a nome del gruppo Verde, Iversen, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Vernier, a nome del gruppo ADE, Schwartzberg, il commissario Ripa di Meana, la on. Ernst de la Graete, che rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Ripa di Meana risponde, e l'on Vittinghoff, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario Ripa di Meana risponde.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 12 settembre, parte prima, punto 19*).

16. Carni di coniglio e di selvaggina (discussione) *

La on. Caroline Jackson illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo alle carni di coniglio e di selvaggina (COM(89) 496 — C 3-208/89) (A 3-168/90).

Intervengono gli on. Pollack, a nome del gruppo socialista, Scott-Hopkins, a nome del gruppo democratico europeo, e Guillaume, a nome del gruppo ADE, e il commissario MacSharry.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 settembre, parte prima, punto 14*).

17. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali (discussione) *

L'on. Scott-Hopkins illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di agenti patogeni negli alimenti per animali (COM(89) 509 def. — C 3-201/89) (A 3-167/90).

Intervengono gli on. Avgerinos, a nome del gruppo socialista, Florenz, a nome del gruppo PPE, Monnier-Besombes, a nome del gruppo Verde, e Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, e il commissario MacSharry.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 settembre, parte prima, punto 15*).

18. Trattamento delle acque reflue municipali (discussione) *

L'on Monnier-Besombes illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa al trattamento delle acque reflue municipali (COM(89) 518 — C 3-220/89) (A 3-177/90).

Intervengono gli on. Schleicher, a nome del gruppo PPE, Caroline Jackson, a nome del gruppo democratico europeo, Amendola, a nome del gruppo Verde, Vernier, a nome del gruppo ADE, Vohrer, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente*, il quale interviene anche a nome dell'on. Bombard, Valverde López, Pereira e Florenz e il commissario Ripa di Meana.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà giovedì alle 18.00 (*vedi processo verbale della seduta del 13 settembre, parte prima, punto 19*).

19. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, mercoledì 12 settembre, è stato così fissato:

Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00

— Discussioni su problemi di attualità (obiezioni)

Martedì 11 settembre 1990

— Discussione congiunta su una dichiarazione del Consiglio europeo a una dichiarazione della Commissione sulla situazione nel Golfo

(alle 18.00):

Votazioni

— sulle proposte di risoluzione sulla situazione nel Golfo

— sulle relazioni degli on. Vecchi e Salema recanti modifica del regolamento del Parlamento (doc. A 3-127 e 110/90)

— in applicazione dell'Atto unico

(La seduta è tolta alle 23.25)

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Martedì 11 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Pesca

— risoluzione comune sui docc. B3-1269, 1278, 1280, 1282 e 1283/90

RISOLUZIONE

sulla partecipazione del Parlamento alla negoziazione degli accordi in materia di pesca e alla ripartizione delle quote; sull'assegnazione di aiuti strutturali, tramite gli accordi di pesca, a regioni extracomunitarie; sull'utilizzazione/ripartizione delle possibilità di cattura previste nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 4054/89

Il Parlamento europeo,

- A. considerando di essere generalmente chiamato a pronunciarsi in ordine agli accordi di pesca in una fase in cui tutto o quasi tutto è predisposto o persino deciso dalle altre Istituzioni,
 - B. considerando che in svariate relazioni da esso approvate il Parlamento ha chiesto sistematicamente una più ampia partecipazione al processo di gestazione degli accordi internazionali,
 - C. considerando che il contenuto degli accordi internazionali in materia di pesca è importante tanto quanto la procedura seguita per consentire l'accesso delle flotte pescherecce dei vari Stati membri alle possibilità di cattura,
 - D. considerando che fra gli Stati membri deve esistere un'effettiva solidarietà per una ripartizione razionale delle riserve ittiche,
 - E. considerando che negli accordi di pesca dovrebbe parimenti esistere una proporzionalità ragionevole tra le compensazioni finanziarie pagate dalla Comunità e le possibilità di pesca derivanti dagli accordi stessi,
 - F. tenendo conto delle opinioni espresse dal servizio giuridico del Consiglio in ordine all'applicazione del principio di stabilità relativa,
1. manifesta la sua più profonda insoddisfazione per il ritardo con cui viene generalmente chiamato a intervenire e a pronunciarsi in ordine agli accordi sulla pesca; respinge il ruolo — al quale sembra lo si voglia confinare — di mero espletamento di una formalità; invita pertanto le altre Istituzioni a rispettare e considerare maggiormente i Trattati nonché l'unica Istituzione comunitaria la cui composizione risulta direttamente ed esplicitamente dal suffragio universale diretto;
 2. rileva l'urgente necessità di dare un'attuazione immediata, almeno per gli accordi di pesca più importanti, al Codice di condotta esposto dal Presidente della Commissione Jacques Delors, in occasione della presentazione del Programma di lavoro della Commissione per il 1990;
 3. esprime la sua insoddisfazione per la sua sistematica esclusione dalle procedure di fissazione di TAC e quote, elementi fondamentali della politica comune della pesca, e chiede pertanto alla Commissione di:
 - a) prevedere, nella revisione del regolamento 170/83, la partecipazione del Parlamento al processo decisionale inerente alla gestione e conservazione delle risorse ittiche;
 - b) mettere a punto una normativa volta a regolamentare la ripartizione delle quote in modo obiettivo e rispondente alle necessità della flotta e del mercato;

Martedì 11 settembre 1990

4. esprime la sua preoccupazione per il fatto che in taluni accordi di pesca la compensazione finanziaria non risponde fondamentalmente alle possibilità di cattura offerte, il che costituisce un modo dissimulato per fornire aiuti comunitari per fini del tutto estranei alla politica comune della pesca;
5. ritiene che gli accordi di pesca stipulati dalla Comunità debbano conciliare gli interessi dei dodici Stati membri;
6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

2. Scambi intracomunitari di pollame e uova da cova (1) *

— doc. A3-77/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 9 def.) (2),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del Trattato CEE (doc. C3-62/89),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e l'alimentazione, della commissione per le relazioni economiche esterne e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-77/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intendesse discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) Per il testo della proposta della Commissione modificato dal Parlamento nella seduta del 17 maggio 1990 vedi G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 229.

(2) G.U.n. C 89 del 10.4.1989, pag. 1.

Martedì 11 settembre 1990

3. Quantità massime di residui antiparassitari *

— Proposta di regolamento COM(88) 798 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che stabilisce le quantità massime di residui antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Preambolo: primo visto

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo **100A**,

(Emendamento n. 2)

Secondo considerando

considerando che il rendimento di tale produzione è costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

considerando che il rendimento di tale produzione è **stato** costantemente compromesso da organismi nocivi e malerbe;

(Emendamento n. 3)

Terzo considerando

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da questi organismi, *non solo per evitare una diminuzione delle rese o danni ai prodotti raccolti, ma anche per accrescere la produttività dell'agricoltura;*

considerando che è indispensabile proteggere i vegetali e i prodotti vegetali da questi organismi, **per evitare danni ai prodotti raccolti;**

(Emendamento n. 4)

Quarto considerando

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi;

considerando che l'impiego di antiparassitari chimici è **stato** uno dei mezzi più importanti per proteggere i vegetali e i prodotti vegetali dall'azione di detti organismi;

(Emendamento n. 5)

Quinto considerando

considerando che l'effetto *favorevole* sulla produzione vegetale non è l'unico effetto di tali antiparassitari, essendo essi in genere sostanze pericolose o preparati con effetti secondari pericolosi;

considerando **tuttavia** che l'effetto sulla **quantità della** produzione vegetale non è l'unico effetto di tali antiparassitari, essendo essi in genere sostanze pericolose o preparati con effetti secondari pericolosi;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 46 del 25.2.1989, pag. 5.

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Sesto considerando

considerando che molti degli antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione *possono avere* effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute umana e degli animali;

considerando che molti degli antiparassitari o dei loro metaboliti o prodotti di degradazione **hanno** effetti nocivi sui consumatori di prodotti di origine vegetale; che tali antiparassitari non devono essere usati in modi che presentino un rischio per la salute umana e degli animali;

(Emendamento n. 7)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando pertanto che la Comunità dovrebbe promuovere l'impiego di metodi biologici alternativi;

(Emendamento n. 14)

Diciassettesimo considerando

considerando che *non è* opportuno applicare il presente regolamento ai prodotti destinati all'esportazione in paesi terzi, *dato che i livelli* massimi di residui di antiparassitari vigenti in taluni paesi *possono essere diversi da quelli fissati per la Comunità a norma del* presente regolamento; che *non occorre, parimenti,* applicare il presente regolamento ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari *oppure* alla semina o alla piantagione;

considerando che è opportuno applicare il presente regolamento ai prodotti **importati da paesi terzi o** destinati all'esportazione in paesi terzi, **anche quando i limiti** massimi di residui di antiparassitari vigenti in taluni paesi **siano superiori a quelli indicati nel** presente regolamento; che **occorre** applicare il presente regolamento ai prodotti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari, alla semina e alla piantagione;

(Emendamento n. 9)

Ventiduesimo considerando

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente le quantità stabilite se constatano successivamente che esse sono pericolose per la salute dell'uomo o degli animali; che è opportuno in questo caso stabilire anche una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

considerando che è opportuno consentire agli Stati membri di ridurre temporaneamente le quantità stabilite se constatano successivamente che esse sono pericolose **sia per l'ambiente che** per la salute dell'uomo o degli animali; che è opportuno in questo caso stabilire anche una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente;

(Emendamento n. 20)

Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi, o le relative parti descritte nella terza colonna, possono contenere taluni residui di antiparassitari.

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti che rientrano nei gruppi di prodotti elencati nella prima colonna dell'allegato e di cui sono indicati esempi nella seconda colonna, nella misura in cui i prodotti di questi gruppi, o le relative parti descritte nella terza colonna, possono contenere taluni residui di antiparassitari.

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

L'elenco dei residui di antiparassitari interessati e le relative quantità massime ammesse è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 11. *I residui di antiparassitari non possono essere inclusi in tale elenco fino a quando la quantità massima a essi relativa è stabilita dalla direttiva 76/895/CEE.*

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

L'elenco dei residui di antiparassitari interessati e le relative quantità massime ammesse è **allegato al presente regolamento entro il 31 dicembre 1992** ed è compilato secondo la procedura di cui all'articolo 11.

Fino al 31 dicembre 1992 la quantità massima relativa ai residui di antiparassitari è quella stabilita dalla direttiva 76/895/CEE.

Laddove la direttiva 76/895/CEE stabilisca la quantità massima relativa ai residui di un antiparassitario, quella resterà valida solo fino alla sua revisione in base alla procedura di cui all'articolo 11 del presente regolamento e al suo inserimento nell'allegato II del presente regolamento.

La Commissione presenta un rapporto annuale al Parlamento europeo sui progressi da essi compiuti nell'elaborazione di un nuovo elenco dei residui fino al 31 dicembre 1992.

Inoltre, la Commissione presenta un rapporto annuale alle competenti commissioni del Parlamento su tutti i lavori svolti dal Comitato permanente fitosanitario.

(Emendamento n. 16)

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento *non* si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1, per i quali possa essere adeguatamente comprovato che sono destinati:

- a) all'esportazione verso paesi terzi,
- b) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari,
- c) alla semina o alla piantagione,

3. Il presente regolamento si applica ai prodotti di cui al paragrafo 1 che:

- a) sono importati da paesi terzi,
- a) sono destinati all'esportazione verso paesi terzi,
- b) sono destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari,
- c) sono destinati alla semina o alla piantagione,

(Emendamento n. 24)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri garantiscono, quanto meno mediante *controllo* per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. I controlli verranno effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva .../.../CEE, in particolare il suo articolo 3.

2. Gli Stati membri garantiscono, quanto meno mediante **regolari controlli** per sondaggio, il rispetto delle quantità massime di cui al paragrafo 1. I controlli verranno effettuati conformemente alle disposizioni della direttiva .../.../CEE, in particolare il suo articolo 3.

(Emendamenti nn. 12 e 21)

Articolo 6

Nel caso degli ortofrutticoli contenenti residui di antiparassitari risultanti da un trattamento post-raccolto *destinato a proteggerli fino al momento in cui sono venduti al consumatore finale*, tale trattamento deve essere indicato con i termini:

Nel caso degli ortofrutticoli contenenti residui di antiparassitari risultanti da un trattamento post-raccolto, tale trattamento deve essere indicato con i termini:

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

«trattato con ...»
seguiti dalla denominazione usuale, ove esista, o dalla denominazione chimica dell'antiparassitario utilizzato:

- nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su una faccia esterna dell'imballaggio;
- nel commercio al minuto, con un'indicazione visibile che fornisca un'informazione precisa al consumatore.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

«trattato con ...» (inserire qui la denominazione usuale, ove esista, o la denominazione chimica dell'antiparassitario utilizzato) ... ai fini di protezione. Si raccomanda di lavare il prodotto prima di consumarlo:

- nel commercio all'ingrosso, sulle fatture e su una faccia esterna dell'imballaggio;
- nel commercio al minuto, con un cartello delle dimensioni minime di 30x20 cm., disposto nel punto in cui il prodotto è messo in vendita o nelle immediate vicinanze.

(Emendamento n. 19)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

Le disposizioni dell'articolo 6 si applicano fino al momento in cui la Commissione potrà adottare misure che permettano di vietare i trattamenti post-raccolto senza perturbare seriamente la commercializzazione degli ortofrutticoli nella Comunità.

(Emendamento n. 13)

ARTICOLO 13, PARAGRAFO -1 (nuovo)

-1. L'articolo 3, paragrafo 2, è sostituito dal seguente testo:

2. In attesa dell'attuazione delle nuove norme previste dalla direttiva 88/298, gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato di prodotti di cui all'articolo 1 che presentino residui di antiparassitari superiori alle quantità massime fissate nell'allegato II.

— doc. A3-12/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativo a un regolamento che stabilisce le quantità massime di residui antiparassitari consentite su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che modifica la direttiva 76/895/CEE per quanto riguarda le norme procedurali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 798 def.) (1),
- consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 43 del Trattato (doc. C3-52/89),
- ritenendo non pertinente la base giuridica proposta, che dovrebbe invece essere l'articolo 100A del trattato CEE,

(1) G.U. n. C 46 del 25.2.1989, pag. 5.

Martedì 11 settembre 1990

— visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-12/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo, qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

4. Settore delle assicurazioni *

— Proposta di regolamento COM(89) 641 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Terzo considerando

considerando che la cooperazione tra le imprese *di questo settore* è, entro certi limiti, auspicabile per il corretto funzionamento del settore *assicurativo* e nel contempo per tutelare i diritti dei consumatori.

considerando che la cooperazione tra le imprese **del settore delle assicurazioni** è, entro certi limiti, auspicabile per il corretto funzionamento del settore **stesso** e nel contempo per tutelare i diritti dei consumatori, ma che nello stesso tempo è necessario prestare attenzione ai processi di concentrazione e, quindi, estendere tale disciplina al settore assicurativo.

(Emendamento n. 2)

Settimo considerando

considerando che occorre precisare le condizioni alle quali la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri;

considerando che occorre precisare le condizioni alle quali la Commissione potrà esercitare tale potere, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri **e che nell'esercizio di tale potere la Commissione dovrà, comunque, fare in modo che si impedisca la formazione di cartelli, si eviti la proliferazione di clausole vessatorie, si escludano la creazione e l'utilizzazione di società di comodo, si garantisca una gestione delle informazioni rispettosa dei principi della riservatezza;**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 16 del 23.1.1990, pag. 13.

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

- | | |
|---|---|
| b) l'elaborazione di comuni condizioni generali di assicurazione; | b) l'elaborazione di comuni condizioni generali di assicurazione, comprese le clausole che escludono i rischi legati a calamità naturali e a incidenti nucleari; |
|---|---|

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)

- | | |
|--|---|
| c) la copertura in comune di <i>certi tipi di rischi</i> ; | c) la copertura in comune di rischi aventi un'evidente specificità per dimensioni e qualità nelle conseguenze dei rischi stessi; |
|--|---|

(Emendamento n. 5)

Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)

- | | |
|---|--|
| f) l'uso di registri e informazioni sui rischi aggravati. | f) l'uso di registri e informazioni sui rischi aggravati, fatta salva l'osservanza dei principi di riservatezza e tutela della sfera privata. |
|---|--|

— doc. A3-178/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM89) 641 def.) (1),
- consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 87 del trattato CEE (doc. C3-17/90),
- visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-178/90),

1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato nel caso il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(1) G.U. n. C 16 del 23.1.1990, pag. 13.

Martedì 11 settembre 1990

5. Misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania ** I / *— **Proposte della Commissione (COM(90) 400 def. — SYN 297)**

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1/def.)

Terzo considerando

considerando che con la sua comunicazione del 21 agosto 1990 la Commissione ha presentato delle proposte di direttive che il Consiglio deve adottare in cooperazione con il Parlamento europeo;

considerando che con la sua comunicazione del 21 agosto 1990 la Commissione ha presentato delle proposte di direttive che il Consiglio deve adottare in cooperazione con il Parlamento europeo, **che deve essere strettamente e costantemente associato al processo decisionale previsto nella fase che precede l'entrata in vigore definitiva delle proposte della Commissione;**

(Emendamento n. 2/def.)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che misure provvisorie del genere non devono precludere modifiche alle proposte di direttiva in sede di esame e adozione definitiva.

(Emendamento n. 3/def.)

Articolo 2, paragrafo 2, commi secondo e terzo (nuovi)

Detta autorizzazione, dovuta a circostanze eccezionali, non potrà essere considerata un precedente né restare in vigore oltre il 31 dicembre 1990.

Dopo la scadenza di questo termine, si applica pienamente il diritto comunitario qualora il Consiglio non abbia adottato le misure transitorie necessarie.

(Emendamento n. 4/def.)

Articolo 2, paragrafo 3

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa immediatamente il Parlamento europeo, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione e il Parlamento dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa immediatamente il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Il Parlamento può invitare la Commissione e le autorità tedesche a fornire ulteriori informazioni sulla portata di tale autorizzazione così da poter esprimere il suo parere sull'uso specifico che ne viene fatto o su misure connesse che sarà eventualmente necessario adottare a livello comunitario.

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 5/def.)

Articolo 3, paragrafo 1

1. La Commissione e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare onde evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione della presente direttiva comporti difficoltà.

1. La Commissione, **il Parlamento** e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare onde evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione della presente direttiva comporti difficoltà.

(Emendamento n. 6/def.)

Articolo 4

Le misure di cui all'articolo 3 nonché ogni altra modalità d'applicazione necessaria sono adottate secondo la procedura seguente.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di due settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Le misure di cui all'articolo 3 nonché ogni altra modalità d'applicazione necessaria sono adottate secondo la procedura seguente.

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri **in seno al comitato** la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure di applicazione immediata. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, esse vengono comunicate senza indugio dalla Commissione al Consiglio. In tal caso: la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa stabilite di un periodo non superiore a due settimane dalla data della comunicazione; il Consiglio può, a maggioranza qualificata, adottare una decisione diversa entro i termini di cui al comma precedente.

(Emendamento n. 7/def.)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

Prima che il Parlamento esamini in prima lettura le misure transitorie, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un'ulteriore comunicazione in cui:

— sono elencate le misure legislative e amministrative già adottate dalla Comunità e dalle competenti autorità tedesche in relazione al territorio dell'ex-RDT:

- a) per verificare e garantire l'applicazione del diritto comunitario;

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) **per assicurare la riscossione integrale delle risorse proprie della Comunità e l'adeguata gestione della spesa comunitaria;**
- sono illustrate le ulteriori misure di carattere legislativo e amministrativo che essa considera necessarie per realizzare i suddetti obiettivi;
 - sono proposti i testi di tali ulteriori misure legislative qualora si tratti di misure comunitarie.

(Emendamento n. 8/def.)

*Articolo 4 ter (nuovo)***Articolo 4 ter**

La Commissione, in seguito a un'adeguata revisione delle prospettive finanziarie, tiene conto nel bilancio generale delle Comunità europee per il 1991 delle conseguenze finanziarie derivanti dall'unificazione della Germania e in particolare dell'impatto delle nuove dimensioni geografiche della Comunità su altre regioni comunitarie e su paesi terzi.

Inoltre, la Commissione propone le necessarie correzioni del bilancio affinché la Comunità possa tener conto dell'incidenza dell'unificazione della Germania sulla spesa comunitaria per il 1990.

— doc. A3-203/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 400 def. — SYN 297),
- consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 49, 57, 66, 100A e 118A del Trattato CEE (doc. C3-253/90),
- vista la relazione della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea (doc. A3-203/90),

1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;

Martedì 11 settembre 1990

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE gli emendamenti del Parlamento;
4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e al Governo della Repubblica federale di Germania.

— Proposta di regolamento II COM(90) 400 def.

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9/def.)

Preambolo: terzo visto

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Parlamento europeo e considerando che il Parlamento deve essere strettamente e costantemente associato al processo decisionale previsto nella fase che precede l'entrata in vigore definitiva delle proposte della Commissione relative alle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento,

(Emendamento n. 31/def.)

Considerando quarto bis (nuovo)

considerando che misure provvisorie del genere non devono precludere modifiche alle proposte di atti normativi in sede di esame e adozione definitiva,

(Emendamento n. 32/def.)

Articolo 2, paragrafo 2, commi secondo e terzo (nuovi)

Detta autorizzazione, dovuta a circostanze eccezionali, non potrà essere considerata un precedente né restare in vigore oltre il 31 dicembre 1990.

Dopo la scadenza di questo termine, si applica pienamente il diritto comunitario qualora il Consiglio non abbia adottato le misure transitorie necessarie.

Martedì 11 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 33/def.)

Articolo 2, paragrafo 3

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa immediatamente *il Parlamento europeo*, il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

3. La Repubblica federale di Germania informa immediatamente la Commissione e **il Parlamento** dell'uso che essa fa dell'autorizzazione. La Commissione ne informa immediatamente il Consiglio e il Comitato economico e sociale.

Il Parlamento può invitare la Commissione e le autorità tedesche a fornire ulteriori informazioni sulla portata di tale autorizzazione così da poter esprimere il suo parere sull'uso specifico che ne viene fatto o su misure connesse che sarà eventualmente necessario adottare a livello comunitario.

(Emendamento n. 34/def.)

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare onde evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione della presente direttiva comporti difficoltà.

1. La Commissione, **il Parlamento** e la Repubblica federale di Germania si consultano in merito alle misure da adottare onde evitare che il mantenimento di una regolamentazione non conforme al diritto comunitario in applicazione della presente direttiva comporti difficoltà.

(Emendamento n. 35/def.)

*Articolo 5 bis (nuovo)***Articolo 5 bis**

Prima che il Parlamento esamini in prima lettura le misure transitorie la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un'ulteriore comunicazione in cui:

- sono elencate le misure legislative e amministrative già adottate dalla Comunità e dalle competenti autorità tedesche in relazione al territorio dell'ex-RDT:
 - a) per verificare e garantire l'applicazione del diritto comunitario;
 - b) per assicurare la riscossione integrale delle risorse proprie della Comunità e l'adeguata gestione della spesa comunitaria;
- sono illustrate le ulteriori misure di carattere legislativo e amministrativo che essa considera necessarie per realizzare i suddetti obiettivi;
- sono proposti i testi di tali ulteriori misure legislative qualora si tratti di misure comunitarie.

Martedì 11 settembre 1990

— doc. A3-203/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 400 def.),
 - consultato dal Consiglio sulla base degli articoli 28, 42, 43, 75, 103, 113, 130 S e 235 del Trattato CEE (doc. C3-254/90),
 - vista la relazione della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea (doc. A3-203/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche apportatevi, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. si riserva di fare ricorso alla procedura di concertazione qualora il Consiglio non intenda conformarsi al testo del Parlamento;
 4. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alle proposte della Commissione;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e al governo della Repubblica federale di Germania.
-

Martedì 11 settembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta dell' 11 settembre 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS, CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHIRSTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMON-DAIBER, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE, CENDAN, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PEROGLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LO GIUDICE, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONCIO, MORRIS, MOTTOLA, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRÁG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS,

Martedì 11 settembre 1990

SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WAECHTER, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Martedì 11 settembre 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Risoluzione comune sulle pesca

(Paragrafo 3)

(+)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BENOIT, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONETTI, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FUNK, GAIBISSO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, MARCK, MARQUES MENDES, MARTINEZ, MAZZONE, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LÓPEZ, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PIMENTA, PISONI F., PISONI N., PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRONK, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SBOARINA, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPECIALE, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VON DER VRING, VON WOGAU.

(-)

DE DONNEA, EWING, FITZGERALD, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LANE, LARIVE, LAUGA, MAHER, DE LA MALÈNE, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, PASTY, PROUT, RAWLINGS, SCOTT-HOPKINS, STEVENS, VEIL.

(O)

AGLIETTA, FALQUI, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PARTSCH.

Idem

(Paragrafo 5)

(+)

AGLIETTA, ALBER, ANDREWS, BARROS MOURA, BOCKLET, BÖGE, BONETTI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CECI, CHANTERIE, CHIABRANDO, CORNELISSEN, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEPREZ, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDER CROFT, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FONTAINE, FUNK, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HOPPENSTEDT,

Martedì 11 settembre 1990

JANSSEN VAN RAAY, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LANE, LANGES, LAUGA, LEHIDEUX, LENZ, MAHER, DE LA MALÈNE, MARCK, MARTINEZ, MAZZONE, MCCARTIN, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MÜNCH, NAPOLETANO, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PISONI F, PORRAZZINI, PORTO, PRONK, RAGGIO, SÄLZER, SANDBÆK, SARLIS, SBOARINA, SISÓ CRUELLAS, SPECIALE, THEATO, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VON WOGAU.

(—)

ADAM, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BARTON, BEAZLEY C., BLAK, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DURY, EWING, FORD, FUCHS, GREEN, HÄNSCH, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, INGLEWOOD, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, MAIBAUM, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTAGA, METTEN, MORÁN LÓPEZ, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, PAGOROPOULOS, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PRICE, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SMITH A., SMITH L., THAREAU, TOMLINSON, TONGUE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VISSER, VON DER VRING, WOLTJER.

(O)

BJØRNVIG, KLEPSCH, PANNELLA.

*Idem**(Paragrafo 6)*

(—)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMENDOLA, ANDREWS, ARBELOA MURU, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BENOIT, BLAK, BÖGE, BOMBARD, BONETTI, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FUCHS, GAIBISSO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IVERSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LUSTER, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MARTINEZ, MAZZONE, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LÓPEZ, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PAGOROPOULOS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETERS, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRONK, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROGALLA, RØNN, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SÄLZER, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SBOARINA, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SEAL, SMITH A., SMITH L., SPECIALE, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VON DER VRING, VON WOGAU, WOLTJER.

(—)

BEAZLEY C., COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, EWING, INGLEWOOD, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LANE, LAUGA, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PASTY, PRICE, SCOTT-HOPKINS.

Martedì 11 settembre 1990

(O)

BJØRNVIG, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PANNELLA, PARTSCH, SANDBÆK.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BALFE, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BENOIT, BLAK, BOMBARD, BONETTI, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DE ROSSA, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DURY, DUVERGER, ELMALAN, ESCUDER CROFT, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GREEN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KOFOED, LAGAKOS, LAMBRIAS, LARIVE, LENZ, LUSTER, MAIBAUM, MARCK, MARTINEZ, MAZZONE, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MELIS, MENRAD, METTEN, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LÓPEZ, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NIELSEN T., ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAGOROPOULOS, PESMAZOGLOU, PETERS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, PORRAZZINI, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, ROMEOS, ROSMINI, ROTHE, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SARLIS, SCHWARTZENBERG, SIMONS, SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SPECIALE, STAVROU, THAREAU, THEATO, TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING.

(-)

ANDREWS, BEAZLEY C., CALVO ORTEGA, COCHET, CRAMON-DAIBER, FITZGERALD, FITZSIMONS, INGELWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KILLILEA, LALOR, LANE, LANNOYE, LAUGA, LEHIDEUX, MAHER, DE LA MALÈNE, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PASTY, PERY, PONS GRAU, PRICE, PROUT, SCOTT-HOPKINS, SEAL, STEWART-CLARK, UKEIWÉ.

(O)

BOURLANGES, FALQUI, VON WOGAU.

*Risoluzione legislativa di cui al doc. A 3-203/90**(Proposta di direttiva)*

(+)

AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, AVGERINOS, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA,

Martedì 11 settembre 1990

DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ELMALAN, ESTGEN, EWING, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA V., PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RISKÆR PEDERSEN, ROGALLA, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHÖNHUBER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEVENSON, TAURAN, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VERHAGEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

AGLIETTA, ALLIOT-MARIE, AULAS, COCHET, CRAMON-DAIBER, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, FITZGERALD, FITZSIMONS, GRAEFE ZU BARINGDORF, GUILLAUME, JOANNY, LALOR, LANE, LAUGA, LIMA, LLORCA VILAPLANA, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN S., DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PASTY, PIERMONT, POMPIDOU, RAFFARIN, SANTOS, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, UKEIWÉ, VERBEEK, VERNIER, WAECHTER, WIJSENBECK.

(0)

ANDREWS, BAGET BOZZO, DEFRAIGNE, LOMAS, NEUBAUER, WHITE.

*Idem**(Proposta di regolamento)*

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBEOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BETHELL, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSAAS, DALY, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DURY, ELLES J., ELLIOTT, ESCUDERO, ESTGEN, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUCHS, FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLO, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GISCARD

Martedì 11 settembre 1990

D'ESTAING, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LAMBRIAS, LANGES, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MALHURET, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIHR, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PEREIRA V., PÉREZ ROYO, PERSCHAU, PERY, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REYMANN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROVSING, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERTEMATI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WETTIG, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZELLER.

(—)

AGLIETTA, AULAS, COCHET, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FERNEX, GRAEFE ZU BARINGDORF, GUILLAUME, JOANNY, LANE, LAUGA, DE LA MALÈNE, MARLEIX, MARTIN S., DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, PASTY, PIERMONT, POMPIDOU, RAFFARIN, SANTOS, TELKÄMPER, UKEIWÉ, VERBEEK, VERNIER, WIJSENBECK.

(O)

AVGERINOS, DEFRAIGNE, EWING, FITZGERALD, FITZSOMINS, GARCIA, KILLILEA, LALOR, LARIVE, NEUBAUER, STAES, STAMOULIS, VANDEMEULEBROUCKE, WHITE.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 SETTEMBRE 1990

(90/C 260/03)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO***Presidente**(La seduta è aperta alle 9.05)***1. Approvazione del processo verbale**

La on. Ewing segnala che, nonostante la sua partecipazione alla votazione sulla proposta di risoluzione sulla pesca, il suo nome non figura nell'elenco dei votanti; precisa di essersi pronunciata in senso negativo.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

Il presidente comunica di aver ricevuto, per iscrizione nel registro, conformemente all'articolo 65 del regolamento, la seguente dichiarazione scritta:

— dell'on. Wynn, sul fumo passivo (n. 11/90)

3. Discussioni su problemi di attualità e urgenti (obiezioni)

Il presidente comunica che sono state presentate, sulla base dell'articolo 64, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento, le seguenti obiezioni, motivate e presentate per iscritto, all'elenco degli argomenti inclusi nelle prossime discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza.

Punto I («Ovini e bovini»)

La on. Ewing chiede che la Commissione faccia una dichiarazione sulla costruzione in Scozia di uno stabilimento per il trattamento di scorie nucleari.

Il presidente le revoca la facoltà di parlare, facendo osservare che tale richiesta non può essere presentata durante la votazione sulle obiezioni relative alle discussioni su problemi di attualità.

— Obiezione del gruppo PPE, volta a inserire in questo punto la sua proposta di risoluzione sul rispetto della legislazione europea relativa alle catture nel golfo di Biscaglia (B 3-1598/90) e a modificare il titolo del punto in «Ovini, bovini e pesca»:

L'obiezione è respinta.

Punto IV («Diritti dell'uomo»)

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in questo punto la sua proposta di risoluzione sulla situazione dei gitani nei paesi dell'Europa orientale e negli Stati della Comunità (B 3-1636/90):

L'obiezione è respinta.

Punto V («Calamità»)

— Obiezione del gruppo SUE, volta a inserire in questo punto la sua proposta di risoluzione sulla mortalità dei delfini nel Mediterraneo (B 3-1651/90):

Interviene l'on. Gutiérrez Díaz.

L'obiezione è respinta con votazione elettronica.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in questo punto la sua proposta di risoluzione sulla caduta di un aereo sovietico durante una manifestazione acrobatica a Salgareda (Italia) (B 3-1639/90):

L'obiezione è respinta.

— Obiezione del gruppo Verde, volta a inserire in questo punto la sua proposta di risoluzione sullo di prodotti tossici nel Mare del Nord (B 3-1641/90):

L'obiezione è respinta.

4. Benvenuto

A nome del Parlamento, il presidente porge il benvenuto a Sir Geoffrey Howe, Vice-Primo ministro del Regno Unito, e alle delegazioni della «Volkskamer» della Repubblica democratica tedesca, della commissione mista del parlamento irlandese competente per il diritto comunitario derivato e del parlamento svedese, presenti in tribuna d'onore.

5. Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulla situazione nel Golfo (discussione)

L'ordine del giorno reca una dichiarazione del Consiglio europeo seguita da una dichiarazione della Commissione.

Mercoledì 12 settembre 1990

Il presidente del Consiglio in carica, Giulio Andreotti, fa una dichiarazione sulla situazione nel Golfo e sulle iniziative e decisioni della Comunità.

Il presidente della Commissione, Jacques Delors, fa una dichiarazione sullo stesso argomento.

Interviene l'on. Pannella, per un richiamo al regolamento sulla base degli articoli 18 e 84; il presidente, ritenendo che non si tratti di un richiamo al regolamento, gli revoca la facoltà di parlare.

Interviene nella discussione l'on. Formigoni, *presidente della delegazione ad hoc del Parlamento recatasi nella zona del Golfo*.

Intervengono gli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Habsburg, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Aulas, a nome del gruppo V.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Occhetto, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Le Pen, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Piquet, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Christensen, a nome del gruppo Arcobaleno, Muscardini, non iscritta, il commissario Matutes.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

Intervengono gli on. Sakellariou, Penders, La Malfa, Jepsen, Lannoye, Papayannakis, Lane, Carvalhas, Ewing, Telkämper, Paisley, Cheysson, Fontaine, Capucho.

(La seduta è sospesa alle 13.05 e ripresa alle 15.00).

6. Composizione dell'assemblea paritetica ACP-CEE

Il presidente comunica di aver ricevuto le proposte dei gruppi politici per la composizione della delegazione del Parlamento europeo all'assemblea paritetica ACP-CEE (*vedi allegato II*).

Comunica che il termine per la presentazione di emendamenti a tali proposte è fissato a domani, giovedì 13 settembre, alle 12.00, e che la relativa votazione si svolgerà domani alle 18.00.

7. Dichiarazioni del Consiglio europeo e della Commissione sulla situazione nel Golfo (seguito della discussione)

Intervengono gli on. McMillan-Scott, Melandri, Perreau de Pinninck, Piermont, van der Waal, Ford,

Bonetti, Punset, Moorhouse, Simeoni, Landa Mendibe, Moran Lopéz, Lucas Pires, De Donnea, Prag, Lagorio, Pasmazoglou, Cox, Newton Dunn, Romeos.

PRESIDENZA DELL'ON. HANS PETERS

Vicepresidente

Intervengono gli on. Robles Piquer, Nordmann, Crampton, Pöttering, Di Rupo, Cassanmagnago Cerretti, Linkohr, Lenz, van der Brink, Banotti, Cravinho.

PRESIDENZA DELL'ON. WILFRIED TELKÄMPER

Vicepresidente

Intervengono gli on. Pierros e Galle.

la presidenza comunica che per concludere la discussione sono state presentate 10 proposte di risoluzione con richiesta di votazione sollecitata, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3 del regolamento. Si tratta delle proposte di risoluzione degli on.

— Habsburg, a nome del gruppo PPE, e McMillan-Scott, a nome del gruppo democratico europeo, sulle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sull'invasione del Kuwait (B 3-1600/90);

— Le Pen, Le Chevallier, Lehideux, Megret, Gollnisch, Blot, Tauran, Antony, Martinez, Ceyrac, Schodruch, Neubauer, Schlee, K. P. Köhler e Schönhuber, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla crisi nel Medio Oriente (B 3-1601/90) (ritirata);

— Sakellariou, a nome del gruppo socialista, sull'annessione del Kuwait da parte dell'Iraq (B 3-1602/90);

— de la Malène, a nome del gruppo ADE, sulla situazione del Golfo Persico (B 3-1603/90);

— De Clercq, Veil, De Donnea, Nordmann e Pimenta, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, sull'invasione e l'annessione del Kuwait da parte irachena e le conseguenze di tali atti (B 3-1604/90);

— Aulas, Telkämper, Lannoye, Santos e Langer, a nome del gruppo Verde, sulla crisi del Golfo (B 3-1618/90);

— Le Pen, Schönhuber, Martinez, Neubauer, Gollnisch, Antony, Blot, Ceyrac, K. P. Köhler, Le Chevallier, Lehideux, Megret, Schlee, Schodruch e Tauran, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, sulla crisi nel Medio Oriente (B 3-1622/90);

— Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, sulla crisi nel Golfo (B 3-1623/90);

— Christensen, Vandemeulebroucke, Ewing, Melis, Simeoni, Moretti, Blaney, Garaikoetxea, Santos, Spironi, Bjørnvig, Bonde e Sandbaek, a nome del gruppo Arcobaleno, sulla crisi nel Golfo (B 3-1624/90);

— Piquet, Carvalhas, Ephremidis e De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, sulla crisi del Golfo (B 3-1656/90).

Mercoledì 12 settembre 1990

Il presidente comunica che la votazione sulla richiesta di votazione sollecita si svolgerà al termine della discussione.

Interviene l'on. Pinxten.

PRESIDENZA DELL'ON. ENRIQUE BARÓN CRESPO

Presidente

Interviene la on. Sandbaek per denunciare la presenza negli edifici del Parlamento di una rappresentante della setta Moon che sta raccogliendo firme.

Intervengono nella discussione gli on. Coates, Newens, Dury, Pannella e Schinzel, il presidente del Consiglio in carica, Claudio Vitalone, e il commissario Matutes.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

Decisione sulla richiesta di votazione sollecita:

Il Parlamento accoglie la richiesta di votazione sollecita.

la votazione sul merito si svolgerà questa sera alle 18.00 (vedi successivo punto 9).

PRESIDENZA DELL'ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

8. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio, conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, sei posizioni comuni del Consiglio, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle e alla relativa posizione della Commissione. Si tratta delle posizioni comuni in vista dell'adozione di

— una decisione concernente i moduli relativi alle diverse fasi delle procedure di valutazione della conformità, da utilizzare nelle direttive di armonizzazione tecnica (C 3-196/90 — SYN 208)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— una decisione che adotta un programma specifico di ricerca e di sviluppo tecnologico nel campo dei trasporti (EURET) 1990-1993 (C 3-255/90 — SYN 226)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)

TRAS, BILA (parere)

— una decisione recante adozione di un programma specifico per la preparazione dello sviluppo di un

sistema EUROTRA operativo (C 3-256/90 — SYN 228)

deferita alle commissioni:

ENER (merito)

BILA (parere)

— una direttiva per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature terminali di telecomunicazione, incluso il reciproco riconoscimento della loro conformità (C 3-257/90 — SYN 204)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

ENER (parere)

— una direttiva che modifica la direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (C 3-258/90 — SYN 189)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, BILA, ECON (parere)

— una direttiva che estende il campo di applicazione della direttiva 81/851/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari e che stabilisce disposizioni complementari per i medicinali veterinari ad azione immunologica (C 3-259/90 — SYN 190)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

AGRI, BILA, ECON (parere)

Il termine di tre mesi di cui dispone il Parlamento per pronunciarsi inizia quindi a decorrere da domani, giovedì 13 settembre 1990.

TURNO DI VOTAZIONI

9. Situazione nel Golfo (votazione)

(proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1600, 1602, 1603, 1604, 1618, 1622, 1623, 1624 e 1656/90)

— *proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1600, 1602, 1603, 1604 e 1623/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Cot, a nome del gruppo socialista, Habsburg, Penders, Klepsch e Chanterie, a nome del gruppo PPE, Giscard d'Estaing e De Clercq, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, McMillan-Scott e Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, Vecchi, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, de la Malène, a nome del gruppo ADE, Formigoni, *presidente della delegazione ad hoc*, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Intervengono, su alcune divergenze linguistiche, gli on. Bertens, sulla versione olandese del paragrafo 11, Cola-

Mercoledì 12 settembre 1990

janni, sulla versione italiana del paragrafo 6, Newton Dunn, sulla versione inglese del paragrafo 6, Aulas, sulla versione francese del considerando A, Gutiérrez Diaz, per segnalare che l'osservazione dell'on. Colajanni vale anche per la versione spagnola.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, il quale comunica che farà una dichiarazione per iscritto, Giscard d'Estaing, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Prout, a nome del gruppo democratico europeo, Santos, a nome del gruppo Verde, Colajanni, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Vandemeulebroucke, a nome del gruppo Arcobaleno, Speroni e Grund.

Interviene la on. Caroline Jackson per chiedere alla presidenza di imporre che le altre dichiarazioni di voto siano fatte per iscritto.

La presidenza risponde che il regolamento non autorizza tale iniziativa ma fa appello alla buona volontà degli interessati.

Interviene gli on. Gollnisch sulla procedura.

Intervengono poi per dichiarazioni di voto gli on. Seal, Nordmann, Galland, Rawlings, Piermont, Balfe, Seligman, White, Dessylas, Amaral, Aulas, Bettini, Melandri, Prag, Valent, Telkämper, Castellina, Lomas, Paisley, Antony, Taradash, Hughes, Verbeek, Staes, Fernex, Cochet e Pannella.

Intervengono gli on. Bourlanges e Le Pen, per fatto personale, conformemente all'articolo 85 del regolamento.

Considerando A: approvato con votazione per appello nominale (DR):

Votanti: 371
Favorevoli: 360
Contrari: 2
Astenuiti: 9

Considerando B: votato per parti separate (DR):

Prima parte, fino a «ostaggi»: approvata
Seconda parte, resto: approvata

Considerando da C a G: approvati

Considerando H: approvato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 374
Favorevoli: 331
Contrari: 21
Astenuiti: 22

Considerando I e J e paragrafi 1-4: approvati

Paragrafo 5: votato per parti separate (DR):

Prima parte: fino a «sovranità del Kuwait»: approvata
Seconda parte: resto: approvata

Paragrafo 6:

Frase introduttiva: approvata

Primo trattino: votazione per parti separate:

Prima parte, fino a «integrità territoriale del Kuwait»: approvata

Seconda parte, resto: approvato

Secondo trattino: approvato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 370
Favorevoli: 349
Contrari: 12
Astenuiti: 9

Paragrafo 7: approvato

Paragrafo 9: votato per parti separate (V, LIB):

Testo senza i termini «non solo» e «e di altri paesi europei . . . paesi arabi»: approvato

I termini «non solo»: approvati

I termini «e di altri paesi europei . . . paesi arabi»: approvati

Paragrafo 9: votato per parti separate (DR, LIB):

Prima parte, fino a «Kuwait»: approvata
Seconda parte, resto: approvata

Paragrafo 10: approvato

Paragrafo 11: votato per parti separate (LIB, V, DR):

Prima parte, fino a «crisi»: approvata con votazione per appello nominale (SOC):

Votanti: 389
Favorevoli: 300
Contrari: 70
Astenuiti: 19

Seconda parte, resto: approvata

Paragrafi 12-16: approvati

Paragrafo 17: votato per parti separate (SUE):

Testo senza i termini «anche . . . finanziari»: approvato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 368
Favorevoli: 329
Contrari: 31
Astenuiti: 8

Mercoledì 12 settembre 1990

Questi termini: approvati con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 372
Favorevoli: 314
Contrari: 51
Astenuiti: 7

Paragrafi 18 e 19: approvati

Paragrafo 20: approvato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 369
Favorevoli: 317
Contrari: 19
Astenuiti: 33

Paragrafo 21: respinto con votazione per appello nominale (ARC, LIB):

Votanti: 353
Favorevoli: 132
Contrari: 188
Astenuiti: 33

Paragrafi 22 e 23: approvati

Paragrafo 24: approvato con votazione per appello nominale (ARC):

Votanti: 366
Favorevoli: 338
Contrari: 13
Astenuiti: 15

Paragrafi 25 e 26: approvati

Con votazione per appello nominale (V, SOC, PPE), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 391
Favorevoli: 305
Contrari: 37
Astenuiti: 49

(vedi parte seconda, punto 1).

(Tutte le altre proposte di risoluzione decadono).

10. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento (votazione)

(relazione dell'on. Vecchi — A 3-127/90)

— *testo del regolamento:*

Emendamenti approvati: 1, 2.

— *proposta di decisione:*

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 2).

(Le nuove disposizioni regolamentari entreranno in vigore l'8 ottobre 1990).

11. Modifica degli articoli 29, 72 e 73 del regolamento (votazione)

(relazione della on. Salema — A 3-110/90)

— *testo del regolamento:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 7, 3 (seconda parte: a partire da «articolo 29 ter»), 4, 5, 6

Emendamenti decaduti: 3 (prima parte).

— *proposta di decisione:*

Il Parlamento approva la decisione (vedi parte seconda, punto 3).

(Le nuove disposizioni regolamentari entreranno in vigore a partire dall'8 ottobre 1990).

12. Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. von Wogau, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento concernente la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea (C 3-195/90 — SYN 241) (A 3-197/90).

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-195/90 — SYN 241:*

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 4).

13. Ascensori (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Merz, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 84/529/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici (C 3-197/90 — SYN 234) (A 3-200/90)

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-197/90:*

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 5).

14. Materiale elettrico utilizzato in atmosfera esplosiva (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Beumer, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva

Mercoledì 12 settembre 1990

79/196/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato a essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione (C 3-198/90 — SYN 243) (A 3-191/90)

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-198/90 — SYN 243:*

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 6).

15. Recipienti semplici a pressione (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Cassidy, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione (C 3-199/90 — SYN 232) (A 3-202/90)

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-199/90 — SYN 232:*

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 7).

16. Transito comunitario (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Cassidy, sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento sul transito comunitario (C 3-200/90 — SYN 225) (A 3-196/90)

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-200/90:*

Emendamento irricevibile: 1 (conformemente all'articolo 51 el regolamento)

Emendamento respinto: 2 per votazione per appello nominale (PPE) (questo emendamento era stato presentato dall'on. Schmid e 23 altri firmatari, e non dal gruppo socialista):

Votanti: 271
Favorevoli: 239
Contrari: 31
Astenuiti: 1

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 8).

17. Libera pratica delle merci (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Cassidy — A 3-176/90)

Interviene l'on. Patterson, in sostituzione dell'on. Cassidy, per ritirare l'emendamento 1.

— *Posizione comune del Consiglio doc. C 3-141/90 — SYN 206:*

Emendamento ritirato: 1

Emendamento respinto: 2.

La presidenza dichiara approvata la posizione comune (vedi parte seconda, punto 9).

18. Sostanze e preparati pericolosi (votazione) ** I

(Realzione della on. Schleicher — A 3-180/90)

— *proposta di direttiva COM(89) 548 def. — C 3-242/89 — SYN 224:*

Emendamenti approvati: 1-5 con successive distinte votazioni, 11 con votazione elettronica; 7, 12 con votazione elettronica, 9, 13 con votazione elettronica;

Emendamenti respinti: 14, 15

Emendamenti decaduti: 6, 8, 10.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (vedi parte seconda, punto 10).

— Progetto di risoluzione legislativa:

Intervengono gli on. Vernier, a nome del gruppo ADE, per dichiarazione di voto, e, su tale intervento, Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori.*

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione legislativa (vedi parte seconda, punto 10).

Vista l'ora, la presidenza chiede all'Assemblea se è disposta a continuare le votazioni.

L'Assemblea decide di continuare le votazioni.

Intervengono gli on. Collins, *presidente della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori*, sulla presenza in Aula della Commissione, e, su tale intervento, il commissario Schmidhuber.

19. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore (votazione) ** I

(realzione dell'on. Vittinghoff — doc. A 3-198/90)

— *proposta di direttiva COM(89) 662 def. — C 3-53/90 — SYN 240:*

Emendamenti approvati: 1, 2, 3, 34, 5, 6, 36, 7 a 9 (in blocco), 10 con votazione elettronica, 11, 29, 12, 30, 31,

Mercoledì 12 settembre 1990

32 (frase introduttiva, primo secondo, quarto e sesto trattino), 35 (integrato nel primo trattino dell'emendamento n. 32), 14, 15 (paragrafo per paragrafo (ADE), 16 per parti separate (DE) e con votazione per appello nominale (ADE), 17 e 18 (in blocco), 33, 19, 20, 21 per parti separate e con votazione per appello nominale (ADE), 22 per parti separate e con votazione per appello nominale (ADE), 23, 24, 26, 27, 28 e 37, questi tre ultimi in blocco, 38

Emendamento respinto: 32 (terzo e quinto trattino)

Emendamenti decaduti: 4, 13, 25.

L'emendamento n. 32 è stato votato per parti separate, vale a dire con votazioni distinte per ciascun elemento.

L'emendamento n. 16 è stato votato per parti separate:

Prima parte: paragrafo 1 e 2

Seconda parte: paragrafo 3.

L'emendamento n. 21 è stato votato per parti separate:

Prima parte: colonna superiore

Seconda parte: colonna inferiore.

L'emendamento n. 22 è stato votato per parti separate:

Prima parte: punto 5.3.5.1

Seconda parte: punto 5.3.5.2.

Terza parte: punto 5.3.5.3.

Il relatore è intervenuto

— all'inizio della votazione, sulla formulazione di taluni emendamenti;

— prima della votazione dell'emendamento 6, sullo svolgimento della votazione;

— per chiedere l'integrazione dell'emendamento 35 nel primo trattino dell'emendamento 32 (il Parlamento ha manifestato il proprio assenso).

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 16 (prima parte):

Votanti: 220

Favorevoli: 176

Contrari: 43

Astenuti: 1

Emendamento n. 16 (seconda parte):

Votanti: 207

Favorevoli: 203

Contrari: 2

Astenuti: 2

Emendamento n. 21 (prima parte):

Votanti: 215

Favorevoli: 182

Contrari: 31

Astenuti: 2

Emendamento n. 21 (seconda parte):

Votanti: 215

Favorevoli: 153

Contrari: 59

Astenuti: 3

Emendamento n. 22 (prima parte):

Votanti: 209

Favorevoli: 176

Contrari: 32

Astenuti: 1

Emendamento n. 22 (seconda parte):

Votanti: 203

Favorevoli: 172

Contrari: 29

Astenuti: 2

Emendamento n. 22 (terza parte):

Votanti: 206

Favorevoli: 186

Contrari: 19

Astenuti: 1

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 11*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Vernier, a nome del gruppo ADE, S. Martin e, su tali interventi, il relatore.

Con votazione elettronica, il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 11*).

Interviene la on. Dury per congratularsi con la presidenza per il modo in cui ha condotto la votazione.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI

20. Comunicazione di posizioni comuni del Consiglio

La presidenza comunica, sulla base dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento, di aver ricevuto dal Consiglio conformemente alle disposizioni dell'Atto unico, due posizioni comuni del Consiglio, sulle misure provvisorie in materia di unificazione della Germania, unitamente ai motivi che hanno indotto il Consiglio ad adottarle. Si tratta delle posizioni comuni in vista dell'adozione di

— una direttiva relativa misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'ado-

Mercoledì 12 settembre 1990

zione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (doc. C 3-293/90 — SYN 297)

deferita alla commissione: UNIF (merito)

— un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (doc. C 3-294/90)

deferita alla commissione: UNIF (merito)

Per quanto riguarda la proposta di regolamento, va osservato che il Consiglio ha aggiunto alle basi giuridiche proposte dalla Commissione l'articolo 100 A, cosicché tale documento potrà essere adottato, analogamente alla direttiva, secondo la procedura di cooperazione.

La presidenza fa rilevare di aver ricevuto il commento della Commissione ma che, tenuto conto delle circostanze particolari e a titolo eccezionale, la Commissione è autorizzata a comunicare tale commento sulle posizioni comuni del Consiglio oralmente alla commissione parlamentare competente, che si riunirà questa sera, dopo le votazioni.

Ricorda che la votazione sulle raccomandazioni per la seconda lettura che la commissione competente dovrà presentare e che saranno distribuite domani mattina è iscritta all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di domani.

Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato a domani, giovedì, alle 11.00.

21. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, giovedì 13 settembre, è così fissato:

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00:

(dalle 10.00 alle 13.00)

— discussioni su problemi di attualità e urgenti

(alle 15.00)

— raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Donnelly sull'unificazione della Germania ** II

— discussione congiunta su tre relazioni degli on. Tsimas, De Clercq e Habsburg, sulla Bulgaria, la Cecoslovacchia e l'Ungheria *

— relazione della on. Denys sui trasporti stradali di merci *

— relazione dell'on. Müller sui limiti di velocità *

— relazione della on. McIntosh sul settore della navigazione aerea *

(alle 18.00)

Votazione

— sulla raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Donnelly

— sulla composizione dell'Assemblea paritetica ACP—CEE

— sulle proposte di risoluzione di cui è stata chiusa la discussione.

(La seduta è tolta alle 20.30)

Enrico VINCI
Segretario generale

Yves GALLAND
Vicepresidente

Mercoledì 12 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Situazione nel Golfo Persico

— risoluzione comune sui docc. B3-1600, 1602, 1603, 1604 e 1623/90

RISOLUZIONE

sull'annessione del Kuwait da parte dell'Irak

Il Parlamento europeo,

- A. condannando con il massimo vigore l'invasione e l'annessione del Kuwait da parte dell'Irak, in quanto atti di aggressione che violano i più elementari principi del diritto internazionale e dei rapporti pacifici tra gli Stati e che, se tollerati, incoraggerebbero ulteriori atti di aggressione nel Medio Oriente e altrove,
- B. sdegnato per la presa di ostaggi da parte dell'Irak, che si è permesso anche di ordinare la chiusura e l'assedio delle ambasciate a Kuwait City,
- C. accogliendo con favore e appoggiando le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU nn. 660, 661, 662, 664 e 665,
- D. riconoscendo che, nel prendere queste decisioni, le Nazioni Unite tengono fede al loro intento originario di sconfiggere l'aggressione e quindi di assicurare il rispetto del diritto internazionale,
- E. sottolineando l'esigenza di assumere una posizione comune contro qualsiasi invasione di uno Stato sovrano,
- F. compiacendosi del sostegno dimostrato alle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dalla grande maggioranza dei paesi di tutti i continenti, compresa una maggioranza degli Stati membri della Lega araba,
- G. preoccupato dal rischio di un conflitto dalle conseguenze inimmaginabili per la regione,
- H. considerando la necessità, evidenziata da questa crisi, dell'unificazione politica dell'Europa, affinché questa possa fare adeguatamente fronte alle grandi crisi e ai grandi problemi mondiali,
- I. considerando le ripercussioni economiche della crisi nel Golfo, dove sono situate metà delle risorse mondiali di petrolio,
- J. visti l'esito della riunione dei Ministri degli affari esteri dell'8 settembre 1990, la relazione della missione del Parlamento europeo negli Stati del Golfo e le proprie risoluzioni precedenti sull'Irak,
 1. condanna la brutale e ingiustificata invasione irachena in Kuwait e chiede il ritiro immediato e incondizionato delle forze irachene;
 2. condanna la presa in ostaggio di taluni cittadini stranieri da parte dell'Irak e la strumentalizzazione di civili, europei e non, per scongiurare le operazioni militari in determinati luoghi o zone;
 3. ricorda a questo proposito le disposizioni della Parte II (artt. 4, 28 e 34) della Convenzione di Ginevra sulla protezione della popolazione civile (1949), sottoscritta da tutti gli Stati membri della Comunità e dall'Irak;

Mercoledì 12 settembre 1990

4. condanna con la massima fermezza le violazioni dei diritti dell'uomo perpetrate dall'Irak contro cittadini iracheni e kuwaitiani e, in particolare, le esecuzioni sommarie di numerosi ufficiali e soldati iracheni che rifiutavano di partecipare all'invasione nonché di cittadini kuwaitiani che protestavano pacificamente contro l'occupazione del loro paese;
5. esprime la propria solidarietà al Kuwait, nella ferma convinzione che non si possa concludere alcun accordo con l'Irak senza che vengano prima ripristinate incondizionatamente l'indipendenza e la sovranità del Kuwait e vengano liberati tutti gli ostaggi presi dal regime di Saddam Hussein;
6. si compiace della posizione risoluta e solidale assunta dalla comunità internazionale e chiede che le risoluzioni nn. 660, 661, 662, 664, 665 dell'ONU siano applicate integralmente, il che implica in particolare
 - il ritiro immediato delle truppe irachene dal Kuwait e il ristabilimento della legittima autorità e sovranità, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale del Kuwait nonché la liberazione senza condizioni di tutti gli ostaggi prima dell'avvio di qualsiasi negoziato,
 - il rispetto da parte di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e della comunità internazionale dell'embargo decretato dal Consiglio di sicurezza nei confronti dell'Irak, facendo il massimo ricorso alle misure politiche e diplomatiche onde evitare l'uso della forza e quindi un'ulteriore perdita di vite umane;
7. si compiace del risultato del vertice di Helsinki tra i presidenti Bush e Gorbaciov;
8. accoglie con favore la disponibilità non solo degli Stati membri della Comunità europea e di altri paesi europei nonché negli Stati Uniti, ma anche di paesi di tutti i continenti, in particolare dei paesi arabi, a partecipare agli sforzi intesi a dare esecuzione alle decisioni volte a porre fine all'aggressione irachena; sottolinea altresì l'impegno della Comunità per lo sviluppo economico e sociale della regione, in particolare quello dei paesi più colpiti dalla situazione attuale;
9. insiste affinché la Comunità e i suoi Stati membri, in collaborazione con gli altri paesi i cui cittadini sono coinvolti, compiano ogni sforzo possibile per assicurare il rilascio di tutti i cittadini non iracheni trattenuti in Irak e in Kuwait e deplora ogni eventuale tentativo da parte di un singolo Stato di ottenere la liberazione dei suoi cittadini senza tener conto della sorte degli altri ostaggi;
10. appoggia la determinazione degli Stati membri e di altri Stati a difendere l'integrità delle loro rappresentanze diplomatiche in Kuwait, conformemente all'articolo 45 della Convenzione di Vienna;
11. è convinto che solo una soluzione diplomatica possa risolvere definitivamente la crisi; si compiace della volontà espressa dai presidenti Bush e Gorbaciov di ricercare insieme una soluzione pacifica alla crisi nonché della loro intenzione di esaminare di concerto, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, ulteriori misure qualora quelle già decise non dovessero fornire risultati soddisfacenti;
12. accoglie con soddisfazione il ruolo rinnovato ed efficace svolto dalle Nazioni Unite, e in particolare dal Consiglio di sicurezza, che apre prospettive nuove per quanto concerne la sicurezza collettiva e il rispetto del diritto internazionale; afferma per tale motivo che la responsabilità della gestione della crisi deve, sulla base di un consenso, restare nelle mani del Consiglio di sicurezza sulla falsariga della risoluzione 665 adottata da quest'ultimo;
13. si compiace che i mutamenti intervenuti nella situazione internazionale e la scomparsa della guerra fredda abbiano consentito all'Organizzazione delle Nazioni Unite di far rispettare il diritto internazionale e auspica che un tale atteggiamento unanime possa portare in futuro alla soluzione dei conflitti non ancora risolti, nel rispetto dei principi cui ci si è ispirati per la gestione dell'attuale crisi;
14. sottolinea il ruolo svolto dai paesi arabi e la necessità di contribuire a promuovere una soluzione araba del conflitto e incoraggia le forze politiche che in questi paesi si adoperano per l'instaurazione della democrazia e il rispetto dei diritti dell'uomo;
15. ritiene che la Comunità europea debba varare un'iniziativa urgente, d'intesa con le Nazioni Unite e con le Organizzazioni umanitarie internazionali interessate, che includa la realizzazione di un ponte aereo, onde consentire il rimpatrio delle decine di migliaia di rifugiati;

Mercoledì 12 settembre 1990

16. lancia un appello affinché venga garantito che tali organizzazioni possano avere accesso al territorio dell'Irak e del Kuwait per visitare i cittadini di tali paesi e per incontrarvi gli ostaggi;
17. sollecita la comunità internazionale a sostenere adeguatamente, anche attraverso contributi finanziari, l'attuazione dell'embargo economico e la invita ad attuare d'urgenza un piano di aiuti umanitari ed economici alle popolazioni più colpite dalla crisi del Golfo;
18. chiede tuttavia, in conformità con la risoluzione n. 661 del Consiglio di Sicurezza, che l'embargo non sia applicato ai prodotti alimentari e medicinali considerati essenziali per la sopravvivenza delle popolazioni civili; le forniture di tali prodotti debbono essere controllate da organizzazioni umanitarie internazionali;
19. raccomanda alla commissione per le sanzioni delle Nazioni Unite di tener conto delle disposizioni adottate dalla Comunità europea nella definizione dei prodotti alimentari interessati dall'embargo;
20. ritiene che la Comunità debba trarre insegnamento dagli eventi e rafforzare le sue strutture politiche e chiede pertanto che le Conferenze intergovernative della Comunità europea prevedano che la Comunità stessa si attivi pienamente nei settori della politica estera e della politica di sicurezza e invita i governi della Comunità a non sacrificare la componente sociale nell'ambito della gestione finanziaria della crisi;
21. rileva la responsabilità della comunità internazionale nell'armare gli Stati della regione e chiede alla Comunità e ai suoi Stati membri di esaminare con urgenza la possibilità di introdurre un'efficace politica comune per controllare le esportazioni di armamenti e di tecnologia avanzata con potenziale militare;
22. insiste affinché venga messa a punto una politica energetica comune per garantire un approvvigionamento diversificato e un'autentica politica di risparmio energetico;
23. chiede alla Presidenza italiana di convocare una sessione straordinaria del Consiglio europeo per preparare un piano d'azione comunitario inteso a individuare una soluzione pacifica per la crisi; chiede che venga rapidamente convocata una conferenza sulla sicurezza nelle regioni del Mediterraneo e del Golfo e sottolinea che il dialogo euro-arabo potrebbe contribuire, dopo il ripristino dell'indipendenza del Kuwait, a giungere a un'equa soluzione dei problemi del Medio oriente in generale e del Golfo in particolare, tra cui il ristabilimento della piena sovranità e dell'integrità territoriale del Libano, la concretizzazione dei diritti legittimi del popolo palestinese e dello Stato di Israele secondo i principi e le risoluzioni delle Nazioni Unite e, più in generale, l'eliminazione del ritardo di sviluppo della regione;
24. ritiene che la Comunità debba adottare tutte le opportune misure commerciali, economiche e diplomatiche contro tutti i paesi che consentano gli scambi con l'Irak o gli aiuti a tale paese ovvero li pratichino attivamente;
25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica europea, al governo del Kuwait, al governo dell'Irak, al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai membri del Consiglio di sicurezza e ai membri della Lega araba.

Mercoledì 12 settembre 1990

2. Modifica degli articoli 115 e 123 del regolamento del Parlamento**Testo del Regolamento**

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento n. 1)

Articolo 115, paragrafo 1

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 110, la commissione elegge un presidente e uno, due o tre vicepresidenti che insieme costituiscono l'Ufficio di presidenza della commissione.

1. Nella prima riunione tenuta dalla commissione dopo che ha avuto luogo l'elezione dei membri delle commissioni in conformità dell'articolo 110, la commissione elegge un presidente e, **in scrutini separati**, uno, due o tre vicepresidenti che insieme costituiscono l'Ufficio di presidenza della commissione.

(Emendamento n. 2)

Articolo 123, paragrafo 4

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 69, 70, 79, 80, 82, 84 (par. 1), 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 105 e 106.

4. Si applicano per analogia alle riunioni delle commissioni le disposizioni di cui agli artt. 11, 12, 13, 16, 17, 69, 70, 79, 80, 82, 84 (par. 1), 86, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 100, 101, 102, 105 e 106.

— doc. A3-127/90

DECISIONE

recante modifica degli articoli 115, paragrafo 1, e 123, paragrafo 4, del Regolamento concernenti l'elezione dei vicepresidenti delle commissioni

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di modifica del proprio Regolamento di cui al doc. B3-363/89,
- considerando la necessità di eleggere in modo trasparente i vicepresidenti delle commissioni,
- sulla base dell'articolo 132 del suo Regolamento,
- vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-127/90),

1. decide di apportare al proprio Regolamento la modifica di cui in oggetto;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

Mercoledì 12 settembre 1990

3. Modifica degli articoli 72 e 73 del regolamento del Parlamento**Testo del regolamento**

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

(Emendamento n. 1)

Articolo 29, lettera A

A.

soppresso

Votazione sulla fiducia alla nuova Commissione

Votazione sulla fiducia alla nuova Commissione

(Emendamento n. 2)

*Articolo 29, parte A, paragrafo 1, secondo comma**Per la formulazione di questo parere si applicano le disposizioni degli articoli 23 e 24, fatta salva la riserva di cui all'articolo 25, paragrafo 1.***soppresso**

Emendamenti n. 7 e 3

Articolo 29 bis (nuovo)

B.

Articolo 29 bis*Relazione generale annuale della Commissione e programma legislativo annuale*

Programma legislativo annuale

1. La relazione generale annuale della Commissione sulle attività della Comunità viene distribuita subito dopo la sua pubblicazione.

2. Le varie parti di detta relazione vengono trasmesse alle commissioni competenti.

3. Le commissioni designate in conformità del paragrafo 2 non sono tenute a presentare una relazione.

Ogni commissione può, qualora ritenga necessario che il Parlamento si pronunci su taluni problemi essenziali sollevati dalla relazione generale, portare in seduta tali problemi, ricorrendo a una delle procedure esistenti.

4. Dopo la presentazione da parte della Commissione del programma annuale e la discussione su di esso in aula, l'Ufficio di presidenza ampliato e la Commissione concordano un programma legislativo annuale e un calendario per la presentazione da parte della Commissione e l'esame da parte del Parlamento delle proposte che la Commissione intende sottoporre al Consiglio.

1. Dopo la presentazione da parte della Commissione del programma annuale e la discussione su di esso in aula, l'Ufficio di presidenza ampliato e la Commissione concordano un programma legislativo annuale e un calendario per la presentazione da parte della Commissione e l'esame da parte del Parlamento delle proposte che la Commissione intende sottoporre al Consiglio.

2. Il programma legislativo annuale convenuto è allegato al processo verbale della seduta che segue la sua approvazione.

Articolo 29 ter

Relazione generale annuale della Commissione

1. La relazione generale annuale della Commissione sulle attività della Comunità viene distribuita subito dopo la sua pubblicazione.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PRECEDENTE

NUOVO TESTO

2. Le varie parti di detta relazione vengono trasmesse alle commissioni competenti.

3. Le commissioni designate in conformità del paragrafo 2 non sono tenute a presentare una relazione.

Ogni commissione può, qualora ritenga necessario che il Parlamento si pronunci su taluni problemi essenziali sollevati dalla relazione generale, portare in seduta tali problemi, ricorrendo a una delle procedure esistenti.

(Emendamento n. 4)

*Articolo 29 quater (nuovo)***Articolo 29 quater**

Relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario.

1. La relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario negli Stati membri è trasmessa alle commissioni interessate. Ognuna di esse può trasmettere il suo parere alla commissione competente per le questioni giuridiche, che presenta una relazione all'Assemblea.

2. La risoluzione approvata dall'Assemblea e la relazione della commissione competente sono trasmesse al Consiglio, alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(Emendamento n. 5)

*Articolo 72**Articolo 72***soppresso***Notifica del programma legislativo annuale***soppresso**

Il programma legislativo annuale di cui all'articolo 29, parte B, paragrafo 4, viene allegato al progetto di ordine del giorno della tornata di marzo.

soppresso

(Emendamento n. 6)

Articolo 73, paragrafo 1, primo comma

1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno viene fissato dall'Ufficio di presidenza ampliato tenendo conto del programma legislativo annuale concordato conformemente all'articolo 29, parte B, paragrafo 4, previa consultazione dei gruppi politici e delle commissioni.

1. Prima di ogni tornata il progetto di ordine del giorno viene fissato dall'Ufficio di presidenza ampliato tenendo conto del programma legislativo annuale concordato conformemente all'articolo 29 bis, previa consultazione dei gruppi politici e delle commissioni.

Mercoledì 12 settembre 1990

— doc. A3-110/90

DECISIONE

che introduce nel Regolamento una procedura relativa all'esame della relazione annuale della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario unitamente a una nuova strutturazione e alla modifica degli articoli 29, 72 e 73

Il Parlamento europeo,

- considerando che l'esame parlamentare della relazione annuale sull'applicazione del diritto comunitario trasmessagli dalla Commissione ha una rilevanza tale da richiedere di essere disciplinato nel Regolamento del Parlamento,
 - con l'intento di fornire mediante tale regolamentazione l'opportunità alle varie commissioni parlamentari interessate di trasmettere il loro parere alla commissione competente per il merito,
 - considerando che la complessità dei singoli settori disciplinati dall'articolo 29 rende necessaria una chiara separazione mediante una nuova ripartizione delle disposizioni,
 - mirando a strutturare in modo più semplice e trasparente alcune disposizioni figuranti in questo settore,
 - basandosi sugli articoli 121 e 132 del Regolamento,
 - vista la relazione della commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità (doc. A3-110/90),
1. decide di apportare al suo regolamento le modifiche sopra riportate;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

4. Classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità ** II

— doc. A3-197/90

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-195/90 — SYN 241),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 1 def.),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 175 del 16.7.1990, pag. 83.

Mercoledì 12 settembre 1990

5. Ascensori elettrici ** II

— doc. A3-200/90

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-197/90 — SYN 234),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(89) 638 def.),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(¹) G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 143.

6. Materiale elettrico utilizzato in atmosfera esplosiva ** II

— doc. A3-191/90

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)**concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione***Il Parlamento europeo,*

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-198/90 — SYN 243),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 13 def.),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(¹) G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 142.

Mercoledì 12 settembre 1990

7. Recipienti semplici a pressione ** II

— doc. A3-202/90

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-199/90 — SYN 232)
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(89) 636 def.),
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 149 del 18.6.1990, pag. 145.

8. Transito comunitario ** II

— doc. A3-196/90

DECISIONE

(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo al transito comunitario

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-200/90 — SYN 225),
- visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(89) 480 def.),
- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,

1. ha approvato la posizione comune;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 113 del 7.5.1990, pag. 83.

Mercoledì 12 settembre 1990

9. Libera pratica delle merci ** II

— doc. A3-176/90

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva che modifica la direttiva 79/695/CEE relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-141/90 — SYN 216),
 - visto il proprio parere in prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(89) 395 def.),
 - viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha approvato la posizione comune;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 38 del 19.2.1990, pag. 49.

10. Sostanze e preparati pericolosi ** I

— proposta di direttiva (COM(89) 548 def. — SYN 224)

Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Approvata con le seguenti modifiche:TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che per consentire un'uniforme trasposizione e controllo delle presenti disposizioni negli Stati membri la Commissione presenterà metodi di analisi per l'individuazione del cadmio nei prodotti sintetici e nel trattamento delle superfici,

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 8 del 13.1.1990, pag. 8.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Articolo 2

Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche relative alla sostituzione del cadmio, il Consiglio riesamina la situazione entro un termine di 7 anni a decorrere dall'adozione della presente direttiva, basandosi su una relazione elaborata dalla Commissione.

Alla luce dell'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche relative alla sostituzione del cadmio, il Consiglio riesamina la situazione entro un termine di **3 anni dalla data entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva**, basandosi su una relazione elaborata dalla Commissione.

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. A decorrere dalla scadenza del termine entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva, la Commissione inizia una valutazione di tutti i succedanei del cadmio esistenti per accertare che essi raggiungano un livello sufficiente di sicurezza ambientale. In caso contrario, la Commissione presenta una proposta.

(Emendamento n. 4)

Allegato, punto 1.1 secondo comma, trattini da sesto bis a sesto septies (nuovi)

- Polistirene espansibile (EPS)
- Metacrilato di polimetile (PMMA)
- Resina melammina-formaldeide (MF)
- Resina d'urea-formaldeide (UF)
- Poliesteri insaturi (UP)
- Polistirene cristallo/standard

(Emendamento n. 5)

Allegato punto 1.2, frase introduttiva e lettera a)

1.2. La presente disposizione si applica anche, a decorrere da *(cinque anni dopo l'adozione della presente direttiva)*

a) Ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono:

- Resina melammina-formaldeide (MF)
- Resina d'urea-formaldeide (UF)
- Poliesteri insaturi (UP)
- Tereftalato di polietilene (PET)
- Tereftalato di polibutilene (PEBT)
- Polistirene cristallo/standard
- Metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA)
- Polietilene reticolato (VPE)
- Polistirene antiurto
- Polipropilene (PP)

1.2. La presente disposizione si applica anche, a decorrere da **(tre anni dopo la scadenza del termine entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva)**

a) Ai prodotti finiti fabbricati partendo dalle sostanze e dai preparati che seguono:

- **soppresso**
- **soppresso**
- **soppresso**
- Tereftalato di polietilene (PET)
- Tereftalato di polibutilene (PEBT)
- **soppresso**
- Metacrilato di metilacrilonitrile (AMMA)
- Polietilene reticolato (VPE)
- Polistirene antiurto
- Polipropilene (PP)

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Allegato, punto 1.3, secondo comma (nuovo)

La presenza di cadmio nei prodotti deve essere sempre segnalata se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) supera lo 0,01% in massa.

(Emendamento n. 7)

Allegato, punto 2.1, ultima frase

Questa disposizione entra in vigore alla data di *(tre anni dopo l'adozione della presente direttiva)*.

Questa disposizione entra in vigore alla data di **(un anno dopo la scadenza del termine entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva)**.

(Emendamento n. 12)

Allegato, punto 2.2, secondo comma (nuovo)

La presenza di cadmio nei prodotti deve essere sempre segnalata se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) supera lo 0,01% in massa.

(Emendamento n. 9)

Allegato, punto 3.2, frase introduttiva

3.2. Rientrano nel campo d'applicazione della presente disposizione a partire dal *(cinque anni dopo l'adozione della presente direttiva)* i prodotti o i componenti dei prodotti impiegati:

3.2. Rientrano nel campo d'applicazione della presente disposizione a partire dal **(due anni dopo la scadenza del termine entro cui gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva)** i prodotti o i componenti dei prodotti impiegati:

(Emendamento n. 13)

Allegato, punto 3.3, secondo comma (nuovo)

La presenza di cadmio nei prodotti deve essere sempre segnalata se il tenore di cadmio (espresso in Cd metallico) supera lo 0,01% in massa.

Mercoledì 12 settembre 1990

— doc. A3-180/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva recante decima modifica della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di talune sostanze e preparati pericolosi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 548 def.)⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio in conformità dell'articolo 100A del Trattato CEE (C3-242/89 — SYN 224),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-180/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare in conformità la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. chiede al Consiglio di riprendere gli emendamenti del Parlamento nella sua posizione comune che dovrà essere adottata in conformità dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a);
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 8 del 13.1.1990, pag. 8.

Mercoledì 12 settembre 1990

11. Inquinamento atmosferico causato dalle emissioni dei veicoli a motore ** I

— proposta di direttiva (COM(89) 662 def. — SYN 240)

Proposta della Commissione relativa a una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Quinto considerando

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che la Comunità europea dispone di o sta perfezionando tecnologie che consentono *ulteriori* riduzioni dei valori limite applicabili ai motori di tutte le cilindratae;

considerando che i lavori svolti dalla Commissione in questo settore hanno dimostrato che la Comunità europea dispone di o sta perfezionando tecnologie che consentono **drastiche** riduzioni dei valori limite applicabili ai motori di tutte le cilindratae;

(Emendamento n. 2)

Sesto considerando

considerando che, poiché la direttiva 89/458/CEE ha prescritto norme più rigorose per le emissioni delle autovetture di cilindrata inferiore a 1.400 cm³, è ora necessario, ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, allineare i valori limite per le emissioni delle autovetture dotate di un motore di cilindrata pari o superiore a 1.400 cm³ su tali norme adottando le stesse date di applicazione e basandosi sulla procedura di prova europea migliorata che comprende una sequenza di guida extraurbana; che pare opportuno prescrivere simultaneamente i requisiti relativi alle emissioni di vapori e alla durata delle emissioni riferite alle componenti dei veicoli e introdurre, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 88/436/CEE, la seconda fase delle norme concernenti le emissioni di particelle inquinanti per le autovetture munite di motori diesel e unificare in tal modo i requisiti della Comunità europea in materia di emissioni di inquinanti nell'atmosfera prodotte dalle autovetture;

considerando che, poiché la direttiva 89/458/CEE ha prescritto norme più rigorose per le emissioni delle autovetture di cilindrata inferiore a 1.400 cm³, è ora necessario, ai sensi dell'articolo 5 della presente direttiva, allineare i valori limite per le emissioni delle autovetture dotate di un motore di cilindrata pari o superiore a 1.400 cm³ su tali norme adottando le stesse date di applicazione e basandosi sulla procedura di prova europea migliorata che comprende una sequenza di guida extraurbana; **che è però necessario, a lungo termine, mantenere come possibilità alternativa il test FTP-75, ai sensi dell'Allegato III A della direttiva 88/76/CEE;**

che pare opportuno prescrivere simultaneamente i requisiti relativi alle emissioni di vapori e alla durata delle emissioni riferite alle componenti dei veicoli e introdurre, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 88/436/CEE, la seconda fase delle norme concernenti le emissioni di particelle inquinanti per le autovetture munite di motori diesel e unificare in tal modo i requisiti della Comunità europea in materia di emissioni di inquinanti nell'atmosfera prodotte dalle autovetture;

(Emendamento n. 3)

Considerando sesto bis (nuovo)

considerando che l'esame della durata di vita dei dispositivi contro l'inquinamento va effettuato dopo 80.000 km di circolazione e tramite una procedura comprendente un test con autovetture che abbiano effettivamente percorso 80.000 km su pista o su banco a rulli;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 81 del 30.3.1990, pag. 1.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 34)

Settimo considerando

considerando che per garantire il massimo beneficio per l'ambiente europeo e al tempo stesso l'unità del mercato, occorre applicare norme europee *più rigorose basate su un'armonizzazione totale*;

considerando che per garantire il massimo beneficio per l'ambiente europeo e al tempo stesso l'unità del mercato, occorre applicare **obbligatoriamente** norme **comunitarie estremamente** rigorose;

(Emendamento n. 5)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 1990 una proposta di direttiva relativa alle disposizioni per la limitazione delle perdite da evaporazione che si verificano in ogni fase del processo di immagazzinamento e distribuzione dei carburanti dalle raffinerie fino ai consumatori finali;

(Emendamento n. 6)

Ottavo considerando

considerando che a motivo della grande importanza delle emissioni inquinanti provenienti dai veicoli a motore e del loro contributo ai gas responsabili dell'«effetto serra», è necessario *stabilizzare, e successivamente ridurre*, soprattutto le loro emissioni di CO₂ in conformità della decisione del consiglio di amministrazione del PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente) del 24 maggio 1989, in particolare del punto 11, lettera d);

considerando che a motivo della grande importanza delle emissioni inquinanti provenienti dai veicoli a motore e del loro contributo ai gas responsabili dell'«effetto serra», è necessario ridurre soprattutto le loro emissioni di CO₂ in conformità della decisione del Consiglio di amministrazione del PNUA (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) del 24 maggio 1989, in particolare del punto 11, lettera d), e **fissare un valore massimo di CO₂ pari a 250 g/km;**

(Emendamento n. 36)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre 1990 una proposta di direttiva concernente misure intese a ridurre le perdite in evaporazione ai vari stadi del processo di stoccaggio, distribuzione e uso di combustibili per motori dalla raffineria al consumo finale da parte dei veicoli a motore;

(Emendamento n. 7)

Considerando ottavo ter (nuovo)

considerando che nella fissazione delle nuove norme nonché della procedura di prova si deve tener conto del futuro sviluppo dei trasporti nella Comunità europea e che in vista del mercato unico si prevede un aumento delle immatricolazioni di veicoli a motore che determinerà un drastico incremento delle emissioni;

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 8)

Considerando ottavo quater (nuovo)

considerando che, secondo tutte le previsioni, aumenterà in particolare il numero di nuove immatricolazioni di autocarri;

(Emendamento n. 9)

Considerando ottavo quinquies (nuovo)

considerando che in questa situazione la Commissione deve presentare una relazione sull'ambiente che esamini le conseguenze ecologiche dello sviluppo dei trasporti per quanto concerne le autovetture e gli autocarri e illustri con quali misure possa essere evitato, e in generale ridotto, il pericoloso aumento dell'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dei veicoli a motore; che in tale contesto occorre esaminare tra l'altro misure di carattere generale e fiscale e misure tecniche alternative nel settore dei trasporti;

(Emendamento n. 10)

Considerando ottavo sexies (nuovo)

nella convinzione che verrà presto introdotto un limite di velocità costante valido per tutto il territorio della Comunità, che sarà di 120 km/h per gli autoveicoli e di 80 km/h per gli autocarri;

(Emendamento n. 11)

Considerando ottavo septies (nuovo)

considerando che è anche assolutamente necessario migliorare notevolmente la qualità del carburante delle stazioni di servizio, riducendo all'1% il tenore massimo consentito di benzolo nella benzina, allo 0,05% il tenore massimo consentito di zolfo nel carburante per motori diesel e fissando a 50 il numero minimo di cetano;

(Emendamento n. 29)

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/220/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva.

Gli allegati della direttiva 70/220/CEE sono sostituiti dagli allegati della presente direttiva. La Commissione è incaricata di adeguarli ogni due anni in funzione dell'evoluzione delle tecnologie dalle prestazioni più elevate.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 12)

*Articolo 2 bis (nuovo)***Articolo 2 bis**

Per controllare le emissioni i costruttori possono scegliere tra il test «FTP 75» di cui all'Allegato III A della direttiva 88/76/CEE e la nuova procedura di prova europea descritta all'Allegato III della presente direttiva.

(Emendamento n. 30)

Articolo 3, terzo trattino

— essi devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo, a un importo *sostanzialmente* inferiore al costo reale dei dispositivi, introdotti per permettere di rispettare i valori fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo.

— essi devono corrispondere, per ogni tipo di veicolo, a un importo inferiore o **uguale** al costo reale dei dispositivi, introdotti per permettere di rispettare i valori fissati, nonché del loro montaggio sul veicolo.

(Emendamento n. 31)

Articolo 3, comma primo bis (nuovo)

Incentivi fiscali permangono tuttavia permessi oltre il 31 dicembre 1992 a condizione:

- **che essi valgano per la totalità della produzione automobilistica nazionale e dei veicoli importati che sono commercializzati sul mercato di uno Stato membro e che sono equipaggiati con dispositivi che permettono di soddisfare valori di emissione inferiori per lo meno del 10% alle norme in vigore alla data d'applicazione di tali incentivi fiscali e ciò per almeno uno degli inquinanti previsti da queste norme;**
- **o che riguardino acquisti di equipaggiamenti e le spese di installazione o di manutenzione che garantiscono il rispetto delle norme durante tutto il corso della vita dei veicoli.**

(Emendamenti nn. 32 e 35)

Articolo 4

Il Consiglio, in base a una proposta della Commissione *che terrà conto dei risultati dei lavori in corso sull'«effetto serra»*, deciderà a maggioranza qualificata *in merito alle misure intese a limitare le emissioni di CO₂ provenienti dai veicoli a motore.*

Il Consiglio, decidendo a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione, **deciderà entro il 31 dicembre 1992 misure volte a:**

- **fissare, in attesa di una regolamentazione completa, i seguenti valori limite differenziati per le emissioni di CO₂:**
 - **veicoli con più di 2000 cm³: 250g/km**
 - **veicoli da 1400 cm³ a 2000 cm³: 200g/km**
 - **veicoli con meno di 1400 cm³: 160g/km**

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- adeguare le norme delle emissioni (e i relativi collaudi) dei veicoli non riguardanti dalla presente direttiva, ivi compresa la totalità dei veicoli commerciali;
- organizzare i controlli regolari e le procedure di sostituzione, riparazione e manutenzione dei dispositivi introdotti acciocché vengano rispettati i valori fissati;
- sviluppare un programma di ricerca e sviluppo per favorire l'immissione sul mercato di veicoli e carburanti puliti.

(Emendamento n. 14)

*Articolo 4 bis (nuovo)***Articolo 4 bis**

Il Consiglio, in base a una proposta che la Commissione presenterà entro il 31 dicembre 1990 e in cui terrà conto dell'elevata incidenza delle emissioni degli autocarri sul totale delle emissioni dei veicoli a motore, deciderà a maggioranza qualificata in merito alle misure intese a limitare drasticamente le emissioni provenienti da tutti gli autocarri.

(Emendamento n. 15)

*Articolo 4 ter (nuovo)***Articolo 4 ter****Disposizioni particolari**

1. Nell'impiego di una sonda a ossigeno nel quadro del sistema del catalizzatore regolato va assicurato che il rapporto stechiometrico aria-combustibile (λ) non venga compromesso con il raggiungimento di una determinata velocità ovvero accelerazione.
2. La sequenza di guida extraurbana nel quadro della nuova procedura di prova europea deve comprendere per tutti i veicoli a motore, indipendentemente dal rapporto potenza/massa e dalla velocità massima del veicolo, un modello di guida con una velocità massima di 120 km/h.
3. La qualità del combustibile va rapidamente migliorata. In tale contesto:
 - il tenore massimo consentito di benzolo nella benzina va ridotto all'1%;
 - il tenore massimo consentito di zolfo nel carburante per motori diesel va ridotto allo 0,05%;
 - il numero minimo di cetano del carburante per motori diesel va fissato a 50;
 - il 90% del punto finale di ebollizione va fissato a 340°.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

*Articolo 4 quater (nuovo)***Articolo 4 quater**

1. I costruttori di autovetture con sede nella Comunità europea possono chiedere alla Commissione della CE una deroga temporanea dai valori limite per i gas di scarico. I costruttori devono dimostrare a tale riguardo di non essere in grado, per motivi tecnici o economici, di conformarsi ai nuovi valori limite entro i termini previsti. La Commissione, previo esame, può accordare una deroga temporanea. Prima della decisione della Commissione va tenuta un'audizione pubblica. La deroga può essere concessa per un periodo massimo di due anni.

2. Gli Stati membri adottano misure fiscali per promuovere la vendita delle autovetture che, pur potendo rientrare nel regime di deroga, si conformino anticipatamente ai nuovi valori per i gas di scarico.

3. Gli Stati membri mettono a punto un sistema che consente agli acquirenti di vetture nuove di far demolire i veicoli usati ovvero, nella misura del possibile, di riciclarli. Tali incentivi dovrebbero essere offerti per i veicoli a motore in circolazione da dodici anni e oltre. La Commissione è tenuta a presentare tempestivamente una proposta per una normativa a livello comunitario che possa entrare in vigore al più tardi a decorrere dall'1.10.1993.

(Emendamento n. 17)

*Articolo 4 quinquies (nuovo)***Articolo 4 quinquies**

Gli Stati membri adotteranno misure volte a:

1. consentire l'equipaggiamento del maggior numero possibile di vecchi veicoli a motore con dispositivi di depurazione delle emissioni;

2. garantire controlli tecnici regolari delle emissioni e del funzionamento dei dispositivi tecnici di tutti i veicoli a motore.

(Emendamento n. 18)

*Articolo 4 sexies (nuovo)***Articolo 4 sexies**

Il sempre maggiore inquinamento ambientale causato dal drastico aumento d'intensità del traffico all'interno della Comunità europea costringe, oltre che ad adottare valori massimi e norme più severi, anche a sviluppare tipi di motori alternativi e nuove concezioni dei trasporti.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Gli stati membri, di comune accordo sostengono finanziariamente la ricerca e lo sviluppo di tali concezioni nonché di motori e carburanti alternativi.

(Emendamento n. 33)

Articolo 5, primo comma

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1991. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1991, **eccezion fatta per le misure riguardanti gli incentivi fiscali definiti all'articolo 3.** Essi ne informano immediatamente la Commissione.

(Emendamento n. 19)

Allegati

Gli allegati alla presente direttiva vanno adeguati nei punti pertinenti conformemente alle modifiche apportate al testo legislativo.

(Emendamento n. 20)

Allegato I, punto 1, comma primo bis (nuovo)

La presente direttiva si applica anche ai veicoli commerciali leggeri della categoria N1 fino a 3,5 t, in cui la differenza tra il peso a vuoto e il peso di carico è inferiore a 750 kg.

(Emendamento n. 21)

Allegato I, punto 5.3.1.4, Tabella

<i>Massa di ossido di carbonio</i>	<i>Masse combinate di idrocarburi e di ossidi di azoto</i>	<i>Massa di particelle</i>
<i>L1 (g/km)</i>	<i>L2 (g/km)</i>	<i>L3 (g/km)</i>
2,72	0,97	0,19

<i>dal</i>	<i>CO</i>	<i>HC</i>	<i>NO_x</i>	<i>PM</i>
01.01.93	2,10	0,20	0,60	0,10
01.10.95	2,10	0,15	0,30	0,05

(Emendamento n. 22)

Allegato I, punti da 5.3.5 a 5.3.5.3.

5.3.5. Prova di tipo V (durata di vita dei dispositivi contro l'inquinamento)

5.3.5.1. Questa prova deve essere eseguita *su tutti i veicoli di cui al punto 1, fatta eccezione dei veicoli di cui al punto 8.1.*

Il costruttore può scegliere tra:

5.3.5. Prova di tipo V (durata di vita dei dispositivi contro l'inquinamento)

5.3.5.1. Questa prova deve essere eseguita **con controlli campione su tutti i tipi di veicoli entro gli 80.000 km. Qualora non siano state rispettate le disposizioni del punto 5.1.1. il costruttore è tenuto a controllare tutti i veicoli dello stesso tipo che si trovano nello stabilimento e a portarli al livello prescritto.**

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

5.3.5.1.1. *Una prova di funzionamento di 30.000 km eseguita su strada o su banco conformemente a un programma prestabilito descritto nell'Allegato VII;*

5.3.5.1.2. *una prova di funzionamento di 80.000 km eseguita su pista, su strada o su banco a rulli conformemente a un programma prestabilito descritto nell'Allegato VIII.*

5.3.5.2. In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.5.1. un costruttore può scegliere i fattori di deterioramento della tabella seguente in alternativa *alle prove di cui al punto 5.3.5.1.1. o 5.3.5.1.2.*

Sistema di controllo delle emissioni	Fattori di deterioramento		
	CO	HC + NO _x	Particolati
i) Motore ad accensione comandate	1,2	1,2	—
ii) Motore ad accensione spontanea	1,1	1,0	1,2

A richiesta del costruttore il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I che sia completata la prova di tipo V applicando i fattori di deterioramento figuranti nella tabella. *Per completare la prova di tipo V*, il servizio tecnico può in tal caso modificare i risultati dell'omologazione di cui all'Allegato X sostituendo i fattori di deterioramento della tabella precedente con quelli misurati nella prova di tipo V.

5.3.5.3. I fattori di deterioramento sono determinati *con la procedura di cui al punto 5.3.5.1. oppure con i valori indicati nella tabella 5.3.5.2.* I fattori sono applicati per stabilire la conformità con i requisiti dei punti 5.3.1.4. e 7.1.1.1.

(Emendamento n. 23)

Allegato I, punto 7.1.1.1

7.1.1.1. Si preleva un veicolo dalla serie e lo si sottopone alla prova descritta al punto 5.3.1. I fattori di deterioramento si applicano allo stesso modo. *I valori limite che figurano al punto 5.3.1.4, tuttavia, vengono sostituiti dai valori limite seguenti:*

Massa di ossido di carbonio	Massa combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto	Massa di particelle
L1 (g/km)	L2 (g/km)	L3 (g/km)
3,16	1,13	0,24

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

soppresso

la prova di funzionamento di 80.000 km viene eseguita su pista o su banco a rulli conformemente **al** programma prestabilito descritto nell'Allegato VIII.

5.3.5.2. In deroga a quanto prescritto al punto 5.3.5.1. un costruttore può scegliere i fattori di deterioramento della tabella seguente in alternativa **alla prova di cui al punto 5.3.5.1, secondo comma.**

Sistema di controllo delle emissioni	Fattori di deterioramento		
	CO	HC + NO _x	Particolati
i) Motore ad accensione comandata	1,3	1,3	—
ii) Motore ad accensione spontanea	1,1	1,0	1,3

A richiesta del costruttore il servizio tecnico può eseguire la prova di tipo I applicando i fattori di deterioramento figuranti nella tabella. **Dopo il successivo controllo della durata di vita con la prova di tipo V di cui all'Allegato VIII**, il servizio tecnico può modificare i risultati dell'omologazione di cui all'Allegato X sostituendo i fattori di deterioramento della tabella precedente con quelli misurati **in conformità del punto 5.3.5.1, secondo comma.**

5.3.5.3. I fattori di deterioramento vengono determinati **secondo la tabella di cui al punto 5.3.5.2. e completati in seguito con la procedura di cui al punto 5.3.5.1.** I fattori sono applicati per stabilire la conformità con i requisiti dei punti 5.3.1.4. e 7.1.1.1.

soppresso

7.1.1.1. Si preleva un veicolo dalla serie e lo si sottopone alla prova descritta al punto 5.3.1. I fattori di deterioramento si applicano allo stesso modo.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 24)

Allegato I, punto 8.1

8.1. Per l'omologazione CEE e il controllo di conformità di: **soppresso**

- veicoli diversi da quelli della categoria M1;
- veicoli adibiti al trasporto passeggeri della categoria M1 concepiti per il trasporto di più di sei persone compreso il conducente o la cui massa massima non supera 2.500 kg;
- veicoli fuori strada quali definiti nell'Allegato I della direttiva 70/156/CEE modificata per ultimo dalla direttiva 87/403/CEE la prova deve consistere nella parte I. I valori limite indicati nelle tabelle al punto 5.3.1.4. (omologazione) e 7.1.1.1. (controllo di conformità) devono essere sostituiti dai valori seguenti:

Per l'omologazione del veicolo:

Massa di riferimento RW (kg)	Ossido di carbonio L1 (g/prova)	Emissione combinata di idrocarburi e di ossidi di azoto L2 (g/prova)
$RW \leq 1.020$	58	19,0
$1.020 < RW \leq 1.250$	67	20,5
$1.250 < RW \leq 1.470$	76	22,0
$1.470 < RW \leq 1.700$	84	23,5
$1.700 < RW \leq 1.930$	93	25,0
$1.930 < RW \leq 2.150$	101	26,5
$2.150 < RW$	110	28,0

Per i controlli di conformità della produzione:

Massa di riferimento RW (kg)	Ossido di carbonio L1 (g/prova)	Emissione combinata di idrocarburi di ossidi di azoto L2 (g/prova)
$RW \leq 1.020$	70	23,8
$1.020 < RW \leq 1.250$	80	25,6
$1.250 < RW \leq 1.470$	91	27,5
$1.470 < RW \leq 1.700$	101	29,4
$1.700 < RW \leq 1.930$	112	31,3
$1.930 < RW \leq 2.150$	121	33,1
$2.150 < RW$	132	35,0

(Emendamento n. 26)

*Allegato VII***L'Allegato VII è soppresso.**

(Emendamento n. 27)

Allegato VIII, punto 2.1

2.1. Il veicolo deve essere in buone condizioni meccaniche. Il motore e i dispositivi contro l'inquinamento devono essere nuovi.

Il veicolo può essere lo stesso presentato per la prova di tipo I. La prova di tipo I deve essere eseguita dopo che il veicolo ha percorso almeno 3.000 km del ciclo di funzionamento di cui al punto 5.1.

2.1. La prova deve essere eseguita dopo che il veicolo ha percorso almeno 80.000 km.

Il veicolo può essere lo stesso presentato per la prova di Tipo I.

Mercoledì 12 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

*Allegato VIII, punto 5.1***Il ciclo di funzionamento è modificato conformemente al disposto di cui al punto 2.1.**

(Emendamento n. 37)

*Allegato VIII, punto 6***La misurazione è modificata conformemente alle disposizioni di cui al punto 2.1.**

(Emendamento n. 38)

Allegato X, punto 1.9, Tipo V, primo trattino

— tipo durata: 30.000 km, 80.000 km, non applicabile. — tipo durata: 80.000 km, non applicabile.

— doc. A3-198/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA
(Procedura di cooperazione: prima lettura)**recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa ad una direttiva che modifica la direttiva 70/220/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore***Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 662 def. — SYN 240) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 100A del Trattato CEE (doc. C3-53/90),
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale e della commissione per i trasporti e il turismo (doc. A3-198/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 3. invita il Consiglio a recepire nella posizione comune che adotterà, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 2, lettera a), del Trattato CEE, gli emendamenti del Parlamento;
 4. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 81 del 30.3.1990, pag. 1.

Mercoledì 12 settembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 12 settembre 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, AMENDOLA, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEIRÓCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BORLOO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, BRIANT, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARIGLIA, CARNITI, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN F. N., CHRISTENSEN I., CHRISTIANSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOMBO, COLOM I NAVAL, CONTU, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESCUDER CROFT, ESCUDERO, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FERRI, FINI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUCHS, FUNCK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GALLO, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GORIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GREMETZ, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HORY, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JANSSEN VAN RAAY, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LA MALFA, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LATAILLADE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LIMA, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MALHURET, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MICHELINI, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORODO LEONICO, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, OCCHETTO, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, OREJA AGUIRRE, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAGOROPOULOS, PAISLEY, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PEREIRA, PÉREZ ROYO, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIERROS, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PISONI N., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REDING, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, RISKÆR PEDERSEN, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, ROVSING, ROBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LOPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHÖNHUBER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL,

Mercoledì 12 settembre 1990

SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SONNEVELD, SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMAN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VISSER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WETTIG, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Mercoledì 12 settembre 1990

ALLEGATO I

Risultato delle votazioni per appello nominale

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(0) = Astensioni

Risoluzione comune sul golfo

(Considerando A)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BOURLANGES, BORGIO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GÖLLNISCH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARONI, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PAYSLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, RÖNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARIN, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN,

Mercoledì 12 settembre 1990

TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

LANDA MENDIBE, VISENTINI.

(0)

DEFRAIGNE, LE PEN, MELIS, PANNELLA, ROMERA I ALCÁZAR, SALEMA, SIMEONI, VALENT, VERBEEK.

Idem

(Considerando H)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPRES, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARONI, LEMMER, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍERZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALISCH, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS,

Mercoledì 12 settembre 1990

SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(—)

ANTONY, BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, EWING, FALCONER, GRAEFE ZU BARINGDORF, LANDA MENDIBE, LOMAS, MCGOWAN, MEGAHY, MORETTI, PAISLEY, PIERMONT, SANDBÆK, SEAL, SMITH A., VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK, VAN DER WAAL, WEST.

(O)

BLOT, CARVALHAS, CEYRAC, DEFRAIGNE, ELLIOTT, EPHREMIDIS, GARCIA GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, MELIS, NEUBAUER, NEWMAN, PANNELLA, SCHLEE, SCHODRUCH, SIMEONI, STEWART.

*Idem**(Paragrafo 6, secondo trattivo)*

(+)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEIRÓCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLET-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY,

Mercoledì 12 settembre 1990

PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCHODURCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANGER, AULAS, BREYER, GRAEFE ZU BARINGDORF, LANDA MENDIBE, LANNOYE, PAISLEY, PIERMONT, ROTH, SANTOS, TELKÄMPER, VERBEEK.

(0)

DEFRAIGNE, FALQUI, GARCIA, MELIS, PANNELLA, QUISTORP, SIMEONI, SMITH A., STEWART.

Idem

(Paragrafo II, prima frase)

(+)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BELO, BERTENS, BETTINI, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHAS, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAÇ, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPRES, DESAMA DESMOND, DESSYLAS, DI RUPO, DIEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K. P., LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMBRIAS, LANGES, LANNOYE, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI,

Mercoledì 12 settembre 1990

NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIQUET, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRONK, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SEAL, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEWART, SUÁREZ GONZÁLEZ, TELKÄMPER, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANDREWS, BAUR, BEAZLEY C., BETHELL, BOURLANGES, CHABERT, DE CLERCQ, DE VRIES, DEFRAIGNE, DE DONNEA, ELLES J., FONTAINE, GALLAND, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GISCARD D'ESTAING, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, HOLZFUSS, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LACAZE, LAMASSOURE, MAHER, MARLEIX, MARTIN S., MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORETTI, MUSSO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, POMPIDOU, PORTO, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, SALEMA, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, SPERONI, STEVENS, STEWART-CLARK, UKEIWÉ, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER, VAN DER WAAL, VON WECHMAR, WELSH.

(0)

AMARAL, ANGER, BEIRÔCO, BLANEY, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, COX, DOUSTE-BLAZY, EWING, GARCIA, LANDA MENDIBE, LANE, MELIS, NICHOLSON, PUNSET I CASALS, SIMEONI, TARADASH, VANDEMEÛLEBROUCKE, VERBEEK.

*Idem**(Paragrafo 17, esclusa una frase)*

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-RYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPRES, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO, SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GRUND,

Mercoledì 12 settembre 1990

GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARONI, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANGER, ANTONY, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BLOT, CEYRAC, COCHET, VAN DIJK, ERNST DE LA GRAETE, FERNEX, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, JOANNY, KÖHLER K. P., LANNOYE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, PIERMONT, ROTH, SANTOS, SCHLEE, SCHODRUCH, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VANDEMEULEBROUCKE, VERBEEK.

(O)

DE ROSSA, DEFRAIGNE, FALQUI, GARCIA, LANDA MENDIBE, MELIS, PARTSCH, SIMEONI.

*Idem**(Paragrafo 17, frase esclusa in precedenza)*

(+))

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BEUMER, BINDI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALSONO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DI RUPO, DíEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY,

Mercoledì 12 settembre 1990

ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASOLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARONI, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(—)

AGLIETTA, ANGER, ANTONY, AULAS, BANDRÉS MOLET, BARZANTI, BETTINI, BLOT, BONTEMPI, CARVALHAS, CATASTA, CECI, CEYRAC, COCHET, COLAJANNI, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DUARTE CENDAN, DUVERGER, ERNST DE LA GRAETE, FANTUZZI, FERNEX, GOLLNISCH, GUTIÉRREZ DÍAZ, IMBENI, INGLEWOOD, JOANNY, KÖHLER K. P., LANNOYE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, NAPOLETANO, NEUBAUER, PAPAYANNAKIS, PORRAZZINI, PUERTA, RAGGIO, ROSSETTI, SAINJON, SANTOS, SCHLEE, SCHODRUCH, SEAL, SPECIALE, STAES, TAZDAÏT, VECCHI.

(O)

AMARAL, DEFRAIGNE, GARCIA, GRAEFE ZU BARINGDORF, MELIS, PARTSCH, QUISTORP.

*Idem**(Paragrafo 20)*

(+))

ADAM, AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN,

Mercoledì 12 settembre 1990

CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARONI, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PENDERS, PERY, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANTONY, BJØRNVIG, BONDE, CRISTENSEN, DESSYLAS, FALCONER, FALQUI, LEHIDEUX, LOMAS, MCGOWAN, MORETTI, PAISLEY, PIERMONT, SANDBÆK, SEAL, TELKÄMPER, VANDEMEULEBROUCKE, VAN DER WAAL, WURTZ.

(0)

ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BLOT, CEYRAC, COCHET, DE ROSSA, VAN DIJK, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GREATE, GARCIA, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRUND, JOANNY, KÖHLER K. P., LANNOYE, LE CHEVALLIER, LE PEN, MARTINEZ, MELIS, NEUBAUER, PARTSCH, QUISTORP, SANTOS, SCHLEE, SIMEONI, SMITH A., STAES, STEWART, TAZDAÏT, VERBEEK.

Idem

(Paragrafo 21)

(+))

ALBER, ALLIOT-MARIE, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ARIAS CAÑETE, BALFE, BANOTTI, BAUR, BEIRÔCO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BINDI,

Mercoledì 12 settembre 1990

BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BORGIO, BOURLANGES, BROK, CALVO ORTEGA, CARVALHO CARDOSO, CATHERWOOD, CHABERT, CHANTERIE, CHIABRANDO, COONEY, CORNELISSEN, COX, CRAVINHO, CUSHNAHAN, DALSASS, DE CLERCQ, DE GUCHT, DE VRIES, DEPREZ, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ESTGEN, FANTINI, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLAND, GARAIKOETXEA URRIZA, GASOLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HERMAN, HERMANS, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANGES, LENZ, LIMA, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, MAHER, MALANGRÉ, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORETTI, MÜLLER, MÜNCH, MUSCARDINI, MUSSO, NAVARRO VELASCO, NICHOLSON, NORDMANN, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PEIJS, PENDERS, PESMAZOGLOU, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POMPIDOU, PRAG, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SALEMA, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SEAL, SPERONI, STAUFFENBERG, TINDEMANS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUITRIVE, VERHAGEN, VERNIER, VERWAERDE, VISENTINI, VOHRER, VON WECHMAR, VON WOGAU, ZAVVOS, ZÉLLER.

(—)

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARTON, BARZANTI, BELO, BETHELL, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BONDE, BONTEMPI, BREYER, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHAS, CATASTA, CAUDRON, CECI, CHRISTENSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DENYS, DESAMA, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ELMALAN, EPHREMIDIS, FALQUI, FANTUZZI, FAYOT, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GREEN, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HINDLEY, HOFF, HOON, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, KÖHLER H., LANE, LANNOYE, LINKOHR, LOMAS, LÜTTGE, MAIBAUM, MARINHO, MARTIN D., MAYER, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MUNTINGH, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NEWENS, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ONUR, PAPAYANNAKIS, PATTERSON, PERY, PETER, PIERMONT, PIQUET, PLANAS PUCHADES, PONS GRAU, PORRAZZINI, PORTO, PRICE, PROUT, PUERTA, VAN PUTTEN, RAGGIO, RAMIREZ, RANDZIO-PLATH, READ, ROGALLA, ROMEOS, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHINZEL, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SMITH L., SPECIALE SPENCER, STAES, STAMOULIS, STEWART-CLARK, TARADASH, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, FAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERBEEK, VITTINGHOFF, VAN DER WAAL, WALTER, WEST, WHITE, WILSON, WURTZ, WYNN.

(O)

BETTIZA, BLOT, CAPUCHO, CARNITI, CEYRAC, CHEYSSON, DEFRAIGNE, ERNST DE LA GRAETE, FALCONER, FERRARA, GARCIA, GOLLNISCH, KÖHLER K. P., LAGORIO, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, MAGNANI NOYA, MATTINA, MCMILLAN-SCOTT, MELIS, NEUBAUER, NEWMAN, PARTSCH, QUISTORP, SABY, SCHLEE, SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., STEWART, VON DER VRING, WELSH.

*Idem**(Paragrafo 24)*

(+))

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS,

Mercoledì 12 settembre 1990

BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BEYRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DILLEN, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLORENZ, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KÖHLER K. P., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LARONI, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LULLING, LUSTER, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTINEZ, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, LÜTTGE, NAPOLETANO, NORDMANN, PATTERSON, PORTO, PRAG, SALEMA, SANDBÆK, TELKÄMPER, VERWAERDE.

(O)

ANGER, AULAS, BREYER, DE ROSSA, DEFRAIGNE, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, GARCIA, JOANNY, MELIS, QUISTORP, SANTOS, SIMEONI, VAN HEMELDONCK, VAN DER WAAL.

Mercoledì 12 settembre 1990

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANOTTI, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY C., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTIZA, BEUMER, BINDI, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARNITI, CARVALHO CARDOSO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, COATES, COIMBRA MARTINS, COLAJANNI, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE CLERCQ, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DI RUPO, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, DUVERGER, ELLES J., ELLIOTT, ESTGEN, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ, ALBOR, FERRARA, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FLOREÑZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÒLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GREEN, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, INGLEWOOD, IZQUIERDO, ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, KOSTOPOULOS, LACAZE, LAGAKOS, LAGORIO, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LARONI, LENZ, LIMA, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LUSTER, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOORHOUSE, MORÁN LÓPEZ, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAISLEY, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PEIJS, PENDERS, PERY, PESMAZOGLOU, PETER PETERS, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA, PUNSET I CASALS, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMEOS, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, SPENCER, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VERNIER, VERTEMATI, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ANTONY, AULAS, BETTINI, BLOT, BREYER, CEYRAC, COCHET, DEFRAIGNE, DESSYLAS, VAN DIJK, DE DONNEA, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FERNEX, GOLLNISCH, GRAEFE ZU BARINGDORF, JOANNY, KÖHLER K. P., LANDA MENDIBE, LANNOYE, LE CHEVALLIER, LE PEN, LEHIDEUX, MARTINEZ, NEUBAUER, NORDMANN, PATTERSON, PIERMONT, PRAG, ROTH, SANTOS, SCHLEE, SCHODRUCH, SPERONI, TELKÄMPER, VERBEEK, VAN DER WAAL.

(0)

AGLIETTA, ALAVANOS, AMARAL, ANGER, BANDRÉS MOLET, BARROS MOURA, BEIRÓCO, BJØRNVIG, BLANEY, BONDE, BOURLANGES, CAPUCHO, CARVALHAS,

Mercoledì 12 settembre 1990

CHRISTENSEN, DE ROSSA, DE VRIES, DILLEN, ELMALAN, EPHREMIDIS, EWING, FALCONER, GALLAND, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GAWRONSKI, GUILLAUME, HINDLEY, LOMAS, MAYER, MCGOWAN, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MORETTI, NEWMAN, PIQUET, PORTO, QUISTORP, SALEMA, SANDBÆK, SIMEONI, SMITH A., STAES, STEWART, TARADASH, TAZDAÏT, VAN HEMELDONCK, VANDEMEULEBROUCKE, VERWAERDE, WEST.

Posizione comune oggetto delle raccomandazione per la seconda lettura di cui al doc. A 3-196/90

(Emendamento n. 2)

(+)

ADAM, AGLIETTA, ALBER, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, AVGERINOS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CATASTA, CAUDRON, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COATES, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FLORENZ, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GAIBISSO, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUIDOLIN, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAGORIO, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAGNANI NOYA, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MATTINA, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, MUSSO, NAPOLETANO, NAPOLITANO, NAVARRO VELASCO, NEWENS, NEWMAN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PUERTA, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SARLIS, SBOARINA, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., SPECIALE, STAUFFENBERG, STAVROU, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERNIER, VERTEMATI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, VON WOGAU, WOLTJER, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

VON ALEMANN, BAUR, BEAZLEY C., BERTENS, BLOT, BONDE, DEFRAIGNE, DILLEN, GISCARD D'ESTAING, GOLLNISCH, GRUND, INGLEWOOD, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KOFOED, LACAZE, LAMASSOURE, MAHER, MARTINEZ, NEWTON DUNN, NIELSEN T., PATTERSON, PRAG, PROUT, RAWLINGS, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMMONDS, SIMPSON A., STEWART-CLARK.

(O)

CARNITI.

Mercoledì 12 settembre 1990

*Proposta de direttiva oggetto della relazione di cui al doc. A.3-198/90**(Emendamento n. 16, prima parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BAUR, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DÚHRKOP DÚHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEWENS, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ALLIOT-MARIE, BEAZLEY C., BETHELL, BJØRNVIG, BONDE, BOURLANGES, CATHERWOOD, CHRISTENSEN, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, FONTAINE, GISCARD D'ESTAING, GUILLAUME, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, LAMASSOURE, MAHER, MARLEIX, MARTIN S., MCINTOSH, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, SANDBÆK, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, UKEIWÉ, VERNIER, WELSH.

(0)

VERTEMATI.

*Idem**(Emendamento n. 16, seconda parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BALFE, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA,

Mercoledì 12 settembre 1990

DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, INGLEWOOD, IZQUERDO ROJO, JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., KOFOED, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MÜNCH, MUNTINGH, NEWENS, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PATTERSON, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, PRAG, PRICE, PROUT, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SABY, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WELSH, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

MARLEIX, SIMPSON A.

(0)

UKEIWÉ, VERTEMATI.

*Idem**(Emendamento n. 21, prima parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CAUDRON, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FALQUI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NEWENS, NØR CHRISTENSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE,

Mercoledì 12 settembre 1990

TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(—)

BAUR, BEAZLEY C., BETHELL, BOURLANGES, CATHERWOOD, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, GALLAND, GISCARD D'ESTAING, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LAMASSOURE, MARTIN S., MCINTOSH, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, WELSH, ZELLER.

(O)

PERY, VERTEMATI.

*Idem**(Emendamento n. 21, seconda parte)*

(—)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, AULAS, BANOTTI, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BÖGE, BONETTI, BONTEMPI, BOWE, BROK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CAPUCHO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, DE CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, ENRST DE LA GRAETE, FALQUI, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, MÜNCH, NEWENS, NØR CHRISTENSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMETNA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RÖNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WOGAU, ZAVVOS.

(—)

ALLIOTT-MARIE, ARBELOA MURU, BAUR, BEAZLEY C., BETHELL, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOURLANGES, BRU PURÓN, CANO PINTO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHABERT, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COT, CRAWLEY, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, ELLIOTT, FONTAINE, GALLAND, GISCARD D'ESTAING, GUILLAUME, HAPPART, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LAMASSOURE, MARINHO, MARLEIX, MARTIN S., MCINTOSH, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, PERY, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PROUT, RAFFARIN, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, TORRES COUTO, TRAUTMANN, UKEIWÉ, VERNIER, WELSH, WHITE, WOLTJER.

Mercoledì 12 settembre 1990

(O)

DURY, VERTEMATI, ZELLER.

*Idem**(Emendamento n. 22, prima parte)*

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BAUR, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COÍMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FORD, FUNK, GALLAND, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWENS, NIELSEN T., NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMETNA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORTO, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

ALLIOTT-MARIE, BEAZLEY C., BETHELL, BOURLANGES, CATHERWOOD, DOUSTE-BLAZY, FONTAINE, GUILLAUME, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LAMASSOURE, MARLEIX, MCINTOSH, MÜLLER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PASTY, PATTERSON, POMPIDOU, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, UKEIWÉ, VERNIER, WELSH.

(O)

CAUDRON.

*Idem**(Emendamento n. 22, seconda parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BELO, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BOURLANGES,

Mercoledì 12 settembre 1990

BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CHANTERIE, CHIABRANDO, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DEFRAIGNE, DENYS, DESMA, DÍEZ DE RIVERA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, GUILLAUME, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NØR CHRISTENSEN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PASTY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO, VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SAMLAND, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, UKEIWÉ, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS.

(—)

BAUR, BERNARD-REYMOND, BETHELL, CATHERWOOD, DE DONNEA, GALLAND, GISCARD D'ESTAING, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, LAMASSOURE, MAHER, MARTIN S., MCINTOSH, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, NEWTON, DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, WELSH.

(O)

CAUDRON, ZELLER.

*Idem**(Emendamento n. 22, terza parte)*

(+)

AGLIETTA, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BANOTTI, BARTON, BAUR, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BIRD, BJØRNVIG, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONETTI, BOURLANGES, BOWE, VAN DEN BRINK, BRU PURÓN, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CAPUCHO, CHANTERIE, CHIABRANDO, CHRISTENSEN, COCHET, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DENYS, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, DE DONNEA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, ERNST DE LA GRAETE, FAYOT, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GREEN, GRÖNER, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER H., LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARLEIX, MARTIN S., MCCARTIN, MCGOWAN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MÜLLER, MUNTINGH, NEWENS, NØR CHRISTENSEN, NORDMANN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PARTSCH, PASTY, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIMENTA, PINXTEN, PIRKL, PISONI F., PLANAS PUCHADES, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORTO VAN PUTTEN, QUISTHOUDT-ROWOHL,

Mercoledì 12 settembre 1990

QUISTORP, RAFFARIN, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, SAINJON, SALEMA, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHINZEL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH L., STAES, STAVROU, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VAN VELZEN, VERNIER, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, VON WOGAU, WOLTJER, ZAVVOS, ZELLER.

(-)

BEAZLEY C., BETHELL, CATHERWOOD, INGLEWOOD, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, MCINTOSH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRAG, PRICE, PROUT, RAWLINGS, SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, WELSH.

(0)

CAUDRON.

Mercoledì 12 settembre 1990

*ALLEGATO II***PROPOSTE DEI GRUPPI POLITICI PER LA COMPOSIZIONE DELLA DELEGAZIONE
DEL PARLAMENTO EUROPEO ALL'ASSEMBLEA PARITETICA ACP-CEE**

(68 membri più un osservatore: vedi decisione dell'ufficio di presidenza ampliato del 26 luglio 1989)

Gruppo socialista (25)

Álvarez de Paz
Cabezón Alonso
Pons Grau
Rubert de Ventós
Schmidbauer
Simons
Wettig
Buchan
Hume
Lomas
McGowan
Morris
Wynn
Pery
Saby
Magnani Noya
Roumeliotis
Muntingh
van Putten
Dury
Van Hemeldonck
Belo
Torres Couto
Christiansen
Desmond

Gruppo liberale (7)

Bertens
Mendes Bota
Nordmann
Veil
Verwaerde
Vohrer
Wurth-Polfer

Gruppo verde (4)

Aulas
Ernst de la Graete
Melandri
Taradash

Gruppo ADE (2)

Andrews
Guillaume

Gruppo di coalizione delle sinistre (2)

Wurtz
Barros Moura

Gruppo PPE (17)

Bindi
Borgo
Casini
Chiabrando
Douste-Blazy
Escuder Croft
Guidolin
Hermans
Lucas Pires
Müller
Perschau
Pisoni
Reymann
Romera i Alcàzar
Tindemans
Verhagen
Zavvos

Gruppo democratico europeo (4)

Daly
Turner
Price
Jepsen

Gruppo per la sinistra unitaria (3)

Napoletano
Valent
Puerta Gutiérrez
(Iversen: osservatore)

Gruppo tecnico delle destre (2)

Lehideux
Le Chevallier

Gruppo Arcolabeno (1)

Ewing

Non iscritti (1)

Rauti

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 SETTEMBRE 1990

(90/C 260/04)

PARTE PRIMA**Svolgimento della seduta****PRESIDENZA DELL'ON. YVES GALLAND***Vicepresidente**(La seduta è aperta alle 10.00)*

Interviene l'on. Colajanni per comunicare che l'on. Giancarlo Pajetta, ex deputato al Parlamento europeo, è deceduto stamane.

A nome del Parlamento, la presidenza si associa all'omaggio reso al defunto dall'on. Colajanni.

1. Approvazione del processo verbale

La presidenza comunica che l'on. Le Pen gli ha fatto sapere di aver voluto votare a favore del considerando A della risoluzione comune sul Golfo.

Intervengono gli on.

— Prout, a nome del gruppo democratico europeo, il quale segnala che, per un malinteso, alcuni membri del suo gruppo che volevano votare a favore del paragrafo 21 della proposta di risoluzione comune sulla situazione nel Golfo (*parte prima, punto 9*) si sono sbagliati al momento della votazione; osserva che comunque l'errore non modifica il risultato globale della votazione (la presidenza prende atto della dichiarazione);

— Coates, il quale chiede se siano state previste misure per consentire al Parlamento di esaminare con urgenza la situazione nel Golfo qualora se ne presenti la necessità (la presidenza risponde che gli sviluppi della situazione saranno regolarmente seguiti);

— Landa Mendibe;

— Pannella;

— Roth, la quale, a nome del gruppo Verde, dopo essersi associata all'omaggio reso alla memoria dell'on. Pajetta, sottolinea il peggioramento delle condizioni di lavoro in Aula a causa dell'eccessiva illuminazione; comunica che il suo gruppo ha presentato una petizione per denunciare la situazione (la presidenza risponde che, all'inizio delle discussioni su problemi d'attualità, chiederà all'Assemblea se desidera far abbassare l'illuminazione, a rischio di impedire le riprese televisive);

— Titley e McCubbin, i quali chiedono di migliorare l'audio dell'interpretazione inglese.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

Intervengono gli on.

— Cot, *presidente del gruppo socialista*, il quale deplora l'emissione da parte delle nazioni Unite di un francobollo da lui giudicato razzista; chiede che il presidente del Parlamento intervenga presso la Cooperazione politica europea affinché quest'ultima protesti in sede ONU e prenda le misure del caso per impedire la diffusione di detto francobollo nella Comunità (la presidenza risponde che sottoporrà la questione al presidente del Parlamento e all'ufficio di presidenza ampliato);

— Pannella, il quale, dopo essersi associato alle parole dell'on. Cot, sottolinea il deterioramento della situazione nel Kosovo e reputa che la delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Jugoslavia non svolga il lavoro che le compete in materia (la presidenza risponde che la questione verrà sottoposta al presidente e all'ufficio di presidenza);

— White, il quale, ritornando sull'intervento dell'on. Coates, chiede assicurazione che il Parlamento possa riunirsi d'urgenza in caso di crisi acuta nel Golfo (la presidenza risponde che l'articolo 9 del regolamento consente la convocazione del Parlamento in via eccezionale).

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto dalle commissioni parlamentari il seguente documento:

— Raccomandazione, a nome della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea, sulle posizioni comuni adottate dal Consiglio in vista dell'adozione di

- I. una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (C 3-293/90 — SYN 297)
- II. un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione

Giovedì 13 settembre 1990

o consultazione con il Parlamento europeo (C 3-294/90)

Relatore: on. Donnelly (doc. A 3-204/90)

DISCUSSIONI SU PROBLEMI D'ATTUALITÀ

La presidenza consulta l'Assemblea sulla sua proposta di abbassare l'intensità dell'illuminazione in Aula.

Interviene l'on. Pannella

Il Parlamento decide di ridurre l'illuminazione.

L'ordine del giorno reca le discussioni su problemi di attualità, urgenti e di notevole rilevanza (*per i titoli e gli autori delle proposte di risoluzione, vedi processo verbale della seduta dell'11 settembre, parte prima, punto 4*).

3. Ovini e bovini (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, nove proposte di risoluzione (doc. B 3-1580, 1586, 1587, 1593, 1596, 1597, 1599, 1613, 1646/90).

Intervengono il commissario MacSharry, gli on. Thareau, a nome del gruppo socialista, Bocklet, a nome del gruppo PPE, S. Martin, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Inglewood, a nome del gruppo democratico europeo, Fernex, a nome del gruppo Verde, Domingo Segarra, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, e Pasty, a nome del gruppo ADE.

La presidenza ricorda che l'ufficio di presidenza ampliato ha deciso, per quanto riguarda la discussione in corso, d'accordo con l'Assemblea, di non riservare tempo di parola agli autori delle proposte di risoluzione.

Intervengono gli on. Martinez, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Blaney, a nome del gruppo Arcobaleno.

Interviene l'on. Wilson sul rispetto del tempo di parola.

Intervengono gli on. Morris, Simmonds, quest'ultimo sull'elenco degli oratori, McCartin, Vohrer, Daly, Killilea, Bourlanges, Raffarin, C. Beazley, Lane, de Montequiou, Simmonds, Seligman, Caroline Jackson, il commissario MacSharry.

PRESIDENZA DELLA ON. NICOLE FONTAINE

Vicepresidente

Intervengono gli on. Mc-Millan-Scott, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario

MacSharry risponde, Daly, la quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario MacSharry risponde, e Morris.

Intervengono gli on. Blaney e Dury sulla procedura di votazione.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1580/90:*

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1586, 1593, 1596, 1597, 1599 e 1646/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. S. Martin, a nome del gruppo LIB, Bocklet e McCartin, a nome del gruppo PPE, Thareau, a nome del gruppo socialista, Daly, Inglewood e Plumb, a nome del gruppo democratico europeo, Pasty, Lane Guillaume e Killilea, a nome del gruppo ADE, Fantuzzi, a nome del gruppo SUE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Con votazione per appello nominale (SOC, LIB), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 116
Favorevoli: 102
Contrari: 4
Astenuiti: 10

(*vedi parte seconda, punto 1*).

(Le proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1587 e 1613/90 decadono.)

Interviene l'on. Prag sull'ordine di votazione delle proposte di risoluzione.

4. Birmania (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (doc. B 3-1607, 1617, 1619, 1626, 1637, 1652, 1654/90).

L'on. D. Martin illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1607/90.

L'on. Pimenta illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1617/90.

L'on. Robles Piquer illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1619/90.

Giovedì 13 settembre 1990

L'on. Telkämper illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1637/90.

L'on. Vecchi illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1654/90.

Interviene il commissario Matutes.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1607, 1617, 11619, 11637, 1652 e 1654/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Woltjer, a nome del gruppo socialista, Robles Piquer, a nome del gruppo PPE, Pimenta, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Telkämper, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 2*).

(La proposta di risoluzione di cui ai doc. B 3-1626/90 decade.)

5. Incendi (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca in discussione congiunta, sette proposte di risoluzione (doc. B 3-1581, 1582, 1584, 1591, 1592, 1605, 1614, 1620, 1621, 1630, 1643, 1655 e 1658/90).

L'on. Pierros illustra la proposta di risoluzione di cui ai doc. B 3-1581 e 1582/90.

L'on. Miranda da Silva illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1584/90.

L'on. Le Chevallier illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1591/90.

L'on. Amaral illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1592/90.

L'on. Vazquez Fouz illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1605/90.

L'on. Carvalho Cardoso illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1620/90.

L'on. Papayannakis illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1643/90.

L'on. Bettini illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1655/90.

L'on. Alavanos illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1658/90.

Intervengono gli on. Pierros, Marinho, a nome del gruppo socialista, Mottola, a nome del gruppo PPE, Livanos, Rosmini e il commissario Matutes.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1581, 1643 e 1658/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Pierros, a nome del gruppo PPE, Papayannakis, a nome del gruppo SUE, Alavanos, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Interviene l'on. Papayannakis sulla procedura di votazione.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 a*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1582/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 b*).

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1584/90:*

Intervengono gli on. Dury e Miranda da Silva sull'ordine di votazione delle proposte di risoluzione; quest'ultimo ritira la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1591/90:*

Interviene l'on. Gollnisch sulla procedura di votazione.

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1592, 1605, 1614, 1620, 1621 e 1630/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Thareau, a nome del gruppo socialista, Carvalho Cardoso, a nome del gruppo PPE, S. Martin, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo DE, Domingo Segarra, a nome del gruppo SUE, Musso, a nome del gruppo ADE, Miranda da Silva, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 3 c*).

Giovedì 13 settembre 1990

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1655/90 decade).

6. Diritti dell'uomo (discussione e votazione)

L'ordine del giorno reca, in discussione congiunta, tredici proposte di risoluzione (doc. B 3-1590, 1611, 1627, 1634, 1642, 1644, 1589, 1629, 1638, 1610, 1628, 1645 e 1659/90).

La on. Lehideux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1590/90.

L'on. Saby illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1611/90.

La on. Aulas illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1634/90.

L'on. Mendes Bota illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1642/90.

La on. Valent illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1644/90.

La on. Ernst de la Graete illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1638/90.

L'on. Medina Ortega illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1610/90.

L'on. Perreau de Pinninck illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1628/90.

L'on. Papayannakis illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1645/90.

La on. Lehideux illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1589/90.

L'on. Telkämper illustra la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1659/90.

Intervengono gli on.: Wurtz, il quale chiede che, vista l'ora, si passi subito alla votazione sulle proposte di risoluzione che figurano ancora all'ordine del giorno; Saby, sull'intervento della on. Lehideux; De Vries, che appoggia la richiesta dell'on. Wurtz, salvo per quanto riguarda la proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1659/90 del gruppo Verde di cui chiede, nella sua qualità di presidente della delegazione del Parlamento per le relazioni con il Canada, il ritiro e una nuova presentazione sulla base dell'articolo 63, per poterne discutere in modo appropriato; Lehideux, sull'intervento dell'on. Saby; Dury, che appoggia la richiesta dell'on. Wurtz e si oppone a quella dell'on. De Vries; Dessylas, il quale chiede che la discussione possa continuare; Pannella, che riconosce la necessità di passare subito alla votazione; Telkämper che si rifiuta, a nome del gruppo Verde, di ritirare la proposta di risoluzione in oggetto.

Intervengono il commissario Matutes e l'on. Dessylas, il quale rivolge una domanda alla Commissione, cui il commissario Matutes risponde.

La presidenza sottopone la richiesta dell'on. Wurtz all'Assemblea, la quale esprime il proprio assenso in merito alla votazione immediata delle proposte di risoluzione ancora iscritte all'ordine del giorno.

La presidenza dichiara chiusa la discussione congiunta.

VOTAZIONE

Tuareg

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1590/90:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposte di risoluzione di cui ai doc. B 3-1611, 1634, 1642 e 1644/90:*

proposta di risoluzione comune presentata dagli on. Glinne, Saby e Sakellariou, a nome del gruppo socialista, Mendes Bota, a nome del gruppo LIB, Newton Dunn, a nome del gruppo democratico europeo, Aulas, a nome del gruppo Verde, Vecchi, a nome del gruppo SUE, volta a sostituire le proposte di risoluzione con un nuovo testo.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 a*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1627/90 decade).

Liberia

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1589/90:*

Il Parlamento respinge la proposta di risoluzione.

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1629/90:*

Emendamenti approvati: 1-9 con successive distinte votazioni.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 b*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1638/90 decade).

Giovedì 13 settembre 1990

Cuba

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1610/90:*

Emendamenti approvati: 1, 2.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamento sono state approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 c*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1628/90 decade).

Brasile

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1645/90:*

Emendamenti approvati: 1-5 con successive distinte votazioni.

Le parti di testo non modificate sono state approvate.

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 4 d*).

Popolazioni indigene del Canada

— *proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1659/90:*

Interviene l'on. de Vries, sul rispetto dell'applicazione dell'articolo 64, paragrafo 6, del regolamento.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 52
Favorevoli: 32
Contrari: 17
Astenuiti: 3

(*vedi parte seconda, punto 4, e*).

7. Calamità (votazione)

L'ordine del giorno reca la votazione su sei proposte di risoluzione (doc. B 3-1583, 1585, 1653, 1594, 1608 e 1650/90).

VOTAZIONE

Gradine

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1583/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5, a*).

Siccità

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1585/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 b*).

(La proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1653/90 decade).

Tempeste

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1594/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 c*).

Catastrofe mineraria

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1608/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 d*).

Indonazioni

— *Proposta di risoluzione di cui al doc. B 3-1650/90:*

Il Parlamento approva la risoluzione (*vedi parte seconda, punto 5 e*).

FINE DELLE DISCUSSIONI SU PROBLEMI DI ATTUALITÀ

(*La seduta è sospesa alle 13.20 e ripresa alle 15.00*)

PRESIDENZA DELL'ON. DAVID MARTIN

Vicepresidente

Interviene la on. Dury per protestare contro lo svolgimento di una manifestazione di danze folkloristiche all'interno dell'edificio del Parlamento, sede, a suo giudizio, poco adatta a tali esibizioni (la presidenza risponde che sottoporrà la questione al Collegio dei Questori).

8. Unificazione della Germania (discussione) ** II

L'on. Donnelly illustra la raccomandazione per la seconda lettura del Parlamento, a nome della commissione temporanea per la valutazione dell'impatto, del processo di unificazione della Germania sulla Comunità europea, sulle posizioni comuni adottate dal Consiglio in vista dell'adozione di

Giovedì 13 settembre 1990

- I. una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo (C 3-293/90 — SYN 297)
- II: un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo (C 3-294/90)

Relatore: on. Donnelly — A 3-204/90)

Intervengono gli on. Fernandez Albor, *presidente della commissione ad hoc sull'unificazione della Germania*, Desama, a nome del gruppo socialista, Tindemans, a nome del gruppo PPE, von Wechmar, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, Graefe zu Baringdorf, a nome del gruppo Verde, Chabert, a nome del gruppo ADE, Blot, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, De Rossa, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, il presidente in carica del Consiglio, Claudio Vitalone, gli on. Goedmakers, Cassanmagnago Cerretti, Brok, Pannella, Donnelly, relatore, e il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 17*).

9. Accordi commerciali e di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situazione in Ungheria (discussione) *

L'ordine del giorno reca tre relazioni in discussione congiunta:

L'on. Tsimas illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la stipula di un accordo commerciale e di cooperazione commerciale ed economica fra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria (SEC(90) 733 — C 3-131/90) (A 3-159/90).

L'on. De Clercq illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per le relazioni economiche esterne, sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la stipula di un accordo commerciale e di cooperazione commerciale ed economica fra la Comunità economica europea per l'energia atomica, e la Repubblica federativa ceca e slovacca (SEC(90) 734 — C 3-130/90) (A 3-154/90).

L'on. Habsburg illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione politica, sulla situazione in Ungheria (A 3-193/90).

Intervengono gli on. Dury, relatrice per parere della commissione politica, e Titley, a nome del gruppo socialista.

PRESIDENZA DELL'ON. JOÃO CRAVINHO

Vicepresidente

Intervengono gli on. Stravrou, a nome del gruppo PPE, Spencer, a nome del gruppo democratico europeo, Anger, a nome del gruppo Verde, Bofill, Braun-Moser, Rawlings, Desama e il commissario vicepresidente Andriessen.

Il presidente dichiara chiusa la discussione congiunta e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 16*).

10. Trasporti stradali di merci (discussione) *

L'on. Denys illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento relativo all'introduzione di un regime definitivo dell'organizzazione del mercato dei trasporti stradali di merci (COM(90) 64 def. — C 3-102/90) (A 3-190/90).

Intervengono gli on. Topmann, a nome del gruppo socialista, Anastassopoulos, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, McIntosh, a nome del gruppo democratico europeo, Porrizzini, a nome del gruppo per la sinistra unitaria europea, Mayer, a nome del gruppo di coalizione delle sinistre, Bonde, a nome del gruppo Arcobaleno, van der Waal, non iscritto, Blaney e il commissario van Miert.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà alle 18.00 (*vedi successivo punto 20*).

11. Limiti di velocità (discussione) *

L'on. Müller illustra la relazione che egli ha presentato, a nome della commissione per i trasporti, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente una direttiva relativa ai limiti di velocità per talune categorie di veicoli a motore nella Comunità ((COM(88) 706 def. — C 3-42/89) (A 3-155/90).

Intervengono il commissario van Miert, gli on. Topmann, a nome del gruppo socialista, Cornelissen, a nome del gruppo PPE, Wijsenbeek, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, McIntosh, a nome del gruppo democratico europeo, Bettini, a nome del gruppo Verde.

Giovedì 13 settembre 1990

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Essendo giunto il momento di dare inizio al turno di votazioni, la discussione viene qui interrotta; riprenderà in seguito (*vedi successivo punto 21*).

12. Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di un deputato

La presidenza comunica di aver ricevuto dalla competente autorità italiane una richiesta di revoca dell'immunità parlamentare dell'on. Mattina.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, la richiesta è deferita alla commissione competente, vale a dire la commissione per il regolamento, la verifica dei poteri e le immunità.

TURNO DI VOTAZIONI

Essendo chiaro che non è presente in Aula la maggioranza richiesta per la votazione sulla raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Donnelly, iscritta come primo punto del turno di votazioni, la presidenza propone di modificare l'ordine delle votazioni.

Il Parlamento manifesta il suo assenso.

13. Composizione dell'assemblea paritetica ACP-CEE (votazione)

Poiché non è stato presentato alcun emendamento all'elenco dei membri europei all'assemblea paritetica ACP-CEE (*vedi allegato II al processo verbale della seduta precedente*).

14. Carni di coniglio e di selvaggina (votazione) *

(relazione della on. Caroline Jackson — doc. A 3-168/90)

— *Proposta di regolamento COM(89) 496 — C 3-208/89:*

Emendamenti approvati: 1-4 (in blocco), 33, 5-12 (in blocco), 13, 34, 14-18 con successive distinte votazioni, 31, 19-24 (in blocco), 35, 26, 27, 28

Emendamenti respinti: 30 con votazione elettronica, 29, 32

Emendamento decaduto: 25.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*vedi parte seconda, punto 6*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*vedi parte seconda, punto 6*).

Per accertare il numero dei presenti in Aula, la presidenza procede a una votazione elettronica di controllo: hanno votato 194 deputati.

15. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali (votazione) *

(relazione della on. Scott-Hopkins — doc. A 3-167/90)

— *Proposta di regolamento COM(89) 509 — C 3-201/89:*

Emendamenti approvati: 31, 30, 1, 28, 2-8 con successive distinte votazioni, 9 con votazione elettronica, 10, 11, 12 (prima parte), 34, 12 (terza parte), 13-18 (in blocco), 26, per votazione per appello nominale (PPE), 27, 21-25 (in blocco)

Emendamenti decaduti: 29, 32, 12 (seconda parte), 19, 20, 33.

L'emendamento n. 12 è stato votato per parti separate:

Prima parte: paragrafo 1, frase introduttiva e punto i)

Seconda parte: punto ii)

Terza parte: paragrafo 2.

Risultato della votazione per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 26:

Votanti: 233

Favorevoli: 157

Contrari: 63

Astenuti: 13

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 7*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Dichiarazioni di voto:

Intervengono l'on. Martinez, a nome del gruppo delle destre europee e il relatore, su quest'ultimo intervento.

Con votazione per appello nominale (PPE), il Parlamento approva la risoluzione legislativa:

Votanti: 225

Favorevoli: 215

Contrari: 0

Astenuti: 10

(*parte seconda, punto 7*).

Giovedì 13 settembre 1990

16. Accordi commerciali e di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situazione in Ungheria (votazione) *

(relazioni degli on. Tsimas — doc. A 3-159/90 *, De Clercq — doc. A 3-154/90 * e Habsburg — doc. A 3-193/90)

a) *Relazione Tsimas — doc. A 3-159/90:*

— *Proposta di decisione SEC(90) 733 — C 3-131/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte seconda, punto 8 a*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Interviene l'on. Ceyrac per dichiarazione di voto.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 8 a*).

Relazione De Clercq — doc. A 3-154/90:

— *Proposta di decisione SEC(90) 734 — C 3-130/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*parte seconda, punto 8 b*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Emendamento non ricevibile: 1.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 8 b*).

c) *Proposta di risoluzione contenuta nella relazione Habsburg — doc. A 3-193/90:*

Emendamento approvato: 1 modificato.

Il relatore è intervenuto sull'emendamento 1 per proporre di redigerne l'inizio come segue: «esprime il proprio apprezzamento per la politica condotta dalla nuova Ungheria democratica...», l'on. Bofill Abeilhe, che sostituiva l'autrice dell'emendamento, ha manifestato il suo assenso.

La proposta di risoluzione è posta in votazione per votazione per appello nominale (PPE):

Votanti: 184
Favorevoli: 175
Contrari: 9
Astenuiti: 0

Interviene l'on. von der Vring sull'affidabilità del suddetto risultato.

La presidenza fa procedere a una votazione di controllo per votazione per appello nominale:

Risultato della votazione:

Votanti: 270
Favorevoli: 255
Contrari: 0
Astenuiti: 15.

La risoluzione è pertanto approvata (*vedi parte seconda, punto 8 c*). Poiché è presente la maggioranza richiesta (259) per la raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Donnelly, la presidenza decide di procedere alla votazione su questo punto.

17. Unificazione della Germania (votazione) ** II

(raccomandazione per la seconda lettura dell'on. Donnelly — doc. A 3-204/90)

— *Posizione comune del Consiglio I doc. C 3-293/90 — SYN 297:*

Emendamenti approvati: 1, 2;

La posizione comune è così modificata (*parte seconda, punto 9*).

— *posizione comune del Consiglio II doc. C 3-294/90:*

Emendamenti approvati: 3, 4;

La posizione comune è così modificata (*parte seconda, punto 9*).

18. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori (votazione)

(proposta di risoluzione contenuta nella relazione van Velzen — doc. A 3-175/90)

Emendamenti approvati: 98, 27, 42, 38, 93, 44, 67, 68 con votazione elettronica, 39 (prima parte), 3, 26 con votazione elettronica, 75, 87, 73, 72, 34, 79, 55, 56, 25, 24, 33, 31, 62, 43, 70, 50, 61, 30, 113, 64 con votazione elettronica, 71, 36, 85, 74 con votazione per appello nominale (PPE), 29, 83, 82, 48, 6, 91, 28, 92, 84

Emendamenti respinti: 95, 76, 96, 97, 4 per votazione per appello nominale (DR), 5, 58, 99, 100, 78, 90, 49 con votazione elettronica, 7 per votazione per appello nominale (DR), 101, 102, 103, 39 (seconda parte), 77 per votazione per appello nominale (PPE), 8 per votazione per appello nominale (DR), 66, 105, 40 con votazione elettronica, 106, 9, 65, 107, 10, 108, 11, 109, 110, 88, 111, 47, 81, 13, 14, 57, 60, 89, 112, 15 per votazione per appello nominale (DR), 16, 17, 1, 114, 18, 19, 94, 63, 115, 86, 20, 21, 52, 46, 45, 37 con votazione elettro-

Giovedì 13 settembre 1990

nica, 80, 22, 51, 35, 54, 69 con votazione elettronica, 53, 59, 23, 116

Emendamenti decaduti: 104, 41, 12, 2, 59.

Le parti di testo non modificate e quelle modificate mediante emendamenti sono state approvate.

L'emendamento n. 39 è votato per parti separate:

Prima parte: fina a «accordi collettivi di lavoro»,

Seconda parte: resto.

La on. Van Dijk è intervenuta per segnalare che l'emendamento 64 verteva sulla lettera c) del paragrafo 43: il relatore si è dichiarato d'accordo ed è poi intervenuto anche sulla versione olandese dell'emendamento, che è quella che fa fede.

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 4:

Votanti: 250
Favorevoli: 13
Contrari: 236
Astenuiti: 1

Emendamento n. 7:

Votanti: 233
Favorevoli: 13
Contrari: 220
Astenuiti: 0

Emendamento n. 77:

Votanti: 248
Favorevoli: 36
Contrari: 207
Astenuiti: 5

Emendamento n. 8:

Votanti: 252
Favorevoli: 9
Contrari: 242
Astenuiti: 1

Emendamento n. 15:

Votanti: 251
Favorevoli: 12
Contrari: 238
Astenuiti: 1

Emendamento n. 74:

Votanti: 249
Favorevoli: 188
Contrari: 38
Astenuiti: 23

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Oomen-Ruijten, a nome del gruppo PPE, von Alemann, a nome del gruppo liberale e democratico riformatore, O'Hagan, a nome del gruppo democratico europeo, Le Chevallier, a nome del gruppo tecnico delle destre europee, Ainardi, Melis, McMahon, Sandbaek, a nome dei membri danesi del gruppo Arcobaleno, e il relatore, che parla anche in qualità di presidente della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione:

Votanti: 233
Favorevoli: 195
Contrari: 10
Astenuiti: 28

(parte seconda, punto 10).

19. Trattamento delle acque reflue municipali (votazione) *

(relazione Monnier-Besombes — doc. A 3-177/90)

Interviene l'on. Bombard.

— *Proposta di direttiva COM(89) 518 — C 3-220/89:*

Emendamenti approvati: 2, 4, 5, 6, 7 con votazione elettronica, 8 per votazione per appello nominale (V), 9, 10-16 (in blocco), 70, 17-27 (in blocco), 28, 29, 30, 68, 67 per votazione per appello nominale (V), 31, 32, 33 con votazione elettronica, 61, 60, 37, 38 e 39 (in blocco), 40 per votazione per appello nominale (V), 41-45 (in blocco), 46, 64 con votazione elettronica, 48 con votazione elettronica, 50-57 (in blocco)

Emendamenti respinti: 1 per votazione per appello nominale (V), 3, 59 per votazione per appello nominale (V), 34, 35 (prima e seconda parte), 36, 62, 49

Emendamenti decaduti: 71, 69, 47.

Risultati delle votazioni per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 1:

Votanti: 178
Favorevoli: 52
Contrari: 122
Astenuiti: 4

Emendamento n. 8:

Votanti: 170
Favorevoli: 163
Contrari: 7
Astenuiti: 0

Giovedì 13 settembre 1990

Emendamento n. 59:

Votanti: 185
Favorevoli: 82
Contrari: 101
Astenuiti: 2

Emendamento n. 67:

Votanti: 178
Favorevoli: 156
Contrari: 21
Astenuiti: 1

Emendamento n. 40:

Votanti: 171
Favorevoli: 168
Contrari: 0
Astenuiti: 3

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 11*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Fondandosi sull'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento, il relatore chiede l'aggiornamento della votazione sul progetto di risoluzione legislativa.

Su tale richiesta interviene la on. Caroline Jackson.

Il Parlamento respinge la richiesta del relatore.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Welsh, che parla anche a nome dell'on. Inglewood, Bettini, a nome del gruppo Verde, il relatore, Bowe, Collins e David, questi ultimi due per fatto personale, conformemente all'articolo 85 del regolamento.

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 11*).

20. Trasporti stradali di merci (votazione) *

(relazione della on. Denys — doc. A 3-190/90)

— *Proposta di regolamento COM(90) 64 — C 3-102/90:*

Emendamenti approvati: 1, 3, 4/riv., 5, 6, 19, 14, 9 per votazione per appello nominale (DE), 10, 16, 17, 18 (prima e seconda parte con successive distinte votazioni), 18 (terza parte con votazione elettronica), 12, 13 con votazione elettronica

Emendamenti respinti: 2 con votazione elettronica, 20, 27, 31, 26, 32, 33, 24 con votazione elettronica, 7, 8, 22,

11, 23, 34 (prima e seconda parte con successive distinte votazioni)

Emendamenti decaduti: 21, 25, 30, 29, 15, 28.

Il gruppo liberale ha chiesto una votazione per parti separate sull'emendamento 18:

Prima parte: frase introduttiva e lettera a)

Seconda parte: lettera b)

Terza parte: lettera c).

Il gruppo di coalizione delle sinistre ha chiesto una votazione per parti separate sull'emendamento 34:

Prima parte: testo senza il secondo comma

Seconda parte: secondo comma.

Risultato della votazione per votazione per appello nominale:

Emendamento n. 9:

Votanti: 174
Favorevoli: 149
Contrari: 21
Astenuiti: 4.

Il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata (*parte seconda, punto 12*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:**Dichiarazioni di voto:*

Intervengono gli on. Joanny, Braun-Moser e Wijsenbeek.

Con votazione elettronica, il Parlamento respinge il progetto di risoluzione legislativa.

FINE DEL TURNO DI VOTAZIONI**21. Limiti di velocità (seguito della discussione) ***

Intervengono nel seguito della discussione gli on. Lator, van der Waal, Coimbra Martins, Braun-Moser e Porrazzini, e nome del gruppo per la sinistra unitaria europea.

Il presidente dichiara chiusa la discussione e comunica che la votazione si svolgerà domani (*vedi processo verbale della seduta del 14 settembre, parte prima, punto 5*).

22. Calendario di bilancio

La presidenza comunica che, d'accordo con la commissione per i bilanci, i termini per la presentazione di

Giovedì 13 settembre 1990

emendamenti in prima lettura al progetto di bilancio per il 1991 sono stati così fissati:

— emendamenti dei singoli deputati e delle commissioni, che si riuniscono tra il 17 e il 26 settembre: giovedì 27 settembre, alle 12.00;

— emendamenti delle commissioni che si riuniscono il 27 e 28 settembre: venerdì 28 settembre, alle 12.00;

— emendamenti dei gruppi politici: giovedì 4 ottobre, alle 12.00

— proposte di reiezione e emendamenti alle proposte di risoluzione: martedì 23 ottobre, alle 13.00.

Precisa che la discussione sul bilancio avrà luogo martedì 23 ottobre e la votazione giovedì 25 ottobre.

23. Calendario per l'esame dei testi legislativi sull'unificazione della Germania

Su proposta della commissione temporanea «unificazione della Germania», la presidenza comunica che il calendario relativo all'esame in prima lettura dei testi legislativi concernenti l'unificazione tedesca è così fissato:

— adozione delle relazioni in commissione: 4 e 5 ottobre;

— termine per la presentazione degli emendamenti dei singoli deputati, delle commissioni e dei gruppi politici: giovedì 11 ottobre, alle 18.00;

— discussione in seduta plenaria: inizio della seconda tornata di ottobre.

24. Ordine del giorno della prossima seduta

La presidenza comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani, venerdì 14 settembre, è così fissato:

Alle 9.00:

— Procedura senza relazione

— Relazione Colino Salamanca (senza discussione) sul settore lattiero *

— Votazione sulla relazione Müller (doc. A 3-155/90) *

— Relazione McIntosh sull'aviazione (discussione e votazione)

— Dichiarazione della Commissione sulla vicenda ROVER.

(La seduta è tolta alle 20.00)

Enrico VINCI
Segretario generale

Nicole PERY
Vicepresidente

Giovedì 13 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Ovini e bovini

— risoluzione comune sui docc. B3-1586, 1593, 1596, 1597, 1599 e 1646/90

RISOLUZIONE

sulla crisi nel settore dell'agricoltura

Il Parlamento europeo,

- A. considerando la situazione disastrosa degli agricoltori in numerose regioni della Comunità, vittime sia di calamità dovute alla siccità che del crollo dei prezzi; considerando altresì che per diversi anni consecutivi vaste regioni della Comunità europea sono state devastate dagli incendi di boschi,
- B. considerando che numerosi mercati di prodotti agricoli, segnatamente nel settore delle carni bovine, delle carni ovine, dei prodotti ortofrutticoli e nel settore lattiero, hanno recentemente subito numerosi danni, compresa la perdita di taluni mercati,
- C. considerando che altri fattori contribuiscono al crollo dei prezzi, segnatamente l'integrazione dell'agricoltura della RDT, che ha contribuito all'instabilità,
- D. considerando i deplorabili atti di violenza, dovuti alla disperazione degli agricoltori, in talune regioni della Comunità, respinti categoricamente dall'opinione pubblica, che mettono in questione il principio stesso della libera circolazione all'interno della Comunità,
- E. considerando che la situazione di molti agricoltori comunitari, in particolare dei più piccoli, si è sostanzialmente deteriorata negli ultimi mesi, mettendo a repentaglio la stessa sopravvivenza delle aziende interessate,

1. fa appello alla solidarietà della Comunità a favore degli agricoltori sinistrati e chiede che la Commissione adotti con la massima urgenza e in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati tutte le misure di gestione che si impongono, in particolare mediante interventi supplementari d'urgenza, per bloccare la caduta dei prezzi e salvaguardare il reddito degli agricoltori;

2. insiste affinché la Commissione intervenga nella gestione e nel controllo delle nuove importazioni provenienti dai paesi dell'Est, al fine di garantire il normale funzionamento dei mercati comunitari e di permettere una rimonta dei prezzi pur sorvegliando la rigorosa applicazione delle regole comunitarie;

3. insiste affinché tali misure vengano adottate a livello comunitario e coordinate in modo da non mettere a repentaglio il funzionamento del mercato intracomunitario;

4. accoglie con soddisfazione gli sforzi attualmente compiuti dalla Commissione e dalla Repubblica federale di Germania per lo smaltimento di notevoli quantità di prodotti agricoli della Germania orientale sui mercati di paesi terzi;

5. deplora tutti gli atti di violenza ed esige che le parti vittime di tali atti siano totalmente indennizzate senza indugio;

6. ricorda la propria richiesta che la Commissione presenti proposte per un sistema comunitario di assicurazione agricola;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Giovedì 13 settembre 1990

2. Birmania

— risoluzione comune sui docc. B3-1607, 1617, 1619, 1637, 1652 e 1654/90

RISOLUZIONE

sulla crisi democratica in Birmania

Il Parlamento europeo,

- A. ricordando che nel 1988 sono stati uccisi in Birmania 8.000 civili durante dimostrazioni in cui si chiedevano elezioni eque e libere,
- B. tenendo conto che, a seguito delle elezioni generali infine tenutesi il 27 maggio 1990, l'80% dei voti, nonché la maggioranza assoluta dei seggi in seno all'Assemblea costituente, sono stati conquistati dalla Lega nazionale per la democrazia,
- C. considerando che il presidente della Lega nazionale per la democrazia U Tin U è attualmente detenuto come prigioniero politico e sta scontando una condanna di tre anni di lavori forzati e che il Segretario generale Aung San Suu Kyi si trova tuttora agli arresti domiciliari,
- D. preoccupato per le notizie secondo cui le autorità ricorrono diffusamente alla tortura e alcuni prigionieri sono stati condannati a morte dopo processi sommari,
- E. profondamente preoccupato per il fatto che a tre mesi dalle elezioni il Consiglio di Stato per il ripristino della legalità e dell'ordine — che detiene il potere — non ha ancora convocato l'Assemblea costituente né affidato l'incarico di governo alla Lega nazionale per la democrazia,
- F. essendo a conoscenza del fatto che il 18 settembre 1990 è il termine ultimo fissato dalla Lega nazionale per la democrazia per convocare l'Assemblea costituente e attuare la Costituzione,
- G. prendendo atto della frustrazione del popolo birmano, che ha votato in libere e regolari elezioni per una democrazia pluripartitica,
- H. temendo una ripetizione delle violenze del 1988, qualora non venisse introdotta la democrazia,
 1. chiede al Consiglio di Stato per il ripristino della legalità e dell'ordine di trasmettere al più presto il potere ai rappresentanti del popolo eletti all'Assemblea costituente e di liberare immediatamente U Tin U, Aung San Suu Kyi e gli altri prigionieri politici;
 2. condanna l'uccisione di pacifici dimostranti e di membri delle minoranze etniche da parte delle forze di sicurezza, chiede che si avviino indagini indipendenti sulle esecuzioni sommarie di cui si è avuta notizia e domanda la commutazione di tutte le condanne a morte;
 3. esorta il suo Presidente, il Consiglio e la Commissione a intervenire presso il governo militare birmano esigendo il rilascio di tutti i prigionieri politici e l'insediamento dell'Assemblea costituente e chiede ai Ministri degli affari esteri della Comunità di esercitare pressioni diplomatiche onde assicurare una transizione pacifica verso un sistema democratico pluripartitico;
 4. chiede ai governi giapponese e thailandese di fare tutto quanto in loro potere per dissuadere i propri cittadini dal continuare a distruggere la foresta tropicale birmana; chiede altresì al governo thailandese di vietare le esportazioni di armi in Birmania per lo meno fino al momento in cui i poteri saranno stati trasferiti a un governo democraticamente eletto;
 5. chiede alla Commissione di vietare temporaneamente le importazioni di legname duro birmano, inclusi i prodotti a base di tale materia lavorati in Thailandia, fintantoché il taglio dei tronchi non sarà adeguatamente regolamentato;

Giovedì 13 settembre 1990

6. chiede alla Commissione di allacciare contatti con il neoeletto governo birmano — non appena questo sarà stato insediato — allo scopo di elaborare un ampio programma di aiuti allo sviluppo e di cooperazione commerciale;

7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai Ministri degli affari esteri riuniti nell'ambito della cooperazione politica e alla Lega nazionale per la democrazia e al Consiglio di Stato per il ripristino della legalità e dell'ordine in Birmania, nonché ai governi della Thailandia e del Giappone.

3. Incendi

a) **risoluzione comune sui docc. B3-1581, 1643 e 1658/90**

RISOLUZIONE

sugli incendi sul monte Athos

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'immane disastro provocato dagli incendi che a partire dal 14 agosto 1990 hanno devastato i boschi del Monte Athos,
- B. considerando che l'opera disastrosa del fuoco ha ridotto in cenere più di 3.500 ettari di superficie boschiva di eccezionale bellezza, sei eremi, un palazzo, una chiesa bizantina del monastero di Simonpetra e innumerevoli cimeli (oggetti, paramenti sacri, libri) di incalcolabile valore religioso e archeologico,
- C. considerando che la comunità monastica del Monte Athos costituisce la culla della Chiesa ortodossa e il luogo in cui da più di mille anni è custodito il patrimonio religioso e culturale del popolo ellenico,
- D. considerando che il Monte Athos rappresenta un patrimonio religioso e archeologico unico e irripetibile per l'intera Europa e il simbolo più emblematico della spiritualità e dei valori degli ideali europei,
- E. considerando la risoluzione del Consiglio dei ministri della cultura del 13 novembre 1986 e la propria risoluzione del 28 ottobre 1988 sulla salvaguardia del patrimonio architettonico ed archeologico della Comunità ⁽¹⁾,
- F. considerando che la comunità monastica e l'ambiente naturale in cui essa vive costituiscono un'entità indivisibile e organica,
- G. rilevando che nella fase finale dei negoziati per la firma del trattato di adesione della Grecia alla CEE è stato chiesto di includere una dichiarazione che riconoscesse il regime speciale del Monte Athos, la quale ne costituisce di fatto l'unico riconoscimento internazionale,
- H. ricordando che nel 1989 la Comunità ha per la prima volta concesso al Monte Athos un contributo simbolico (e purtroppo insufficiente) di 100.000 ecu,
- I. ritiene che occorra adottare provvedimenti immediati a favore della regione colpita per far fronte efficacemente, sia oggi che in futuro, al problema degli incendi;

⁽¹⁾ G.U. n. C 309 del 5.12.1988, pag. 423.

Giovedì 13 settembre 1990

2. invita la Commissione a inviare una équipe di esperti della Comunità che, in collaborazione con le autorità nazionali, valuti l'entità della catastrofe ecologica e i danni provocati ai monasteri, in modo che la Comunità possa contribuire al loro rifacimento;
3. invita la Commissione a provvedere affinché, oltre agli aiuti immediati, il fondo per le calamità metta subito a disposizione risorse sufficienti a titolo di indennizzi, di modo che:
 - le regioni colpite possano essere rimboschite in breve tempo,
 - possano essere ricostruiti gli eremi e le altre abitazioni distrutte,
 - possano essere rifusi tutti gli altri eventuali danni;
4. invita la Commissione a realizzare, in stretta cooperazione con le competenti autorità elleniche e nei tempi più brevi possibile, un sistema completo ed efficace di sicurezza e di protezione antincendio adatto alle esigenze della comunità monastica del Monte Athos;
5. invita la Commissione a reperire le somme necessarie affinché il proposto sistema di protezione antincendio possa essere dotato di tutti i più moderni ed efficaci mezzi di prevenzione e di spegnimento degli incendi;
6. chiede alla Commissione di varare un sistema di solidarietà comunitaria al fine di giungere a un miglior coordinamento delle forze impegnate nell'opera di prevenzione e lotta agli incendi negli Stati membri, in modo da affrontare con maggior efficacia le situazioni di emergenza;
7. invita la Commissione ad aumentare sostanzialmente il suo prezioso contributo al Monte Athos nel bilancio comunitario del 1991;
8. invita la Commissione a presentare uno speciale programma per il mantenimento, la conservazione e la tutela di tutto il ricco patrimonio storico spirituale e culturale del Monte Athos;
9. invita i governi degli Stati membri della Comunità a dimostrare una maggiore sensibilità per questo spaventoso disastro e a fornire tutta l'assistenza possibile alle autorità elleniche;
10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri della Comunità.

b) doc. B3-1582/90

RISOLUZIONE

sulle conseguenze degli incendi divampati nell'estate 1990 in Grecia

Il Parlamento europeo,

- A. considerando i gravissimi danni provocati ai boschi, alle foreste e alle coltivazioni dagli incendi divampati nei mesi estivi in Grecia,
- B. considerando che l'intera superficie ridotta in cenere ammonta approssimativamente a 25.000 ettari,
- C. considerando non solo le gravi conseguenze economiche ma anche le negative ripercussioni sociali causate dai danni incalcolabili arrecati al patrimonio forestale, alle colture, alla zootecnia e alle industrie del settore agro-alimentare,
- D. considerando le conclusioni del rapporto speciale elaborato dalla Commissione da cui risulta che:
 - ogni anno nei cinque paesi comunitari dell'Europa meridionale si verificano in media 26.000 incendi,
 - nel corso di otto anni, dal 1980 al 1987, è andata in fumo una porzione di territorio europeo pari a 4,3 milioni di ettari che corrispondono all'intero patrimonio boschivo mediterraneo della Francia,

Giovedì 13 settembre 1990

- in media più dell'1% della superficie boschiva viene ogni anno distrutto nell'area del Mediterraneo, e cioè lo 0,9% in Francia, l'1,9% in Spagna, lo 0,8% in Grecia, il 2,4% in Italia e il 2,6% in Portogallo,
 - gli incendi devastano ogni anno circa 500.000 ettari di bosco soprattutto nella fascia meridionale della Comunità,
- E. sottolineando che, secondo le più valide ricerche scientifiche, gli incendi sono dovuti, tra l'altro, ai mutamenti climatici e a fenomeni metereologici come siccità, arsura, ecc. che colpiscono in pianta stabile e in modo estremo soprattutto l'area del Mediterraneo,
- F. riconoscendo di conseguenza l'assoluta necessità di predisporre un sistema di prevenzione e protezione antincendio e di coordinamento a livello nazionale e regionale,
- G. sottolineando l'insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione dalla Comunità in questo settore tanto nell'ambito del regolamento (CEE) n. 3529/86 quanto nell'ambito dei PIM e degli altri regolamenti o programmi speciali,
1. chiede alla Commissione di procedere in cooperazione con le competenti autorità elleniche a una tempestiva valutazione dei danni di ogni natura e alla corresponsione degli indispensabili indennizzi;
 2. chiede alla Commissione di assistere finanziariamente e tecnicamente le autorità elleniche nel loro sforzo di procedere a un rapido rimboschimento;
 3. chiede alla Commissione di predisporre, in cooperazione con i governi nazionali, al più presto possibile tanto sul piano nazionale quanto su quello regionale un'infrastruttura che consenta di proteggere efficacemente, prevedere e intervenire tempestivamente nelle migliori condizioni possibili con gli attuali sistemi di prevenzione e di procedere a un coordinamento dei vari servizi amministrativi e di protezione civile;
 4. chiede in particolare alla Commissione e ai governi degli Stati di adoperarsi a favore di:
 - un'informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica,
 - un esame e un eventuale adattamento delle normative nazionali in materia di variazione di destinazione dei suoli,
 - un'accelerazione dei sistemi di pronto intervento al primo insorgere degli incendi (ronde di vigilanza, apparecchi ricetrasmittenti, informazioni via satellite, cabine di osservazione, ecc.),
 - un miglioramento dei mezzi di intervento attraverso la dotazione delle necessarie attrezzature (vie di accesso, zone antincendio, prese d'acqua, ecc.),
 - la creazione quanto più efficace e rapida possibile di un corpo preposto alla repressione degli incendi (istituzione di un corpo comunitario, sistemi flessibili di assistenza interstatale),
 - la realizzazione di ricerche nel settore forestale miranti alla selezione di specie botaniche meno soggette al rischio di incendi;
 5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri della Comunità.

Giovedì 13 settembre 1990

c) **risoluzione comune sui docc. B3-1592, 1605, 1614, 1620, 1621 e 1630/90****RISOLUZIONE****sugli incendi***Il Parlamento europeo,*

- A. visti i gravi incendi che quest'estate hanno devastato ancora una volta centinaia di migliaia di ettari di foreste e distrutto numerose abitazioni in varie regioni mediterranee della Grecia, della Francia, della Spagna, del Portogallo e dell'Italia,
 - B. considerando che tali incendi hanno causato numerose perdite di vite umane, in particolare tra i pompieri e i soccorritori, ma anche tra gli abitanti delle regioni in questione e tra i turisti,
 - C. considerando che, di fronte all'estrema gravità della situazione, la Commissione ha il dovere di assumere un atteggiamento più attivo in materia di prevenzione e di protezione delle foreste della Comunità,
 - D. considerando che, in molti casi, il modo in cui si sono manifestati gli incendi induce a pensare che essi siano stati intenzionali, il che costituisce, in alcuni Stati della Comunità, uno dei fenomeni criminali più cospicui degli ultimi tempi,
 - E. considerando l'urgente necessità di recuperare le zone colpite e di provvedere al loro imboschimento,
 - F. ricordando le sue precedenti risoluzioni, cui la Commissione ha aderito, nonché la politica forestale e ambientale della Comunità,
1. esprime la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e alle persone sinistrate e invita la Commissione a manifestare la solidarietà comunitaria versando aiuti d'urgenza alle persone e alle regioni colpite dagli incendi;
 2. ritiene che si debba elaborare e presentare con la massima urgenza un piano per riparare i danni delle zone devastate e per provvedere immediatamente al loro rimboschimento utilizzando le specie più adatte;
 3. invita la Commissione, nell'ambito del Comitato forestale permanente, a intensificare i lavori di riflessione e di ricerca onde individuare a livello comunitario le azioni prioritarie che occorre intraprendere d'urgenza al fine di aumentare, negli Stati membri, l'efficacia delle politiche di prevenzione e di protezione delle foreste contro gli incendi;
 4. invita la Commissione e il Consiglio a completare e rafforzare i regolamenti esistenti mediante dotazioni supplementari di bilancio, in particolare nei settori dei mezzi di lotta, della formazione professionale e della cooperazione tra gli Stati membri;
 5. invita la Commissione ad adottare delle prime misure di protezione civile a livello comunitario, con particolare riferimento al coordinamento tra Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Grecia per l'utilizzazione in comune dei mezzi aerei di lotta e per la formazione professionale di quanti partecipano alle campagne contro gli incendi;
 6. raccomanda la creazione di un sistema comunitario di centralizzazione dei dati che consenta il coordinamento delle misure di lotta contro gli incendi, ne migliori l'efficacia e, soprattutto, consenta di prevenire gli incendi;
 7. insiste sulla necessità di ripopolare e rivitalizzare le zone agricole e forestali mediante la valorizzazione delle loro risorse e l'insediamento di agricoltori;
 8. chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per lottare contro le diverse forme di speculazione che possono essere all'origine degli incendi, mantenendo la vocazione forestale delle zone colpite;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi degli Stati membri.

Giovedì 13 settembre 1990

4. Diritti dell'uomo

a) risoluzione comune sui docc. B3-1611, 1634, 1642 e 1644/90

RISOLUZIONE

sul massacro di popolazioni Tuareg

Il Parlamento europeo,

- A. allarmato dalle informazioni che parlano di massacri e trattamenti inumani inflitti alle popolazioni Tuareg del Mali e del Niger e in particolare dell'esecuzione di un ragazzo di 10 anni,
- B. considerando che i detenuti Tuareg sono trattati come prigionieri per delitti d'opinione e perseguitati a motivo della loro origine etnica,
- C. prendendo atto della protesta che Amnesty International ha rivolto il 15 agosto al governo del Mali, della creazione a Parigi, in seno al ministro degli affari esteri, di un nucleo speciale di osservazione così come della creazione di un Comitato di sostegno per la sopravvivenza del popolo Tuareg; prendendo inoltre atto del recente e sensibile miglioramento della sorte dei Tuareg del Niger, a seguito delle dimostrazioni di solidarietà organizzate da altre etnie e dai sindacati,
- D. considerando che l'aiuto alimentare fornito dalla Comunità alle popolazioni non deve essere dirottato e che i nomadi e il loro bestiame non devono essere condannati a scomparire vietando loro l'accesso ai pozzi,
- E. riconoscendo che il secolare nomadismo del popolo Tuareg induce lo stesso a ignorare le frontiere nazionali, il che può provocare conflitti con le forze d'ordine degli Stati nazionali del Sahara,
- F. convinto che la sequela di omicidi, di rivolte e di repressioni sanguinose minacci d'estinzione tutta un'etnia,
 - 1. si attende dal governo del Niger, il cui atteggiamento è, fortunatamente, recentemente mutato, che esso rispetti pienamente le promesse di reinserimento e di reintegrazione fatte ai Tuareg rientrati dalla Libia;
 - 2. chiede la liberazione dei Tuareg detenuti e la fine delle torture;
 - 3. propone la creazione di una commissione internazionale d'inchiesta incaricata di accertare le voci e le notizie concernenti i massacri avvenuti nei due precitati paesi e che nel Mali sarebbero ancora in corso;
 - 4. chiede alla Commissione di tener conto di queste violazioni dei diritti dell'uomo nell'attuazione della Convenzione di Lomé 4 e conformemente al suo articolo 5;
 - 5. chiede con fermezza ai governi del Mali, del Niger e dell'Algeria, membri della commissione di controllo sugli spostamenti dei Tuareg, che la circolazione dei beni e delle persone dell'etnia Tuareg possa svolgersi conformemente al precitato articolo 5;
 - 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi africani interessati e all'Ufficio di presidenza dell'Assemblea paritetica ACP-CEE.

Giovedì 13 settembre 1990

b) doc. B3-1629/90

RISOLUZIONE

sulle costanti violazioni dei diritti dell'uomo in Liberia

Il Parlamento europeo,

- A. considerando che la Liberia è da vari mesi teatro di una sanguinosa guerra civile che trova origine nei gravi conflitti che oppongono le tribù locali,
- B. considerando le incessanti violazioni dei più elementari diritti dell'uomo, per esempio il massacro di centinaia di donne e bambini indifesi all'interno della chiesa luterana di Sinkor a Monrovia o il massacro dei pazienti dell'ospedale John Fitzgerald Kennedy,
- C. considerando che, per di più, il personale medico e sanitario occidentale si trova costretto ad abbandonare il paese aggravando così, suo malgrado, la situazione della popolazione civile,
- D. considerando le numerose informazioni pervenute relativamente al massacro di civili appartenenti alle etnie Kranh e Mandingo da parte del Fronte patriottico nazionale della Liberia (NPLF),
- E. considerando il massacro di 200 persone provenienti dall'Africa occidentale, per la maggior parte del Ghana, compiuto il 25 agosto 1990 dai ribelli del Fronte patriottico nazionale della Liberia,
- F. considerando le numerose notizie pervenute relativamente al massacro di civili appartenenti alle etnie Gio e Mano da parte delle forze governative,
 1. condanna fermamente i massacri sistematici su base etnica delle popolazioni civili di cui si sono resi responsabili il governo della Liberia e le forze di opposizione;
 2. si compiace per l'intervento dei «caschi bianchi» africani, inviati dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) per imporre il cessate il fuoco ai gruppi rivali e trovare una soluzione politica al conflitto;
 3. chiede la cessazione immediata dei combattimenti tra le forze in conflitto;
 4. sollecita il Fronte patriottico nazionale e il governo della Liberia ad adottare le misure necessarie per assicurare il ritorno del personale sanitario, garantendogli altresì le condizioni minime indispensabili all'esercizio delle sue attività umanitarie;
 5. invita alla convocazione di una conferenza nazionale rappresentativa dei diversi settori della popolazione civile e delle forze politiche incaricate di trovare una soluzione politica al conflitto;
 6. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di recare urgentemente aiuto alle popolazioni rifugiate nei paesi vicini;
 7. chiede al Consiglio, alla Commissione e agli Stati membri di operare in seno alla comunità internazionale affinché le istituzioni competenti dell'ONU si occupino della questione per accelerare la cessazione dei combattimenti e la ricerca di una soluzione politica;
 8. raccomanda vivamente all'Organizzazione degli Stati africani di ricercare una soluzione rapida al conflitto;
 9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, all'Organizzazione degli Stati africani, al Segretario generale delle Nazioni Unite e al governo della Liberia.

Giovedì 13 settembre 1990

c) **doc. B3-1610/90****RISOLUZIONE****su Cuba***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che negli ultimi mesi le ambasciate straniere a Cuba, incluse quelle degli Stati membri della Comunità europea, hanno accolto numerose decine di cubani desiderosi di lasciare il paese,
- B. considerando che il governo cubano non ha agevolato la fuoriuscita delle persone accolte nelle ambasciate, ostacolando addirittura in alcuni casi l'accesso dei propri cittadini alle ambasciate stesse,
- C. considerando che il diritto di lasciare il proprio paese e di farvi ritorno costituisce un diritto umano fondamentale,
 - 1. chiede al governo cubano di permettere la fuoriuscita dei cittadini che desiderano lasciare il suo territorio e di non ostacolare in futuro le attività esplicate dalle ambasciate straniere per consentire ai cittadini cubani che lo desiderino di lasciare il loro paese;
 - 2. invita i governi degli Stati membri della Comunità a dar prova della massima fermezza nel tutelare quanti sono ospitati nelle loro ambasciate e a collaborare per quanto possibile per agevolarne l'espatrio;
 - 3. sollecita la presidenza della cooperazione politica europea ad appoggiare l'azione umanitaria degli Stati membri volta ad aiutare i cittadini cubani a scegliere liberamente il proprio luogo di residenza;
 - 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla cooperazione politica europea, ai governi degli Stati membri e al governo della Repubblica di Cuba.

d) **doc. B3-1645/90****RISOLUZIONE****sulle torture e uccisioni di bambini in Brasile***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando che, secondo talune notizie diffuse dalla stampa, squadre della morte operanti in Brasile uccidono e torturano bambini,
- B. considerando che, secondo le stime, ci sono in Brasile sette milioni di bambini che vivono e lavorano nelle strade e che le organizzazioni brasiliane dei diritti dell'uomo sono oggi convinte che le squadre della morte uccidano addirittura i bambini,
- C. ricordando che agenti della polizia brasiliana sono stati accusati di far parte delle squadre della morte,
- D. considerando che è opportuno indagare circa la fondatezza delle suddette notizie,
- E. considerando che, mentre il governo democratico del Brasile cerca di porre fine a questi abusi, sembra che le squadre della morte continuino a operare impunemente,
 - 1. condanna con forza l'esistenza delle squadre della morte e i metodi da esse utilizzati per regolare i problemi dei grandi centri urbani del Brasile;
 - 2. deplora che le autorità brasiliane non intervengano adeguatamente per proteggere le vittime più vulnerabili della brutalità poliziesca;

Giovedì 13 settembre 1990

3. esprime il proprio compiacimento per la nuova legge riguardante la protezione dei bambini recentemente adottata dal Congresso del Brasile e sollecita il governo brasiliano a trovare la volontà politica e a mobilitare le risorse necessarie per tradurre in realtà i suoi obblighi costituzionali;
4. appoggia le raccomandazioni di Amnesty International per l'abolizione della tortura e delle uccisioni senza processo, tra cui la costituzione di un registro di tutti i casi di morte violenta in cui sono coinvolte le squadre della morte o la polizia in uniforme, la supervisione federale di tutte le indagini su tali uccisioni, l'adeguata protezione di vittime e testimoni e la conduzione di indagini approfondite ed imparziali in tutti i casi in cui sono denunciate delle torture;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al governo del Brasile.

e) doc. B3-1659/90

RISOLUZIONE

sulle popolazioni indigene del Canada

Il Parlamento europeo,

- A. viste le sue precedenti risoluzioni sulle popolazioni indigene e in particolare la sua risoluzione del 14 aprile 1989 sulla situazione degli indiani d'America ⁽¹⁾,
- B. preoccupato per l'ingiustificata appropriazione di terreno da parte delle autorità canadesi per l'ampliamento di un campo da golf,
- C. preoccupato per la situazione delle popolazioni indigene del Canada e, in particolare, per i recenti sviluppi nelle relazioni tra la nazione Mohawk e i governi del Canada e della provincia del Québec,
- D. considerando gli accordi sottoscritti il 12 e 14 agosto 1990 dalla nazione Mohawk da un lato e dai governi della provincia del Québec e del Canada dall'altro, nonché considerando gli atti di violazione di detti accordi da parte di queste ultime,
 1. sollecita le parti interessate a cessare le ostilità e a impegnarsi a fare ricorso a misure ispirate al buon senso e alla prudenza per garantire una soluzione giusta e pacifica della situazione attuale;
 2. prende atto delle richieste dei Mohawk così come espresse in numerosi trattati e accordi;
 3. sottolinea la necessità che il Canada/Québec e la Confederazione delle Sei Nazioni definiscano e applichino un accordo sulle libertà fondamentali e sui diritti umani dei Mohawk;
 4. chiede al Consiglio di esprimere la propria preoccupazione al governo canadese per i recenti avvenimenti che hanno interessato la popolazione indigena;
 5. ritiene opportuno inviare, con particolare riguardo alla propria delegazione per le relazioni con il Canada, osservatori in Québec; chiede alla delegazione di iscrivere il problema dei Mohawk all'ordine del giorno della prossima riunione interparlamentare;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, ai governi del Canada e della provincia del Québec e alle autorità delle Sei Nazioni.

⁽¹⁾ G.U. n. C 120 del 16.5.1989, pag. 328.

Giovedì 13 settembre 1990

5. Calamità

a) doc. B3-1583/90

RISOLUZIONE**sui danni causati da una grandinata nel dipartimento della Lot-et-Garonne***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando la violenza della grandinata che ha colpito il 13 agosto 1990 i dipartimenti della Lot-et-Garonne e della Gironda,
- B. considerando la gravità dei danni causati dalle raffiche di vento e dalla grandine «grossa come palle da tennis» alle abitazioni (400 tetti distrutti nel solo comune di Damazan) e all'agricoltura (colture devastate, serre distrutte),
- C. considerando che le aziende agricole sono state devastate dal 50 al 100% su una superficie di più di 30.000 ettari, in cui tutte le colture sono state colpite (vigne, mais, girasoli, alberi da frutta, tabacco),
- D. considerando che numerosi agricoltori della zona colpita erano già stati vittime del violento uragano del 6 luglio 1989,
- E. considerando che i danni causati da questa grandinata non potranno che aggravare le difficoltà di cui sono già vittime gli agricoltori di questa regione,
 - 1. esprime la propria solidarietà alle famiglie sinistrate;
 - 2. attira l'attenzione della Commissione sulla gravità e l'ampiezza dei danni;
 - 3. invita la Commissione a esprimere la solidarietà della Comunità alle persone sinistrate conferendo loro un aiuto d'urgenza;
 - 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo francese.

b) doc. B3-1585/90

RISOLUZIONE**sui danni causati dalla siccità***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando le dimensioni eccezionali della siccità che ha imperversato per vari mesi in numerose regioni della Comunità,
- B. considerando che nella maggior parte di tali regioni lo stesso fenomeno si è verificato nel 1989 e che le piogge di quest'inverno sono state insufficienti a ricostituire le riserve d'acqua,
- C. tenendo conto della gravità dei danni causati dalla siccità nel settore agricolo, in particolare della grave diminuzione di rendimento in cereali, semi oleaginosi e piante proteiche, nonché della penuria di foraggi che obbliga gli allevatori a intaccare le riserve invernali o a ridurre le greggi,
- D. considerando che la siccità contribuisce all'aggravamento dei problemi di inquinamento idrico e dei terreni,
- E. considerando che questa calamità ha contribuito ad aggravare le difficoltà che già colpiscono gli agricoltori, in particolare nei settori dell'allevamento bovino e ovino,

Giovedì 13 settembre 1990

- F. considerando che le misure adottate sul piano nazionale e comunitario per aiutare gli agricoltori sinistrati dalla siccità nel 1989 si erano rivelate notoriamente insufficienti,
- G. considerando che tale siccità ha favorito lo scoppio e la gravità degli incendi boschivi,
- H. constatando che numerose città e paesi hanno avuto gravi problemi di approvvigionamento idrico a seguito della persistente mancanza di piogge e dell'impovertimento delle falde freatiche,
1. esprime la propria solidarietà nei confronti delle popolazioni sinistrate, in particolare nel settore agricolo;
 2. allerta la Commissione con riguardo all'ampiezza dei danni causati all'agricoltura dalla persistente siccità in numerose regioni della Comunità;
 3. chiede l'attuazione delle misure seguenti a favore degli agricoltori sinistrati:
 - attribuzione a prezzo ridotto o gratuitamente di cereali foraggeri prelevati dagli stock di intervento a favore delle regioni sinistrate, con assunzione degli oneri di trasporto,
 - soppressione di tutti i prelievi di corresponsabilità per la campagna in corso nelle regioni sinistrate per le produzioni animali e vegetali,
 - soppressione dei massimali garantiti nel quadro degli stabilizzatori per le colture a scarso consumo idrico (girasole, sorgo),
 - aiuti compensativi alla tesoreria degli agricoltori sinistrati sotto forma di aiuti per ettaro o per capo di bestiame,
 - limitazione delle importazioni concorrenziali dei prodotti sinistrati;
 4. chiede che, all'atto della fissazione dei prezzi agricoli della prossima campagna, si tenga conto delle ripercussioni della siccità sul reddito dei produttori;
 5. invita la Commissione a potenziare gli aiuti della Comunità agli investimenti nel settore idrico in tutti i programmi finanziati dai Fondi strutturali al fine di costituire riserve idriche di maggiori dimensioni e ottenere un migliore sfruttamento e un impiego più razionale dell'acqua;
 6. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri.

c) doc. B3-1594/90

RISOLUZIONE

sulle tempeste che hanno devastato i paesi dell'Europa meridionale

Il Parlamento europeo,

- A. considerando l'ampiezza dei danni causati dalle tempeste che si sono abbattute nelle regioni meridionali della Comunità, dopo un lungo periodo di siccità,
- B. constatando l'importanza dei danni subiti da un certo numero di colture, in particolare la frutta e le viti,
 1. chiede alla Commissione di concedere un aiuto d'urgenza alle vittime di queste calamità;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.

Giovedì 13 settembre 1990

d) doc. B3-1608/90

RISOLUZIONE**sulla catastrofe mineraria avvenuta in Jugoslavia***Il Parlamento europeo,*

- A. in considerazione della catastrofe avvenuta il 26 agosto 1990 nella miniera di Kreka, nella quale sono periti quasi tutti i minatori scesi nelle gallerie,
 - B. considerando che tale miniera era reputata la più moderna della Jugoslavia,
 - C. visto il desiderio della Repubblica federativa di Jugoslavia di avvicinarsi maggiormente alla Comunità europea,
1. deplora questo grave incidente che ha scosso le famiglie delle vittime ed esprime a queste ultime le proprie sincere condoglianze;
 2. insiste presso le competenti autorità jugoslave affinché, nel rispetto delle norme elaborate dall'organizzazione internazionale del lavoro, migliorino le condizioni di sicurezza in tutte le miniere del paese;
 3. invita la Commissione a prendere immediatamente contatto con le competenti autorità in Jugoslavia, allo scopo di inviare una squadra di esperti incaricati di contribuire con le proprie esperienze in campo tecnico e sociale, affinché le norme di sicurezza nelle miniere jugoslave raggiungano il livello delle miniere degli Stati membri della Comunità europea (norme stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro);
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al governo federale della Jugoslavia.

e) doc. B3-1650/90

RISOLUZIONE**sulle inondazioni nella comunità di Valencia***Il Parlamento europeo,*

- A. considerando gli effetti devastanti delle recenti inondazioni verificatesi nella comunità di Valencia (Spagna), che hanno provocato la perdita di vite umane e causato danni irreparabili a beni pubblici e privati nonché all'agricoltura,
 - B. considerando che in tale regione tale tipo di catastrofi si verificano tutti gli anni in modo regolare e alla stessa epoca,
1. esprime il suo cordoglio per la perdita di vite umane e trasmette l'espressione della propria sincera solidarietà ai familiari delle vittime, solidarietà che deve intendersi estesa a tutte le popolazioni colpite;
 2. chiede alla Commissione di manifestare la solidarietà della Comunità alle persone colpite, concedendo loro un aiuto d'urgenza che integri gli aiuti nazionali;
 3. chiede alla Commissione che si dia il via alla creazione dei meccanismi atti eventualmente a prevenire tali catastrofi e a minimizzare le loro conseguenze per quel che riguarda tanto le perdite di vite umane quanto i danni materiali;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e al governo spagnolo.

Giovedì 13 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

6. Carni di coniglio e di selvaggina *— **Proposta di regolamento COM(89) 496 def.****Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio relativo alle carni di coniglio e di selvaggina****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Primo visto

visto il regolamento che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A;

(Emendamento n. 2)

*Secondo considerando**considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di questo settore e incrementare la produttività, è necessario stabilire norme di polizia sanitaria a livello comunitario per la produzione e la commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina;***considerando che, viste le particolari condizioni di uccisione della selvaggina in libertà, le norme relative ai controlli e alle ispezioni veterinarie dovrebbero essere pratiche realistiche;**

(Emendamento n. 3)

*Sesto considerando**considerando che la direttiva 82/894/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie di animali nella Comunità, modificata da ultimo con direttiva 89/162/CE, stabilisce le norme per la notifica delle malattie degli animali nella Comunità; che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali selvatici in una regione della Comunità può costituire un rischio per la fauna selvatica di altre regioni della Comunità e per il patrimonio zootecnico comunitario; che è opportuno esigere per determinate malattie contagiose di animali selvatici le stesse informazioni richieste per gli animali domestici;***considerando che la direttiva 82/894/CE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie di animali nella Comunità, modificata da ultimo con direttiva 89/162/CE, stabilisce le norme per la notifica delle malattie degli animali nella Comunità; che la comparsa o la presenza di talune malattie contagiose degli animali selvatici in una regione della Comunità può costituire un rischio per la fauna selvatica di altre regioni della Comunità e per il patrimonio zootecnico comunitario; considerando l'esigenza di raccogliere informazioni sulla diffusione di malattie contagiose fra gli animali selvatici;**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 327 del 30.12.1989, pag. 40.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando l'esigenza di applicare alle carni di selvaggina in libertà e alle carni di coniglio importate da paesi terzi o esportate verso tali paesi le norme sanitarie della Comunità previste nel presente regolamento;

(Emendamento n. 33)

Articolo 2, paragrafo 2

2. «*carne di selvaggina d'allevamento*»: tutte le parti di mammiferi e volatili selvatici, allevati e macellati in cattività, che siano adatte al consumo umano;

2. «**carne di selvaggina d'allevamento**»: tutte le parti di mammiferi e volatili selvatici, allevati e macellati in cattività, che siano adatte al consumo umano; **i mammiferi selvatici che vivono in aree recintate (per esempio in riserve per cervi) in condizioni analoghe a quelle della selvaggina in libertà possono tuttavia essere considerati selvaggina in libertà ai sensi della definizione data al punto 3;**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 11

11. «*zona di caccia*»: il territorio in cui può muoversi la selvaggina in libertà;

11. «**regione di caccia**»: **la regione amministrativa entro cui la selvaggina può muoversi in libertà;**

(Emendamento n. 6)

Articolo 4, paragrafo 3

3. *Norme aggiuntive possono essere decise secondo la procedura prevista dall'articolo 21.*

3. **soppresso**

(Emendamento n. 7)

Articolo 7

Le carni di selvaggina di allevamento ottenute da selvaggina di penna devono soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3 della Direttiva 71/118/CEE.

Le carni di selvaggina di allevamento ottenute da selvaggina di penna devono soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 3 della Direttiva 71/118/CE, **nella forma emendata.**

(Emendamento n. 8)

Articolo 8, paragrafo 1, lettera d)

d) essere sottoposti a un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo II, e non presentare alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute durante la caccia oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendono la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

d) essere sottoposti, **se necessario**, a un'ispezione sanitaria post mortem, effettuata da un veterinario ufficiale **o da un servizio equivalente** conformemente all'allegato II, capitolo II, e non presentare alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute durante la caccia oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendono la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 9)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)

- | | |
|--|--|
| <p>b) provenire da un animale da macello che sia stato sottoposto all'ispezione veterinaria ante mortem a opera di un veterinario ufficiale, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione;</p> | <p>b) provenire da un animale da macello che sia stato sottoposto all'ispezione veterinaria ante mortem a opera di un veterinario ufficiale o di un servizio equivalente, conformemente all'allegato I, capitolo I, e che in seguito a tale esame sia stato considerato atto alla macellazione;</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 10)

Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)

- | | |
|---|--|
| <p>d) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale conformemente all'allegato I, capitolo II, e non presentare alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendono la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;</p> | <p>d) essere sottoposte ad un'ispezione sanitaria post mortem effettuata da un veterinario ufficiale o da un servizio equivalente conformemente all'allegato II, capitolo II, e non presentare alcuna alterazione, salvo lesioni traumatiche sopravvenute poco prima della macellazione oppure malformazioni o alterazioni localizzate, sempre che sia accertato, eventualmente con opportune analisi di laboratorio, che non rendono la carcassa e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 11)

Articolo 11, paragrafo 1, frase introduttiva

- | | |
|--|---|
| <p>1. Il veterinario ufficiale può essere assistito da personale ausiliario posto sotto la <i>sua</i> autorità e responsabilità.</p> | <p>1. Il veterinario ufficiale o il servizio equivalente possono essere assistiti dal personale ausiliario posto sotto la loro autorità e responsabilità.</p> |
|--|---|

(Emendamento n. 12)

Articolo 13, paragrafo 4, primo comma

- | | |
|--|--|
| <p>4. Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale, il quale può essere assistito nei compiti puramente materiali da personale appositamente addestrato. Il veterinario ufficiale <i>deve</i> avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.</p> | <p>4. Le ispezioni e la sorveglianza degli stabilimenti riconosciuti devono essere effettuate sotto la responsabilità del veterinario ufficiale o di un servizio equivalente il quale può essere assistito nei compiti puramente materiali da personale appositamente addestrato. Il veterinario ufficiale o il servizio equivalente devono avere libero accesso in ogni momento a tutti i reparti dello stabilimento per garantire l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 13)

Articolo 17, paragrafo 2

- | | |
|--|---|
| <p>2. Nei casi contemplati al paragrafo 1, le carni devono essere contrassegnate con un bollo per consentire l'identificazione del produttore o, se trattasi di selvaggina in libertà, <i>del cacciatore o della zona</i> di caccia.</p> | <p>2. Nei casi contemplati al paragrafo 1, le carni devono essere contrassegnate con un bollo o una targhetta per consentire l'identificazione del produttore o, se trattasi di selvaggina in libertà, della regione di caccia.</p> |
|--|---|

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 34)

Articolo 19

Gli allegati del presente regolamento vengono modificati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 21, in particolare allo scopo di adeguarlo al progresso tecnologico.

Gli allegati del presente regolamento vengono modificati dalla Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 21, in particolare allo scopo di adeguarlo al progresso tecnologico e di tener conto di altre deroghe ritenute necessarie nonché delle diverse condizioni regionali.

(Emendamento n. 14)

Articolo 21, paragrafi 4 e 5

4. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

4. La Commissione tiene nel massimo conto pareri espressi dal comitato e informa quest'ultimo del seguito che essa ha dato a detti pareri.

5. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

5. **soppresso**

Se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

(Emendamento n. 15)

Allegato I, capitolo I, punto 2, secondo comma

Qualora l'ispezione ante mortem nell'azienda di provenienza e nel macello non vengano eseguite dallo stesso veterinario ufficiale, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, firmato da un veterinario ufficiale, in cui si attesta che gli animali sono stati esaminati e ritenuti idonei alla macellazione.

Qualora l'ispezione ante mortem nell'azienda di provenienza e nel macello non vengano eseguite dallo stesso veterinario ufficiale o dal servizio equivalente, gli animali devono essere accompagnati da un certificato sanitario, firmato da un veterinario ufficiale o da un servizio equivalente, in cui si attesta che gli animali sono stati esaminati e ritenuti idonei alla macellazione.

(Emendamento n. 16)

Allegato I, capitolo I, punto 3

3. Il veterinario ufficiale deve eseguire l'ispezione ante mortem a regola d'arte in condizioni di illuminazione adeguate.

3. Il veterinario ufficiale o il servizio equivalente devono eseguire l'ispezione ante mortem a regola d'arte in condizioni di illuminazione adeguate.

(Emendamento n. 17)

Allegato I, capitolo II, punto 10, lettera c)

c) I risultati delle ispezioni sanitarie «ante-mortem» e «post-mortem» sono registrati dal veterinario ufficiale e qualora si constatino malattie trasmissibili all'uomo o agli altri di cui all'articolo 4 si rilevi la presenza di residui, ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza dell'allevamento dal quale provengono gli animali nonché al responsabile di detto allevamento.

c) I risultati delle ispezioni sanitarie «ante-mortem» e «post-mortem» sono registrati dal veterinario ufficiale o dal servizio equivalente e, qualora si constatino malattie trasmissibili all'uomo o agli altri di cui all'articolo 4 o si rilevi la presenza di residui, ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza dell'allevamento dal quale provengono gli animali nonché al responsabile di detto allevamento.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 18)

Allegato I, capitolo III, punto 11, frase introduttiva

11. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. A tal fine *egli detiene e custodisce*:

11. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale **o del servizio equivalente**. A tal fine **essi detengono e custodiscono**:

(Emendamento n. 31)

Allegato II, capitolo I, punto 8

8. Le carcasse di selvaggina devono essere sottoposte a ispezione *entro 24 ore dall'uccisione degli animali. Tuttavia, il servizio ufficiale può concedere un periodo supplementare se le condizioni di manipolazione, refrigerazione e trasporto sono tali da evitare che tale periodo supplementare possa provocare il deterioramento delle carcasse.*

8. Le carcasse di selvaggina devono essere sottoposte a ispezione **in condizioni adatte per il consumo umano nel più breve tempo possibile dall'uccisione degli animali.**

(Emendamento n. 19)

Allegato II, Capitolo II, punto 9

9. Tutte le carcasse di selvaggina devono essere esaminate da un veterinario ufficiale onde accertare che non presentino lesioni provocate da malattia che possano essere trasmesse all'uomo o agli animali.

9. Tutte le carcasse di selvaggina devono essere esaminate da un veterinario ufficiale **o da un servizio equivalente** onde accertare che non presentino lesioni provocate da malattie che possono essere trasmesse all'uomo o agli animali.

(Emendamento n. 20)

Allegato II, Capitolo II, punto 10

10. Il veterinario ufficiale *deve* provvedere affinché l'ispezione sia conseguita in condizioni igieniche adeguate.

10. Il veterinario ufficiale **o un servizio equivalente devono** provvedere affinché l'ispezione sia conseguita in condizioni igieniche adeguate.

(Emendamento n. 21)

Allegato II, Capitolo II, punto 11

11. Il veterinario ufficiale *deve* prendere in considerazione e tener debito conto delle osservazioni di cui al punto 2, fatte al momento dell'uccisione, dell'eviscerazione e del dissanguamento delle carcasse di selvaggina e rapportate dal cacciatore.

11. Il veterinario ufficiale **o il servizio equivalente devono** prendere in considerazione e tener debito conto delle osservazioni di cui al punto 2, fatte al momento dell'uccisione, dell'eviscerazione e del dissanguamento delle carcasse di selvaggina e rapportate dal cacciatore.

(Emendamento n. 22)

Allegato II, Capitolo II, punto 12, primo comma

12. Il veterinario ufficiale *deve* esaminare la carcassa, la trachea, i polmoni, il cuore, il fegato, i reni e la milza.

12. Il veterinario ufficiale **o il servizio equivalente devono** esaminare la carcassa, la trachea, i polmoni, il cuore, il fegato, i reni e la milza.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 23)

Allegato II, Capitolo II, punto 13, lettera d)

- | | |
|--|--|
| <p>d) la presenza di parassiti, soprattutto nei tessuti sottocutanei o muscolari. In particolare, le carcasse di suini selvatici debbono essere sottoposte a una ricerca delle trichine sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale. L'esame deve essere effettuato secondo gli stessi metodi della digestione indicati per le carni suine nella direttiva 77/96/CEE.</p> | <p>d) la presenza di parassiti, soprattutto nei tessuti sottocutanei o muscolari. In particolare, le carcasse di suini selvatici debbono essere sottoposte a una ricerca delle trichine sotto il controllo e la responsabilità del veterinario ufficiale o del servizio equivalente. L'esame deve essere effettuato secondo gli stessi metodi della digestione indicati per le carni suine nella direttiva 77/96/CEE.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 24)

Allegato II, Capitolo II, punto 13, ultimo comma

Qualora risulti necessario ai fini dell'ispezione sanitaria, il veterinario ufficiale *può* richiedere che le carcasse di selvaggina vengano scuoiate e sezionate.

Qualora risulti necessario ai fini dell'ispezione sanitaria, il veterinario ufficiale **o il servizio equivalente possono** richiedere che le carcasse di selvaggina vengano scuoiate o sezionate.

(Emendamento n. 35)

Allegato II, Capitolo II, punto 14, lettera b)

- | | |
|---|--|
| <p>b) Le parti di carcasse di selvaggina che presentano contaminazioni o lesioni localizzate <i>non pregiudizievole</i> alla salubrità del resto delle carni sono dichiarate inadatte al consumo umano.</p> | <p>b) Le parti di carcasse di selvaggina che presentano contaminazioni o lesioni localizzate o infestazioni da parassiti e che non pregiudicano la salubrità del resto delle carni sono dichiarate inadatte al consumo umano.</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 26)

Allegato II, Capitolo II, punto 14, lettera c)

- | | |
|--|--|
| <p>c) I risultati delle ispezioni sanitarie sono registrati dal veterinario ufficiale e, qualora si constatino malattie trasmissibili all'uomo o agli animali di cui all'articolo 3 o si rilevi la presenza di residui, ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza della zona di caccia dalla quale provengono gli animali nonché, se del caso, al responsabile della zona di caccia in questione.</p> | <p>c) I risultati delle ispezioni sanitarie sono registrati dal veterinario ufficiale o dal servizio equivalente e, qualora si constatino malattie trasmissibili all'uomo o agli animali di cui all'articolo 3 o si rilevi la presenza di residui, ne viene data comunicazione alle autorità del servizio ufficiale cui incombe la sorveglianza della zona di caccia dalla quale provengono gli animali nonché, se del caso, al responsabile della zona di caccia in questione.</p> |
|--|--|

(Emendamento n. 27)

Allegato II, Capitolo IV, punto 16, frase introduttiva

16. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. A tal fine egli detiene e custodisce:

16. La bollatura sanitaria deve essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale **o del servizio equivalente**. A tal fine egli detiene e custodisce:

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 28)

Allegato II, Capitolo IV, punto 17, lettera b), ultimo comma

Il bollo può inoltre recare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale *che ha* proceduto al controllo sanitario delle carni.

Il bollo può inoltre recare un'indicazione che permetta di identificare il veterinario ufficiale **o il servizio equivalente che hanno** proceduto al controllo sanitario delle carni.

— doc. A3-168/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo alle carni di coniglio e di selvaggina

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 496 def.) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 43 del trattato CEE (doc. C3-208/89),
 - ritenendo non pertinente la base giuridica proposta e che ci si debba invece basare sull'articolo 100 A del Trattato,
 - visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-168/90),
1. approva la proposta della Commissione fatte salve le modifiche a essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato nel caso il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G. U. n. C 327 del 30.12.1989, pag. 40.

Giovedì 13 settembre 1990

7. Rifiuti di origine animale e alimenti per animali *— **Proposta di regolamento COM(89) 509 def.**

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 31)

Terzo considerando

L'emendamento non riguarda il testo italiano.

L'emendamento non riguarda il testo italiano.

(Emendamento n. 30)

Quarto considerando

considerando che *va incentivata* la libera circolazione di prodotti ottenuti dalla sterilizzazione di rifiuti di origine animale;

considerando che la libera circolazione di prodotti ottenuti dalla sterilizzazione di rifiuti di origine animale **deve essere attuata a partire dal 31 dicembre 1992;**

(Emendamento n. 1)

Sesto considerando

considerando che, nel contesto della politica comunitaria volta all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia sanitaria e veterinaria che disciplinano il commercio di animali e di prodotti di origine animale, è necessario creare un sistema armonizzato *che garantisca* l'eliminazione dei rifiuti di origine animale *in modo da eliminare* eventualmente il rischio di diffusione di organismi patogeni.

considerando che, nel contesto della politica comunitaria volta all'armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia sanitaria e veterinaria che disciplinano il commercio di animali e di prodotti di origine animale, è necessario creare un sistema armonizzato **in grado di garantire che** l'eliminazione dei rifiuti di origine animale **avvenga in modo tale da escludere** il rischio di diffusione di organismi patogeni.

(Emendamento n. 28)

Settimo considerando

L'emendamento non riguarda il testo italiano.

L'emendamento non riguarda il testo italiano.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 327 del 30.12.1989, pag. 76.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Nono considerando

considerando che, per evitare la diffusione di organismi patogeni negli animali, è necessario adottare provvedimenti che garantiscano la sicurezza, sul piano igienico, degli alimenti per animali prodotti; che, a questo scopo, i produttori di alimenti per animali devono controllare la produzione; che inoltre occorre stabilire linee orientative da osservare per l'igiene della produzione di alimenti per animali;

considerando che, per evitare la diffusione di organismi patogeni negli animali, è necessario adottare provvedimenti che garantiscano la sicurezza, sul piano igienico, degli alimenti per animali prodotti; che, a questo scopo, i produttori di alimenti per animali devono controllare la produzione e **garantirne la qualità sanitaria**; che inoltre occorre stabilire linee orientative da osservare per l'igiene della produzione di alimenti per animali;

(Emendamento n. 3)

Considerando decimo bis (nuovo)

considerando che è opportuno incaricare la Commissione di presentare proposte concernenti la partecipazione finanziaria alla costruzione di impianti di trasformazione per rifiuti di origine animale; che l'impiego, a livello comunitario, delle nuove tecnologie per il recupero di rifiuti di origine animale può portare all'eliminazione di misure fortemente inquinanti quali la combustione e il sotterramento della materia prima, tanto più che in presenza di combustione incompleta è probabile, con i metodi attuali, la sopravvivenza degli agenti patogeni;

(Emendamento n. 4)

Articolo 1, paragrafo 1

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabile all'eliminazione e alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli organismi patogeni eventualmente in essi presenti, nonché alla produzione di alimenti per animali onde *evitare che essi possano contenere* organismi patogeni. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione sul mercato dei sottoprodotti della macellazione destinati a fini diversi dal consumo umano.

1. Il presente regolamento stabilisce i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabile all'eliminazione e alla trasformazione dei rifiuti di origine animale allo scopo di distruggere gli organismi patogeni eventualmente in essi presenti, nonché alla produzione di alimenti per animali onde **garantire l'assenza di** organismi patogeni. Il presente regolamento stabilisce norme relative all'immissione sul mercato dei sottoprodotti della macellazione destinati a fini diversi dal consumo umano.

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, secondo trattino

— «materiali a basso rischio»: sottoprodotti della macellazione di animali terrestri o marini, che non comportano rischi *particolari* di diffusione di malattie di animali o zoonosi;

— «materiali a basso rischio»: sottoprodotti della macellazione di animali terrestri o marini, che non comportano rischi di diffusione di malattie di animali o zoonosi;

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, terzo trattino

— «materiali ad alto rischio»: materiali provenienti da animali terrestri o marini, elencati nel presente regolamento, dei quali si sospetta o è comprovato che presentano gravi rischi di diffusione di malattie degli animali o zoonosi;

— «materiali ad alto rischio»: materiali provenienti da animali terrestri o marini, elencati nel presente regolamento, dei quali si sospetta o è comprovato, **da parte delle autorità competenti**, che presentano gravi rischi di diffusione di malattia di animali o zoonosi;

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 7)

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

- | | |
|---|--|
| <p>a) bovini, suini, capre, pecore, solipedi, pollame e altri animali domestici allevati a scopo di produzione agricola e morti nell'azienda, compresi gli animali nati morti e frutto di aborto;</p> | <p>a) bovini, suini, capre, pecore, solipedi, pollame e altri animali domestici allevati a scopi di produzione agricola e morti nell'azienda, compresi gli animali nati morti e frutto di aborto, dei quali si sospetta o è comprovato, da parte delle autorità competenti, che presentano gravi rischi di diffusione di malattie degli animali o zoonosi, ma esclusi gli animali morti sani o uccisi a seguito di incidenti;</p> |
|---|--|

(Emendamento n. 8)

Articolo 3, paragrafo 2

- | | |
|--|---|
| <p>2. Le autorità competenti possono decidere che i materiali ad alto rischio sopra elencati siano eliminati, bruciandoli o seppellendoli, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il trasporto di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti, fino allo stabilimento di trattamento termico più vicino è rifiutato a causa del rischio che il trasporto implica per la salute degli animali; — la presenza e la diffusione di una malattia epizootica comporta una riduzione delle capacità dello stabilimento di trattamento termico; — <i>i rifiuti di origine animale in questione provengono da luoghi di difficile accesso;</i> — gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi che possono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali e siano in grado di sopravvivere al trattamento termico; — <i>la quantità e la distanza in gioco non ne giustificano la raccolta.</i> | <p>2. Le autorità competenti possono decidere che i materiali ad alto rischio sopra elencati siano eliminati, bruciandoli o seppellendoli, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il trasporto di animali colpiti da una malattia epizootica o che si sospetta ne siano colpiti, fino allo stabilimento di trattamento termico più vicino è rifiutato a causa del rischio che il trasporto implica per la salute degli animali; — la presenza e la diffusione di una malattia epizootica comporta una riduzione delle capacità dello stabilimento di trattamento termico; — gli animali sono colpiti o si sospetta siano colpiti da malattie gravi che possono costituire un pericolo per la salute umana e degli animali e siano in grado di sopravvivere al trattamento termico; |
|--|---|

Questi rifiuti di origine animale devono essere sepolti in terreno secco, a una profondità sufficiente a impedire a carnivori di accedervi. Prima del seppellimento, i cadaveri devono essere cosparsi di creolina o di altre sostanze prescritte dalle autorità competenti.

Questi rifiuti di origine animale devono essere sepolti in terreno secco, a una profondità sufficiente a impedire a carnivori di accedervi. Prima del seppellimento, i cadaveri devono essere cosparsi di creolina o di altre sostanze prescritte dalle autorità competenti.

(Emendamento n. 9)

Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Fermo restando il precedente paragrafo 2, la combustione e il seppellimento sono consentiti solo in casi eccezionali, dove non esistono ancora in numero sufficiente o non possono essere costruite (regioni montane isolate, ecc.) aziende di trasformazione autorizzate; se non esiste la garanzia che la trasformazione consente di ottenere un prodotto rispondente alle norme (contaminazione con sostanze tossiche), la materia prima deve essere completamente incenerita.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 10)

Articolo 5, paragrafo 1

1. Il materiale a basso rischio deve essere trasformato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto. In una fabbrica di alimenti per animali domestici o in uno stabilimento di preparazione di prodotti farmaceutici o *tecnici* oppure essere eliminato, bruciandolo o seppellendolo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

1. Il materiale a basso rischio deve essere trasformato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto. In una fabbrica di alimenti per animali domestici, in uno stabilimento di preparazione di prodotti farmaceutici o **da rivenditori autorizzati** oppure essere eliminato, bruciandolo o seppellendolo, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.

(Emendamento n. 11)

*Articolo 6 bis (nuovo)***Articolo 6 bis**

La materia prima deve essere sottoposta a trattamento termico, sotto pressione di vapore e apporto indiretto di calore fino a decomposizione iniziata delle parti molli (raggiungimento della temperatura di sterilizzazione nel punto freddo dei pezzi di carne) e infine mantenuta, sulla base di un valore z di 10° C, a un valore F₀ di 121,1° C per 100 minuti. Queste condizioni si intendono rispettate per la materia prima precedentemente compressa se alla norma di 100 F₀ si aggiunge un ulteriore margine di 7 minuti per l'adeguamento della temperatura nel punto freddo (cfr. Allegato II, capitolo II, punto 6, lettera b) bis). Gli impianti che operano in condizioni di calore secco o altro devono essere assoggettati, previo esame scientifico, a una particolare procedura di autorizzazione in cui si stabilisce per quali scopi sono utilizzabili.

(Emendamenti nn. 12 e 34)

Articolo 7

1. Le autorità competenti possono, a titolo di deroga, autorizzare che:

- i) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici;
- ii) i rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e e), e all'articolo 5 siano utilizzati per l'alimentazione degli animali allevati nei giardini zoologici o nei circhi e di animali da pelliccia e, in casi particolari, di altri animali.

2. *Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 possono essere stabilite altre deroghe, nonché le relative condizioni di applicazione.*

1. Le autorità competenti possono, a titolo di deroga, autorizzare che, **sotto controllo veterinario:**

- i) i rifiuti di origine animale siano utilizzati per scopi scientifici;
- ii) rifiuti di origine animale di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a), b) e e), e all'articolo 5 siano utilizzati per l'alimentazione degli animali allevati nei giardini zoologici o nei circhi e di animali da pelliccia e, in casi particolari, di altri animali **carnivori le cui carni non siano né indirettamente destinate al consumo da parte dell'uomo.**

2. **Gli Stati membri informano la Commissione dell'eventuale applicazione della presente disposizione.**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 13)

Articolo 9, parte introduttiva

I responsabili degli stabilimenti di trasformazione devono prendere i provvedimenti necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento; essi devono, in particolare:

I responsabili degli stabilimenti di trasformazione **che trattano materiali ad alto rischio** devono prendere i provvedimenti necessari per conformarsi ai requisiti previsti dal presente regolamento; essi devono, in particolare:

(Emendamento n. 14)

Articolo 9, terzo trattino

— registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno *due* anni, per potere mettere a disposizione delle autorità competenti;

— registrare i risultati dei diversi controlli e delle prove eseguite e tenere tali registrazioni per almeno **cinque** anni, per potere mettere a disposizione delle autorità competenti;

(Emendamento n. 15)

Articolo 14, parte introduttiva

I fabbricanti di alimenti per animali *devono adottare tutte le misure necessarie per evitare la contaminazione di tali alimenti da organismi patogeni; essi devono, in particolare:*

I fabbricanti di alimenti per animali **sono responsabili della qualità sanitaria dei loro prodotti. Essi devono garantire l'assenza di contaminazione finale di tali prodotti da tutti gli organismi patogeni (allegato II) e, al fine di evitare la loro eventuale contaminazione, sono tenuti in particolare a:**

(Emendamento n. 16)

Articolo 15, paragrafo 1

1. I fabbricanti di alimenti per animali devono effettuare periodicamente controlli *microbiologici*.

1. I fabbricanti di alimenti per animali devono effettuare periodicamente controlli **miranti al depistaggio degli organismi patogeni, in particolare a livello microbiologico.**

(Emendamento n. 17)

Articolo 15, paragrafo 3, parte introduttiva

3. Qualora dai controlli *microbiologici* risulti che gli alimenti per animali sono contaminati da organismi patogeni, il fabbricante deve adottare misure appropriate, in particolare:

3. Qualora dei controlli **sanitari** risulti che gli alimenti per animali sono contaminati da organismi patogeni, il fabbricante deve adottare misure appropriate, in particolare:

(Emendamento n. 18)

Articolo 19

Fino alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie relative all'importazione da paesi terzi di rifiuti di origine animale e di prodotti o alimenti per animali da essi derivati, gli Stati membri applicano a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento. E' tuttavia vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio *di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere da a) a f).*

Fino alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie relative all'importazione da paesi terzi di rifiuti di origine animale e di prodotti o alimenti per animali da essi derivati, gli Stati membri applicano a tali importazioni condizioni almeno equivalenti a quelle previste dal presente regolamento. E' tuttavia vietata l'importazione dei materiali ad alto rischio.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 26)

Articolo 20, paragrafo 4, primo comma

4. *Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

4. **Se il comitato respinge a maggioranza qualificata la proposta della Commissione, la Commissione sospende la propria decisione per un massimo di quindici giorni. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere diversamente entro lo stesso periodo.**

(Emendamento n. 27)

Articolo 21, paragrafo 4, primo comma

4. *Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.*

4. **Se il comitato respinge a maggioranza qualificata la proposta della Commissione, la Commissione sospende la propria decisione per un massimo di tre mesi. Entro lo stesso periodo il Consiglio può decidere diversamente.**

(Emendamento n. 21)

Allegato I, punto 3

3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, *se del caso* esigendo la compilazione del registro o dei documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.

3. L'autorità competente prende i provvedimenti necessari per controllare i movimenti di materiali ad alto rischio, esigendo la compilazione del registro o dei documenti che accompagnino tali materiali durante il trasporto fino al luogo in cui sono eliminati, oppure disponendo che veicoli e contenitori siano sigillati.

(Emendamento n. 22)

Allegato I, punto 4, frase introduttiva

4. Durante il trasporto *i materiali a basso rischio* devono essere accompagnati da un documento sul quale deve figurare:

4. Durante il trasporto **i rifiuti di origine animale** devono essere accompagnati da un documento sul quale deve figurare:

(Emendamento n. 23)

Allegato II, Capitolo I, punto 3

3. Devono essere previsti dispositivi adeguati per disinfettare le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio immediatamente prima della loro uscita dai locali.

3. Devono essere previsti dispositivi adeguati per disinfettare le ruote dei veicoli adibiti al trasporto di materiale ad alto rischio e **occorre procedere a tale operazione sistematicamente** e immediatamente prima della loro uscita dai locali.

(Emendamento n. 24)

Allegato II, Capitolo II, punto 6, lettera b bis) (nuova)

b bis) Tempi necessari di esposizione al trattamento termico per la materia prima negli impianti di eliminazione dei rifiuti di origine animale, sulla base di un valore z di 10° C e un valore F_0 pari a 100 minuti a 121, 1° C.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Temperatura °C	Tempo di riscaldamento (minuti)	
	Valore teorico	Valore pratico (¹)
115	407	414
116	324	331
117	257	264
118	204	211
119	162	169
120	128	135
121,1	100	107
122	81	88
123	65	72
124	51	58
125	41	48
126	32	39
127	26	33
128	20	27
129	16	23
130	13	20
131	10	17
132	8	15
133	6	13
134	5	12
135	4	11

(¹) Il valore pratico comprende un periodo di latenza di 7 minuti durante l'aumento della temperatura, previa frantumazione della materia prima in parti di 0,05kg.

(Emendamento n. 25)

Allegato II, Capitolo III, punto 2, prima parte

2. I campioni di prodotti finali provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati allo stadio dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

Salmonelle: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$,
 $M = 0$ in 25 g,
 Enterobatteri: $n = 5$, $c = 2$, $m = 10$,
 $M = 3 \times 10^2$ in 1 g.

2. I campioni di prodotti finali provenienti da materiale a basso rischio e da materiale ad alto rischio, prelevati allo stadio dell'immagazzinamento presso l'impianto di trasformazione devono essere conformi alle seguenti norme:

Salmonelle: $n = 5$, $c = 0$, $m = 0$,
 $M = 0$ in 25 g,
 Enterobatteri: $n = 5$, $c = 1$,
 $M = 10$, $M = 100/g$.

— doc. A3-167/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che stabilisce le norme sanitarie da osservare per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e per evitare la presenza di organismi patogeni negli alimenti per animali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 509 def.) (¹),
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 43 del Trattato che istituisce la CEE (doc. C3-201/89),

(¹) G.U. n. C 327 del 30.12. 1989, pag. 76.

Giovedì 13 settembre 1990

- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (doc. A3-167/90),
- 1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche ad essa apportate dal Parlamento, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
- 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda allontanarsi dal testo approvato dal Parlamento;
- 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
- 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

8. Accordi commerciali e di cooperazione CEE-Bulgaria e CEE-Cecoslovacchia — Situazione in Ungheria *

- a) **Proposta della Commissione SEC(90) 733 def.:** approvata

— doc. A3-159/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a una decisione concernente la conclusione dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 113, 235 e 228 del Trattato CEE,
- visto il progetto di accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica elaborato dalla Commissione e dai rappresentanti della Repubblica popolare di Bulgaria (SEC(90) 733 def.),
- consultato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 235 e in base alla procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CEE (C3-131/90),
- vista la sua risoluzione del 23 novembre 1989 sui recenti sviluppi nell'Europa centrale e orientale ⁽¹⁾,
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica, della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-159/90),
- 1. esprime parere favorevole in merito alla conclusione e all'entrata in vigore, conformemente al diritto e alla prassi internazionale, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica popolare di Bulgaria sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica;
- 2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e della Repubblica popolare di Bulgaria.

⁽¹⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 109.

Giovedì 13 settembre 1990

b) Proposta della Commissione SEC(90) 734 def.: approvata

— doc. A3-154/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione relativa alla conclusione dell'accordo di commercio e di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e la Repubblica federativa ceca e slovacca

Il Parlamento europeo,

- visti gli articoli 113, 235 e 228 del Trattato CEE,
- visto il progetto di accordo commerciale e di cooperazione commerciale ed economica elaborato dalla Commissione e dai rappresentanti della Repubblica federativa ceca e slovacca (SEC(90) 734 def.),
- consultato dal Consiglio, conformemente all'articolo 235 e alla procedura prevista dall'articolo 228 del Trattato CEE (C3-130/90),
- visti la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne e i pareri della commissione politica, della commissione per i bilanci, della commissione per l'energia, la ricerca e la tecnologia e della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-154/90),

1. approva la conclusione nonché l'entrata in vigore, conformemente al diritto pubblico internazionale e alla prassi internazionale, dell'accordo commerciale e di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica, e la Repubblica federativa ceca e slovacca;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio, alla Commissione e ai governi degli Stati membri e della Repubblica federativa ceca e slovacca.

c) doc. A3-193/90**RISOLUZIONE**

sugli aspetti politici della situazione in Ungheria e sulle sue relazioni con la Comunità

Il Parlamento europeo,

- viste le dichiarazioni in materia del Consiglio e della Cooperazione politica europea,
- riferendosi alle sue decisioni sulle relazioni con gli Stati dell'Europa centrale e in particolare con l'Ungheria,
- vista la relazione della commissione politica (doc. A3-193/90),

- A. plaudendo alla nascita, dopo un periodo pacifico di transizione politica basato sul consenso della società ungherese, di un ordinamento statale e sociale libero, democratico e pluralistico in Ungheria, la cui realizzazione è stata suggellata dalle prime elezioni dirette del 25 marzo e dell'8 aprile 1990 e dall'insediamento, il 3 maggio 1990, del primo governo libero dopo 45 anni,

Giovedì 13 settembre 1990

- B. sottolineando il coraggioso ruolo sostenuto dall'Ungheria, il 19 agosto 1989 e anche in seguito, nell'attuazione pratica dell'Atto finale di Helsinki a favore di numerosi cittadini della RDT, che ha costituito un importante contributo alla caduta del muro di Berlino,
 - C. constatando con soddisfazione che in Ungheria sono stati ripristinati i diritti umani,
 - D. rallegrandosi del fatto che l'Unione Sovietica abbia avviato il ritiro delle sue forze armate dall'Ungheria e che Budapest, per sottolineare la sua indipendenza, abbia già chiesto di uscire dal Patto di Varsavia,
 - E. ricordando in proposito l'importanza della politica magiara delle minoranze come contributo alla soluzione dei problemi delle minoranze in Europa centrale, tenendo conto di uno dei compiti attualmente più importanti in tale regione, e cioè quello di imporre rapidamente, efficacemente e globalmente il rispetto dei diritti umani e quello dei diritti dei gruppi etnici, fondamenti di un ordine di pace in Europa centrale;
 - F. soddisfatto dell'atteggiamento del governo ungherese riguardo alle questioni di libertà religiosa e invitandolo a proseguire rapidamente i colloqui con le Chiese onde consentire ad esse di riassumersi pienamente i loro compiti;
 - G. riconoscendo che i problemi più gravi risiedono nel settore economico, poiché da un lato l'Ungheria persegue l'introduzione dell'economia sociale di mercato tramite la privatizzazione e la modernizzazione dell'economia, la creazione di infrastrutture nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, dell'energia, della sanità e dell'istruzione, l'instaurazione di un libero sistema dei prezzi e dei salari, l'abolizione graduale del sistema di sovvenzioni, la realizzazione della libera concorrenza e la liberalizzazione degli scambi, mentre dall'altro deve affrontare il grave compito di ridurre un'inflazione superiore al 25%, creare una rete sociale comprendente l'assistenza sanitaria, la cura degli anziani e le pensioni e sviluppare la protezione dell'ambiente;
 - H. consapevole del fatto che questi problemi e provvedimenti contestuali non si potranno affrontare senza l'assistenza solidale e generosa del mondo occidentale e in particolare della Comunità europea;
 - I. soddisfatto perché il parlamento neoeletto si è professato unanimemente a favore dell'Europa e il nuovo governo ha dato l'assoluta priorità alle relazioni con la Comunità europea fino a chiedere l'adesione a essa;
1. invita i governi e i parlamenti degli Stati membri della Comunità, dato che l'Ungheria ha chiesto di entrare nel Consiglio d'Europa, a sostenere tale richiesta;
 2. chiede al Consiglio di incaricare la Commissione di avviare rapidamente i negoziati relativi a un trattato di associazione, in base all'articolo 238, come previsto dal Consiglio europeo svoltosi a Dublino il 28 aprile 1990;
 3. plaude alle misure già varate dalla Comunità per migliorare il trattato sugli scambi e la cooperazione economica, specie nel senso di sopprimere le restrizioni quantitative, di agevolare l'accesso al mercato e di concedere le preferenze generalizzate;
 4. appoggia gli sforzi volti a promuovere la cooperazione economica tra la Comunità e l'Ungheria, specie nei campi dei trasporti, del sistema idrico, dell'approvvigionamento energetico, dello sviluppo delle piccole e medie imprese e delle telecomunicazioni;
 5. auspica vivamente una graduale estensione all'Ungheria della libera circolazione intracomunitaria delle persone, dei capitali e dei servizi, nell'ambito dello spazio economico europeo;
 6. reputa che si debbano avviare iniziative volte al riconoscimento dei titoli equiparabili a quelli comunitari su una base di reciprocità;

Giovedì 13 settembre 1990

7. plaude al varo del programma PHARE nel senso di un rapido potenziamento e supporto della cooperazione nei settori dell'economia, dello sviluppo delle infrastrutture, dell'ambiente, della scienza, della cultura e del sistema di aggiornamento professionale;
8. chiede alla Commissione di elaborare un piano di aiuti che consenta la cancellazione di parte del debito estero;
9. chiede alla Commissione di presentare quanto prima un programma volto a potenziare il trasferimento tecnologico e scientifico, compreso l'invio di esperti in qualità di consulenti per un periodo transitorio e auspica al riguardo un ulteriore adeguamento dell'elenco COCOM che tenga conto delle condizioni particolari dell'Ungheria;
10. ricorda che l'introduzione dell'economia di mercato può garantire risultati durevoli soltanto nel caso di un'autentica economia sociale di mercato che non disgiunga il progresso economico dalle componenti umane e sociali;
11. esprime il proprio apprezzamento per la politica condotta dalla nuova Ungheria democratica in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nel processo lavorativo e per le valide misure connesse adottate in tale contesto, tra cui i servizi per la sorveglianza di bambini, e si augura che tale politica venga mantenuta integralmente;
12. appoggia, nel settore della politica ambientale, il reciproco coordinamento degli obiettivi in materia, l'associazione dell'Ungheria ai lavori dell'Agenzia europea dell'ambiente e reputa che adeguate misure di politica finanziaria siano necessarie per promuovere la protezione dell'ambiente in questo paese;
13. invita la Commissione e gli organi comunitari a preparare e promuovere un piano integrato di carattere regionale sull'ambiente, volto a ridurre in Ungheria le conseguenze dell'inquinamento proveniente dai paesi vicini;
14. ritiene che la solidarietà tra la CEE e l'Ungheria sarà la via più sicura all'adesione alla CEE, che ne costituirà il coronamento;
15. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, alla Commissione, al Consiglio, alla Cooperazione politica europea e al governo della Repubblica di Ungheria.

9. Unificazione della Germania ** II

— doc. A3-204/90

DECISIONE (Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di una direttiva relativa alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione con il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-293/90 — SYN 297),
- visto il suo parere in sede di prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 400 II def.),

⁽¹⁾ vedi Processo verbale della seduta dell'11.9.1990, parte seconda, punto 5, a).

Giovedì 13 settembre 1990

- viste le disposizioni del Trattato CEE e del proprio regolamento interno applicabili in materia,
1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
 2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Articolo 3, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le sue conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le sue conclusioni **al Consiglio e al Parlamento europeo**, eventualmente corredate di misure appropriate.

(Emendamento n. 2)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Le misure adottate ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 2 e 4, paragrafo 1, della presente direttiva sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Le misure adottate ai sensi degli articoli 2, paragrafo 1, 3, paragrafo 2 e 4, paragrafo 1, della presente direttiva sono pubblicate **immediatamente** nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

— doc. A3-204/90

DECISIONE
(Procedura di cooperazione: seconda lettura)

concernente la posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento relativo alle misure provvisorie applicabili dopo l'unificazione della Germania prima dell'adozione delle misure transitorie che devono essere prese dal Consiglio in cooperazione o consultazione con il Parlamento europeo

Il Parlamento europeo,

- vista la posizione comune del Consiglio (doc. C3-294/90)
- visto il suo parere in sede di prima lettura ⁽¹⁾ sulla proposta della Commissione (COM(90) 400 II def.),
- vista la modifica della base giuridica del regolamento,
- accogliendo, date le circostanze eccezionali, siffatta modifica della base giuridica senza una nuova formale consultazione del Parlamento,
- considerando pertanto che il suo parere sulla proposta originale equivaleva a una prima lettura (A3-203/90),

(¹) vedi Processo verbale della seduta dell'11.9.1990, parte seconda, punto 5, b).

Giovedì 13 settembre 1990

1. ha modificato la posizione comune nel modo seguente;
2. ha incaricato il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

POSIZIONE COMUNE
DEL CONSIGLIO

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 3)

Articolo 4, paragrafo 2

2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le sue conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate.

2. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta **al Consiglio e al Parlamento europeo** le sue conclusioni eventualmente corredate da misure appropriate.

(Emendamento n. 4)

Articolo 7, paragrafo 2

2. Le misure adottate a norma degli articoli 2 paragrafo 1, 3 e 4, paragrafo 2, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. Le misure adottate a norma degli articoli 2, paragrafo 1, 3 e 4, paragrafo 2, sono pubblicate **immediatamente** nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

10. Diritti sociali fondamentali dei lavoratori

— doc. A3-175/90

RISOLUZIONE

sul programma d'azione della Commissione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori — priorità per gli anni 1991-1992 —

Il Parlamento europeo,

- vista la Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori approvata dal Consiglio europeo l'8 e il 9 dicembre 1989 a Strasburgo,
- vista la comunicazione della Commissione sul suo programma d'azione per quanto riguarda l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori (COM(89) 568 def. — C3-238/89),
- viste le sue risoluzioni del 15 dicembre 1988 ⁽¹⁾, 22 novembre 1989 ⁽²⁾ e 15 febbraio 1990 ⁽³⁾,
- consultato dalla Commissione delle Comunità europee con lettera del 28 novembre 1989,
- visti la relazione della commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro e i pareri della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini, della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione, i mezzi d'informazione e lo sport, della commissione per gli affari istituzionali, della commissione per i diritti della donna e della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (doc. A3-175/90),

⁽¹⁾ G.U. n. C 12 del 16.1.1989, pag. 181.

⁽²⁾ G.U. n. C 323 del 27.12.1989, pag. 44.

⁽³⁾ G.U. n. C 68 del 19.3.1990, pag. 155.

Giovedì 13 settembre 1990

- A. considerando che è indispensabile stabilire una stretta connessione tra le politiche economiche e quelle sociali non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario, basandosi sul principio che la Comunità debba intervenire laddove gli obiettivi fissati dal trattato possano essere realizzati in condizioni migliori a livello comunitario piuttosto che separatamente a livello dei vari Stati membri, senza pregiudicare peraltro le conquiste sociali più avanzate realizzate negli Stati membri,
- B. considerando che l'attuale politica comunitaria in materia di occupazione non è in grado di assicurare il diritto a un lavoro retribuito e utile e che gli strumenti e i mezzi disponibili non sono utilizzati nel modo migliore,
- C. considerando che un numero sempre maggiore di lavoratori è confrontato, volente o nolente, con la cosiddetta mobilità delle carriere, dovuta tra l'altro all'introduzione di nuovi tipi di contratti di lavoro, prevalentemente con limitazioni di durata, alle possibilità di formazione e aggiornamento professionale, alla disoccupazione, a sistemi che prevedono l'interruzione di carriera, il congedo parentale e il job sharing, e che pertanto è oggetto di discriminazioni nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale basati sull'assicurazione per un impiego a tempo pieno,
- D. considerando che è necessario adottare, a norma del trattato, misure volte ad armonizzare nel progresso le condizioni di vita e di lavoro dei cittadini, garantendo al tempo stesso livelli minimi di protezione sociale,
- E. considerando che i vantaggi potenziali del Mercato unico non sono «automaticamente producibili» e che pertanto una buona politica sociale deve costituire parte integrante della politica comunitaria, mentre è reale il pericolo che la maggiore competitività sia realizzata a discapito delle condizioni di vita dei lavoratori,
- F. considerando che la creazione di uno spazio comunitario in direzione dell'Europa dei cittadini implica la parità di trattamento di tutti i lavoratori che siano cittadini di uno Stato membro; auspica che la definizione di «lavoratori migranti» venga in futuro sostituita con la definizione di «lavoratori comunitari» in tutti i testi giuridici riguardanti la libera circolazione delle persone attive aventi cittadinanza della CEE,
- G. considerando che prima della realizzazione del mercato interno del 1992 occorrerà presentare nelle forme giuridiche appropriate le disposizioni che consentano agli Stati membri di riconoscere ai lavoratori di paesi terzi gli stessi diritti fissati per i lavoratori comunitari,
- H. considerando che l'emarginazione e l'esclusione sociali sono del tutto inaccettabili nella Comunità europea in cui il progresso sociale e quello economico devono procedere di pari passo, e che un intervento risoluto e duraturo contro la povertà costituisce una dimostrazione sostanziale della solidarietà comunitaria verso i suoi cittadini più bisognosi e una riconferma del modello sociale europeo,
- I. considerando che il rafforzamento del ruolo delle parti sociali è una condizione necessaria della democrazia economica e che per tale motivo la contrattazione, l'informazione e la consultazione preliminare dei lavoratori non possono limitarsi agli aspetti «socio-professionali», e risulta quindi necessario potenziare la partecipazione, il dialogo e la negoziazione per tutte le decisioni economiche connesse con la realizzazione del mercato interno, istituire meccanismi di consultazione preliminare, d'informazione e di partecipazione nelle imprese nazionali e transnazionali e sviluppare relazioni convenzionali che conducano a convenzioni collettive europee di carattere vincolante,
- J. considerando che sono urgentemente necessari nuovi impulsi per tradurre il dialogo sociale a livello comunitario in accordi concreti, suscettibili di dar luogo sia ad accordi collettivi di lavoro che a iniziative legislative comunitarie,
- K. considerando che, nonostante le molteplici direttive sul principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la retribuzione, l'accesso all'occupazione, la formazione professionale, e l'avanzamento professionale, le condizioni di lavoro e la sicurezza sociale, la parità di opportunità fra uomini e donne nella Comunità non è garantita,

Giovedì 13 settembre 1990

- L. considerando che l'attuale situazione di segregazione, discriminazione e disparità di opportunità sul mercato del lavoro rende le donne particolarmente vulnerabili a taluni effetti negativi del completamento del mercato interno, quali la perdita di posti di lavoro, il proliferare di contratti di lavoro senza protezione, le maggiori esigenze in materia di mobilità e le giornate lavorative di durata eccessiva in alcune regioni, cosicché un numero sempre maggiore di donne viene a trovarsi in situazione di povertà,
- M. considerando che soprattutto le donne di colore e appartenenti a minoranze etniche sono gravemente discriminate sul posto di lavoro,
- N. considerando che la formazione professionale sarà un elemento determinante per il successo del Mercato unico in uno scenario internazionale più ampio e competitivo e un fattore decisivo per lo sviluppo e la realizzazione professionale dei singoli lavoratori, nonché uno strumento per promuovere la coesione sociale e la libertà di circolazione per i lavoratori e per il resto della società,
- O. considerando che il miglioramento della sicurezza e della protezione sanitaria sul luogo di lavoro contribuisce ad aumentare l'efficienza delle imprese e a creare un clima sociale armonioso e sano, nonché ad introdurre migliori condizioni di lavoro conformemente alla tradizione europea di progresso sociale,
- P. considerando che la legislazione a tutela dei fanciulli e degli adolescenti che lavorano ha rappresentato il primo passo nella creazione del diritto del lavoro nei paesi della Comunità,
- Q. considerando che molti Stati membri non hanno recepito nelle rispettive legislazioni nazionali le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e che la Comunità non è firmataria né delle Convenzioni dell'OIL né della Carta del Consiglio d'Europa,
- R. ritenendo che la proposta di direttiva sulla tutela dei giovani contenuta nel programma d'azione della Commissione relativo all'attuazione della Carta sociale, sia lacunosa e insufficiente per far fronte a questo grave problema,
- S. ritenendo che uno degli obiettivi essenziali del trattato, in particolare il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini comunitari, implichi anche il miglioramento delle condizioni di vita degli anziani e ribadendo ancora una volta che il continuo aumento del numero di persone anziane nella Comunità esige più che mai risposte concrete a livello comunitario ai problemi connessi con l'invecchiamento della popolazione e con le diverse forme di pensione anticipata,
- T. considerando che sono indispensabili risorse più consistenti per consentire alle persone handicappate di condurre una vita attiva e indipendente,

Parte generale

1. ritiene indispensabile stabilire una stretta connessione tra le politiche economiche e sociali non solo a livello nazionale ma anche a livello comunitario, basandosi sul principio che la Comunità debba intervenire laddove gli obiettivi fissati dal trattato possano essere realizzati in condizioni migliori a livello comunitario piuttosto che separatamente a livello dei vari Stati membri, senza peraltro pregiudicare le conquiste sociali più avanzate realizzate negli Stati membri;
2. ritiene necessario ricorrere a basi giuridiche che consentano di adottare le direttive previste nel programma d'azione conformemente alla procedura di cooperazione con il Parlamento europeo e con un voto a maggioranza qualificata del Consiglio;
3. chiede che nel corso della prossima conferenza intergovernativa si decida di ampliare le competenze comunitarie nel settore sociale e di applicare anche a questo settore la procedura di cooperazione;
4. chiede alla Commissione di procedere a una consultazione preliminare delle organizzazioni sindacali e padronali rappresentative ai livelli nazionale e comunitario così da valutare l'incidenza della loro applicazione sulle norme e le prassi nazionali e la loro compatibilità con il rispetto del principio di sussidiarietà;

Giovedì 13 settembre 1990

5. chiede alla Commissione di allegare, in ciascun singolo caso in cui vengano presentate proposte di ricorso allo strumento comunitario con riferimento alla presente relazione, una valutazione dell'impatto di dette proposte sotto il profilo economico, occupazionale, sociale e del mercato del lavoro in ciascuno dei 12 Stati membri;
6. auspica che la Comunità europea in quanto tale sottoscriva la Carta sociale europea del Consiglio d'Europa e le Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro;
7. sottolinea, inoltre, la necessità di estendere il campo d'azione e d'influenza della Carta sociale ai paesi dell'EFTA e a quelli dell'Est, realizzando contemporaneamente allo spazio economico uno spazio sociale europeo ed introducendo la dimensione sociale negli accordi di cooperazione e di associazione;
8. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni sull'applicazione, da parte degli Stati membri, delle direttive adottate menzionando gli eventuali ostacoli pratici o giuridici e indicando i casi della loro mancata osservanza nei diversi Stati membri;
9. chiede la creazione di un Tribunale europeo del lavoro, che costituirebbe una nuova sezione della Corte di giustizia delle Comunità europee;
10. chiede che negli accordi commerciali e nei trattati di cooperazione, in particolare negli accordi che saranno conclusi nel quadro dell'Uruguay round, siano recepite clausole sociali mediante le quali le parti contraenti si impegnano a rispettare le norme BIT;

Parte I — Mercato del lavoro, occupazione e retribuzione

11. ricorda che la massima priorità va data alla creazione di nuovi posti di lavoro;
12. ricorda che il mantenimento della competitività internazionale potrebbe anche imporre adeguamenti strutturali sul mercato del lavoro;
13. sollecita una direttiva quadro sull'introduzione di un salario minimo negli Stati membri che offra sufficienti garanzie per il suo concreto rispetto da parte degli Stati membri in vista di una normativa basata sugli accordi collettivi di lavoro;
14. chiede alla Commissione di presentare proposte volte a realizzare una parità di diritti tra lavoratori comunitari ed extracomunitari legalmente stabiliti nella Comunità e a costruire una politica attiva dell'occupazione che comprenda tutto il mercato del lavoro;
15. chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una risoluzione in materia di mobilità delle carriere e di parità di opportunità tra uomini e donne, in funzione di un concetto dinamico del lavoro; tale risoluzione dovrebbe chiedere in particolare:
 - l'eliminazione delle attuali discriminazioni in materia di sicurezza sociale,
 - l'accesso per tutti ad iniziative e tirocini di riqualificazione e perfezionamento, indipendentemente dalla durata della disoccupazione, in via prioritaria per i disoccupati di lunga durata e a prescindere dal carattere più o meno stabile dei contratti,
 - la promozione di nuove iniziative, evidenziandone il potere di attrazione, come il «job sharing», proposte ai lavoratori su base volontaria;
16. chiede il rafforzamento del comitato permanente per l'occupazione, con l'obiettivo di valutare i risultati ottenuti in materia di occupazione e di assicurare il coordinamento tra i servizi della Commissione responsabili dei diversi aspetti della politica dell'occupazione, al fine di mettere a punto una politica europea coerente in materia di occupazione che consenta di creare posti di lavoro prioritariamente laddove il tasso di disoccupazione è più elevato;

Giovedì 13 settembre 1990

17. invita la Commissione a presentare, con la collaborazione degli Stati membri e delle parti sociali, un programma d'azione per l'occupazione, che comprenda tutte le iniziative comunitarie che integrano le misure nazionali e che, oltre ai vantaggi conseguiti dal mercato interno, perseguono la piena occupazione;

tale programma d'azione dovrebbe promuovere una politica dell'occupazione attiva ed innovativa, che crei posti di lavoro nuovi e completi; esso contempla sia le iniziative pubbliche che private e miste;

18. chiede lo stanziamento di mezzi finanziari per cofinanziare programmi regionali per l'occupazione operanti nel settore della protezione dell'ambiente, delle infrastrutture e dello sviluppo delle PMI, in particolare nelle regioni con ritardi strutturali;

19. ritiene che l'Osservatorio europeo dell'occupazione, di cui è stata proposta la creazione, debba assolvere tra l'altro ai seguenti compiti:

- a) creazione di nuovi strumenti di misurazione e valutazione in materia di occupazione e disoccupazione, che consentano di ottenere un quadro sufficientemente articolato del mercato del lavoro;
- b) analisi dei diversi mercati del lavoro, con particolare attenzione all'evoluzione dei fattori della domanda e dell'offerta di posti di lavoro, per gli uomini e per le donne, per i lavoratori migranti comunitari ed extracomunitari e per i lavoratori di ogni età;
- c) esecuzione di uno studio sulla fattibilità di alcuni programmi in materia di occupazione, derivanti da iniziativa pubblica o mista, in relazione alle condizioni complementari di carattere sociale ed ecologico o sulla base della politica occupazionale attuata nell'ambito di altre economie di mercato;
- d) pubblicazione regolare di tali dati;

20. ritiene che la riforma del SEDOC volta ad aggiornarne i meccanismi e i tipi di professione considerati o la sua trasformazione in un sistema più efficace e più operativo e la definizione di norme che consentano uno scambio di informazioni rapido ed efficace debbano condurre a una maggiore trasparenza del mercato comunitario dell'occupazione e consentire la creazione di un Ufficio europeo del lavoro incaricato tra l'altro di svolgere i seguenti compiti:

- a) assistere i lavoratori in cerca di un posto di lavoro che intendono fruire del diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento in un altro Stato membro;
- b) soddisfare le esigenze specifiche in materia di formazione degli organismi di collocamento pubblici degli Stati membri con la cooperazione delle parti sociali;
- c) incentivare la cooperazione transfrontaliera tra gli Uffici del lavoro nelle regioni intracomunitarie;
- d) assicurare un triplice collegamento:
 - tra la domanda di beni e la produzione,
 - tra la produzione e l'occupazione,
 - tra l'occupazione e la disoccupazione;

21. per quanto concerne il miglioramento dell'efficacia dei Fondi strutturali chiede che:

- a) si insista su metodi oggettivi di valutazione e di feedback, attuati da istanze indipendenti dalle commissioni d'accompagnamento;
- b) tali valutazioni si coniughino agli indispensabili adeguamenti dei programmi;
- c) siano fornite maggiori informazioni sui programmi e i progetti a tutti gli eventuali promotori candidati;
- d) si tenga conto più che in passato degli sviluppi e delle situazioni specifiche delle regioni interessate e le diverse fasce della popolazione siano coinvolte più direttamente nell'esecuzione dei programmi;
- e) ci si adoperi affinché le persone in cerca di lavoro traggano vantaggio dalle attività di riqualificazione cui hanno partecipato grazie ad iniziative pubbliche, fermo restando che la riconversione dovrebbe effettuarsi, fin dall'inizio, in vista di un posto di lavoro disponibile;
- f) la commissione per gli affari sociali, l'occupazione e le condizioni di lavoro del Parlamento europeo elabori una relazione in cui si valuti l'incidenza del Fondo sociale sull'occupazione;

Giovedì 13 settembre 1990

22. ribadisce la sua richiesta che siano inserite negli accordi commerciali e di cooperazione «clausole sociali», con le quali le parti si impegnino ad applicare i trattati e le convenzioni internazionali in materia di condizioni di lavoro e diritti dei lavoratori;
23. ritiene che nella conclusione di accordi commerciali e di cooperazione debbano essere considerati anche gli aspetti ecologici e adottate sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni contrattati;
24. sollecita l'istituzione di un Consiglio europeo del lavoro composto su base paritetica da rappresentanti delle organizzazioni sindacali e padronali con l'obiettivo di emettere pareri e di concludere convenzioni collettive a livello europeo;
25. chiede che sia attuato il parere comune sul funzionamento del mercato del lavoro recentemente adottato dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES in cui si propone tra l'altro di procedere nelle regioni transfrontaliere a esperimenti con le parti sociali, i poteri pubblici e gli organismi interessati;
26. insiste perché i programmi occupazionali e gli strumenti comunitari accordino priorità:
 - alle iniziative occupazionali locali,
 - alla lotta contro la disoccupazione di lunga durata,
 - all'accesso dei giovani e delle donne al mercato del lavoro;

Parte II — Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

27. è persuaso che i presupposti fondamentali per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro siano costituiti dal miglioramento della situazione dell'occupazione, dalla ristrutturazione dell'orario di lavoro nonché dalla tutela dei lavoratori nei casi di licenziamenti individuali e collettivi, dalla loro partecipazione e dalla cogestione nella vita dell'azienda e dell'impresa, dalla formazione e dal perfezionamento professionali e dalla sicurezza sociale;
28. sottolinea che, mentre non si può far gravare improvvisamente sulle economie deboli il peso di un alto livello di protezione sociale, non si possono neanche esporre le economie forti — abbassando i livelli di protezione — al rischio di dumping sociale e che pertanto l'armonizzazione verso l'alto dei livelli di protezione sociale va garantita mediante una legislazione e contrattazioni collettive in tutti gli Stati membri, pur graduandone l'applicazione temporale nei paesi a economia debole;
29. chiede che entro il 31 dicembre 1990 venga adottata, sulla base dell'articolo 118 A, una direttiva sulla ristrutturazione del tempo di lavoro (durata della giornata lavorativa, lavoro notturno e straordinario, lavoro straordinario domenicale e festivo, ferie annuali e festività retribuite, congedo per motivi familiari, congedo parentale ecc.);
30. chiede inoltre con urgenza che venga presentata una direttiva sui contratti di lavoro diversi dai contratti a tempo indeterminato e a tempo pieno quali, ad esempio, i contratti a tempo parziale, a tempo determinato e ad interim;
31. chiede che venga presentata una direttiva che completi e modifichi la direttiva 75/129, in particolare per quanto riguarda il collocamento, con l'obiettivo di una maggiore sicurezza generale dell'impiego, e i licenziamenti individuali, al fine di garantire il diritto alla protezione contro l'arbitrarietà dei licenziamenti;
32. ritiene che il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini comunitari richieda misure concrete a garanzia di un alloggio dignitoso;

Parte III — Libera circolazione

33. chiede alla Commissione e al Consiglio per quanto concerne lo Statuto generale dei lavoratori comunitari:

Giovedì 13 settembre 1990

- a) la conclusione della revisione del regolamento 1612/68 e della direttiva 68/360/CEE ⁽¹⁾, nonché revisione del regolamento 1251/70 ⁽²⁾, conformemente al testo approvato dal Parlamento europeo;
- b) la revisione delle direttive 73/148/CEE e 75/34/CEE ⁽³⁾ riguardanti i lavoratori autonomi, adattandole ai principi generali della revisione di cui al paragrafo precedente, anche per quanto riguarda l'accesso dei loro familiari a qualsiasi attività autonoma;
- c) la revisione della direttiva 77/486/CEE ⁽⁴⁾ secondo i seguenti principi:
- estensione del diritto alla parità di opportunità nel campo dell'educazione e dell'istruzione a tutti i livelli e a tutti i cittadini che risiedono legalmente in uno Stato membro;
 - riconoscimento del valore della diversità culturale e linguistica mantenendo quindi le lingue e le culture d'origine e promuovendole, senza per questo perdere di vista la necessaria adattabilità linguistica dei lavoratori che cercano un impiego in un paese diverso da quello d'origine;
- d) la revisione della direttiva 220/64/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni particolari valide per gli stranieri per quanto riguarda il trasferimento e il soggiorno giustificate da motivi di ordine pubblico, di sicurezza pubblica e di salute pubblica, ossia la soppressione degli allegati e la modifica degli articoli 5 e 6 per il miglioramento della tutela giuridica dei cittadini in parola;
- e) la revisione delle direttive sul diritto di residenza in qualsiasi Stato membro dei cittadini comunitari così da garantire loro l'effettiva libertà di circolazione all'interno della Comunità conformemente ai testi approvati dal Parlamento europeo ⁽⁵⁾;
- f) la modifica e l'aggiornamento generale dei regolamenti 1408/71 ⁽⁶⁾ e 574/72 ⁽⁷⁾, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni familiari, le prestazioni in natura, l'assicurazione malattia, la disoccupazione, il prepensionamento e le rendite, aggiornamento che deve orientarsi in particolare verso:
- l'applicazione della regola del cumulo dei periodi lavorativi ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali, del trasferimento e dell'esportazione di dette prestazioni, nonché della regola della totale parità di trattamento fra il lavoratore originario di un altro Stato membro, e i suoi familiari, e i cittadini del paese ospitante;
 - l'applicazione del principio della «lex loci laboris» a fini contributivi e per la fissazione delle prestazioni familiari;
 - il riconoscimento del diritto ai sussidi di disoccupazione quando il lavoratore cambia residenza e si stabilisce in un paese diverso da quello in cui ha svolto la sua ultima attività senza che per questo possa sottrarsi agli obblighi amministrativi cui sono soggetti i lavoratori nazionali;
 - l'estensione ai prepensionati del diritto di esportazione delle loro pensioni nel caso di mutamento di residenza;
- g) approvazione di una direttiva che conceda ai cittadini extracomunitari, che risiedono legalmente da cinque anni nella Comunità, gli stessi diritti dei cittadini comunitari in materia di libera circolazione delle persone e di diritto di residenza;
34. chiede alla Commissione per quanto concerne alcune situazioni specifiche:
- a) un regolamento destinato alle regioni frontaliere in merito alla mobilità dei rispettivi lavoratori affinché non venga ostacolata da misure amministrative in particolare per quanto concerne:
- l'adozione del principio della «lex loci laboris» per l'imposizione fiscale del reddito da lavoro e la fissazione delle prestazioni sociali di tali lavoratori, ma sempre in modo da evitare la doppia imposizione;

⁽¹⁾ G.U. n. L 257 del 19.10.1968.⁽²⁾ G.U. n. L 142 del 30.3.1970.⁽³⁾ G.U. n. L 172 del 28.6.1973 e G.U. n. L 14 del 20.1.1975.⁽⁴⁾ G.U. n. L 199 del 6.8.1977.⁽⁵⁾ G.U. n. C 175 del 6.7.1990, pag. 180.⁽⁶⁾ G.U. n. L 149 del 5.7.1971, pag. 2.⁽⁷⁾ G.U. n. L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

Giovedì 13 settembre 1990

- la validità della patente di guida nel paese in cui si svolge l'attività lavorativa;
 - l'insediamento del lavoratore comunitario in uno Stato membro diverso da quello di origine e da quello in cui è occupato;
- b) una direttiva che disciplini ed agevoli l'insediamento delle professioni artigianali e armonizzi i relativi regimi fiscali e sociali;
- c) un regolamento che chiarisca e disciplini il regime particolare dei lavoratori dell'amministrazione pubblica così da limitarlo a coloro che siano direttamente impegnati nell'esercizio dell'autorità pubblica o svolgono mansioni inerenti alla difesa degli interessi generali dello Stato;
- d) direttive sull'equipollenza dei titoli e sulla corrispondenza delle qualifiche professionali nonché la promozione di corsi di formazione professionale armonizzati.
35. chiede alla Commissione per quanto concerne l'informazione:
- a) l'insediamento nelle aree di confine tra gli Stati membri di «sportelli sociali europei», una struttura assimilabile agli sportelli PMI, volta a fornire ai cittadini indicazioni e informazioni sul lavoro frontaliero, il diritto di soggiorno e le disposizioni ad essi connesse, in particolare, in materia di sicurezza sociale, (para)fiscali ed accesso ai servizi sociali, all'istruzione e all'assistenza sanitaria;
- b) l'elaborazione di un documento da parte della Commissione in cui venga codificata, in forma sistematica, tutta la legislazione comunitaria riguardante, direttamente o indirettamente, la libertà di circolazione dei lavoratori;
- c) una relazione che la Commissione dovrà presentare al Consiglio e al Parlamento entro il primo trimestre 1991 in cui, alla luce della legislazione vigente, sia compilato un inventario degli ostacoli (pratici, amministrativi, tecnici, fiscali e finanziari), che eventualmente sussistono e ove siano indicate le misure necessarie da adottarsi a livello comunitario, nazionale o locale, per porvi rimedio;

Parte IV — Protezione sociale

36. chiede l'istituzione di uno strumento comunitario sulla base dell'articolo 118 del trattato CEE per l'attuazione del diritto all'alloggio;
37. approva la proposta della Commissione di elaborare un progetto di raccomandazione su «protezione sociale: convergenza di obiettivi» purché sia disposta a presentarla al Consiglio e al Parlamento europeo al più tardi entro il gennaio 1991; tale misura dovrà essere accompagnata da una direttiva del Consiglio — da elaborare ai sensi dell'articolo 8A del trattato CEE — sugli standard minimi di un reddito minimo garantito per legge al fine di assicurare un'esistenza dignitosa a tutti;
38. insiste affinché tale proposta di direttiva sostituisca, conformemente alla richiesta del Parlamento, la proposta di raccomandazione della Commissione sui criteri comuni in materia di risorse sufficienti e l'assistenza sociale nell'ambito dei sistemi di protezione sociale;
39. invita la Commissione a presentare entro il giugno 1991 proposte di direttiva, a norma dell'articolo 8A del trattato CEE, che stabiliscano i requisiti minimi in materia di:
- prestazioni d'assistenza sociale,
 - pensioni di vecchiaia,
 - prestazioni a favore dei nuclei familiari monoparentali,
 - parità di trattamento tra uomini e donne nei sistemi di sicurezza sociale, con particolare riguardo ai regimi fiscali,
 - congedi parentali retribuiti,
 - proseguimento per un determinato periodo della retribuzione in caso di malattia o incapacità,

Giovedì 13 settembre 1990

— servizi, con particolare riferimento a quelli destinati ai bambini e agli anziani,

tenendo pienamente conto delle disposizioni contenute nella Carta sociale del Consiglio d'Europa e nelle pertinenti Convenzioni dell'OIL;

40. insiste per la realizzazione di programmi di reinserimento sul mercato del lavoro che non possono tuttavia sostituirsi alle misure di sostegno a favore degli emarginati;

41. chiede alla Commissione di presentare quanto prima la sua comunicazione sui regimi complementari di previdenza sociale e di attivare gli strumenti necessari volti a garantire la trasferibilità dei diritti in materia di protezione complementare nell'ambito della libera circolazione delle persone;

42. invita la Commissione a chiarire al più presto quali disposizioni del regolamento 1408/71 sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori migranti debbano essere adeguate e in quale misura i principi di detto regolamento debbano essere estesi ad altri regimi pensionistici o a regimi complementari e ritiene che un'eventuale proposta di modifica del regolamento debba essere presentata entro il giugno 1991;

43. invita l'Esecutivo a commissionare studi sulla possibilità di adottare regimi di sicurezza e assistenza sociale personalizzati e sulle ragioni che militano a favore e contro l'introduzione a medio termine di un reddito di base garantito per tutti i cittadini della Comunità europea;

Parte V — Libertà d'associazione, contrattazione collettiva, informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori

44. chiede alla Commissione per quanto concerne la libertà d'associazione e i diritti sindacali:

- a) una direttiva concernente il diritto dei lavoratori di associarsi o aderire a organizzazioni esistenti al fine di tutelare e migliorare le condizioni di lavoro ed economiche;
- b) una direttiva volta a garantire la libertà sindacale, l'esercizio dei diritti sindacali e delle funzioni di rappresentante dei lavoratori nelle imprese, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda, nei luoghi e durante l'orario di lavoro, provvedendo altresì alla tutela legale dei rappresentanti sindacali contro le sanzioni del padronato o il licenziamento a causa di azioni, parole o scritti imputabili all'esecuzione del loro mandato;
- c) il riconoscimento del diritto alla formazione sindacale con protezione e diritti analoghi a quelli previsti per la formazione professionale e il congedo retribuito a fini di formazione nonché l'elaborazione di un programma di formazione dei sindacalisti, in particolare per quelli attivi nei consigli arbitrali;

45. chiede alla Commissione per quanto concerne la contrattazione collettiva:

- a) una direttiva volta all'applicazione concreta dell'articolo 118 B che definisca il quadro giuridico e istituzionale della contrattazione collettiva transnazionale a livello comunitario, nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese, a carattere settoriale o intersettoriale, e le condizioni di efficacia giuridica degli accordi, fissando l'obbligo di negoziare accordi quadro a livello comunitario per quanto concerne i livelli minimi di garanzia, nei settori della protezione sociale e dei rapporti di lavoro, in relazione a decisioni che abbiano incidenza transnazionale in materia sociale;
- b) il rafforzamento del ruolo dei comitati consultivi e delle commissioni tripartite, in particolare per quanto concerne il carattere vincolante dei loro pareri;

46. chiede alla Commissione per quanto concerne l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori:

Giovedì 13 settembre 1990

- a) una direttiva volta a garantire il diritto all'informazione, alla consultazione preliminare e alla partecipazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nelle imprese, indipendentemente dalla loro natura: imprese transnazionali e altre con struttura complessa e imprese nazionali, nonché la costituzione di «comitati europei» dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici; l'informazione sarà fornita prima dell'adozione della decisione e il diritto alla consultazione e alla partecipazione potrà essere esercitato in tempo utile;
 - b) una direttiva che istituisca strutture identiche in materia di diritto all'informazione, alla consultazione ed equivalenti in materia di partecipazione negli statuti di tutte le società, indipendentemente dalla loro forma giuridica: società per azioni, società europea, cooperativa, società di mutuo soccorso, impresa di autogestione o gruppo europeo d'interesse economico (GEIE);
 - c) una definizione dei diritti all'informazione, alla consultazione preliminare e alla partecipazione che comprenda in particolare le strategie e i programmi delle imprese e le decisioni concernenti le innovazioni tecnologiche, le modifiche dell'organizzazione del lavoro, dello statuto giuridico, dell'attività produttiva o della pianificazione economica e dei mutamenti nell'impresa/e, in particolare in caso di fusione interna o transfrontaliera, offerte pubbliche di acquisizione o di permuta, chiusura di stabilimenti o licenziamenti collettivi, cessione di imprese o di parti di imprese; in tale contesto l'informazione deve essere fornita prima dell'adozione della decisione e il diritto alla consultazione e alla partecipazione potrà essere esercitato in tempo utile;
 - d) una proposta di direttiva relativa ai bilanci sociali delle imprese;
 - e) una proposta di direttiva sul diritto dei rappresentanti dei lavoratori ad essere assistiti da esperti di loro scelta esterni all'impresa;
 - f) una proposta di direttiva concernente le procedure d'informazione, consultazione e partecipazione, a livello di complesso aziendale, dei lavoratori di complessi aziendali (indipendentemente dal fatto che questi siano stabiliti o posseggano imprese in uno o più Stati membri);
 - g) un programma d'azione volto a promuovere l'informazione, la consultazione e la partecipazione dei lavoratori che preveda in particolare: raccomandazioni, incentivi alle aziende, pubblicazioni, seminari e partecipazione alle spese dei rappresentanti dei lavoratori;
47. chiede alla Commissione di adottare misure che promuovano la partecipazione dei lavoratori al capitale produttivo dell'economia mediante partecipazione agli utili o in altra forma (per esempio, risparmi contrattuali); ritiene che tali misure potrebbero consistere in:
- a) una relazione sullo sviluppo della formazione dei patrimoni nella CE (da presentare entro la fine del 1990);
 - b) una raccomandazione sulla politica patrimoniale quale strumento comunitario, che tenga conto dei seguenti principi in linea con la risoluzione del Parlamento del 1983:
 - la sussidiarietà, ovvero una priorità per gli accordi tra le parti contrattuali; lo Stato finanzia il risparmio o concede incentivi fiscali,
 - una certa libertà di scelta per i lavoratori, gli imprenditori e le parti contrattuali per quanto concerne il reperimento dei mezzi finanziari (risparmi contrattuali e/o partecipazione agli utili a titolo di investimento) e le possibilità di collocamento (modelli aziendali e/o sovraziendali);
 - c) una direttiva (da presentare entro la fine del 1992) relativa ad alcuni settori della politica patrimoniale (per esempio uniformazione dei sistemi di incentivo per le imprese di dimensione europea, incentivazione al risparmio dei lavoratori migranti, qualora essi acquisiscano titoli di partecipazione nel settore produttivo del paese di origine);

Parte VI — Parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di retribuzione, occupazione e accesso alla formazione professionale

48. chiede alla Commissione di instaurare programmi specifici destinati ad aiutare le donne nell'inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro;

Giovedì 13 settembre 1990

49. chiede di predisporre strumenti giuridici intesi a garantire il rispetto delle direttive in materia di parità di retribuzione e di trattamento tra gli uomini e le donne negli Stati membri e il relativo controllo, ad esempio atti legislativi che prevedano sanzioni, una definizione giuridica della nozione di «lavoro equivalente» e una definizione giuridica della nozione di «discriminazione indiretta»;

50. per quanto concerne la parità di trattamento occorre:

- a) elaborare una linea direttrice europea per la valutazione dei criteri da utilizzare nella classificazione degli impieghi;
- b) trasmettere agli Stati membri una raccomandazione in cui si chieda di rivedere le classificazioni e/o di aumentare il salario minimo garantito;
- c) pubblicare statistiche sulle differenze di salario tra gli uomini e le donne e trasmettere agli Stati membri le conseguenti raccomandazioni per la realizzazione della parità di trattamento tra uomo e donna;

51. chiede che siano adeguate le proposte di direttiva sul congedo parentale, sull'onere della prova e sul completamento della normativa di applicazione in materia di parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali e legali di sicurezza sociale, affinché tali direttive forniscano un valido contributo alla parità di trattamento;

52. chiede alla Commissione di rafforzare dal punto di vista giuridico la sua proposta di azioni positive raccordandole nell'ambito del terzo programma d'azione a misure per un maggior coinvolgimento delle parti sociali nella lotta contro le discriminazioni dirette e indirette;

53. propone di subordinare gli aiuti del FSE e del FESR alla disponibilità di strutture per la custodia dei bambini durante l'attività di lavoro e di formazione professionale e al rispetto delle direttive sulla parità di trattamento;

54. invita la Commissione a elaborare una direttiva quadro in materia di custodia dei bambini, affinché tale servizio sia garantito quale misura di base nelle infrastrutture delle imprese e dei comuni, nonché una direttiva sulla tutela della donna incinta che disciplini anche il congedo parentale e la sua compensazione retributiva;

55. auspica che sia garantito che almeno il 50% dei beneficiari degli aiuti del Fondo sociale europeo siano donne;

56. chiede alla Commissione di presentare una proposta di direttiva su un'azione concreta che assegni quote di rappresentanza femminile per i settori e livelli di mansioni e nelle istituzioni, nei partiti, nelle organizzazioni sindacali, nelle associazioni imprenditoriali e in cui sia dedicata particolare attenzione ai programmi per la promozione della parità di opportunità per le lavoratrici migranti sul mercato del lavoro;

57. chiede che nell'elaborazione del terzo programma per la parità delle possibilità sia dedicata particolare attenzione alla formazione per ampliare la sfera professionale della donna al di là dei suoi tradizionali settori di occupazione di livello relativamente basso e per rendere l'opinione pubblica consapevole del fatto che la parità di possibilità è una condizione fondamentale per la qualità dell'istruzione;

58. invita la Commissione a elaborare una raccomandazione concernente un codice di condotta nei confronti di gruppi specifici di lavoratrici (donne incinte e madri) e i rapporti uomo-donna nell'ambito dei rapporti di lavoro in generale; detto codice di condotta deve prevedere tra l'altro misure giuridiche che sanzionino le molestie sessuali sul posto di lavoro;

59. chiede che siano elaborate proposte concrete per la lotta alla povertà delle donne;

60. insiste sulla necessità che la Commissione presenti quanto prima i testi previsti dal programma d'azione sulla parità di trattamento;

61. ribadisce al Consiglio la necessità di adottare le direttive in materia di parità di trattamento, in sospenso ormai da lungo tempo;

Giovedì 13 settembre 1990

Parte VII — Formazione professionale

62. sollecita la Commissione e il Consiglio dei ministri ad adottare, previa consultazione del Parlamento europeo, misure specifiche sulla formazione di carattere generale e permanente degli adulti, tra l'altro alla luce della maggiore necessità di plurispecializzazione sul posto di lavoro e delle crescenti esigenze di formazione generale derivanti dal carattere sempre più complesso della società e dal maggiore rischio di emarginazione e considerando che una formazione professionale unilaterale dopo le scuole secondarie è sempre meno applicabile all'attuale mondo del lavoro;

63. invita la Commissione a presentare una proposta di direttiva sul diritto a una formazione generale e permanente e al congedo retribuito ai fini di formazione, contenente proposte che concedano a tutti i lavoratori in Europa almeno cinque giorni per la formazione permanente e l'aggiornamento l'anno e il diritto alla formazione professionale durante l'orario di lavoro;

64. si attende che la Commissione prospetti i principi di una politica comune della formazione professionale, sia per migliorarne il livello che per ravvicinare i requisiti professionali negli Stati membri;

65. invita gli Stati membri a promuovere la cooperazione tra scuola e industria così da porre maggiormente in rilievo l'importante legame esistente tra l'istruzione e l'occupazione nonché il ruolo svolto dalla scuola nella preparazione dei giovani alla vita attiva;

66. propone la promozione, mediante misure a livello comunitario e in ogni Stato membro, dell'equivalenza dei sistemi, programmi e contenuti dei corsi di formazione professionale, il riconoscimento dei diplomi e la promozione degli scambi tra centri di formazione professionale, professori e allievi dei diversi Stati membri;

67. invita il CEDEFOP e la Commissione ad esaminare e discutere vari sistemi non tradizionali di formazione professionale, esaminandone l'impatto potenziale;

68. invita la Commissione a presentare proposte specifiche intese a garantire che nel corso della formazione professionale si presti la debita attenzione alle questioni ecologiche che si presenteranno nella successiva vita professionale;

69. chiede che sia presentato un piano concreto per garantire a tutti i giovani l'accesso ad una formazione professionale che offra qualifiche riconosciute ed invita la Commissione a presentare una relazione biennale sulla situazione della formazione professionale, specificando il numero di giovani che seguono una formazione professionale, la parità tra uomini e donne, la ripartizione regionale delle offerte di formazione e la ripartizione fra le varie professioni;

70. conferma il contributo fornito dalle parti sociali europee alla formazione sul posto di lavoro e le invita ad esaminare:

- il ruolo della legislazione comunitaria nell'impostazione della formazione professionale e nello sviluppo di approcci sistematici a quest'ultima;
- le particolari esigenze della formazione degli adulti che dovrebbero essere incentrate sulle esperienze del gruppo cui è destinata, diverse da quelle dei giovani che frequentano la scuola;
- il contributo che l'esperienza di lavoro può fornire ai giovani che stanno ancora effettuando gli studi scolastici;

71. riconosce l'importanza della partecipazione tripartita degli interlocutori sociali al CEDEFOP e al comitato consultivo e auspica un'associazione più stretta delle parti sociali per quanto concerne la loro possibilità d'iniziativa, verifica e valutazione dei programmi in corso;

72. invita i governi nazionali ad adottare una politica della formazione professionale che renda obbligatorio per i giovani tra i 16 e i 18 anni d'età un periodo di formazione professionale propedeutico o parallelo al posto di lavoro;

73. invita la Commissione a concedere maggiori finanziamenti agli attuali programmi di formazione professionale finanziati dal Fondo sociale europeo, oltre a garantire l'applicazione del «principio di complementarità»;

Giovedì 13 settembre 1990

74. invita le parti sociali delle singole imprese a:

- definire le modalità per assicurare il coinvolgimento dei dipendenti e dei sindacati nei programmi aziendali di formazione professionale e la conformità di tali programmi ai requisiti nazionali di formazione professionale stabiliti a livello governativo;
- concordare misure per assicurare un aiuto concreto alle donne e ai giovani che rientrano sul mercato del lavoro e partecipano a corsi di formazione promuovendo programmi e metodologie innovative;
- adottare misure concrete per l'inserimento e la formazione professionale dei disoccupati di lunga durata, dei disoccupati più anziani e dei giovani in attesa di primo impiego;
- stabilire misure intese a fornire un aiuto concreto agli handicappati che consentano loro di accedere al mercato del lavoro e di partecipare ai corsi di formazione professionale;

75. riconosce l'importanza dell'aiuto del Fondo sociale europeo a settori particolari del mercato del lavoro e chiede:

- un'audizione completa da parte della commissione per gli affari sociali per esaminare il funzionamento del Fondo sociale europeo ristrutturato e valutarne i risultati;
- un interesse particolare da parte della Commissione e del comitato consultivo per la situazione dei progetti finanziati dal FSE a favore delle donne, dei disabili e dei lavoratori migranti e in generale dei gruppi che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro;
- una revisione regolare da parte della Commissione e degli Stati membri della posizione dei lavoratori in alcuni settori strutturalmente deboli sui quali gravi la minaccia della disoccupazione, come pure l'adozione delle misure necessarie per contribuire alla riqualificazione professionale delle persone interessate;

76. invita la Commissione a garantire, nel quadro dell'accesso alla formazione professionale, il diritto al congedo retribuito a fini di formazione a tutte le categorie di lavoratori (inclusi coloro che cercano un impiego); ritiene che attualmente le opportunità di formazione siano determinate in misura eccessiva dalla natura e dal livello delle mansioni svolte dal lavoratore, dall'età (minori opportunità per i lavoratori più anziani), dal sesso, dallo status occupazionale e dal tempo di lavoro (i lavoratori a tempo parziale non dovrebbero essere esclusi dalla formazione professionale);

77. invita la Commissione a vigilare affinché il concetto di formazione professionale non sia visto in una prospettiva strettamente «economica» bensì esteso anche alla formazione generale e sociale;

Parte VIII — Salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro

78. chiede alla Commissione la revisione della direttiva 80/1107/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro ⁽¹⁾ nonché delle direttive adottate nei settori della sanità e della sicurezza e in quelli ad essi correlati prima dell'adozione dell'Atto unico europeo, onde meglio allinearle alla direttiva quadro 89/391/CEE ⁽²⁾;

79. chiede alla Commissione per quanto concerne la direttiva quadro sulla sicurezza e la salute dei lavoratori 89/391/CEE:

- a) la revisione della direttiva quadro 89/391/CEE al fine di richiedere specificamente l'armonizzazione verso l'alto delle norme in materia di salute e sicurezza e prevedere esplicitamente il mantenimento delle norme già esistenti in materia laddove esse siano migliori. Tale revisione deve migliorare e completare la direttiva quadro al fine di:
- coprire tutte le situazioni di lavoro, ivi compreso quello svolto nelle PMI e nel pubblico impiego,
 - definire i compiti, la natura e i poteri d'indagine dei servizi di prevenzione da istituire,

⁽¹⁾ G.U. n. L 327 del 3.12.1980.

⁽²⁾ G.U. n. L 183 del 29.6.1989.

Giovedì 13 settembre 1990

- assicurare il diritto d'informazione e consultazione preventiva dei lavoratori e dei loro rappresentanti in ogni questione attinente alla salute e alla sicurezza e avere la possibilità di ricorso a esperti esterni;
- b) la presentazione, sulla base dell'articolo 16 di tale direttiva e dell'articolo 118 A del trattato CEE, di proposte di direttiva entro il primo semestre 1991 nei seguenti settori:
 - mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, per via navigabile e marittimi,
 - sfruttamento delle miniere sotterranee e industria dell'estrazione di idrocarburi (nel caso in cui tali settori non vengano compresi nelle proposte di direttiva sul settore industriale dell'esplorazione e dello sfruttamento industriale per trivellazione previste per il 1990 e sul settore industriale delle cave e delle miniere a cielo aperto sulla cui presentazione non sono state fatte previsioni),
 - impianti nucleari,
 - pesca e agricoltura,
 - costruzione (edilizia e lavori pubblici);
- c) la comunicazione della Commissione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo (entro il 30 giugno 1991) sullo stato di avanzamento, in tutti gli Stati membri, delle misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio riguardante l'applicazione di misure intese a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, nonché alle specifiche direttive che nel frattempo verranno adottate sulla base dell'articolo 16;

80. chiede alla Commissione per quanto concerne il programma di lavoro della Commissione stessa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori una comunicazione destinata al Consiglio e al Parlamento europeo (entro il 30 giugno 1991) sullo stato dettagliato di attuazione dei cinque temi del suo programma in materia di sicurezza, igiene e salute sul luogo di lavoro (COM(87) 520 def.), in particolare per quanto riguarda la politica di prevenzione, di formazione ed informazione, le iniziative specifiche per le piccole e medie imprese e il dialogo sociale;

81. chiede alla Commissione per quanto concerne i settori specifici della sicurezza e della salute:

- a) la preparazione di proposte di direttiva entro il 30 giugno 1992 sulla base dell'articolo 118 A del trattato CEE riguardanti i seguenti settori specifici:
 - radiazioni,
 - rischi connessi al rumore e alle vibrazioni e a tutti gli altri agenti fisici sul luogo di lavoro,
 - rischi connessi alle procedure in campo biotecnologico,
 - la medicina del lavoro e il controllo sanitario sul posto di lavoro (proposta di direttiva quadro),
 - le malattie professionali dei lavoratori (proposta di direttiva quadro),
 - lo stress da lavoro e la prevenzione dei disturbi connessi (proposta di direttiva quadro),
 - i tipi di lavoro che causano lesioni dovute a sforzi ripetitivi, (proposta di direttiva quadro),
 - i tipi di lavoro inerenti alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento di amianto e di altre sostanze tossiche, pericolose o cancerogene (proposta di direttiva quadro),
 - i pericoli per il sistema riproduttivo maschile e femminile rappresentati da taluni tipi e luoghi di lavoro (proposta di direttiva quadro),
 - i regimi di lavoro e i fattori che si riflettono sulla salute e sulla sicurezza sul luogo di lavoro, ivi compresi la fissazione di un salario minimo, la settimana lavorativa e le ore lavorative e l'estensione delle misure di tutela della salute e della sicurezza ai lavoratori atipici (proposte di direttiva),

Giovedì 13 settembre 1990

- la creazione di fondi per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nei singoli Stati al fine di coadiuvare la formazione professionale e l'informazione e la definizione delle prassi migliori nel settore della salute e della sicurezza, mediante misure specifiche volte ad assicurare il pieno rispetto dei requisiti in materia di salute e sicurezza nelle piccole e medie imprese (proposta di direttiva);
- b) un contributo alla soluzione dei problemi della droga, dell'alcolismo, del tabagismo e dell'assunzione di tranquillanti:
- promozione di campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione dei lavoratori sulle conseguenze del consumo di droga, tabacco, alcol e tranquillanti,
 - programmi di formazione di medici del lavoro nell'ambito della lotta contro la droga, l'alcolismo, il tabagismo e l'assunzione di tranquillanti;

82. chiede alla Commissione per quanto concerne la salute e la sicurezza dei giovani che sia vietato ogni ricorso alla manodopera giovanile per i lavori pericolosi, insalubri e gravosi;

83. ritiene che il controllo dell'applicazione delle politiche comunitarie attinenti alla salute e alla sicurezza debba essere assicurato dalla Commissione, sia mediante la proposta di una direttiva relativa alle ispezioni del lavoro, sia mediante l'associazione completa e sistematica delle parti sociali all'elaborazione e all'applicazione delle politiche comunitarie in materia di sanità e sicurezza, in particolare mediante l'estensione della CCHS;

Parte IX — Tutela dei minorenni

84. chiede alla Commissione di ampliare la proposta di direttiva per integrarvi le seguenti proposte:

- a) divieto di lavoro per i giovani di età inferiore ai 16 anni e obbligo di frequenza in uno dei vari istituti d'istruzione; ritiene che un'eccezione sia possibile in caso di:
- semplici lavori svolti da giovani per un numero limitato di ore giornaliere, quali ad esempio servizi di recapito non gravosi, semplice etichettatura di prodotti, lavori di pulizia, in chioschi, ecc.,
 - lavoro temporaneo in aziende o scuole professionali quando sia previsto dai programmi di studio e indispensabile alla formazione degli allievi,
 - realizzazioni di carattere culturale, scientifico, pedagogico o artistico,
 - produzioni teatrali e cinematografiche e registrazioni televisive o radiofoniche,
 - sfilate di moda e presentazione di nuove collezioni di abiti;

considera che in tali casi la partecipazione dei giovani debba conciliarsi con il proseguimento degli studi; e che nei casi sopra indicati sia necessario l'accordo scritto dei genitori o dei tutori dei minorenni;

- b) obbligo per le autorità competenti di infliggere, in caso di violazione di tale norma, sanzioni contro i responsabili; devono essere effettuati controlli più severi;
- c) controfirma obbligatoria dei contratti di lavoro per giovani di età inferiore a 18 anni da parte dei genitori o tutori. Per i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni che lavorano con sostanze pericolose è necessaria una sorveglianza speciale. Ai giovani di età inferiore ai 16 anni deve essere vietato il lavoro con sostanze nocive alla salute;
- d) divieto di lavoro per i giovani di età inferiore ai 18 anni nelle ore notturne, al di fuori del normale orario di lavoro (ore straordinarie) e in attività da svolgere sotto terra; ritiene che sia pertanto necessario precisare quanto segue:
- attività vietate ai giovani lavoratori (ad esempio: lavoro sotterraneo in miniere e cave o presso scavi),

Giovedì 13 settembre 1990

- attività consentita soltanto nel rispetto di misure di protezione e se in possesso di certificati attitudinali o di idoneità fisica (ad esempio nel caso di contratti di lavoro per sportivi professionisti),
 - luoghi di lavoro in cui è proibita la presenza di giovani lavoratori (ad esempio: locali riservati alle autopsie),
 - attività vietate ai giovani lavoratori (ad esempio: demolizione di edifici);
- e) natura e durata del lavoro dei giovani di età inferiore ai 18 anni limitata mediante:
- l'imposizione di un limite massimo di ore lavorative giornaliero e settimanale,
 - il divieto, salvo casi eccezionali, di effettuare ore straordinarie,
 - il divieto, salvo casi eccezionali, di lavorare la domenica e durante le festività,
 - la garanzia del diritto a un riposo compensativo di durata pari a quella del lavoro straordinario effettuato,
 - la limitazione del periodo durante il quale può essere effettuata un'attività lavorativa senza interruzioni,
 - l'introduzione di periodi di riposo obbligatorio per chi svolge attività lavorative di lunga durata,
 - l'introduzione della regola secondo cui tra il termine di un'attività lavorativa e la sua successiva ripresa devono intercorrere almeno 12 ore consecutive,
- e rispondente a rigorosi requisiti per quanto riguarda la salute, la sicurezza, lo sviluppo e la morale dei giovani. I giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni non devono lavorare con macchine o sostanze pericolose;
- f) orario di lavoro dei giovani di età inferiore ai 18 anni secondo l'evoluzione dell'orario lavorativo in ciascuno Stato membro ma con un limite massimo di 40 ore settimanali;
- g) partecipazione obbligatoria dei giovani lavoratori di età inferiore ai 18 anni a programmi di formazione professionale;
- h) il salario minimo giovanile legale viene stabilito d'intesa fra i pubblici poteri e le parti aderenti al contratto collettivo di lavoro; in sede di fissazione dell'ammontare si deve tener conto di un equo rapporto fra il salario minimo dei lavoratori maggiorenni e la situazione dei giovani sul mercato del lavoro;

85. reputa necessario e urgente armonizzare nel progresso, a livello comunitario, i cosiddetti contratti di formazione lavoro;

86. invita gli Stati membri della Comunità a recepire immediatamente nella loro legislazione nazionale, qualora non l'abbiano ancora fatto, le Convenzioni nn. 138, 13, 16, 77, 78, 79, 90 e 124 dell'Organizzazione internazionale del lavoro;

Parte X — Persone anziane

87. pur ritenendo insufficienti i contenuti e le proposte della comunicazione della Commissione e tenendo conto del ruolo riservato agli Stati membri in materia, chiede che i dati raccolti a livello nazionale, le iniziative adottate nei singoli Stati, anche a livello regionale e comunale e le esperienze maturate anche dagli organismi non governativi siano oggetto di un adeguato scambio di informazioni;

88. ricorda e ribadisce i principi sul pensionamento flessibile contenuti nella raccomandazione della Commissione del 10 dicembre 1982 e nella risoluzione del Parlamento europeo del 16 marzo 1989;

89. sollecita la realizzazione da parte degli Stati membri della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda la fissazione dell'età pensionabile e il diritto alla pensione;

Giovedì 13 settembre 1990

90. ritiene che per la soluzione dei problemi delle persone anziane sia estremamente importante l'adozione:

- di una direttiva sul pensionamento flessibile,
- di una raccomandazione in materia di protezione dalle esclusioni sociali, valorizzando gli interessi culturali degli anziani e la loro disponibilità all'attività di volontariato al servizio della società,
- di una decisione che istituisca una tessera europea di trasporto per i pensionati,
- di una raccomandazione agli Stati membri sullo sviluppo di attività sociali e culturali che potenzino l'autonomia di vita degli anziani e diano loro la possibilità di condurre una vita ricca di contenuti e di valori,
- di garanzie per quanto concerne la sicurezza e le cure/assistenza in caso di malattia,
- di garanzie in merito alle disponibilità di un patrimonio abitativo differenziato atto a soddisfare le esigenze degli anziani; l'assistenza a domicilio può svolgere un ruolo di rilievo nel realizzare una siffatta situazione;
- di una direttiva/raccomandazione per il diritto all'assistenza a domicilio;

91. ricorda l'opportunità che agli anziani siano assicurati i tipi adeguati di formazione continua e ritiene che le università dovrebbero fissare le misure preparatorie necessarie;

92. condivide le azioni volte a raggiungere gli obiettivi indicati all'articolo 2 della proposta di decisione, sottolineando il ruolo e l'importanza degli enti, delle amministrazioni locali e delle associazioni rappresentative degli anziani;

93. chiede che nel comitato consultivo siano rappresentate le associazioni e le organizzazioni non governative (anziani e categorie svantaggiate) e che per il 1993, «Anno dell'anziano», si possa dare inizio — grazie anche a un adeguato finanziamento — ad una fase operativa a livello comunitario;

94. reputa necessaria l'armonizzazione a livello comunitario delle condizioni di accesso alle prestazioni dei sistemi pubblici di sicurezza sociale e più in particolare delle condizioni di accesso alla pensione di vecchiaia;

95. invita la Commissione a (far) compiere uno studio atto ad accertare l'esistenza di normative e pratiche discriminanti in base all'età e ad avviare un'azione finalizzata alla parità di trattamento degli anziani;

Parte XI — Persone handicappate

96. insiste per favorire la mobilità delle persone handicappate, il che consentirà loro di condurre una vita attiva e il più indipendente possibile, migliorando le condizioni di qualsiasi spostamento nell'ambiente di lavoro (piani inclinati, passaggi speciali, ecc.) nei trasporti (veicoli attrezzati), nell'accesso agli edifici dei servizi pubblici (sportelli ad altezza appropriata), nell'alloggio (attrezzature, aiuto a domicilio) o in tutte le zone di raccordo o di transito; ritiene che i mezzi di comunicazione debbano essere considerati anche come intesi a favorire la mobilità e che sia necessario inoltre garantire ai disabili la possibilità di ricorrere alla ginnastica fisioterapeutica di mantenimento al fine di salvaguardarne la mobilità; i presidi ortopedici debbono essere forniti gratuitamente alle persone handicappate;

97. invita la Commissione a inserire nel programma legislativo per il 1991 la proposta di direttiva contenuta nel programma d'azione sociale sui provvedimenti tesi a promuovere migliori possibilità di spostamento per i lavoratori con una limitata mobilità;

98. intende sviluppare le forme di lavoro atipiche particolarmente adeguate alle persone handicappate come il lavoro a domicilio (su schermo, esperienza di telelavoro), il lavoro a distanza, il lavoro a tempo parziale con orari flessibili; la loro protezione sociale deve essere identica a quella prevista per gli altri dipendenti;

Giovedì 13 settembre 1990

99. chiede alla Commissione di presentare regolarmente una relazione sulla partecipazione dei minorati al mondo del lavoro, in particolare con dati precisi sui tassi di disoccupazione e sui salari;

100. chiede alla Commissione di adottare misure affinché tutti i lavoratori disabili, compresi quelli che svolgono attività presso laboratori protetti, beneficino pienamente delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori, previste dall'articolo 48 e seguenti del Trattato;

101. per quanto riguarda la formazione professionale e l'occupazione, ritiene che i portatori di handicap debbano beneficiare della parità di possibilità e non subire discriminazioni al momento dell'assunzione o nel corso della loro attività; chiede pertanto alla Commissione di realizzare una valutazione della realizzazione negli Stati membri delle misure proposte nella raccomandazione del Consiglio n. 86/379 concernente l'occupazione per gli handicappati nella Comunità, nonché delle misure positive elencate nell'allegato 1; sollecita la fissazione di una quota obbligatoria per l'assunzione di portatori di handicap presso aziende ed imprese;

102. ritiene che l'impiego degli handicappati nei laboratori protetti risulti minacciato, mentre l'introduzione di nuove tecnologie e il conseguente adattamento degli handicappati siano fonte di grandi problemi per cui si impongono apposite misure a livello comunitario al fine di:

- promuovere e sostenere queste forme di occupazione,
- promuovere e sostenere le formazioni professionali che tengano conto di tale problema,
- mettere a punto nuovi mezzi tecnici nonché impiegare le nuove tecnologie per far fronte alle esigenze delle persone handicappate,
- integrare nel sistema HANDYNET informazioni relative all'occupazione e alla formazione professionale,
- avviare azioni nel quadro del terzo programma d'azione comunitario a favore degli handicappati (HELIOS);

103. ritiene indispensabile che in sede di perfezionamento del sistema HANDYNET le informazioni vengano messe a disposizione degli interessati nel luogo più vicino. E' pertanto oltremodo auspicabile e va incentivata la costruzione di centri di informazione a livello non solo nazionale, ma anche regionale e locale;

104. ritiene opportuno, oltre al sistema HANDYNET basato sugli scambi di informazioni, approvare un programma in materia di ricerca sulla valutazione dei supporti tecnici per handicappati, le cui finalità principali saranno:

- la valutazione dei supporti tecnici sotto il profilo medico, tecnico e funzionale, presso centri di ricerca, indipendenti e specializzati,
- la definizione di standard e di criteri che servano da base per l'armonizzazione delle procedure in materia di riconoscimento e di rimborso, nel quadro dei regimi di legislazione sociale degli Stati membri,
- la promozione della ricerca, sia di base che applicata, di nuovi supporti;

105. ritiene opportuno proseguire la prevenzione degli handicap e delle inabilità al lavoro; con la riduzione dei rischi di incidenti sul lavoro e il miglioramento delle condizioni di lavoro si evitano conseguenze drammatiche per l'individuo e la famiglia; al tempo stesso, quando un lavoratore subisce un handicap a seguito di un infortunio sul lavoro o delle condizioni di lavoro ed il suo handicap è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa, il datore di lavoro dovrà reintegrarlo nella stessa ditta;

106. auspica un impegno maggiore per promuovere la cooperazione su scala comunitaria tra le associazioni di handicappati. Chiede infine che queste ultime siano sistematicamente consultate in merito a tutte le decisioni concernenti la situazione degli handicappati adottate dalle istituzioni comunitarie;

Giovedì 13 settembre 1990

107. raccomanda la promozione di forme abitative integrate e indipendenti per gli handicappati, con particolare riguardo all'inserimento nel mondo del lavoro, nel campo dell'istruzione e nella vita socio culturale, se possibile ricorrendo all'assistenza a domicilio;

*
* *

108. insiste sulla realizzazione, nell'anno in corso, del programma di lavoro della Commissione per il 1990, con le modifiche apportategli dal Parlamento europeo nella sua suddetta risoluzione del 15 febbraio 1990 e invita la Commissione a presentare al Consiglio e al Parlamento, entro il 31 dicembre 1991, le proposte che si inseriscono nella parte legislativa del suo programma d'azione, con le modifiche apportate dal Parlamento europeo, in vista della loro adozione entro il 1° gennaio 1993;

109. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale, alla Confederazione europea dei sindacati, all'UNICE, alle organizzazioni sindacali e padronali nonché ai parlamenti degli Stati membri.

11. Trattamento delle acque reflue municipali *

— Proposta di direttiva COM(89) 518 def.

Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al trattamento delle acque reflue municipali

Approvata con le seguenti modifiche:

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 2)

Primo considerando

considerando che, nella sua risoluzione del 28 giugno 1988 (1) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte *che garantiscono a ogni livello il necessario trattamento delle acque cittadine di scarico;*

considerando che nella sua risoluzione del 28 giugno 1988 (1) il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte **riguardanti il trattamento delle acque cittadine di scarico e le acque reflue di origine industriale nonché la riduzione dei fertilizzanti provenienti da fonti diffuse;**

(Emendamento n. 4)

Terzo considerando

considerando che, per evitare ripercussioni nocive sull'ambiente, dovute allo scarico di acque reflue municipali trattate in maniera inadeguata, *occorre, su un piano generale, sottoporre tali acque a trattamento secondario;*

considerando che, per evitare ripercussioni nocive sull'ambiente dovute allo scarico di acque reflue municipali trattate in maniera inadeguata, **devono essere soddisfatti, quale condizione minima, i requisiti di cui all'allegato II;**

(Emendamento n. 5)

Quarto considerando

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento di maggiore intensità *e che in ambienti marini meno sensibili si potrebbe invece ritenere sufficiente il trattamento primario;*

considerando che nelle aree sensibili occorre prevedere un trattamento di maggiore intensità;

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 1 del 4.1.1990, pag. 20.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 6)

Quinto considerando

considerando che per le acque reflue industriali che confluiscano in reti fognarie e per lo smaltimento di acque reflue e fanghi di depurazione municipali provenienti da apposite unità di trattamento *occorrerebbe* prevedere un sistema di autorizzazioni;

considerando che per le acque reflue industriali che confluiscano in reti fognarie e per lo smaltimento di acque reflue e fanghi di depurazione municipali provenienti da apposite unità di trattamento **è necessario** prevedere un sistema di autorizzazioni;

(Emendamento n. 7)

Sesto considerando

considerando che, qualora le acque reflue industriali risultino equivalenti, per natura, alle acque reflue municipali, requisiti analoghi a quelli previsti per il trattamento di queste ultime dovrebbero essere applicati agli scarichi diretti delle acque reflue industriali;

considerando che, qualora le acque reflue industriali risultino equivalenti, per natura, alle acque reflue municipali, requisiti analoghi a quelli previsti per il trattamento di queste ultime **devono** essere applicati agli scarichi diretti delle acque reflue industriali, **nel senso che esse non devono presentare un grado sensibile di contaminazione, dovuta a sostanze comprese negli allegati I e II della direttiva 76/464, e il loro carico supplementare deve consentire di rispettare i rispettivi obiettivi di qualità degli ambienti che le ricevono;**

(Emendamento n. 8)

Settimo considerando

considerando che si *dovrebbe* promuovere il riciclaggio dei fanghi di depurazione; che la loro utilizzazione in agricoltura dovrebbe essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio e che, infine, *l'immersione di fanghi in mare dovrebbe gradualmente cessare;*

considerando che si **deve** promuovere il riciclaggio dei fanghi di depurazione; che la loro utilizzazione in agricoltura **deve** essere conforme a quanto disposto dalla direttiva 86/278/CEE del Consiglio e che, infine, **occorre sopprimere a breve termine l'immissione di fanghi in mare;**

(Emendamento n. 9)

Considerando settimo bis (nuovo)

considerando che gli obiettivi delle direttive sono minacciati da due punti deboli insiti nello stesso concetto di unità di trattamento: in primo luogo la possibilità di ampie fluttuazioni nel numero dei residenti, in particolare in talune zone costiere, e in secondo luogo i problemi causati dalle acque urbane di superficie; considerando che in quest'ultimo caso sarebbe consigliabile un pretrattamento specifico a medio e a lungo termine per eliminare almeno gli idrocarburi;

(Emendamento n. 10)

Considerando settimo ter (nuovo)

considerando che, tenuto conto dei bisogni crescenti di talune zone in fatto di acqua, i rigetti in ambiente liquido di acque di scarico esenti da sostanze pericolose e /o residue appaiono uno spreco di una risorsa preziosa e che va quindi riciclata;

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

Considerando settimo quater (nuovo)

considerando che, per prevedere una possibilità di estensione degli impianti di trattamento, soprattutto nel caso dei progressi tecnici e degli sviluppi della regolamentazione, occorre considerare questa capacità potenziale come un criterio determinante per l'insediamento delle unità di trattamento da creare;

(Emendamento n. 12)

Considerando settimo quinquies (nuovo)

considerando la necessità che la Commissione elabori con urgenza uno studio sull'impatto ambientale in tutta la Comunità delle alternative all'immersione dei fanghi di depurazione mediante scarico o mediante condutture;

(Emendamento n. 13)

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che la direttiva 86/278/CEE relativa all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, fissa la base di 5.000 e.p. per gli impianti destinati a trattare essenzialmente le acque reflue di origine domestica;

(Emendamento n. 14)

Decimo considerando

considerando che l'elaborazione di programmi nazionali da parte degli Stati membri e la loro presentazione alla Commissione garantiranno il coordinamento delle misure che dovranno essere adottate ai fini del conseguimento degli scopi della presente direttiva;

considerando che l'elaborazione di programmi nazionali da parte degli Stati membri e la loro presentazione alla Commissione garantiranno il coordinamento delle misure che dovranno essere adottate ai fini del conseguimento degli scopi della presente direttiva e **che si dovranno pubblicare periodicamente relazioni di applicazione della presente direttiva emananti dagli Stati membri;**

(Emendamento n. 15)

Undicesimo considerando

considerando che per migliorare e accelerare l'applicazione pratica della presente direttiva, il contenuto tecnico degli allegati deve essere, ove necessario, *definito rapidamente o modificato* e che, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, si dovrebbe prevedere una procedura uniforme per l'istituzione di un sistema di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che, per migliorare e accelerare l'applicazione pratica della presente direttiva, il contenuto tecnico degli allegati deve essere, ove necessario, **completato, ridiscusso o modificato**; che, per facilitare l'applicazione delle misure necessarie a tale scopo, si dovrebbe prevedere una procedura uniforme per l'istituzione di un sistema di stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione;

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 16)

Dodicesimo considerando

considerando che, per facilitare ulteriormente l'applicazione della presente direttiva, il comitato dovrebbe, *in qualità di organo consultivo*, assistere la Commissione per qualsiasi questione, rientrante nel quadro dei poteri esecutivi di quest'ultima, che gli verrà sottoposta;

considerando che, per facilitare ulteriormente l'applicazione della presente direttiva, il Comitato dovrebbe assistere la Commissione per qualsiasi questione, rientrante nel quadro dei poteri esecutivi di quest'ultima, che gli verrà sottoposta;

(Emendamenti nn. 70 e 19)

Considerando quattordicesimo bis (nuovo)

considerando che il trattamento secondario delle acque reflue municipali deve col tempo essere applicato anche alle acque scaricate in aree definite «meno sensibili»;

(Emendamento n. 17)

Considerando quattordicesimo ter (nuovo)

considerando che i comuni devono dotarsi di impianti di trattamento parallelamente all'installazione di reti fognarie;

(Emendamento n. 18)

Considerando quattordicesimo quater (nuovo)

considerando che l'obbligo di installare reti fognarie e impianti di trattamento è più facile da realizzare per i comuni più grandi piuttosto che per quelli più piccoli e che, di conseguenza, il termine per ottemperare agli obblighi fissati dalla direttiva può essere anticipato al 1995 per i comuni più grandi ancora non attrezzati;

(Emendamento n. 20)

Considerando quattordicesimo quinquies (nuovo)

considerando che è opportuno applicare in talune zone sensibili, in particolare costiere, un trattamento complementare per l'inquinamento batterico;

(Emendamento n. 21)

Articolo 3, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aree comunali siano provviste di reti fognarie per le acque reflue municipali, *al più tardi il 31 dicembre 1998.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le aree comunali siano provviste di reti fognarie per le acque reflue **nonché di impianti di trattamento entro il termine precisato all'articolo 4.**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 22)

Articolo 4, paragrafo 1

1. *Gli Stati membri provvedono affinché*, entro il termine di cui all'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario *o a un procedimento equivalente* nei seguenti casi:

- per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali di 2000 o più e.p.
- per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali di 10.000 o più e.p.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, **entro il 31 dicembre 1998**, le acque reflue municipali che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario **o a un procedimento che consenta un rendimento equivalente** nei seguenti casi:

- per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali di **1000** o più e.p.
- per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali di **5000** o più e.p.

(Emendamento n. 23)

Articolo 4, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché **entro il 31 dicembre 1995** le acque reflue municipali che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dello scarico, a un trattamento secondario o a un procedimento equivalente nei seguenti casi:

- per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali di 10.000 o più e.p.
- per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali di 50.000 o più e.p.

(Emendamento n. 24)

Articolo 4, paragrafo 3

3. Il carico espresso in e.p. va calcolato in base al carico giornaliero massimo per un impianto di trattamento, nel corso di un anno, escludendo situazioni inconsuete, quali ad esempio i casi di precipitazioni intense.

3. Il carico espresso in e.p. va calcolato in base al carico giornaliero massimo **che entra o può entrare** in un impianto di trattamento, nel corso di un anno, escludendo situazioni inconsuete, quali, per esempio, i casi di precipitazioni intense.

(Emendamento n. 25)

Articolo 5, paragrafo 2

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dell'immissione in aree sensibili, a un trattamento più completo di quello descritto all'articolo 4 nei seguenti casi:

2. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 3, le acque reflue municipali che confluiscano in reti fognarie siano sottoposte, prima dell'immissione in aree sensibili, a un trattamento più completo, **incentrato in particolare sull'eliminazione dell'azoto e del fosforo**, di quello descritto all'articolo 4 nei casi seguenti:

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

- per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali con 2000 o più e.p.;
- per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali con 10.000 o più e.p.

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- per scarichi in acque interne ed estuari provenienti da aree comunali con 1000 o più e.p.;
- per scarichi in acque costiere provenienti da aree comunali di 5.000 o più e.p.

(Emendamento n. 26)

Articolo 5, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Gli Stati membri fanno sì che in qualunque caso le acque in cui è tradizionalmente praticata o esplicitamente autorizzata la balneazione e la raccolta di molluschi e crostacei, ovvero le acque che in questo senso sono identificate ai sensi delle vigenti direttive del Consiglio, siano definite «acque sensibili» ai fini della presente direttiva.

(Emendamento n. 27)

Articolo 6, paragrafo 2

2. Gli scarichi di acque reflue municipali in acque costiere situate nelle zone di cui al paragrafo 1 possono essere sottoposti a un trattamento meno completo di quello previsto dall'articolo 4, purché:

- tali scarichi siano almeno sottoposti a un trattamento primario;
- *studi approfonditi comprovino che essi non avranno ripercussioni negative sull'ambiente.*

2. Gli scarichi di acque reflue municipali in acque costiere situate nelle zone di cui al paragrafo 1 possono essere sottoposti, **in via eccezionale**, a un trattamento meno completo di quello previsto dall'articolo 4, purché:

- tali scarichi siano almeno sottoposti a un trattamento primario;
- **studi specifici garantiscano che tali scarichi non aggraveranno il danno all'ambiente e che la zona recipiente presenta capacità di dispersione favorevoli che consentano di rispettare gli obiettivi di qualità delle acque vicine.**

(Emendamento n. 28)

Articolo 6, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. Entro un termine che sarà fissato attraverso una revisione della presente direttiva, gli scarichi di acque reflue municipali dovranno comunque essere sottoposti a trattamento secondario, anche nel caso che vengano immessi nelle zone definite «non sensibili».

(Emendamento n. 29)

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di trattamento delle acque reflue municipali descritti agli articoli da 4 a 7 siano progettati e costruiti in modo da garantire prestazioni sufficienti, in condizioni climatiche normali. *La progettazione degli impianti dovrà tener conto delle variazioni stagionali del carico.*

Gli Stati membri provvedono affinché gli impianti di trattamento delle acque reflue municipali descritti agli articoli da 4 a 7 siano progettati e costruiti in modo da garantire prestazioni sufficienti in condizioni climatiche normali e **che la loro capacità di trattamento sia effettivamente basata sul criterio definito all'articolo 4, paragrafo 3.**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 30)

Articolo 10, paragrafo 1

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, *l'immissione di acque reflue industriali in reti fognarie e in impianti di trattamento delle acque reflue municipali sia subordinato ad autorizzazione preliminare rilasciata dall'autorità competente.*

1. Gli Stati membri provvedono affinché, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, **nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento vengano immesse solo le acque industriali simili alle acque reflue municipali, così come sono definite nella presente direttiva, e che esse siano oggetto di autorizzazione previa.**

(Emendamento n. 68)

Articolo 11, paragrafo 1

1. Le autorità competenti provvedono affinché, *entro il termine previsto dall'articolo 3*, lo smaltimento di acque reflue e di fanghi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue municipali sia subordinato ad autorizzazione.

1. Le autorità competenti provvedono affinché, **entro il 31 dicembre 1998**, lo smaltimento di acque reflue sia subordinato ad autorizzazione. **Lo smaltimento di fanghi provenienti da impianti di depurazione dovrà essere oggetto di un'autorizzazione temporanea alla data dell'entrata in vigore della presente direttiva.**

(Emendamento n. 67)

Articolo 13, paragrafo 2

2. *Entro il termine previsto dall'articolo 3*, gli Stati membri devono mettere fine all'immersione di fanghi in mare, mediante scarico da navi, mediante condutture, ovvero con altri mezzi.

2. **A partire dal 31 dicembre 1995**, gli Stati membri devono mettere fine all'immersione di fanghi in mare, mediante scarico da navi, mediante condutture, ovvero con altri mezzi.

(Emendamento n. 31)

Articolo 14, paragrafo 2

2. Le autorità competenti sorvegliano le acque ricettrici degli scarichi *provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue municipali e degli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 12*, al fine di verificare l'assenza di ripercussioni ambientali nocive.

2. Le autorità competenti sorvegliano **regolarmente, e in tutti i casi almeno una volta l'anno**, le acque ricettrici degli scarichi **degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali e l'ecosistema interessato, nonché gli scarichi diretti ai sensi dell'articolo 12**, al fine di verificare l'assenza di ripercussioni ambientali nocive.

(Emendamento n. 32)

Articolo 15, paragrafo 1, secondo trattino

— le autorizzazioni per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in acque o terreni recipienti, *nonché per l'immersione di fanghi in mare;*

— le autorizzazioni per gli scarichi degli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in acque o terreni recipienti;

(Emendamento n. 33)

Articolo 15, paragrafo 1, quarto trattino

— i risultati delle operazioni di controllo delle acque di ricevimento degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali *e degli ambienti marini in cui vengono scaricati i fanghi.*

— i risultati delle operazioni di controllo delle acque di ricevimento degli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 61)

Articolo 16, paragrafo 6

6. La Commissione esamina e valuta le informazioni attinenti alla presente direttiva e pubblica una relazione a intervalli regolari.

6. La Commissione esamina e valuta le informazioni attinenti alla presente direttiva e pubblica una relazione **annuale da sottoporre ogni anno al Parlamento europeo.**

(Emendamento n. 60)

Articolo 17, paragrafo 1

1. È istituito un comitato di *regolamentazione*, qui di seguito chiamato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, con il compito di elaborare e modificare quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 16.

1. È istituito un comitato di **gestione**, qui di seguito chiamato il «Comitato», composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione, con il compito di elaborare e modificare quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11 e 16.

(Emendamento n. 37)

*Articolo 22 bis (nuovo)***Articolo 22 bis**

Gli Stati membri, unitamente alla Commissione, garantiscono che in nessun caso le misure introdotte ai sensi della presente direttiva producono un deterioramento della situazione ambientale.

(Emendamento n. 38)

Allegato I, punto 3

3) **«acque reflue domestiche»:** acque reflue provenienti dalle abitazioni e preminentemente di origine umana.

3) **«acque di origine domestica»:** acque reflue provenienti dalle abitazioni e preminentemente di origine umana.

(Emendamento n. 39)

Allegato I, punto 5

5) **«acque reflue industriali»:** acque reflue diverse da quelle *domestiche* e dalle acque urbane di superficie.

5) **«acque reflue industriali»:** acque reflue diverse da quelle **di origine domestica** e dalle acque urbane di superficie.

(Emendamento n. 40)

Allegato I, punto 5 bis (nuovo)

5 bis) «acque reflue industriali simili alle acque reflue municipali»: acque reflue diverse da quelle qui sopra citate e che non presentano una COD superiore a tre volte il loro BOD, come, per esempio, le acque reflue provenienti da ospedali, alberghi, industrie agroalimentari, ecc.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 41)

Allegato I, punto 7

7) «*acque reflue municipali*»: miscuglio di acque reflue *domestiche*, acque reflue industriali e acque urbane di superficie che confluiscano nella rete fognaria.

7) «**acque reflue municipali**»: miscuglio di acque di **origine domestica**, acque reflue industriali e acque urbane di superficie che confluiscano nella rete fognaria.

(Emendamento n. 42)

Allegato I, punto 10

10) «*trattamento primario*»: trattamento delle acque reflue municipali mediante procedimento fisico che comporti il deposito dei solidi organici sospesi, ovvero mediante altri procedimenti in cui il BOD5 delle acque reflue da trattare sia ridotto in percentuale del 20/40%.

10) «**trattamento primario**»: trattamento delle acque reflue municipali mediante procedimento fisico che comporti il deposito dei solidi organici sospesi, ovvero mediante altri procedimenti in cui il BOD5 delle acque reflue da trattare sia ridotto in percentuale del 20/40% e l'**abbassamento delle sostanze decantabili di almeno l'80%**.

(Emendamento n. 43)

Allegato I, punto 11'

11) «*trattamento secondario*»: trattamento delle acque reflue municipali mediante un procedimento comprendente il trattamento biologico con deposito secondario.

11) «**trattamento secondario**»: trattamento delle acque reflue municipali mediante un procedimento comprendente il trattamento biologico con deposito secondario **atto a rispettare i criteri enunciati nella tabella 1 dell'Allegato II o un altro trattamento equivalente atto a ottenere gli stessi rendimenti di epurazione.**

(Emendamento n. 44)

Allegato II, parte A, terzo trattino

— della *limitazione* dell'inquinamento delle acque ricettrici, dovuto a precipitazioni eccezionali o al cattivo funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

— della **prevenzione** dell'inquinamento delle acque ricettrici, dovuto a precipitazioni eccezionali o al cattivo funzionamento degli impianti di trattamento delle acque reflue **conformemente ai requisiti che saranno inseriti nella prossima proposta di direttiva sui livelli minimi di qualità delle acque.**

(Emendamento n. 45)

Allegato II, parte A, trattino terzo bis (nuovo)

— **del controllo delle acque di superficie in vista del loro futuro trattamento specifico.**

(Emendamento n. 46)

Allegato II, tabella 1

Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5 a 20° C) senza nitrificazione:

massima concentrazione media giornaliera: 25

Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5 a 20° C) senza nitrificazione:

massima concentrazione media giornaliera: 15

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 64)

Allegato II, tabella 1

Fabbisogno chimico di ossigeno (COD):
massima concentrazione media giornaliera: 100

Fabbisogno chimico di ossigeno (COD):
massima concentrazione media giornaliera: 45

(Emendamento n. 48)

Tabella 2: titolo

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in aree sensibili soggette a eutrofizzazione. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale.

Requisiti per gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue municipali in aree sensibili soggette a eutrofizzazione o a inquinamento batterico. Uno o entrambi i parametri possono essere applicati a seconda della situazione locale.

(La tabella n. 2 dovrà essere completata dalla Commissione per quanto riguarda l'inquinamento batterico.)

(Emendamento n. 50)

Allegato III, parte A, lettera a

a) *laghi naturali, altre acque dolci, estuari, acque costiere e mari già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici.*

a) **le acque di qualsiasi natura, per le quali sia accertato che sono già eutrofizzate, o probabilmente esposte a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici, o sia accertato che esse sono sensibili all'inquinamento batterico.**

Per individuare la sostanza nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

Per individuare la sostanza nutriente da ridurre mediante ulteriore trattamento, vanno tenuti in considerazione i seguenti elementi:

i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con *scarso* ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione, la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampie aree comunali, *si dovrà provvedere a eliminare anche l'azoto.*

i) nei laghi e nei corsi d'acqua che si immettono in laghi/bacini/baie chiuse con **scarso** ricambio idrico e ove possono verificarsi fenomeni di accumulazione, la sostanza da eliminare è il fosforo, a meno che non si dimostri che tale intervento non avrebbe alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione. Nel caso di scarichi provenienti da ampie aree comunali, **si elimina l'azoto.**

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque costiere e marine con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti. *Se, da un lato, gli scarichi provenienti da piccole aree comunali sono generalmente di importanza irrilevante, dall'altro quelli provenienti da aree comunali più estese rendono invece necessari interventi di riduzione del fosforo e dell'azoto, a meno che non si dimostri che ciò non avrebbe comunque alcun effetto sul livello dell'eutrofizzazione.*

ii) negli estuari, nelle baie e nelle altre acque costiere e marine con scarso ricambio idrico, ovvero in cui si immettono grandi quantità di nutrienti.

I punti i) e ii) dovranno essere modificati dalla Commissione in modo da tener conto del problema dell'inquinamento batterico.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 51)

Allegato III, parte A, lettera c

- c) Aree in cui il trattamento previsto dall'articolo 4 risulta inadeguato per la protezione dell'ambiente o per l'impiego di acqua a fini specifici, ovvero che necessitano di un trattamento diverso da quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio, nonché alle altre disposizioni internazionali.
- c) Aree in cui il trattamento previsto dall'articolo 4 risulta inadeguato per la protezione dell'ambiente o per l'impiego di acqua a fini specifici, ovvero che necessitano di un trattamento diverso da quello previsto dall'articolo 4 al fine di conformarsi alle prescrizioni delle direttive del Consiglio, nonché alle altre disposizioni internazionali, **comprese quelle relative alla tutela della salute pubblica attraverso i contatti ricreativi o il consumo di molluschi e crostacei raccolti in tali acque.**

(Emendamento n. 52)

Allegato III, parte A, lettera d)

- d) Aree che, per il loro patrimonio florofaunistico, sono considerate di alto valore ecologico e altre aree importanti dal punto di vista scientifico o della protezione della natura.
- d) Aree che, per il loro patrimonio florofaunistico, sono considerate di alto valore ecologico e altre aree importanti dal punto di vista scientifico o della protezione della natura. **Tra queste sono comprese le aree che in un raggio di 5 km dal punto di scarico proposto presentino una delle seguenti situazioni:**
- i) **habitat marini protetti ai sensi della proposta di direttiva sugli habitat naturali e seminaturali e sulla fauna e la flora selvatiche;**
 - ii) **specie protette ai sensi della proposta di direttiva sugli habitat naturali e seminaturali della fauna e della flora selvatiche;**
 - iii) **colonie di piccoli cetacei (tutte le specie di delfini e focene);**
 - iv) **fondali «duri» (piattaforme rocciose, scogli, grotte, ciottoli) per più del 20% del fondale;**
 - v) **zone di riproduzione ittica.**

(Emendamento n. 53)

Allegato III, parte A, lettera d bis (nuova)

- d) **bis.) presenza di specie ittiche o crostacei di interesse locale o regionale; definite in base a un numero maggiore di 20 persone occupate a tempo pieno nella pesca, nelle acque entro un raggio di 5 km dalla discarica proposta.**

(Emendamento n. 54)

Allegato III, parte B, primo comma

Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente marino su cui lo scarico di acque reflue non ha effetti ecologici nocivi, per particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche.

Si considera area meno sensibile un sistema o un ambiente marino su cui lo scarico di acque reflue non ha effetti ecologici nocivi e se, per particolari condizioni morfologiche, idrologiche o più specificamente idrauliche, **sono rispettati sotto ogni aspetto gli obiettivi di qualità definiti dalle altre direttive.**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 55)

Allegato III, parte B, terzo comma, lettera a

- | | |
|---|---|
| a) le baie aperte e le altre acque costiere e marine con un buon ricambio idrico, non soggette a eutrofizzazione o a una riduzione di ossigeno, <i>ovvero difficilmente esposte ai suddetti fenomeni in conseguenza dello scarico di acque reflue municipali.</i> | a) le baie aperte e le altre acque costiere e marine con un buon ricambio idrico, non soggette a eutrofizzazione o a una riduzione di ossigeno. |
|---|---|

(Emendamento n. 56)

Allegato III, parte B, terzo comma, lettera b

- | | |
|--|--|
| b) le aree marine costiere <i>per il cui uso specifico non si richiede un alto livello di trattamento delle acque reflue municipali ivi scaricate.</i> | b) le aree marine costiere che, in seguito a uno studio di impatto specifico, non richiedono il trattamento minimo delle acque reflue municipali definito dalla presente direttiva. |
|--|--|

(Emendamento n. 57)

Allegato IV, punto 5

- | | |
|---|--|
| 5) Una <i>breve illustrazione</i> dell'attuale apporto di acque reflue municipali nelle acque interne, negli estuari, nelle acque costiere e nei terreni. In caso di dati insufficienti, le valutazioni saranno effettuate sulla base delle informazioni disponibili. | 5) Una disamina dell'attuale apporto di acque reflue municipali nelle acque interne, negli estuari, nelle acque costiere e nei terreni. In caso di dati insufficienti, le valutazioni saranno effettuate sulla base delle informazioni disponibili. |
|---|--|

— doc. A3-177/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa al trattamento delle acque reflue municipali

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(89) 518 def.) (1),
- consultato dal Consiglio, a norma dell'articolo 130S del Trattato CEE (doc. C3-220/89),
- visti la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-177/90),

1. approva, con riserva delle modifiche che vi ha apportato, la proposta della Commissione, in conformità della votazione tenuta al riguardo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo da esso approvato;

(1) G.U. n. C 1 del 4.1.1990, pag. 20.

Giovedì 13 settembre 1990

3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intendesse apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il proprio Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

12. Trasporti di merci su strada *

— Proposta di regolamento COM(90) 64 def. (1)

Proposta della Commissione per un regolamento del Consiglio concernente l'introduzione del regime definitivo per l'organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada

Approvata con le seguenti modifiche: (2)

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)

TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 1)

Titolo

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente l'introduzione del regime definitivo per l'organizzazione del mercato dei trasporti di merci su strada.

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio concernente le misure in caso di crisi nei trasporti di merci su strada fra gli Stati membri.

(Emendamento n. 3)

Articolo 2, paragrafo 1

1. Ai fini del presente regolamento, per crisi si intende la comparsa sul mercato dei trasporti di merci su strada per conto terzi di uno squilibrio grave e suscettibile di protrarsi nel tempo fra l'offerta esistente e la domanda, il quale ha come conseguenza:

- un'offerta di capacità di trasporto nettamente superiore alla domanda
- la mancata copertura dei costi medi di un'impresa operante su detto mercato e amministrata correttamente, cosicché risultano compromessi l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese, a condizione che le previsioni a breve e medio termine per il mercato in questione non indichino miglioramenti sostanziali e duraturi.

1. Ai fini del presente regolamento, per crisi si intende un andamento del settore del trasporto di merci su strada fra Stati membri tale da richiedere interventi volti a garantire uno sviluppo armonioso dei trasporti di fronte a uno squilibrio grave e suscettibile di protrarsi nel tempo fra l'offerta esistente e la domanda o per garantire la tutela dei lavoratori.

(1) La proposta ha fatto oggetto della relazione di cui al doc. A3-190/90.

(2) Dopo aver modificato la proposta di regolamento, il Parlamento ha respinto la proposta di risoluzione legislativa.

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 87 del 5.4.1990, pag. 4.

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4/riv.)

*Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)***2 bis. Uno squilibrio del mercato si manifesta qualora:**

- a) il sistema di sorveglianza del mercato riveli che il rapporto normale fra prezzi e costi è diventato così anomalo che la redditività di un'impresa correttamente amministrata può risulterne minacciata;
- b) la capacità offerta superi la domanda registrata e le previsioni a medio e lungo termine non lascino intravedere un miglioramento.

(Emendamento n. 5)

*Articolo 2, paragrafo 2 ter (nuovo)***2 ter. Uno squilibrio sociale si verifica ogniqualvolta:**

- a) in base ai dati statistici si constati un notevole aumento della disoccupazione nel settore,
- b) vengano presentati ricorsi per infrazioni delle norme comunitarie in materia di tutela dei lavoratori.

(Emendamento n. 6)

Articolo 3, primo comma, terzo e quarto trattino

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> — livello della domanda, — evoluzione dell'occupazione nel settore. | <ul style="list-style-type: none"> — volume trasportato in tonnellate e in t/km, — andamento dell'occupazione nel settore (<i>numero dei disoccupati e delle infrazioni constatate alle disposizioni sociali</i>). |
|--|--|

(Emendamento n. 19)

Articolo 3, secondo comma

In base a questi dati la Commissione stabilisce trimestralmente degli indicatori. A tal fine, gli Stati membri assistono, per quanto necessario, la Commissione.

In base a questi dati la Commissione stabilisce trimestralmente degli indicatori **pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee**. A tal fine, gli Stati membri assistono, laddove necessario, la Commissione.

(Emendamento n. 14)

Articolo 4, paragrafo 1

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua propria iniziativa e conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, *adotta le misure a seconda dei casi necessarie per risolvere la crisi; tali misure riguardano il mercato dei trasporti o uno dei suoi segmenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2.*

1. **In caso di squilibrio del mercato** la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua propria iniziativa, conformemente al presente articolo e conformemente alla procedura di cui all'articolo 8 **può decidere, tramite regolamento, una o più misure fra quelle menzionate all'articolo 5, che si riferiscono al trasporto di merci su strada fra Stati membri. La Commissione comunica al Consiglio e agli Stati membri la sua decisione. Qualsiasi Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 30 giorni.**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

Il Consiglio può deliberando a maggioranza qualificata, prendere una decisione diversa entro un termine di 30 giorni.

(Emendamento n. 9)

Articolo 4, paragrafo 2, primo comma

2. *In caso di richiesta da parte di uno Stato membro, la Commissione decide entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta medesima, debitamente completata dalle informazioni di cui all'articolo 6 e da qualsivoglia altra informazione che lo Stato membro ritenga utile.*

2. soppresso

(Emendamento n. 10)

Articolo 4, paragrafo 3

3. *La Commissione notifica immediatamente la decisione agli Stati membri e la comunica al Consiglio.*

3. soppresso

Uno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione entro un termine di 30 giorni dalla notifica. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nei 30 giorni successivi alla richiesta dello Stato membro.

(Emendamento n. 16)

Articolo 5, primo trattino

— limitare temporaneamente l'offerta di trasporto sul mercato in esame;

— **congelare o** limitare temporaneamente l'offerta di trasporto sul mercato in esame;

(Emendamento n. 17)

Articolo 5, terzo trattino

la Commissione può subordinare l'adozione delle misure previste alla ristrutturazione delle imprese interessate.

soppresso

(Emendamento n. 18)

Articolo 5, secondo comma (nuovo)

In caso di squilibrio del mercato possono essere adottate a norma dell'articolo 4, tramite regolamento e per un periodo determinato, in particolare le seguenti misure:

a) inasprimento delle condizioni per la concessione di licenze alle nuove imprese che si affacciano sul mercato:

- **prolungamento del periodo durante il quale l'imprenditore deve soddisfare alle condizioni di ammissione alla professione,**
- **aumento della quota di risorse proprie nel finanziamento dell'impresa,**
- **indipendenza da altre imprese di trasporto;**

Giovedì 13 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

- b) congelamento delle capacità:
- sospensione della concessione di nuove autorizzazioni per il trasporto di merci su strada tra Stati membri,
 - fissazione di un tonnellaggio massimo per ogni impresa,
 - subordinazione della licenza al ritiro dal mercato di una capacità almeno equivalente;
- c) fissazione di prezzi di minima.

(Emendamento n. 12)

Articolo 10

Entro il 31 dicembre 1995, il Consiglio esamina, sulla base di una proposta della Commissione se, e eventualmente a quali condizioni, il presente regolamento è mantenuto in vigore.

Entro il 31 marzo 1995 e successivamente ogni due anni, la Commissione informa il Consiglio e il Parlamento europeo sull'applicazione del presente regolamento e, se del caso, propone delle modifiche. Il Consiglio decide, conformemente all'articolo 75 del Trattato CEE, entro i nove mesi successivi alla presentazione della proposta della Commissione.

(Emendamento n. 13)

Articolo 10, secondo comma (nuovo)

Basandosi sull'importanza che deve avere un'adeguata politica ambientale e di sicurezza applicata al settore dei trasporti, il Consiglio, su proposta della Commissione, stabilisce le misure da prendere per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione e regola le emissioni tossiche e sonore prodotte dai veicoli per il trasporto di merci.

Giovedì 13 settembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 13 settembre 1990

ADAM, AGLIETTA, AINARDI, ALAVANOS, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ANTONY, ARBELOA MURU, ARIAS CAÑETE, AULAS, BAGET BOZZO, BALFE, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BARZANTI, BAUR, BEAZLEY CH., BEIRÔCO, BELO, BENOIT, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETHELL, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BLOT, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONETTI, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, BRU PURÓN, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANAVARRO, CANO PINTO, CARVALHAS, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CASTELLINA, CATASTA, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, CHIABRANDO, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVERIA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE CLERCQ, DEFRAIGNE, DE GIOVANNI, DE GUCHT, DENYS, DE PICCOLI, DEPREZ, DE ROSSA, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DILLEN, DI RUPO, DOMINGO SEGARRA, DE DONNEA, DONNELLY, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DÜHRKOP DÜHRKOP, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ERNST DE LA GRAETE, ESTGEN, EWING, FALCONER, FALQUI, FANTINI, FANTUZZI, FAYOT, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRERA, FERRER I CASALS, FERRI, FINI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FLORENZ, FONTAINE, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH, FUNCK, GALLAND, GALLE, GALLENZI, GANGOITI LLAGUNO, GARAIKOETXEA URRIZA, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GASÓLIBA I BÖHM, GAWRONSKI, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRÖNER, GRUND, GUIDOLIN, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIU, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HERZOG, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, HUME, IMBENI, INGLEWOOD, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLET-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., KOFOED, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LARONI, LAUGA, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LEMMER, LENZ, LE PEN, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LOMAS, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, LUSTER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCGOWAN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MAGNANI NOYA, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, DE LA MALÈNE, MARCK, MARINHO, MARLEIX, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTIN S., MARTINEZ, MATTINA, MAYER, MAZZONE, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELANDRI, MELIS, MENDES BOTA, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORÁN LÓPEZ, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, MUSSO, NAPOLETANO, NAVARRO VELASCO, NEUBAUER, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PEIJS, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERMONT, PIMENTA, PINXTEN, PIQUET, PISONI F., PLANAS PUCHADES, PLUMB, POETTERING, POLLACK, POMPIDOU, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PRONK, PROUT, PUERTA GUTIÉRREZ, PUNSET I CASALS, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAFFARIN, RAGGIO, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROSSETTI, ROTH, ROTH-BEHRENDT, ROTHE, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUBERT DE VENTÓS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SÄLZER, SAINJON, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANTOS, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SBOARINA, SCHINZEL, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SEAL, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SMITH A., SMITH L., SPENCER, SPERONI, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, TARADASH, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TORRES COUTO, TRAUTMANN, TRIVELLI, TSIMAS, UKEIWÉ, VALENT, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE,

Giovedì 13 settembre 1990

VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERTEMATI, VERWAERDE, VISENTINI, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WEST, WHITE, WIJSENBEEK, WILSON, VON WOGAU, WOLTJER, WURTH-POLFER, WURTZ, WYNN, ZAVVOS, ZELLER.

Giovedì 13 settembre 1990

ALLEGATO

Risultato delle votazioni per appello nominale

- (+) = Favorevoli
 (-) = Contrari
 (O) = Astensioni

Risoluzione comune sulla crisi nel settore dell'agricoltura

(+)

ALLIOT-MARIE, ANDREWS, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BENOIT, BOCKLET, BÔGE, BOFILL ABEILHE, BOURLANGES, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CAUDRON, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COX, CRAWLEY, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DE ROSSA, DENYS, DESMOND, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DOUSTE-BLAZY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, EWING, FALCONER, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA ARIAS, GISCARD D'ESTAING, GÖRLACH, GRÖNER, GUILLAUME, HARRISON, HOON, HOPPENSTEDT, INGLEWOOD, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LANE, LENZ, LOMAS, LÜTTGE, MAHER, MARCK, MARLEIX, MARTIN D., MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, DE MONTESQUIOU-FEZENSAC, MORRIS, MÜLLER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, ODDY, PAPAYANNAKIS, PASTY, PLANAS PUCHADES, PLUMB, POMPIDOU, PRAG, PROUT, RAFFARIN, ROGALLA, ROSMINI, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SMITH A., STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, TITLEY, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VOHRER, WIJSENBECK, WILSON, ZELLER.

(-)

VAN DIJK, SIMMONDS, TELKÄMPER, VERBEEK.

(O)

AINARDI, BLANEY, GOLLNISCH, JACKSON M., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MAYER, PRICE, VANDEMEULEBROUCKE.

Risoluzione die cui al doc. B 3-1659/90

(+)

AINARDI, AULAS, BETTINI, BOFILL ABEILHE, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, COIMBRA MARTINS, COT, DE ROSSA, DESSYLAS, DÍEZ DE RIVERA, DOMINGO SEGARRA, DURY, ERNST DE LA GRAETE, GRAEFE ZU BARINGDORF, HAPPART, MAYER, MEDINA ORTEGA, ONUR, POLLACK, PONS GRAU, ROGALLA, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SANZ FERNÁNDEZ, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, TELKÄMPER, THAREAU, VAZQUEZ FOUZ, VITTINGHOFF, WURTZ.

(-)

BEAZLEY C., BERTENS, CARVALHO CARDOSO, DE VRIES, GASÓLIBA I BÖHM, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, KELLETT-BOWMAN, LENZ, DE LA MALÈNE, NEWTON DUNN, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SAPENA GRANELL, THEATO, ZAVVOS.

(O)

DILLEN, VERHAGEN, VAN DER WAAL,

Giovedì 13 settembre 1990

*Proposta di regolamento oggetto della relazione di cui al doc. A 3-167/90**(Emendamento n. 26)*

(+)

ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BANOTTI, BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BORGO, BOWE, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, ESTGEN, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FORD, FORMIGONI, FORTE, FRIEDRICH I., FUNK, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GOLLNISCH, GRÖNER, GRUND, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LAGAKOS, LAMBRIAS, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARTINEZ, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENRAD, MERZ, MIHR, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NEWENS, NICHOLSON, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRONK, QUISTHOUDT-ROWOHL, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(-)

VON ALEMANN, ANGER, AULAS, BANDRÉS MOLET, BEAZLEY C., BERTENS, BETTINI, BONTEMPI, CALVO ORTEGA, CASTELLINA, CATHERWOOD, CECI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VRIES, VAN DIJK, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, GUTIÉRREZ DÍAZ, IMBENI, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LANNOYE, MAHER, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, NIELSEN T., O'HAGAN, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PLUMB, PORRAZZINI, PROUT, QUISTORP, RAWLINGS, REGGE, ROTH, ROTHLEY, SCOTT-HOPKINS, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STAES, STEVENS, STEWART-CLARK, VAN OUTRIVE, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VERWAERDE, VOHRER, VON WECHMAR, WIJSENBECK.

(0)

ALLIOT-MARIE, BJØRNVIG, BONDE, CHABERT, CHRISTENSEN, FITZGERALD, GUILLAUME, LANE, LAUGA, PANNELLA, PASTY, SANDBÆK, SCHLEE.

*Idem**(Risoluzione legislativa)*

(+)

ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, AULAS, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARTON, BEAZLEY C., BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CAPUCHO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASTELLINA, CATHERWOOD, CECI, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA,

Giovedì 13 settembre 1990

DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, VAN DIJK, DONNELLY, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GARCIA GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GÖRLACH, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, HUME, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LANNOYE, LAUGA, LE CHEVALLIER, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARTIN D., MARTIN S., MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, MIHR, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PASTY, PATTERSON, PETER, PETERS, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, REGGE, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAYSSADE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(0)

BJØRNVIG, GARCÍA AMIGÓ, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, PANELLA, SCHLEE.

Risoluzione di cui al doc. A 3-193/90

(+))

ADAM, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARROS MOURA, BARNOST, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHABERT, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DONNELLY, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GISCARD D'ESTAING, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOLLNISCH, GRÖNER, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LAMBRIAS, LANE, LANGES, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN D., MARTINEZ, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMILLAN-SCOTT, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PISONI F., PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRONK, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP,

Giovedì 13 settembre 1990

RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHODRUCH, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMPSON A., SPENCER, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, STEWART-CLARK, SUÁREZ GONZÁLEZ, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TOMLINSON, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, VON WECHMAR, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BANDRÉS MOLET, BETTINI, BOWE, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, FERNEX, HAPPART, LAUGA, ROTH, SCHMIDBAUER, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TAZDAÏT, VERBEEK.

Risoluzione di cui al doc. A 3-175/90

(Emendamento n. 4)

(+)

BAGET BOZZO, CEYRAC, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH, VITTINGHOFF.

(-)

AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, HUME, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGES, LANNOYE, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MAYER, MCCARTIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MOORHOUSE, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PROUT, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SÄLZER, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN

Giovedì 13 settembre 1990

HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(0)

LAGAKOS.

*Idem**(Emendamento n. 7)*

(+)

CEYRAC, GOLLNISCH, GRUND, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, MARTINEZ, MEGRET, MORRIS, NEUBAUER, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHODRUCH.

(-)

AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANGER, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FORD, FORMIGONI, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, IUQZIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LAMASSOURE, LANE, LANGES, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MARTIN S., MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MOORHOUSE, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, TAZDAÏT, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

*Idem**(Emendamento n. 77)*

(+)

VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, BERTENS, CALVO ORTEGA, CUSHNAHAN, DE VRIES, DEPREZ, FERNÁNDEZ ALBOR, FITZGERALD, GARCIA, GUILLAUME,

Giovedì 13 settembre 1990

HABSBURG, HOLZFUSS, LACAZE, LALOR, LAMASSOURE, LANE, MARTIN S., MCINTOSH, MENRAD, MOTTOLA, NIELSEN T., OOSTLANDER, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, STAVROU, THEATO, VALVERDE LÓPEZ, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, WIJSENBECK, ZAVVOS.

(-)

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERNARD REYMOND, BEUMER, BIRD, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOWE, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GRUND, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KÖHLER K. P., LAGAKOS, LANGES, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARTINEZ, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, PROUT, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, RINSCHÉ, ROGALLA, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STEVENS, STEWART-CLARK, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERBEEK, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WELSH, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, SANDBÆK, SCHODRUCH.

Idem

(Emendamento n. 8)

(+)

CEYRAC, GRUND, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MEGRET, NEUBAUER, SCHLEE, SCHODRUCH.

(-)

ADAM, AINARDI, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOWE, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON,

Giovedì 13 settembre 1990

CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HERVÉ, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JAKOBSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LENZ, LINKOHR, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MARTIN S., MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRAG, PRICE, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANNELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUTHRIE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBEK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(O)

LAMASSOURE.

*Idem**(Emendamento n. 15)*

(+)

CEYRAC, GRUND, KÖHLER K. P., LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, MARTINEZ, MEGRET, NEUBAUER, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHODRUCH.

(-)

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BANOTTI, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY C., BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CATHERWOOD, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE ROSSA, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, FITZGERALD, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCIA, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY,

Giovedì 13 settembre 1990

HUGHES, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARQUES MENDES, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NEWTON DUNN, NIELSEN T., NORDMANN, O'HAGAN, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PLUMB, POLLACK, PONS GRAU, PRAG, PRICE, PROUT, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, RAWLINGS, READ, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMMONDS, SIMONS, SIMPSON A., SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STAVROU, STEVENS, STEVENSON, STEWART-CLARK, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VITTINGHOFF, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(0)

HABSBURG.

*Idem**(Emendamento n. 74)*

(+)

ADAM, ALBER, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANOTTI, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLANEY, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BORGIO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CASTELLINA, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH I., FUNK, GALLE, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JEPSEN, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, LAGAKOS, LANGES, LENZ, LINKOHR, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LULLING, LÜTTGE, MAIBAUM, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MEBRAK-ZAÏDI, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MIHR, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MÜNCH, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, PERZY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, RANDZIO-PLATH, READ, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STAVROU, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRAUTMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(-)

VON ALEMANN, ALLIOT-MARIE, ANGER, BANDRÉS MOLET, BARROS MOURA, BETTINI, CALVO ORTEGA, DE ROSSA, DE VRIES, VAN DIJK, FERNEX, FITZGERALD,

Giovedì 13 settembre 1990

GARCIA, GRUND, GUILLAUME, HOLZFUSS, JOANNY, KÖHLER K. P., LACAZE, LALOR, LANE, LANNOYE, MAYER, MEGRET, MELIS, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, NEUBAUER, NIELSEN T., QUISTORP, ROTH, SCHODRUCH, SIMEONI, STAES, TAZDAÏT, TELKÄMPER, VERBEEK, VOHRER.

(O)

AINARDI, BEAZLEY C., CATHERWOOD, COLINO SALAMANCA, JACKSON F., JACKSON M., KELLETT-BOWMAN, MARTINEZ, MCINTOSH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PANNELLA, PATTERSON, PLUMB, PRAG, PRICE, RAWLINGS, SIMPSON A., SPENCER, STEVENS, STEWART-CLARK, VAN DER WAAL, WELSH.

*Idem**(Risoluzione nel suo complesso)*

(+)

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARROS MOURA, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOCKLET, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGIO, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAWLEY, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DASLASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE ROSSA, DE VITTO, DENYS, DEPRez, DESAMA, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, ESTGEN, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FUNK, GALLE, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRÖNER, GUTIÉRREZ DÍAZ, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMANS, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, LLORCA VILAPLANA, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MARQUES MENDES, MAYER, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NEWENS, NEWMAN, NICHOLSON, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, QUISTHOUDT-ROWOHL, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REYMAN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, RÖNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STEVENSON, TAZDAÏT, THAREAU, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OTRIVE, VANDEMEULEBROUCKE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VAN VELZEN, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WILSON, VON WOGAU, WYNN.

(-)

BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CEYRAC, DILLEN, JEPSEN, KÖHLER K. P., MEGRET, NIELSEN T., VAN DER WAAL, WIJSENBECK.

(O)

VON ALEMANN, BEAZLEY C., BJØRNVIG, BONDE, CATHERWOOD, CHRISTENSEN, DE VRIES, GUILLAUME, HABSBURG, HERMAN, JACKSON CH., KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, MCINTOSH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRICE, PROUT, SANDBÆK, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMPSON A., SPENCER, STAUFFENBERG, STEWART-CLARK, VOHRER, WELSH.

Giovedì 13 settembre 1990

*Proposta di direttiva oggetto della relazione di cui al doc. A 3-177/90**(Emendamento n. 1)*

(+)

ALAVANOS, ANGER, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BOMBARD, BOWE, BREYER, CALVO ORTEGA, CANO PINTO, CAUDRON, COLLINS, CRAVINHO, DEPRez, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, FERNEX, GÖRLACH, HAPPART, HOON, HORY, HUGHES, JACKSON F., JEPSEN, JOANNY, KELLETT-BOWMAN, LANNOYE, MCINTOSH, MCMAHON, MELIS, MERZ, MONNIER-BESOMBES, MÜLLER, NEWTON DUNN, O'HAGAN, ODDY, PARTSCH, PATTERSON, PRICE, PORUT, QUISTORP, RANDZIO-PLATH, ROTH, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIMEONI, SIMPSON A., SPENCER, STEWART-CLARK, VOHRER, WALTER.

(-)

ADAM, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ARBELOA MURU, BARTON, BELO, BERNARD-REYMOND, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BÖGE, BONDE, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CASINI, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DESMOND, DUARTE CENDAN, ELLIOTT, FALCONER, FERRER I CASALS, FITZGERALD, FONTAINE, FORD, FUNK, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LANE, LANGES, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MENRAD, METTEN, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NICHOLSON, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PAPAYANNAKIS, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, RAMÍREZ HEREDIA, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STAUFFENBERG, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, VON DER VRING, WELSH, WIJSENBECK, VON WOGAU, WYNN.

(0)

DURY, ESTGEN, MIHR, ROMERA I ALCÁZAR.

*Idem**(Emendamento n. 8)*

(+)

ALAVANOS, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ANASTASSOPOULOS, ANGER, BANDRÉS MOLET, BARTON, BELO, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BOCKLET, BOMBARD, BONDE, BONTEMPI, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE PICCOLI, DE VITTO, DENYS, DEPRez, DESAMA, DESMOND, DíEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GAIBISSO, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LEHIDEUX, LENZ, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MERZ, METTEN, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, NAPOLETANO, NICHOLSON, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK,

Giovedì 13 settembre 1990

PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, SABY, SAKELLARIOU, SALISCH, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENSON, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TPOMANN, TORRES COUTO, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, WYNN, ZAVVOS.

(—)

JACKSON F., KELLETT-BOWMAN, MCINTOSH, NEWTON DUNN, PRICE, SELIGMAN, SPENCER.

*Idem**(Emendamento n. 59)*

(—)

ALBER, ANASTASSOPOULOS, ANGER, BANDRÉS MOLET, BETTINI, BEUMER, BJØRNVIG, BOCKLET, BONDE, BONTEMPI, BORG, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BREYER, CABANILLAS GALLAS, CASINI, CASSANMAGNAGO, CECI, CHANTERIE, CHRISTENSEN, COONEY, CORNELISSEN, CUSHNAHAN, DALSSASS, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, DE VITTO, DEPREZ, VAN DIJK, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GARCÍA AMIGÓ, HABSBURG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERMANS, IMBENI, IVERSEN, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, LAGAKOS, LANGES, LANNOYE, LEHIDEUX, LENZ, MAHER, MARCK, MCCARTIN, MELIS, MERZ, MONNIER-BESOMBES, MOTTOLA, MÜLLER, NAPOLETANO, NICHOLSON, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, QUISTORP, ROMERA I ALCÁZAR, ROTH, SANDBÆK, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SIMEONI, STAUFFENBERG, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, VALVERDE LÓPEZ, VECCHI, VERHAGEN, VON WOGAU, ZAVVOS.

(—)

ADAM, ALAVANOS, VON ALEMANN, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ARBELOA MURU, BARTON, BERTENS, BIRD, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CAUDRON, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DE VRIES, DENYS, DESAMA, DESMOND, DUARTE CENDAN, ELLIOTT, GAIBISSO, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRÖNER, GUILLAUME, HARRISON, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, JACKSON F., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KÖHLER K. P., LALOR, LANE, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, METTEN, MORRIS, MUNTINGH, NEWTON DUNN, ODDY, ONUR, PATTERSON, PERY, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, RØNN, ROSMINI, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMPSON B., SMITH A., SPENCER, STAMOULIS, STEVENSON, TITLEY, TOPMANN, TSIMAS, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WIJSENBECK, WYNN.

(O)

DÍEZ DE RIVERA, FALCONER.

*Idem**(Emendamento n. 67)*

(—)

ADAM, ALAVANOS, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BEUMER, BIRD,

Giovedì 13 settembre 1990

BJØRNVIG, BOCKLET, BOMBARD, BONDE, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASINI, CAUDRON, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, CHRISTENSEN, COATES, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE VITTO, DENYS, DEPREGZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HERMANS, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, JOANNY, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, LÜTTGE, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MERZ, METTEN, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, READ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANDBÆK, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENSON, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERHAGEN, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, VON WOGAU, WYNN, ZAVVOS.

(—)

ARBELOA MURU, BONTEMPI, CECI, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, IMBENI, JACKSON F., JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, MCINTOSH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, O'HAGAN, PATTERSON, PRICE, PROUT, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPENCER, STEWART-CLARK.

(O)

NICHOLSON.

*Idem**(Emendamento n. 40)*

(—)

ADAM, ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARTON, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONTEMPI, BORGO, BOURLANGES, BOWE, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHEYSSON, COIMBRA MARTINS, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DAVID, DE PICCOLI, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREGZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERNÁNDEZ ALBOR, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, FORD, FUNK, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GRÖNER, GUILLAUME, HADJIGEORGIOU, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, JACKSON F., JACKSON M., JOANNY, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LALOR, LANE, LANGES, LANNOYE, LENZ, LINKOHR, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCUBBIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MELIS, MERZ, METTEN, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MUNTINGH, NEWTON DUNN, NICHOLSON, O'HAGAN, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, PACK, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PROUT, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SAMLAND, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., STAMOULIS, STAUFFENBERG, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAZDAÏT, TINDEMANS, TITLEY, TOPMANN, TSIMAS, VALVERDE

Giovedì 13 settembre 1990

LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VERHAGEN, VOHRER, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WIJSENBEEK, WYNN, ZAVVOS.

(O)

BJØRNVIG, GÖRLACH, SANDBÆK.

Proposta di regolamento oggetto della relazione di cui al doc. A 3-190/90

(Emendamento n. 9)

(+)

ALBER, ALEXANDRE, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, ANASTASSOPOULOS, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARTON, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BOCKLET, BOMBARD, BOURLANGES, BRAUN-MOSER, BREYER, VAN DEN BRINK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CASSANMAGNAGO, CAUDRON, CHANTERIE, CHEYSSON, COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, DA CUNHA OLIVEIRA, DALSSASS, DAVID, DE VITTO, DE VRIES, DENYS, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, FERRER I CASALS, FONTAINE, GAIBISSO, GARCÍA AMIGÓ, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HAPPART, HARRISON, HERMAN, HOFF, HOON, HORY, HUGHES, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, JUNKER, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LANE, LARIVE, LENZ, LÜTTGE, MAHER, MAIBAUM, MARCK, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCMAHON, MEDINA ORTEGA, MELIS, MERZ, MONNIER-BESOMBES, MORRIS, MOTTOLA, MÜLLER, MUNTINGH, ODDY, ONUR, OOMEN-RUIJTEN, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PARTSCH, PEIJS, PERSCHAU, PERY, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PINXTEN, POLLACK, PONS GRAU, QUISTORP, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, ROMERA I ALCÁZAR, RØNN, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SARIDAKIS, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHWARTZENBERG, SIERRA BARDAJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, TAZDAÏT, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERDE I ALDEA, VERHAGEN, VITTINGHOFF, VON DER VRING, WALTER, WHITE, WIJSENBEEK, VON WOGAU, ZAVVOS.

(-)

BEAZLEY C., BONTEMPI, DE GIOVANNI, DE PICCOLI, GUTIÉRREZ DÍAZ, IMBENI, JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, MCINTOSH, NAPOLETANO, NEWTON DUNN, PAPANNAKIS, PATTERSON, PORRAZZINI, PROUT, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SPENCER, STEWART-CLARK, VECCHI, VAN DER WAAL.

(O)

BJØRNVIG, BONDE, CHRISTENSEN, SANDBÆK.

PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1990
(90/C 260/05)

PARTE PRIMA

Svolgimento della seduta

PRESIDENZA DELLA' ON. NICOLE PERY

Vicepresidente

(La seduta è aperta alle 9.00)

Con riferimento alla discussione sull'unificazione della Germania, la on. Roth dichiara di aver saputo che il ministro degli interni del governo tedesco ha annunciato che d'ora in poi ebrei sovietici non potranno più emigrare in Germania (la presidenza le revoca la facoltà di parlare).

1. Approvazione del processo verbale

Intervengono gli on.

— Pannella, il quale ritorna innanzitutto sul suo intervento all'inizio della seduta e, d'altra parte, con riferimento al suo secondo intervento, osserva che la delegazione per le relazioni con la Jugoslavia ha adottato un atteggiamento molto grave nei confronti della situazione nel Kosovo e da un anno non si reca nel paese; ritiene inoltre che sarebbe opportuno precisare meglio, nel resoconto integrale delle sedute, le formule che riflettono le reazioni dei deputati in Aula, formule che a suo avviso non rispecchiano sempre la realtà (la presidenza prende atto di tali dichiarazioni e assicura che le varie questioni saranno deferite ai servizi competenti);

— Colom, per segnalare che, nella votazione sulla relazione dell'on. van Velzen, ha votato a favore dell'emendamento 74 dal seggio dell'on. Livanos;

— Van Hemeldonck, la quale, con riferimento al precedente intervento della on. Roth, chiede una reazione della presidenza e dell'ufficio di presidenza in merito a tale questione;

— C. Beazley, il quale si dichiara d'accordo con la parte dell'intervento dell'on. Pannella relativa alla Jugoslavia.

Il processo verbale della seduta precedente è approvato.

2. Presentazione di documenti

La presidenza comunica di aver ricevuto:

a) dal Consiglio, richieste di parere sulle seguenti proposte della Commissione delle Comunità europee al Consiglio:

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo al documento ammini-

strativo unico (doc. C 3-286/90 — COM(90) 363 def. — SYN 290)

deferita alla commissione: ECON (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le condizioni di lavoro (doc. C 3-287/90 — COM(90) 228 def.)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)

ECON, GIUR (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa a determinati rapporti di lavoro per quanto riguarda le distorsioni di concorrenza (doc. C 3-288/90 — COM(90) 228 def. — 280)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)

ECON, GIUR (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori temporanei (doc. C 3-289/90 — COM(90) 228 def. — SYN 281)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)

ECON, GIUR (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedura di appalto degli enti erogatori di acqua, energia e delle imprese fornitrici di servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (doc. C 3-290/90 — COM(90) 297 def. — SYN 292)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

ENER, GIUR, TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16

Venerdì 14 settembre 1990

della direttiva 89/391/CEE (doc. C 3-291/90 — COM(90) 275 def. — SYN 279)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento n. 136/66/CEE recante fissazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle materie grasse (doc. C 3-292/90 — COM(90) 270)

deferita alle commissioni:

ASOC (merito)

BILA (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (doc. C 3-295/90 — COM(90) 335)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento relativo all'eliminazione dei controlli e delle formalità applicabili ai bagagli a mano e ai bagagli registrati dei passeggeri dei voli intracomunitari nonché ai bagagli dei passeggeri che effettuano una traversata marittima intracomunitaria (doc. C 3-296/90 — COM(90) 370 def. — SYN 289)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

TRAS (parere)

— Proposta della Commissione al Consiglio concernente un regolamento che elimina l'olio d'oliva e i pannelli di soia dall'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo comunitario applicabile agli scambi con il Portogallo (doc. C 3-297/90 — COM(90) 270)

deferita alle commissioni:

AGRI (merito)

BILA (parere)

b) le seguenti proposte di risoluzione, presentate conformemente all'articolo 63 del regolamento

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, Rauti, Mazzone e Fini sulle misure per favorire l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap motori (doc. B 3-1337/90)

deferita alla commissione:

ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Muscardini, De Vitto, Guidolin, Ferri, Laroni, Borgo, Suárez González e Pannella sulla soppressione della sperimentazione

animale nel campo medico, clinico e cosmetico (doc. B 3-1338/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sul riconoscimento ai fini pensionistici del riposo lavorativo dopo una donazione di sangue (doc. B 3-1339/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Muscardini sulla salvaguardia dei centri storici (doc. B 3-1340/90)

deferita alla commissione: GIOV (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Collins, Schleicher, Scott-Hopkins e Iversen sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa all'ambiente (doc. B 3-1341/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Staes sull'etica della pubblicità in materia di sicurezza della circolazione stradale (doc. B 3-1342/90)

deferita alle commissioni:

AMBI (merito)

TRAS, ASOC (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Staes sull'impiego del tributilstagno (TBT) (doc. B 3-1343/90)

deferita alla commissione: AMBI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Staes sulla pubblicità degli organi di gestione (doc. B 3-1344/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Staes sulle procedure transfrontaliere di partecipazione alla gestione (doc. B 3-1345/90)

deferita alla commissione: REGI (merito)

— Proposta di risoluzione della on. Belo sulla situazione sanitaria nei paesi in via di sviluppo e la politica europea in materia (doc. B 3-1346/90)

deferita alle commissioni:

SVIL (merito)

AMBI (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Saby sulla politica di sviluppo della Comunità nella regione mediterranea (doc. B 3-1347/90)

deferita alla commissione: SVIL (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Happart e Deprez sulle condizioni di detenzione nelle prigioni (doc. B 3-1348/90)

deferita alla commissione: GIUR (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Habsburg, Alber, Anastassopoulos, Banotti, Bernard-Reymond, Beumer,

Venerdì 14 settembre 1990

Bocklet, Böge, Carvalho Cardoso, Chanterie, Chia-brando, Cooney, Cornelissen, Cushnahan, Dalsass, De Vitto, Escuder Croft, Estgen, Fernandez-Albor, Ferrer, Fontaine, Forte, Friedrich, Funk, Gil-Robles, Cuidolin, Hermans, Jansen van Raay, Keppelhoff-Wiechert, Klepsch, Lagakos, Lambrias, Langes, Lenz, Llorca Vilaplana, Lo Giudice, Lulling, Luster, Malangre, Marck, McMartin, Menrad, Merz, Mottola, Müller, Nicholson, Christensen, Oomen-Ruijten, Oostlander, Ortiz Climent, Pack, Peijs, Penders, Perschau, Pesmazoglou, Pierros, Pinxten, Pirkl, F. Pisoni, Pöttering, Pronk, Reding, Rinsche, Robles Piquer, Romera i Alcazar, Saridakis, Sarlis, Schleicher, Sisó Cruellas, Sonneveld, Stauffenberg, Stravrou, Theato, Tindemans, Valverde López, Verhagen e von Wogau sugli Stati baltici (doc. B 3-1349/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Papoutsis sull'impatto regionale e le conseguenze sociali dell'Unione economica e monetaria (doc. B 3-1373/90)

deferita alle commissioni:

ECON (merito)

REGI, ASOC, BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Gallenzi sull'importazione di carni (doc. B 3-1374/90)

deferita alle commissioni:

RELA (merito)

AGRI (parere)

— Proposta di risoluzione degli on. Aglietta e Langer sulla situazione in Tibet (doc. B 3-1375/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Iodice su un'azione comunitaria integrata per la Calabria (doc. B 3-1376/90)

deferita alle commissioni:

REGI (merito)

BILA (parere)

— Proposta di risoluzione dell'on. Staes sul disarmo nella Comunità (doc. B 3-1377/90)

deferita alla commissione: POLI (merito)

— Proposta di risoluzione dell'on. Van Ouirve, a nome del gruppo socialista, sullo sciopero alla Ford-Genk per i problemi causati dalla mancanza di regolamentazione comunitaria nel campo della flessibilità e delle condizioni di lavoro (doc. B 3-1378/90)

deferita alla commissione: ASOC (merito)

— Proposta di risoluzione degli on. Cot, Woltjer, Hoff e Randzio-Plath, a nome del gruppo socialista, sul miglioramento della cooperazione tra la Comunità europea e l'unione Sovietica (doc. B 3-1379/90)

deferita alla commissione: RELA (merito)

3. Procedura senza relazione *

L'ordine del giorno reca la votazione sulla seguente proposta, cui è stata applicata la procedura senza relazione, conformemente all'articolo 116 del regolamento:

— un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(90) 210 — C-182/90)

che era stata deferita alla commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale.

La proposta è approvata (*vedi parte seconda, punto 1*).

4. Latte e prodotti lattiero-caseari *

L'ordine del giorno reca la relazione dell'on. Colino Salamanca, a nome della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale, sulla proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 recante organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (COM(90) 206 def. — doc. C 3-154/90) (doc. A 3-201/90) (senza discussione).

VOTAZIONE

— *Proposta di regolamento (COM(90) 206 — doc. C 3-154/90:*

Il Parlamento approva la proposta della Commissione (*vedi parte seconda, punto 2*).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Il Parlamento approva la risoluzione legislativa (*parte seconda, punto 2*).

5. Limiti di velocità (votazione) *

(relazione dell'on. Müller — doc. A 3-155/90)

— *Proposta di direttiva COM(88) 706 — C 3-42/89:*

Emendamenti approvati: 11 con votazione elettronica, 10, 1, 2 con votazione elettronica, 3, 4, 5, 6 con votazione elettronica, 7, 9, 8

Emendamento respinto: 12 (seconda parte);

Emendamento decaduto: 12 (prima parte: articolo 2, paragrafo 1).

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la proposta della Commissione così modificata:

Votanti: 136

Favorevoli: 78

Venerdì 14 settembre 1990

Contrari: 56
Astenuti: 2

(vedi parte seconda, punto 3).

— *Progetto di risoluzione legislativa:*

Intervengono l'on. Cornelissen e il commissario vicepresidente Bangemann, che esprime la posizione della Commissione sugli emendamenti.

Dichiarazioni di voto:

Intervengono gli on. Wijsenbeek, a nome del gruppo LIB, Veil, Topmann, von Wogau, a nome del gruppo PPE, Coimbra Martins, quest'ultimo sulla posizione della Commissione sugli emendamenti approvati dal Parlamento, il commissario Bangemann e l'on. Pannella, al quale la presidenza revoca la facoltà di parlare.

Con votazione per appello nominale (SOC), il Parlamento approva la risoluzione legislativa, modificata a seguito dell'approvazione di emendamenti alla proposta della Commissione:

Votanti: 162
Favorevoli: 91
Contrari: 68
Astenuti: 3

(vedi parte seconda, punto 3).

6. Navigazione aerea (discussione e votazione)

La on. McIntosh illustra la relazione che ella ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, sulla base giuridica per la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 17 — doc. C 3-97/90) concernente una decisione su una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi (A 3-192/90).

Intervengono l'on. Lüttge, a nome del gruppo socialista, e il commissario vicepresidente Bangemann.

Il presidente dichiara chiusa la discussione.

VOTAZIONE

Il Parlamento approva la risoluzione (vedi parte seconda, punto 4).

7. Dichiarazione della Commissione sulla vicenda ROVER

Il commissario vicepresidente Bangemann fa una dichiarazione sulla vicenda «Rover».

La presidenza comunica che il gruppo socialista ha chiesto, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento, di far seguire una discussione a detta dichiarazione.

Interviene l'on. Patterson sulla procedura.

La presidenza propone di fissare a un'ora la durata della discussione.

Con votazione elettronica, il Parlamento manifesta il suo assenso sulla richiesta del gruppo socialista e sulla proposta della presidenza. Su proposta della presidenza, il termine per la presentazione di eventuali proposte di risoluzione è fissato alle 12.00 di giovedì 4 ottobre e il termine per la relativa presentazione di emendamenti alle 19.00 di lunedì 8 ottobre.

Intervengono gli on. Donnelly, Patterson, Read, Rogalla, Welsh.

PRESIDENZA DELL'ON. SIEGBERT ALBER

Vicepresidente

Intervengono l'on. Ford, il commissario Bangemann, l'on. Donnelly, il quale rivolge una domanda alla Commissione cui il commissario Bangemann risponde, gli on. Rogalla, che rivolge una domanda alla Commissione, Patterson, sull'applicazione dell'articolo 56 del regolamento, Pollack, che rivolge una domanda alla Commissione, Ford, sull'intervento dell'on. Patterson, Kellett-Bowman, sull'intervento dell'on. Donnelly, Patterson, sull'intervento dell'on. Ford, il commissario Bangemann, che risponde alle domande rivolte alla Commissione, e l'on. Ford, sulla procedura.

La presidenza dichiara chiusa la discussione.

8. Composizione delle commissioni

Su richiesta dei gruppi socialista e liberale, il Parlamento ratifica le nomine dei seguenti deputati nelle commissioni qui di seguito indicate:

— l'on. Gomes a membro della commissione per l'agricoltura, in sostituzione dell'on. da Cunha Oliveira;

— l'on. Marques Mendes a membro della commissione per i bilanci;

— l'on. da Cunha Oliveira, in sostituzione dell'on. Gomes, l'on. Duarte Cendan e l'on. Landa Mendibe a membri della commissione per la politica regionale;

— l'on. Wurth-Polfer a membro della commissione per lo sviluppo e della commissione per il controllo di bilancio.

9. Dichiarazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento

Conformemente all'articolo 65, paragrafo 3, del regolamento, la presidenza comunica al Parlamento il

Venerdì 14 settembre 1990

numero di firme raccolto dalle dichiarazioni iscritte nel registro previsto da tale articolo (*vedi allegato II*).

10. Trasmissione delle risoluzioni approvate nel corso della presente seduta

La presidenza ricorda che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento, il processo verbale della presente seduta sarà sottoposto all'approvazione del Parlamento all'inizio della prossima seduta.

Comunica che trasmetterà sin d'ora ai destinatari, con l'accordo del Parlamento, le risoluzioni approvate nel corso della presente seduta.

11. Calendario delle prossime sedute

La presidenza ricorda che le prossime sedute si terranno dall'8 al 12 ottobre.

12. Interruzione della sessione

Il presidente dichiara interrotta la sessione del Parlamento europeo.

(La seduta è tolta alle 10.30)

Enrico VINCI
Segretario generale

Enrique BARÓN CRESPO
Presidente

Venerdì 14 settembre 1990

PARTE II

Testi approvati dal Parlamento europeo

1. Procedura senza relazione *

- Proposta della Commissione delle Comunità europee al Consiglio concernente un regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1696/71 recante l'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (COM(90) 210 — doc. C3-182/90): approvata

2. Latte e prodotti lattiero-caseari *

- Proposta di regolamento (COM(90) 206 — doc. C3-154/90): approvata

- doc. A3-201/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio relativa a un regolamento che modifica il regolamento n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(90) 206) ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio, a norma dell'art. 43 del Trattato CEE (doc. C3-154/90),
- vista la relazione della commissione per l'agricoltura, la pesca e lo sviluppo rurale (doc. A3-201/90),

1. approva la proposta della Commissione, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 138 del 7.6.1990, pag. 9.

Venerdì 14 settembre 1990

3. Limiti di velocità *— **Proposta di direttiva COM(88) 706 def.****Proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità per determinate categorie di veicoli a motore nella Comunità****Approvata con le seguenti modifiche:**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (*)TESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 11)

*Titolo*Proposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità *per talune categorie di* veicoli a motore nella ComunitàProposta di direttiva del Consiglio relativa ai limiti di velocità **per i** veicoli a motore nella Comunità

(Emendamento n. 10)

Nono considerando

considerando che l'armonizzazione dei limiti di velocità dei veicoli industriali è destinata a rafforzare l'osservanza di tali limiti con effetti benefici sulla sicurezza stradale, l'ambiente e il consumo di carburante,

considerando che l'armonizzazione dei limiti di velocità **delle autovetture** e dei veicoli industriali è destinata a rafforzare l'osservanza di tali limiti con effetti benefici sulla sicurezza stradale, l'ambiente e il consumo di carburante,

(Emendamento n. 1)

Dodicesimo considerando

considerando che ai fini della concorrenza e della politica comunitaria per l'industria automobilistica sono opportune disposizioni a livello comunitario sui limiti di velocità per i veicoli industriali,

considerando che ai fini della concorrenza e della politica comunitaria per l'industria automobilistica sono opportune disposizioni a livello comunitario sui limiti di velocità per **le autovetture** e i veicoli industriali,

(Emendamento n. 2)

Articolo 1, prima del primo trattino

- per «**motocicletta**» si intende un veicolo a due ruote, con o senza sidecar, con una velocità massima di progetto superiore a 50 km/h ovvero, qualora sia dotato di un motore a combustione, con una capacità superiore a 50 cm³;

(Emendamento n. 3)

Articolo 1, primo trattino, prima del punto «categoria M2»

- **categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone con non più di nove posti compreso quello del conducente, di peso massimo non superiore a 5 t;**

(*) Testo completo vedi G.U. n. C 33 del 9.2.1989, pag. 9.

Venerdì 14 settembre 1990

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
DELLE COMUNITÀ EUROPEETESTO MODIFICATO
DAL PARLAMENTO EUROPEO

(Emendamento n. 4)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera -a) (nuova)

- a) **120 km/h per motocicli e veicoli a motore della categoria M1;**

(Emendamento n. 5)

Articolo 2, paragrafo 2

2) Sulle superstrade:

80 km/h per i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3 e tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio, un semirimorchio o un caravan.

2) Sulle superstrade:

- a) **100 km/h per motocicli e veicoli a motore della categoria M1;**
b) 80 km/h per i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3 e tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio, un semirimorchio o un caravan.

(Emendamento n. 6)

Articolo 2, paragrafo 3, lettera -a) (nuova)

- a) **90km/h per i motocicli e i veicoli a motore della categoria M1;**

(Emendamento n. 7)

Articolo 2, paragrafo 4

4) Sulle strade all'interno dei centri abitati:

50 km/h per i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N1, N2 e N3, e per tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio, un semirimorchio o un caravan.

4) Sulle strade all'interno dei centri abitati:

50 km/h per i veicoli a motore delle categorie **M1**, M2, M3, N1, N2 e N3 e per tutti i veicoli a motore trainanti un rimorchio, un semirimorchio o un caravan, **nonché le motociclette.**

(Emendamento n. 9)

Articolo 2, secondo comma (nuovo)

Gli Stati membri possono stabilire una velocità massima inferiore.

(Emendamento n. 8)

*Articolo 3 bis (nuovo)***Articolo 3 bis**

Gli Stati membri riferiscono annualmente entro il 1° aprile alla Commissione sull'osservanza, durante l'anno precedente, dei limiti di velocità, sui relativi controlli e contravvenzioni. La Commissione predispone annualmente entro il 1° luglio una relazione sintetica destinata al Consiglio e al Parlamento.

Venerdì 14 settembre 1990

— doc. A3-155/90

RISOLUZIONE LEGISLATIVA

recante il parere del Parlamento europeo sulla proposta della Commissione al Consiglio concernente una direttiva relativa ai limiti di velocità per determinate categorie di veicoli a motore nella Comunità

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(88) 706) ⁽¹⁾,
 - consultato dal Consiglio sulla base dell'articolo 75 del Trattato (doc. C3-42/89),
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori (doc. A3-155/90),
1. approva la proposta della Commissione, fatte salve le modifiche a essa apportate, conformemente alla votazione svoltasi sul relativo testo;
 2. invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 3. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda apportare modifiche sostanziali alla proposta della Commissione;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

⁽¹⁾ G.U. n. C 33 del 9.2.1989, pag. 9.

4. Navigazione aerea

— doc. A3-192/90

RISOLUZIONE

sulla base giuridica per la proposta della Commissione al Consiglio concernente una decisione su una procedura di consultazione e di autorizzazione per accordi sulle relazioni commerciali nel settore della navigazione aerea tra Stati membri e paesi terzi

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio ai sensi dell'articolo 113 del Trattato CEE ⁽¹⁾,
- consultato dal Consiglio (doc. C3-97/90),
- visto l'articolo 36, paragrafo 3, del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini (doc. A3-192/90),

⁽¹⁾ COM(90) 17 def.

Venerdì 14 settembre 1990

1. contesta la scelta della base giuridica sulla quale la Commissione ha fondato la sua proposta;
 2. ritiene che la proposta della Commissione debba essere basata sugli articoli 84, paragrafo 2, e 228, paragrafo 1, del Trattato CEE;
 3. sollecita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta conformemente all'articolo 149, paragrafo 3, del Trattato CEE;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio.
-

Venerdì 14 settembre 1990

ELENCO DEI PRESENTI

Seduta del 14 settembre 1990

ADAM, AINARDI, ALAVANOS, ALBER, ALLIOT-MARIE, ÁLVAREZ DE PAZ, AMARAL, ANASTASSOPOULOS, ANDREWS, ANGER, ARBELOA MURU, BAGET BOZZO, BANDRÉS MOLET, BARÓN CRESPO, BARROS MOURA, BARTON, BEAZLEY CH., BEIRÓCO, BELO, BERTENS, BETTINI, BEUMER, BIRD, BJØRNVIG, BLAK, BLANEY, BÖGE, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BONDE, BORGGO, BOURLANGES, BOWE, BREYER, VAN DEN BRINK, BROK, CABANILLAS GALLAS, CABEZÓN ALONSO, CALVO ORTEGA, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, CANO PINTO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO CERRETTI, CAUDRON, CECI, CEYRAC, CHANTERIE, CHRISTENSEN I., COATES, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLLINS, COLOM I NAVAL, COONEY, CORNELISSEN, COT, COX, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, CUSHNAHAN, DALSSASS, DALY, DAVID, DEFRAIGNE, DE PICCOLI, DEPREZ, DESAMA, DESMOND, DESSYLAS, DE VITTO, DE VRIES, DÍEZ DE RIVERA ICAZA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, DURY, ELLIOTT, EPHREMIDIS, ESTGEN, EWING, FALCONER, FERNEX, FINI, FITZGERALD, FITZSIMONS, FONTAINE, FORD, FRIEDRICH, FUNCK, GALLE, GARCIA, GARCÍA ARIAS, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, GLINNE, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GOMES, GRAEFE ZU BARINGDORF, GRUND, GUILLAUME, GUTIÉRREZ DÍAZ, HABSBURG, HÄNSCH, HAPPART, HARRISON, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HERVÉ, HINDLEY, HOFF, HOLZFUSS, HOON, HOPPENSTEDT, HORY, HUGHES, IMBENI, IVERSEN, IZQUIERDO ROJO, JACKSON C., JACKSON CH., JAKOBSEN, JEPSEN, JOANNY, JUNKER, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KILLILEA, KLEPSCH, KÖHLER K. P., LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANDA MENDIBE, LANE, LANGES, LANNOYE, LA PERGOLA, LARIVE, LE CHEVALLIER, LEHIDEUX, LENZ, LIVANOS, LLORCA VILAPLANA, LUCAS PIRES, LÜTTGE, LULLING, MCCARTIN, MCCUBBIN, MCINTOSH, MCMAHON, MAHER, MAIBAUM, MALANGRÉ, MARCK, MARTIN S., MARTINEZ, MAYER, MAZZONE, MEDINA ORTEGA, MEGAHY, MEGRET, MELIS, MENRAD, MERZ, METTEN, MIHR, MIRANDA DA SILVA, MORETTI, MORRIS, MOTTOLA, MÜNCH, MUNTINGH, MUSCARDINI, NAPOLETANO, NEUBAUER, NEWMAN, NEWTON DUNN, NICHOLSON, NIELSEN, NORDMANN, ODDY, O'HAGAN, ONUR, OOSTLANDER, ORTIZ CLIMENT, PACK, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PATTERSON, PEIJS, PERREAU DE PINNINCK DOMENECH, PERSCHAU, PESMAZOGLOU, PETER, PETERS, PIERROS, PINXTEN, POETTERING, POLLACK, PONS GRAU, PORRAZZINI, PRICE, PROUT, RAMÍREZ HEREDIA, RANDZIO-PLATH, READ, REGGE, REYMANN, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, RØNN, ROGALLA, ROMERA I ALCÁZAR, ROSMINI, ROTH, ROTHLEY, ROUMELIOTIS, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILAR, SABY, SAKELLARIOU, SANDBÆK, SANTOS LÓPEZ, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SARIDAKIS, SCHLEE, SCHLEICHER, SCHMIDBAUER, SCHODRUCH, SCOTT-HOPKINS, SELIGMAN, SIERRA BARADJÍ, SIMEONI, SIMONS, SIMPSON B., SISÓ CRUELLAS, SPENCER, STAES, STAMOULIS, STAUFFENBERG, STAVROU, STEVENSON, STEWART-CLARK, TAURAN, TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, THEATO, TINDEMANS, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, TRIVELLI, TSIMAS, VALVERDE LÓPEZ, VANDEMEULEBROUCKE, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VAZQUEZ FOUZ, VECCHI, VEIL, VAN VELZEN, VERBEEK, VERHAGEN, VERWAERDE, VOHRER, VON DER VRING, VAN DER WAAL, WALTER, WELSH, WHITE, WIJSENBECK, WILSON, VON WOGAU, WURTZ, WYNN, ZAVVOS.

Venerdì 14 settembre 1990

ALLEGATO I

(+) = Favorevoli

(-) = Contrari

(O) = Astensioni

Proposta di direttiva oggetto della relazione di cui al doc. A 3-155/90

(+)

ADAM, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BEUMER, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DONNELLY, DUARTE CENDAN, ELLIOTT, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GRAEFE ZU BARINGDORF, GUTIÉRREZ DÍAZ, HÄNSCH, HARRISON, HERVÉ, HORY, IMBENI, JOANNY, LANNOYE, LÜTTGE, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, METTEN, NEWMAN, ONUR, PANNELLA, PARTSCH, PERY, PETERS, PONS GRAU, PORRAZZINI, RAMÍREZ HEREDIA, REGGE, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHLEE, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TAZDAÏT, TELKÄMPER, THAREAU, TITLEY, VAN HEMELDONCK, VAZQUEZ FOUZ, VERBEEK, VON DER VRING, WYNN.

(-)

ALBER, ALLIOT-MARIE, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BORGIO, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CHANTERIE, DALY, DE VITTO, DEFRAIGNE, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HOPPENSTEDT, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MALANGRÉ, MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MENRAD, MERZ, MOTTOLA, NEWTON DUNN, NORDMANN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PERREAU DE PINNINCK, POETTERING, PROUT, RINSCHÉ, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, STAVROU, TINDEMANS, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WIJSENBECK, VON WOGAU.

(O)

AMARAL, VEIL.

Risoluzione legislativa di cui al doc. A 3-155/90

(+)

ADAM, ANGER, ARBELOA MURU, BANDRÉS MOLET, BARTON, BETTINI, BEUMER, BOFILL ABEILHE, BOMBARD, BOWE, VAN DEN BRINK, CABEZÓN ALONSO, DE LA CÁMARA MARTÍNEZ, COIMBRA MARTINS, COLINO SALAMANCA, COLOM I NAVAL, CORNELISSEN, COT, CRAMPTON, CRAVINHO, DA CUNHA OLIVEIRA, DAVID, DESAMA, DESMOND, DÍEZ DE RIVERA, VAN DIJK, DUARTE CENDAN, ELLIOTT, FALCONER, FERNEX, FORD, GALLE, GARCÍA ARIAS, GOEDMAKERS, GÖRLACH, GRAEFE ZU BARINGDORF, GUTIÉRREZ DÍAZ, HARRISON, HERVÉ, HOFF, HORY, IMBENI, IZQUIERDO ROJO, JOANNY, LANNOYE, LIVANOS, LÜTTGE, MCCUBBIN, MEDINA ORTEGA, METTEN, MIHR, MORRIS, MUNTINGH, NEWMAN, ONUR, PANNELLA, PAPAYANNAKIS, PARTSCH, PETERS, PONS GRAU, PORRAZZINI, RAMÍREZ HEREDIA, READ, REGGE, ROGALLA, ROSMINI, ROTH, ROUMELIOTIS, SABY, SAKELLARIOU, SANZ FERNÁNDEZ, SAPENA GRANELL, SCHMIDBAUER, SIERRA BARDAJÍ, SIMONS, SIMPSON B., SMITH A., TAURAN, TELKÄMPER, THAREAU, TITLEY, TONGUE, TOPMANN, VAN HEMELDONCK, VAN OUIRIVE, VANDEMEULEBROUCKE VAZQUEZ FOUZ, VOHRER, VON DER VRING, WILSON, WYNN.

Venerdì 14 settembre 1990

(-)

ALBER, BEAZLEY C., BEIRÔCO, BOURLANGES, CARVALHO CARDOSO, CASINI, CASSANMAGNAGO, CHANTERIE, COX, DALY, DE VITTO, DEFRAIGNE, FITZGERALD, FONTAINE, FRIEDRICH I., FUNK, GIL-ROBLES GIL-DELGADO, HABSBERG, HADJIGEORGIOU, HERMAN, HOLZFUSS, HOPPENSTEDT, JACKSON M., JEPSEN, KELLETT-BOWMAN, KEPPELHOFF-WIECHERT, KLEPSCH, LACAZE, LAGAKOS, LALOR, LANE, LANGES, LARIVE, LENZ, LLORCA VILAPLANA, MAHER, MALANGRÉ, MAZZONE, MCCARTIN, MCINTOSH, MEGRET, MENRAD, MERZ, MOTTOLA, MÜNCH, NEWTON DUNN, O'HAGAN, OOMEN-RUIJTEN, ORTIZ CLIMENT, PACK, PATTERSON, PEIJS, PERREAU DE PINNINCK, POETTERING, RINSCHÉ, ROBLES PIQUER, ROMERA I ALCÁZAR, RUIZ-GIMÉNEZ AGUILLAR, SCHLEICHER, SELIGMAN, SISÓ CRUELLAS, STEWART-CLARK, TINDEMANS, VERHAGEN, VERWAERDE, VAN DER WAAL, WIJSENBECK, VON WOGAU.

(0)

AMARAL, VEIL, VERBEEK.

Venerdì 14 settembre 1990

*ALLEGATO II***Dichiarazioni iscritte nel registro di cui**

all'articolo 65 del regolamento

N Doc.	Autore	Firme
8/90	on. Arbeloa Muru	5
9/90	on. da Cunha Oliveira	4
10/90	on. da Cunha Oliveira	4
11/90	on. Wynn	29